Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62º anno

18 novembre 2019

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dal 16 al 19 aprile 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 450 del 13.12.2018.

I testi approvati del 18 aprile 2018 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2016 sono stati pubblicati nella GU L 248 del 3.10.2018.

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 17 aprile 2018

2019/C 390/01 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – incoraggiare la produzione di colture proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo (2017/2116(INI)) 2

2019/C 390/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7º programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI)) 10

2019/C 390/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea (2017/2210(INI)) 19

2019/C 390/04 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (2017/3016(RSP)) 28

IT

2019/C 390/05 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo (2017/2258(INI)) 33

2019/C 390/06 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo (2016/2241(INI)) 46

2019/C 390/07 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7ª relazione della Commissione europea (2017/2279(INI)) 53

Mercoledì 18 aprile 2018

2019/C 390/08 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP)) 63

2019/C 390/09 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare (2018/2642(RSP)) 69

2019/C 390/10 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post 2020 (2017/2280(INI)) 76

2019/C 390/11 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulle relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2017/2010(INI)) 94

Giovedì 19 aprile 2018

2019/C 390/12 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla Bielorussia (2018/2661(RSP)) 100

2019/C 390/13 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulle Filippine (2018/2662(RSP)) 104

2019/C 390/14 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla situazione nella Striscia di Gaza (2018/2663(RSP)) .. 108

2019/C 390/15 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) 111

2019/C 390/16 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (2018/2619(RSP)) 117

2019/C 390/17 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e detenuti in Turchia (2018/2670(RSP)) 120

2019/C 390/18 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (2016/2149(INI)) 121

2019/C 390/19 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2017/2191(INI)) 128

2019/C 390/20 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa (2017/2951(RSP)) 141

2019/C 390/21 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (2016/2329(INI)) 146

2019/C 390/22 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'attuazione del processo di Bologna – Stato di avanzamento e monitoraggio (2018/2571(RSP)) 155

III *Atti preparatori*

Parlamento europeo

Martedì 17 aprile 2018

2019/C 390/23 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)) 158

2019/C 390/24 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)) 159

2019/C 390/25 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) 160

2019/C 390/26 P8_TA(2018)0096

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

P8_TC1-COD(2016)0230

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE ... 161

2019/C 390/27 P8_TA(2018)0097

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

P8_TC1-COD(2016)0231

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 163

2019/C 390/28 P8_TA(2018)0098

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

P8_TC1-COD(2017)0219

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 165

2019/C 390/29 P8_TA(2018)0099

Prestazione energetica nell'edilizia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

P8_TC1-COD(2016)0381

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 166

Mercoledì 18 aprile 2018

2019/C 390/30 Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) 168

2019/C 390/31 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) 170

2019/C 390/32 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)) 171

2019/C 390/33 Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI)) 172

2019/C 390/34 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) 178

2019/C 390/35 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE)) 179

2019/C 390/36 P8_TA(2018)0112

Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

P8_TC1-COD(2015)0276

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 180

2019/C 390/37 P8_TA(2018)0113 Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

P8_TC1-COD(2015)0272

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 181

2019/C 390/38 P8_TA(2018)0114

Rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

P8_TC1-COD(2015)0275

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 183

2019/C 390/39 P8_TA(2018)0115

Discariche dei rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

P8_TC1-COD(2015)0274

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 186

2019/C 390/40 P8_TA(2018)0116

Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

P8_TC1-COD(2016)0394

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio 188

Giovedì 19 aprile 2018

2019/C 390/41 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)).... 189

2019/C 390/42 P8_TA(2018)0178

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

P8_TC1-COD(2016)0208

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le *direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE* 190

2019/C 390/43 P8_TA(2018)0179

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

P8_TC1-COD(2016)0014

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE 192

2019/C 390/44 P8_TA(2018)0180

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

P8_TC1-COD(2014)0100

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. 193

2019/C 390/45 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)) 196

2019/C 390/46 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2019 (2018/2001(BUD)) 215

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
***II	Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
***III	Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dal 16 al 19 aprile 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 450 del 13.12.2018.

I testi approvati del 18 aprile 2018 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2016 sono stati pubblicati nella GU L 248 del 3.10.2018.

TESTI APPROVATI

Martedì 17 aprile 2018

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2018)0095

Una strategia europea per promuovere le colture proteiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – incoraggiare la produzione di colture proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo (2017/2116(INI))

(2019/C 390/01)

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul «deficit proteico nell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?» ([1]),

— vista la proposta della Commissione del 14 settembre 2016 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (»regolamento omnibus») (COM(2016)0605) e la relativa modifica intesa a includervi una richiesta alla Commissione di pubblicare un «piano proteine» entro la fine del 2018 ([2]),

— vista la «dichiarazione sulla soia a livello europeo», presentata il 12 giugno 2017 al Consiglio Agricoltura dalla Germania e dall'Ungheria, e firmata in seguito da 14 Stati membri ([3]),

— vista la decisione del Consiglio 93/355/CEE, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT ([4]),

— visto il documento adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (»Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»), e, in particolare, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) n. 2, 12 e 15 in esso inclusi,

— vista la decisione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione della sua 68a sessione, di proclamare ufficialmente il 2016 «Anno internazionale dei legumi», sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ([5]),

— visto lo studio commissionato dal dipartimento tematico B del Parlamento su richiesta dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, dal titolo «Ruolo ambientale delle colture proteiche nella nuova politica agricola comune» ([6]),

— vista l'audizione tenutasi al Parlamento sul miglioramento dell'approvvigionamento in Europa in termini di colture proteiche,

— vista la dichiarazione Danube Soya del 19 gennaio 2013,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0121/2018),

([1]) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 58.

([2]) Cfr. relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (A8-0211/2017).

([3]) Segretariato generale del Consiglio, 10055/17, Bruxelles, 7 giugno 2017.

([4]) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

([5]) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), «Anno internazionale dei legumi»: sementi nutrienti per un futuro sostenibile.

([6]) IP/B/AGRI/IC/2012-067 (PE 495.856).

A. considerando che l'Unione europea soffre di un deficit importante in termini di proteine vegetali a causa delle esigenze del proprio settore zootecnico, che dipende dalle importazioni di mangimi da paesi terzi, situazione che purtroppo ha visto miglioramenti ridotti, nonostante le intenzioni più volte annunciate e le iniziative adottate al riguardo da oltre quindici anni e nonostante l'utilizzo di coprodotti derivanti dalla produzione di biocarburanti nei mangimi animali; considerando che l'attuale situazione dell'UE, caratterizzata dall'importazione di proteine vegetali (principalmente soia) provenienti dall'America del Sud, è insostenibile e dimostra che occorre adottare un'azione maggiormente energica, in particolare per migliorare la sostenibilità di tali importazioni;

B. considerando che è essenziale ridurre la considerevole dipendenza dell'Unione dalle importazioni di colture proteiche, essenzialmente impiegate per l'alimentazione animale; che, oltre all'impatto ambientale nelle regioni produttrici di soia, la situazione attuale comporta rischi elevati in particolare per il settore zootecnico dell'UE, poiché la volatilità dei prezzi sui mercati internazionali è notevolmente aumentata;

C. considerando che il Parlamento europeo si è ripetutamente espresso in merito alle proteine e alla necessità di istituire un piano europeo per le proteine, senza che le sue iniziative abbiano realmente prodotto risultati tali da modificare la situazione di dipendenza dell'Europa riguardo all'approvvigionamento di proteine vegetali;

D. considerando che, a seguito della crisi della BSE, è stato giustamente vietato a livello europeo l'utilizzo di farine animali nei mangimi ([7]), ma che ciò ha fatto aumentare fortemente le importazioni di soia dall'America latina;

E. considerando che nell'UE solo il 3 % della superficie coltivabile è pertanto destinato alle colture proteiche mentre l'Unione importa oltre il 75 % del suo approvvigionamento di proteine vegetali soprattutto dal Brasile, dall'Argentina e dagli Stati Uniti;

F. considerando che i settori zootecnici nell'Unione sono estremamente sensibili alla volatilità dei prezzi e alla distorsione della concorrenza e dipendono dalle importazioni di proteine vegetali a prezzi accessibili e di qualità elevata, il che pone una sfida reale per le aziende agricole europee;

G. considerando che le colture proteiche europee generano sottoprodotti oleaginosi che possono contribuire all'economia circolare e possono essere molto utili per il consumo umano, le energie rinnovabili o la chimica verde; che la coproduzione di proteine e di sottoprodotti in Europa consente di ridurre le importazioni di proteine OGM e di biocarburanti che contribuiscono alla deforestazione;

H. considerando che il problema delle proteine vegetali utilizzate nei mangimi è stato troppo spesso affrontato solo dalla prospettiva delle sostanze ricche di proteine, associata a quella del deficit di proteine vegetali e della ricerca di materie prime destinate a completare le razioni degli animali da allevamento;

I. considerando che occorre adottare un'analisi più globale della questione delle proteine vegetali in Europa, al fine di dotarsi di una strategia a lungo termine e di tutti gli strumenti disponibili per agire in modo più efficace sulla riduzione della nostra dipendenza dalle proteine vegetali importate; che tale strategia è uno strumento per la transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili;

J. considerando che le proteine, analogamente all'energia, sono una componente essenziale per la nostra alimentazione e possono essere fornite in forma vegetale o animale;

K. considerando che le proteine vegetali sono al centro delle sfide della sovranità e della sicurezza alimentare (per gli alimenti e i mangimi), della protezione dell'ambiente, del riscaldamento globale e delle energie rinnovabili; che sono indispensabili per la vita e sono presenti in tutti gli alimenti consumati, sia dall'uomo sia dagli animali;

L. considerando che la produzione totale europea di materie ricche di proteine è passata da 24,2 a 36,3 milioni di tonnellate (+50 %) dal 1994 al 2014, ma che nel contempo i consumi sono passati da 39,7 a 57,1 milioni di tonnellate (+44 %); che il disavanzo globale di proteine dell'Unione (20,8 milioni di tonnellate nel 2014) è pertanto in aumento; considerando che negli ultimi 50 anni il mercato mondiale delle proteine vegetali, combinato a quello della soia e dei panelli di soia, ha registrato una notevole evoluzione e che il consumo di queste materie prime è aumentato vertiginosamente in tutti gli Stati membri, con un consumo di soia che è passato dai 2,42 milioni di tonnellate del 1960 ai quasi 36 milioni di tonnellate attuali; che il settore zootecnico dell'UE dipende in maniera considerevole dalle importazioni di semi e panelli di soia dai paesi terzi, in particolare dall'America meridionale; che per soddisfare la domanda di soia nell'UE si utilizza una superficie di circa 15 milioni di ettari, di cui 13 milioni in America meridionale;

([7]) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

M. considerando che la coltivazione di colture proteiche genera un importante valore aggiunto per l'ambiente, che non è minacciato dal relativo utilizzo di prodotti fitosanitari;

N. considerando che, negli ultimi anni, la Cina è diventata il principale paese esportatore di soia a livello mondiale e ha sviluppato una propria strategia non trasparente di garanzia di approvvigionamento, al di fuori dei tradizionali meccanismi di mercato, basata su contratti di produzione con il principale fornitore mondiale di soia, il Brasile, con massicci investimenti in loco, a spese dell'ambiente, a favore della produzione e delle infrastrutture di trasformazione (triturazione) e di trasporto portuale; che tale strategia di internazionalizzazione da parte delle filiere agroindustriali cinesi potrebbe ripercuotersi sull'approvvigionamento di soia e semi oleaginosi del mercato dell'UE, che è anche un cliente importante del Brasile, e minacciare la stabilità dei mercati dell'Unione;

O. considerando che la maggior parte della soia importata, in particolare dalle Americhe, proviene da colture geneticamente modificate e che i consumatori europei mostrano una certa diffidenza nei confronti di questa tecnologia; considerando l'aumento dell'interesse per i prodotti locali non OGM e della preoccupazione per l'impronta di carbonio delle importazioni; che, all'interno dell'UE, molti produttori e trasformatori di semi di soia, produttori di mangimi e rappresentanti dell'industria alimentare (produttori di carne, produttori di latte e uova e altri utenti di semi di soia), le catene commerciali e altre istituzioni competenti sostengono sistemi sostenibili e certificati di produzione di semi di soia senza OGM;

P. considerando che per soddisfare le esigenze alimentari dell'UE, l'agricoltura europea ha subito una trasformazione nel quadro della politica agricola comune (PAC); che ha assunto un carattere più intensivo e i mercati dei prodotti agricoli e delle materie prime sono stati aperti, il che ha aumentato la dipendenza dell'UE dalle importazioni delle proteine vegetali dalle Americhe; che la globalizzazione ha portato ad una convergenza delle abitudini alimentari ed alla specializzazione agricola, determinando per la produzione di proteine grandi movimenti di fattori di produzione su lunghe distanze, dai fertilizzanti azotati per nutrire le colture, alle materie prime ricche di proteine per alimentare il bestiame, con il ben noto impatto sull'ambiente e il clima;

Q. che la produzione di colture proteiche, in particolare di soia, importata per la produzione di mangimi rientra tra i principali motori del cambiamento della destinazione dei suoli e in molte regioni extraeuropee contribuisce in misura rilevante alla deforestazione; che l'aumento della produzione di colture proteiche in Europa potrebbe integrare in modo significativo le misure intese a promuovere catene di approvvigionamento delle materie prime agricole che non prevedono la deforestazione; considerando che è diventato ancora più importante, alla luce dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, affrontare la sfida globale della deforestazione e del degrado forestale;

R. considerando che il fabbisogno di azoto necessario per le colture e la produzione di proteine vegetali, ad eccezione delle leguminose, oggi è prodotto soprattutto da fertilizzanti azotati di sintesi, che sono costosi da produrre e ad alta intensità energetica nonché inquinanti per l'acqua e l'aria e hanno un'elevata impronta ecologica per via delle grandi quantità di combustibili fossili utilizzate durante il processo di produzione; che ciò non contribuisce all'obiettivo dell'economia circolare e della maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e dei flussi di rifiuti dell'Unione; che, in tali circostanze, è necessario riconsiderare la questione delle proteine, dalla fase di produzione fino al consumo, in termini di prestazioni produttive e ambientali, grazie a una migliore gestione del ciclo dell'azoto, incluso l'utilizzo e lo sviluppo di fertilizzanti azotati organici, per esempio il riciclaggio di nutrienti dai flussi di rifiuti organici come il concime animale;

S. considerando che, al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di proteine vegetali, occorre guardare in via prioritaria alle colture ricche di proteine, che soddisfano il fabbisogno di ruminanti e non ruminanti, ma anche a tutte le altre colture (comprese le superfici foraggere e in erba) che, nonostante il minore tenore proteico, sono coltivate su superfici importanti in tutta l'Unione; che esistono numerosi vantaggi derivanti dall'allevamento a pascolo per i ruminanti, tra cui la riduzione dei costi dei fattori di produzione delle aziende agricole;

T. considerando che non ci sarà un aumento improvviso della produzione di proteine vegetali senza un miglioramento della redditività di tali colture e che è necessario attuare un piano strategico, efficace e ambizioso per l'approvvigionamento di proteine vegetali per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura europea; che, per sviluppare tale piano, occorre mobilitare diverse politiche dell'Unione e in primo luogo la PAC;

U. considerando che negli ultimi decenni l'Unione ha utilizzato tre strumenti principali per intervenire a sostegno dell'obiettivo di indipendenza proteica dell'Europa, ossia gli aiuti accoppiati volontari per le colture proteiche e oleaginose, la politica europea in materia di biocarburanti e la condizionalità del 30 % degli aiuti diretti introdotta dall'ultima riforma della PAC per attuare misure di inverdimento, in particolare l'obbligo di destinare il 5 % della superficie coltivabile ad aree di interesse ecologico e la decisione di consentirvi la coltivazione di piante che fissano l'azoto e di colture intercalari;

V. considerando che l'interesse degli agricoltori per le colture che fissano l'azoto e le colture proteiche è cresciuto notevolmente perché questi prodotti consentono loro di soddisfare i requisiti in materia di inverdimento, e che tale interesse incoraggerà i selezionatori a riprendere o aumentare le loro attività in relazione a tali colture;

W. considerando che nel periodo 2000-2013, le misure introdotte dalla PAC non sono riuscite, da sole, a invertire la tendenza alla riduzione o alla stagnazione della produzione di proteine in Europa, ma che a partire dal 2013 la combinazione tra tali aiuti e la misura di «inverdimento» che autorizza la coltivazione di colture proteiche nelle aree di interesse ecologico ha portato a un netto aumento della produzione di proteine nell'UE;

X. considerando che l'accordo politico sulla PAC raggiunto dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2013 prevede la possibilità di colture che fissano l'azoto nelle aree di interesse ecologico;

Y. considerando che, come dimostrano le ricerche, i produttori di mangimi spesso aggiungono più proteine ai mangimi di quanto ritenuto necessario e che attraverso una determinazione più precisa del contenuto proteico necessario per l'animale di destinazione è possibile ottenere vantaggi in termini di efficienza;

Z. considerando che a causa della bassa percentuale di colture proteiche nell'Unione, il numero di programmi di ricerca sulle proteine vegetali è in flessione, come lo sono la formazione, l'innovazione e l'acquisizione di esperienze pratiche nell'UE; che l'efficacia dell'innovazione andrebbe migliorata e la politica di ricerca a favore delle proteine andrebbe sviluppata, ma che ciò può avere esito positivo solo con il sostegno di impegni politici a medio-lungo termine; che la politica di ricerca a favore delle proteine dovrebbe includere colture di leguminose di produzione interna;

AA. considerando che il sostegno alle attività di selezione vegetale sarà importante per lo sviluppo di nuove varietà di colture proteiche che possano contribuire a una maggiore produzione di proteine dell'UE; che efficaci attività di selezione vegetale richiedono una politica di ricerca a lungo termine sufficientemente finanziata e un contesto normativo idoneo che incoraggi l'innovazione;

AB. considerando che la Commissione ha già finanziato, e attualmente finanzia, numerosi progetti pertinenti, ivi compresi quelli alla voce «SFS-44-2016 – A joint plant breeding programme to decrease the EU's and China's dependency on protein imports» (SFS-44-2016 – un programma congiunto di selezione vegetale per ridurre la dipendenza dell'UE e della Cina dalle importazioni di proteine); che è opportuno garantire una comunicazione, una divulgazione e un utilizzo adeguati dei risultati di tali progetti, affinché le future decisioni politiche in questo campo si basino su elementi concreti;

AC. considerando che il costo della soia è pressoché raddoppiato in termini reali dal 2007;

1. ritiene sia giunto il momento di attuare un vasto piano strategico europeo per la produzione e l'approvvigionamento di proteine vegetali, basato sullo sviluppo sostenibile di tutte le colture presenti in tutta l'Unione; reputa che tale passaggio comporti una modifica profonda dei nostri sistemi di produzione per rispondere alle esigenze degli agricoltori in termini di sostentamento e alle esigenze di un'economia circolare e di una produzione agricola sostenibile, fondata su principi quali l'agroecologia e altre pratiche rispettose dell'ambiente, incluse strategie per l'alimentazione dei ruminanti a basso impiego di fattori di produzione basate sia sul pascolo permanente sia sui pascoli temporanei sui seminativi;

2. invita la Commissione a intraprendere azioni immediate volte a evitare eventuali riduzioni dell'attuale livello di produzione delle colture proteiche, tenendo debitamente conto dei vantaggi ambientali derivanti dalla coltivazione convenzionale di colture che fissano l'azoto nelle aree di interesse ecologico;

3. osserva che le colture proteiche possono essere benefiche per l'ambiente grazie alla loro capacità di fissare l'azoto dall'atmosfera; aggiunge che tali benefici includono una riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti a base di combustibili fossili, un miglioramento della qualità del suolo, una riduzione dei livelli di malattia rispetto alla monocoltura costante e la protezione della biodiversità; sottolinea inoltre che la fissazione dell'azoto mediante tali colture può aiutare a ridurre i costi dei fattori di produzione e gli eventuali effetti negativi sull'ambiente associati ad un utilizzo eccessivo dei fertilizzanti;

4. chiede la creazione di una piattaforma europea, sostenuta dall'Osservatorio europeo del mercato delle colture, che consenta di: identificare le superfici di proteine per categoria di coltura e localizzazione, di elaborare riferimenti tecnici accessibili a tutti gli agricoltori, di conoscere la disponibilità in termini di proteine in Europa per agevolare la loro commercializzazione e di censire l'insieme delle ricerche pubbliche e private eseguite sulle proteine;

5. raccomanda di tenere conto di tutte le risorse proteiche vegetali, quindi delle colture che rientrano sia nell'alimentazione umana sia in quella animale, nonché del sostegno normativo per lo sviluppo e la commercializzazione di nuove colture proteiche vegetali; ritiene inoltre che la ricerca sulle fonti proteiche alternative andrebbe identificata;

6. riconosce che la produzione di soia nell'America del Sud è uno dei fattori principali dei cambiamenti di uso del suolo e causa molteplici problemi ecologici, come l'inquinamento da pesticidi delle acque sotterranee, l'erosione del suolo, l'esaurimento delle risorse idriche e la deforestazione, con la conseguente perdita di biodiversità con effetti devastanti; riconosce che la produzione di soia ha conseguenze sociali e sanitarie nei paesi produttori, aggravate da limitati diritti fondiari formali, accaparramento dei terreni, espulsione forzata e altre violazioni dei diritti umani;

7. ricorda che la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli anni Novanta e il divieto di utilizzare proteine trattate di origine animale nei mangimi per gli animali, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001, ha fatto salire la domanda di proteine di origine vegetale in Europa; osserva che nel settore europeo della piscicoltura vengono utilizzate fonti europee alternative di proteine per i mangimi, come la farina di pesce;

I diversi obiettivi del piano

8. ritiene che tale piano debba massimizzare la produzione sostenibile di biomassa sulle superfici agricole pertinenti sviluppando manti vegetali permanenti, parte dei quali può essere destinata alla fornitura proteica;

9. reputa che si debba prestare particolare attenzione al potenziale offerto dalle colture di leguminose, da granella o da foraggio, poiché offrono numerosi vantaggi in termini agricoli, economici e ambientali, visto che i principali vantaggi di tali colture sono di fissare l'azoto dell'aria grazie al loro sistema simbiotico, riducendo il ricorso ai fertilizzanti azotati di sintesi, e di richiedere uno scarso uso dei pesticidi; sottolinea che le leguminose lasciano una buona struttura del suolo per le colture successive grazie al rilascio di azoto, che può portare a un aumento del rendimento dal 10 al 20 %; osserva che la rotazione va a vantaggio della qualità del suolo, riduce i livelli di malattia e sostiene la biodiversità;

10. sottolinea inoltre che, nei sistemi a rotazione delle colture che includono leguminose, i cicli riproduttivi dei parassiti e dei patogeni si interrompono, riducendo così i livelli di malattia delle piante e la necessità di applicare pesticidi; osserva che un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la sospensione di anno in anno delle monocolture determina anche un aumento della biodiversità;

11. raccomanda di sostenere, in particolare nel quadro della PAC, la coltura della soia nell'UE rendendola redditizia e competitiva poiché, grazie a nuove varietà, si aprono oggi nuove prospettive per alcune regioni in cui le colture possono adattarsi, ma aggiunge che ciò non deve mettere in secondo piano altre colture proteiche da granella (lupini, fave, piselli, ceci, arachidi, ecc.); ritiene che questa grande varietà di specie consenta di massimizzare la produzione di proteine in tutte le regioni d'Europa in funzione delle loro condizioni climatiche locali;

12. chiede di prestare maggiore attenzione alla gestione delle colture intercalari e di trifoglio che, data la loro importanza in termini di superficie, contribuiscono fortemente al fabbisogno proteico nell'alimentazione animale (solo per i ruminanti); osserva che le colture di leguminose come il trifoglio possono crescere bene nei prati;

13. raccomanda di reintrodurre colture proteiche vegetali come la soia, l'erba medica, le fave, i piselli e colture come il trifoglio, la lupinella e molte altre leguminose nei sistemi che si avvalgono di grandi colture e nei sistemi foraggeri;

14. ritiene necessario sviluppare filiere locali di produzione e trasformazione delle proteine creando gruppi di agricoltori e avvicinando le aziende di seminativi e gli allevatori (contratti di approvvigionamento e di scambio, creazione di impianti decentrati di bioraffinazione delle «proteine verdi» di piccole e medie dimensioni) per scambiare conoscenze sulle varietà di legumi adatte e sulla rotazione del suolo; ritiene utile, a tal fine, accompagnare, mediante la PAC, i soggetti che intendono assumersi il rischio di avviare strutture produttive dirette nel settore dell'alimentazione umana e animale a base di proteine; sottolinea l'importanza di contratti diretti tra coltivatori e produttori di mangimi;

15. incoraggia la promozione della produzione di proteine vegetali di qualità e senza OGM, con una chiara tracciabilità ed etichettatura (sia per quanto riguarda il luogo di produzione sia per quanto riguarda i metodi utilizzati), in risposta al crescente interesse dei consumatori europei per i prodotti senza OGM;

16. ritiene che occorra sostenere una maggiore autonomia alimentare degli allevamenti a livello delle aziende e dei territori sia per i ruminanti sia per gli animali poligastrici (produzione di alimenti fin dall'azienda agricola);

17. reputa sia auspicabile ridurre le perdite e le rimanenze dei raccolti e aumentare la qualità nutrizionale, migliorando i sistemi di raccolta, conservazione e trasformazione (essiccatura, avvolgimento, ecc.);

18. è del parere che, per consentire lo sviluppo della produzione di proteine vegetali, sia necessario accrescere la redditività di tali colture e sviluppare pratiche quali la rotazione delle colture (per almeno 3 anni), intercalare le leguminose e aumentare l'associazione delle varietà e delle colture nel settore della produzione di semi (trifoglio/colza, triticale/piselli, ecc.) e di foraggi (graminacee, leguminose, misti, ecc.) per passare a un sistema agroalimentare più sostenibile, che contribuisca al passaggio da monocolture ad alto impiego di fattori di produzione all'interno e all'esterno dell'UE a sistemi agroecologici diversificati;

19. chiede di avviare lavori di ricerca sull'idoneità all'impiego nelle rotazioni e nelle colture miste; sulla selezione di nuove specie e varietà che offrano flessibilità agli agricoltori per adattarsi ai cambiamenti climatici; sulla resilienza allo stress; sulla combinazione delle colture; sul miglioramento dei rendimenti, del tenore proteico e della digeribilità dei mangimi (semi germogliati, semi di colza, ecc.); sull'aumento della resistenza delle piante alle malattie; sulla biologia della germinazione delle erbe infestanti in funzione del loro controllo; sulla conversione in mangimi e sui biostimolanti; sottolinea la necessità per gli agricoltori di disporre di strumenti coerenti in relazione alle pratiche e tecniche di gestione e ai prodotti fitosanitari tesi a contrastare i parassiti e altri fattori che possono influenzare negativamente la resa e la crescita delle colture;

20. chiede ingenti investimenti nella ricerca, anche nell'ambito delle varietà, per migliorare le prestazioni tecniche di tali colture, restituire un interesse economico alle colture proteiche che possono risentire del confronto con i margini realizzati tramite altre colture, conseguire maggiore varietà delle colture, onde garantire la sicurezza delle rese, risolvere le questioni agronomiche che limitano la coltivazione di colture proteiche e garantire volumi sufficienti e indispensabili alla strutturazione delle filiere di produzione e distribuzione; sottolinea inoltre la necessità di sviluppare colture proteiche maggiormente adattate al clima europeo e migliorare il loro valore proteico e garantire la sicurezza degli investimenti onde promuovere la ricerca;

21. raccomanda un uso più ampio dell'agricoltura di precisione, in particolare attraverso la digitalizzazione, per adeguare con la maggiore precisione possibile l'apporto delle piante nonché le razioni degli animali, al fine di limitare gli sprechi e alcuni tipi di inquinamento nonché predisporre sistemi di controllo delle infestanti con mezzi meccanici;

22. Intende promuovere: l'acquisizione di nuove conoscenze; il trasferimento delle conoscenze, la formazione iniziale e continua nonché il sostegno a tutte le forme di innovazione e di ricerca applicata sia nell'alimentazione umana sia in quella animale;

23. chiede di sostenere tutte le forme di innovazione e di ricerca applicata, condividendo esperienze e conoscenze e affidandosi in particolare agli operatori del settore che dispongono di soluzioni innovative;

24. chiede criteri di sostenibilità per le importazioni di mangimi al fine di garantire una produzione sostenibile delle piante proteiche nei paesi terzi che non comporti impatti ambientali o sociali negativi;

25. mette in evidenza l'importanza che l'educazione alimentare può rivestire nel plasmare la domanda alimentare; sottolinea la necessità di adottare orientamenti in materia di alimentazione a livello di UE o degli Stati membri, allo scopo di promuovere una dieta sana, affrontando nel contempo le problematiche ambientali legate alla produzione alimentare;

26. ritiene indispensabile rafforzare il sostegno tecnico agli agricoltori e le attività di consulenza, allo scopo di promuovere la produzione sostenibile di proteine da granella e da foraggio;

Gli strumenti del piano

27. ritiene che il piano richieda la mobilitazione di diverse politiche dell'Unione nonché il collegamento di queste ultime: la PAC, la politica in materia di ricerca, le politiche in materia di ambiente e azione per il clima, la politica energetica, la politica di vicinato e la politica commerciale;

28. reputa importante che la PAC sostenga le colture proteiche mediante diverse misure tra cui il pagamento accoppiato volontario – che non dovrebbe essere limitato alle colture e regioni in difficoltà, al fine di consentire di fare di più – e i pagamenti di inverdimento, ma anche mediante il secondo pilastro, grazie in particolare alle misure agroambientali, l'agricoltura biologica e altri tipi di agricoltura, gli investimenti, la qualità, il sistema di consulenza aziendale (SCA), la formazione, senza dimenticare l'innovazione attraverso il PEI; sottolinea che l'introduzione di un pagamento accoppiato ha condotto alla produzione di colture proteiche in alcuni Stati membri;

29. ritiene che sia opportuno trarre utili insegnamenti dal recente divieto di utilizzo di pesticidi nelle aree di interesse ecologico, nonostante queste coprissero, nel 2016, il 15 % dei seminativi europei (8 milioni di ettari) e quasi il 40 % di tali aree sia costituito da colture che fissano l'azoto o da colture intercalari; ritiene che, nel quadro della mobilitazione generale di tutte le superfici agricole utilizzabili, prevista nel piano di autonomia per le proteine vegetali, le aree di interesse ecologico possano essere mobilitate per la produzione di proteine, sia nell'ambito dell'agricoltura convenzionale – mediante la difesa fitosanitaria integrata, tenendo presente che gli agricoltori che coltivano tali colture nelle aree di interesse ecologico in un'agricoltura convenzionale non sempre hanno la garanzia di poter rispondere alle invasioni di parassiti – sia nel contesto dell'agricoltura biologica, dal momento che per sostituire le importazioni di soia dell'UE occorrerebbe nell'Unione l'equivalente di quasi 17 milioni di ettari coltivati a soia; sottolinea che le aree di interesse ecologico sono inoltre essenziali per rafforzare la biodiversità, che è a rischio, e la sicurezza alimentare, poiché la biodiversità, in particolare migliorando l'impollinazione, permette di aumentare di circa il 20 % la resa delle colture circostanti, che possono comprendere colture proteiche;

30. raccomanda di adeguare la modalità di inverdimento relativa al mantenimento dei prati permanenti, al fine di tenere maggiormente conto, in determinate regioni, della specificità dell'erba medica, da sola o mescolata con graminacee, nei prati temporanei di durata superiore a 5 anni, poiché questo limite temporale fa sì che tali prati siano classificati come «prati permanenti», a norma della legislazione, limitando l'avvicendamento oltre questo periodo di cinque anni, quantunque il loro reimpianto consenta di produrre molte proteine da foraggio e di garantire una maggiore autonomia proteica delle aziende interessate;

31. plaude al fatto che, nel quadro della revisione Omnibus della politica agricola comune, il Parlamento europeo abbia ottenuto la rivalorizzazione, da 0,7 a 1, del coefficiente di conversione delle colture che fissano l'azoto, a compensazione del divieto di utilizzare pesticidi nelle aree di interesse ecologico;

32. ritiene che una strategia europea per le proteine debba tenere conto della revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, del duplice uso delle proteine e del ruolo dei loro sottoprodotti, rifiuti e residui nell'economia circolare, e promuove la rotazione e la diversificazione delle colture e l'utilizzo dei terreni a riposo secondo le misure verdi della PAC;

33. ritiene che sia importante che la futura PAC tenga conto di proposte complementari per sostenere la coltura di proteine vegetali, quali le proposte relative a rotazioni minime di tre anni su tutti i seminativi per avere una componente leguminosa; sottolinea, al riguardo, che un periodo di rotazione più lungo può essere necessario per gli Stati membri in cui prevalgono le malattie legate all'umidità; ritiene che sia particolarmente rilevante creare un versamento ecosistemico più flessibile rispetto ai pagamenti di inverdimento, al fine di riconoscere il vantaggio delle colture di leguminose e delle colture di semi oleaginosi per la biodiversità, anche per nutrire gli impollinatori, mettere a disposizione strumenti per coloro che intendono assumersi i rischi legati all'innovazione e creare una sottopriorità «proteine» nel quadro della politica di sviluppo rurale;

34. insiste sulla necessità di creare nuovi strumenti per sostenere l'aumento dell'offerta di proteine vegetali, in particolare di soia, e un'equa attuazione in tutti gli Stati membri;

35. ritiene che l'attuale ricerca nell'ambito di una strategia per le colture proteiche sia frammentata e priva di un approccio mirato; chiede di intensificare gli sforzi nel settore della ricerca e dello sviluppo, in particolare in quello pubblico, sulle colture proteiche poco sviluppate, adatte sia all'alimentazione umana sia a quella animale, che non interessano o interessano poco gli investitori privati e sulle fonti proteiche alternative, come gli insetti e le alghe; chiede una maggiore cooperazione tra gli istituti di ricerca pubblici e privati; sottolinea la necessità di un quadro normativo a sostegno dei programmi di ricerca e innovazione per aumentare e rendere competitiva la produzione delle proteine;

36. raccomanda di aumentare gli investimenti nei progetti di ricerca industriale e agricola che si incentrano sulla promozione della qualità e della diversità delle proteine funzionali per il consumo umano;

37. ritiene che sia necessario mettere in sicurezza l'autonomia degli approvvigionamenti di soia rafforzando la cooperazione con i paesi vicini, e diversificare l'origine sostenibile delle proteine prodotte al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi vicini dell'UE che hanno fatto una scelta europea e che producono un tipo di soia che può essere incanalato in seno all'Unione lungo il Danubio; chiede che tali importazioni rispettino le stesse norme sociali e ambientali della produzione intraeuropea e ammette che una coltivazione della soia senza OGM è opportuna per soddisfare le richieste dei consumatori;

38. prende atto che le pratiche agricole attuali sono impensabili senza la soia, che questo legume estremamente importante nella storia recente era quasi svanito dalle colture europee, e che la coltivazione è passata da 17 milioni di tonnellate nel 1960 a circa 319 milioni di tonnellate nel 2015;

39. chiede di adeguare il secondo pilastro della PAC per migliorare il riconoscimento e la remunerazione del contributo delle colture che nutrono gli impollinatori nei periodi critici della stagione (piante con primi fiori in primavera) e del loro ruolo nel contrastare il declino degli impollinatori;

40. sostiene la creazione di sistemi trasparenti di etichettatura dei prodotti, basati su norme di produzione certificate, come le norme Danube Soya e Europe Soya;

41. crede che, sebbene gli accordi di Blair House del 1992 siano ancora in vigore, siano di fatto superati e potrebbero ostacolare lo sviluppo sostenibile delle colture proteiche in Europa;

o

o o

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0100

Attuazione del 7º programma d'azione per l'ambiente

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7º programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI))

(2019/C 390/02)

Il Parlamento europeo,

— vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» ([1]) (7º PAA),

— visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e della salute umana,

— visti l'accordo di Parigi, la decisione 1/CP.21 e la 21ª Conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC, svoltasi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

— visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la loro natura interconnessa e integrata,

— vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del dicembre 2016 dal titolo «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Relazione sugli indicatori ambientali 2016 – A sostegno del monitoraggio del 7º programma d'azione per l'ambiente),

— vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del novembre 2017 dal titolo «Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Relazione sugli indicatori ambientali 2017 – A sostegno del monitoraggio del 7º programma d'azione per l'ambiente),

— vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 dal titolo «Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017)0063), corredata delle 28 relazioni per paese,

— vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» (COM(2016)0316),

— vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE ([2]),

— vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare ([3]),

— vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità ([4]),

— vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia ([5]),

— vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico ([6]),

— vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «SOER 2015 – L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2015»,

([1]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
([2]) Testi approvati, P8_TA(2017)0450.
([3]) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
([4]) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.
([5]) Testi approvati, P8_TA(2017)0441.
([6]) Testi approvati, P8_TA(2017)0100.

— vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 19 maggio 2015 dal titolo «Lo stato della natura nell'UE»,

— visto lo studio di valutazione dell'attuazione a livello europeo, del novembre 2017, sulla revisione intermedia dell'attuazione del settimo programma d'azione per l'ambiente (2014-2020), realizzato dal servizio Ricerca del Parlamento europeo, compreso lo studio ad esso allegato,

— vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore ([7]),

— vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» (COM(2016)0739),

— vista la convenzione sulla diversità biologica,

— vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

— vista la comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (COM(2017)0713),

— visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0059/2018),

A. considerando che il 7° PAA definisce obiettivi giuridicamente vincolanti da conseguire nei settori dell'ambiente e dei cambiamenti climatici entro il 2020; che definisce inoltre una visione a lungo termine per il 2050;

B. considerando che il 7° PAA non contiene una clausola di revisione intermedia; che la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sull'attuazione del 7° PAA è un'opportunità per valutare i progressi del programma e formulare raccomandazioni basate su prove per l'ulteriore attuazione dell'attuale PAA e di eventuali futuri PAA; che la presente relazione dovrebbe andare oltre la riaffermazione di problemi noti e proporre soluzioni che consentano di conseguire gli obiettivi indicati nel 7° PAA;

C. considerando che la Commissione sta lavorando a una relazione di valutazione incentrata sulla struttura e sul ruolo strategico svolto dal 7° PAA; che la relazione è intesa, in particolare, a verificare se il quadro concordato stia aiutando l'UE a realizzare i nove obiettivi prioritari in modo intelligente;

D. considerando che l'UE dispone di una solida legislazione ambientale, la cui scarsa e inefficace attuazione costituisce un problema di lunga data; che tali lacune attuative sono una minaccia per lo sviluppo sostenibile, hanno ripercussioni transfrontaliere negative sull'ambiente e sulla salute umana e comportano considerevoli costi socioeconomici; che, inoltre, le lacune attuative pregiudicano la credibilità dell'UE;

E. considerando che i progressi volti al conseguimento degli obiettivi per il 2020 sono stati finora eterogenei: è improbabile che l'obiettivo 1 (proteggere il capitale naturale) sia conseguito ma è probabile che lo siano alcuni dei sotto-obiettivi nell'ambito dell'obiettivo 2 (economia a basse emissioni di carbonio ed efficienza nell'impiego delle risorse), e vi è incertezza in merito all'effettivo conseguimento dell'obiettivo 3 (ridurre le pressioni legate all'ambiente e i rischi per la salute umana);

F. considerando la persistente mancanza di attuazione della legislazione e di integrazione della conoscenza specialistica nel processo decisionale politico in ambiti quali la qualità dell'aria, il rumore ambientale e l'esposizione a sostanze chimiche, con gravi minacce per la salute e una riduzione della qualità e dell'aspettativa di vita dei cittadini dell'UE;

G. considerando che i dati più recenti pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente confermano le tendenze generali descritte sopra per ogni obiettivo tematico, ma segnalano anche un rallentamento dei progressi in alcuni ambiti; che in alcuni casi, come per le emissioni di gas a effetto serra e l'efficienza energetica, le previsioni relative al raggiungimento dei sotto-obiettivi non sono state modificate da queste nuove tendenze;

([7]) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 115.

H. considerando che vi è incertezza in merito all'effettivo conseguimento dell'obiettivo relativo alle emissioni di ammoniaca e che è improbabile che l'obiettivo in materia di consumo di suolo sia raggiunto;

I. considerando che esiste molta incertezza in merito all'attuazione a causa della mancanza di indicatori e delle limitazioni degli indicatori esistenti; che le lacune di conoscenza continuano a ostacolare i progressi su tre livelli: comprensione del rischio, elaborazione di una politica adeguata per la gestione e la riduzione del rischio, monitoraggio dell'efficacia delle politiche;

J. considerando che spesso la conoscenza esiste ma non viene utilizzata nella definizione delle politiche o trasferita alle parti incaricate dell'attuazione; che spesso ciò è dovuto a un'assenza di volontà politica e a interessi opposti che non sono percepiti come coerenti con il PAA o con gli obiettivi della politica ambientale in generale; che la prosecuzione della crescita economica dipende anch'essa da un ambiente pulito;

K. considerando che la sinergia tra gli strumenti ad alto livello della politica dell'Unione e il PAA deve essere migliorata per conseguire gli obiettivi del programma;

L. considerando che i finanziamenti ad alcuni livelli sono inadeguati per la corretta attuazione del 7° PAA; che i finanziamenti a livello dell'UE talvolta non sono riusciti a ottenere i risultati attesi, il che in svariati casi è dipeso da un'inadeguata gestione finanziaria piuttosto che da una mancanza di denaro;

M. considerando che l'ambito di applicazione del 7° PAA è pertinente per le attuali esigenze nel settore della politica ambientale, sebbene molti portatori d'interesse raccomandino l'aggiunta di nuovi sotto-obiettivi per aumentare la pertinenza del programma in futuro;

N. considerando che i portatori d'interesse esprimono inoltre una preferenza per un PAA meno complesso e più mirato;

O. considerando che vi è un sostegno generale a favore di un 8° PAA;

Conclusioni principali

1. ritiene che il 7° PAA abbia un valore aggiunto e un'influenza positiva sulle politiche ambientali a livello dell'UE e degli Stati membri, apportando vantaggi ai cittadini, alla natura e agli operatori economici;

2. ribadisce che il 7° PAA ha una visione a lungo termine chiara per il 2050, per offrire un ambiente stabile per investimenti e una crescita sostenibili, entro i limiti ecologici del pianeta;

3. accoglie con favore le tendenze positive del passato riguardo a numerosi sotto-obiettivi del 7° PAA e le prospettive incoraggianti per alcuni degli obiettivi per il 2020;

4. sottolinea, tuttavia, che il potenziale in termini di miglioramenti è ancora elevato e invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a mostrare maggiore volontà politica al più alto livello nell'attuazione del 7° PAA;

5. deplora l'improbabilità di conseguire l'obiettivo prioritario relativo alla protezione, alla conservazione e al rafforzamento del capitale naturale; constatata con preoccupazione, inoltre, che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e della convenzione sulla diversità biologica non saranno raggiunti in assenza di ulteriori sforzi immediati e sostanziali;

6. osserva che sono stati compiuti progressi in alcuni ambiti dell'obiettivo prioritario 2, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in materia di energia e clima; rileva tuttavia che occorre fare di più riguardo all'efficienza in materia di risorse; ribadisce il potenziale della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ([8]) e del regolamento sul marchio di qualità ecologica ([9]) ai fini del miglioramento dei risultati ambientali e dell'efficienza delle risorse dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, affrontando, tra l'altro, la questione della durata dei prodotti, della riparabilità, della riutilizzabilità, della riciclabilità, dei contenuti riciclati e del ciclo di vita dei prodotti;

([8]) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

([9]) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

7. deplora che il sotto-obiettivo relativo al raggiungimento del buono stato qualitativo dei corpi idrici superficiali entro il 2020 non sarà raggiunto a causa della pressione esercitata dall'inquinamento, dagli interventi sulla morfologia dei corsi d'acqua e dai prelievi eccessivi dovuti alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

8. sottolinea che quelli del 7º PAA sono obiettivi minimi e che occorrono sforzi aggiuntivi notevoli per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

9. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'accordo di Parigi e si sono pertanto impegnati a raggiungerne gli obiettivi, e che hanno trasmesso un contributo stabilito a livello nazionale che prevede riduzioni del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l'economia dell'Unione entro il 2030; sottolinea la necessità di integrare pienamente l'obiettivo del 2030 e quello delle emissioni nette nulle a lungo termine in tutte le politiche e i programmi di finanziamento dell'Unione; invita la Commissione a tenere sotto controllo gli obiettivi del quadro per il clima e l'energia, nel contesto del dialogo facilitativo 2018 e delle valutazioni globali quinquennali, e a predisporre una strategia dell'UE per emissioni zero entro la metà del secolo, definendo in tal modo un percorso efficiente sotto il profilo dei costi verso il raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette nulle adottato nel quadro dell'accordo di Parigi;

10. osserva che vi è notevole incertezza in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per la salute umana e il benessere; sottolinea che le lacune in materia di conoscenze e le limitazioni degli indicatori ostacolano l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche;

11. accoglie con favore le iniziative che contribuiscono alla riduzione delle lacune in materia di conoscenze, tra cui: il modello DPSEEA (forze motrici, pressioni, stato, esposizione, effetti, azione) per la comprensione degli elementi che interferiscono con i servizi ambientali; «biomonitoraggio umano» per stimare l'esposizione delle popolazioni umane ai contaminanti e i possibili effetti sulla salute che ne derivano; nonché il modello IPCheM (piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche);

12. esprime preoccupazione per il fatto che la conoscenza specialistica e le prove scientifiche non siano sempre idoneamente tenute in considerazione nella definizione delle politiche o trasferite alle parti responsabili dell'attuazione; mette in evidenza la bioenergia, l'olio di palma, i prodotti fitosanitari, gli interferenti endocrini, la produzione e il consumo alimentari, gli OGM, la pianificazione e progettazione urbane, l'inquinamento atmosferico e acustico e i rifiuti alimentari urbani come esempi di ambiti in cui le prove scientifiche dei rischi per la salute umana e l'ambiente sono state trascurate nei dibattiti pubblici e politici; ritiene che ampie conoscenze scientifiche, come pure l'adesione al principio di precauzione in mancanza di dati scientifici sufficienti, dovrebbero orientare un processo decisionale politico responsabile; ricorda l'importanza dei pareri scientifici delle agenzie dell'UE in tale contesto; sottolinea che altri principi guida del diritto e della politica dell'UE in materia di ambiente includono il principio «chi inquina paga», l'azione preventiva e la correzione del danno ambientale alla fonte;

13. condanna il mancato rispetto da parte della Commissione dei termini fissati dalla legge per elaborare i criteri armonizzati basati sul rischio per l'individuazione degli interferenti endocrini e per rivedere il regolamento (CE) n. 1223/2009 ([10]) (»regolamento sui cosmetici») per quanto riguarda gli interferenti endocrini; invita la Commissione a effettuare immediatamente la revisione del regolamento sui prodotti cosmetici riguardo agli interferenti endocrini; si rammarica del fatto che la mancata realizzazione di progressi sufficienti sugli interferenti endocrini comporta rischi per la salute dei cittadini e ostacola il raggiungimento dell'obiettivo prioritario 3 del 7º PAA;

14. deplora che non vi siano progressi per quanto riguarda lo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, la promozione di cicli di materiali non tossici e la riduzione dell'esposizione a sostanze dannose, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze pertinenti che destano forti preoccupazioni, comprese quelle con proprietà di interferenza endocrina, siano inserite nell'elenco REACH di sostanze «candidate», come stabilito nel 7º PAA; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli effetti combinati delle sostanze chimiche siano affrontati in modo efficace in tutta la normativa pertinente dell'Unione, con enfasi particolare sui rischi per i bambini derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose; accoglie con favore la strategia della Commissione sulla plastica e ne chiede una rapida attuazione; ribadisce, a tale proposito, che la promozione di cicli di materiali non tossici è essenziale per lo sviluppo di un solido mercato delle materie prime secondarie;

([10]) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

15. evidenzia che la scarsa integrazione delle preoccupazioni ambientali in altri settori strategici è una delle cause di fondo delle lacune a livello di attuazione della legislazione e delle politiche ambientali; ritiene che le sinergie tra altri strumenti politici dell'UE ad alto livello (come la politica agricola comune (PAC), la politica comune della pesca (PCP), i fondi strutturali e la politica di coesione) e una migliore coerenza tra le priorità politiche di alto livello rimangano fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del 7º PAA; chiede alla Commissione e al Consiglio, in tutte le loro formazioni, di migliorare il coordinamento delle politiche e l'integrazione degli obiettivi del 7º PAA; sottolinea inoltre la necessità di integrare tutti gli aspetti in sospeso del 7º PAA in strumenti ad alto livello, incluso il semestre europeo;

16. pone in evidenza che il potenziale per introdurre nuovi meccanismi finanziari a favore della conservazione della biodiversità al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti per il 2020 è limitato dall'orizzonte temporale dell'attuale quadro finanziario (QFP); chiede, a tale proposito, di sfruttare al massimo le risorse nell'ambito dell'attuale QFP, compresi il programma LIFE, la PAC e i fondi strutturali, e di includere i nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità nel prossimo QFP;

17. accoglie con favore i miglioramenti nella PCP e nella politica di coesione, che vedono rafforzata la loro coerenza con il 7º PAA; deplora, tuttavia, che, nonostante i miglioramenti apportati al quadro normativo, la PCP continui a risentire dell'attuazione carente; ricorda l'importanza di stock ittici sani;

18. riconosce che la PAC ha progressivamente integrato questioni ambientali ma continua a porre sfide per il conseguimento degli obiettivi del PAA, in particolare in merito alla produzione ad alta intensità di risorse e alla biodiversità; ricorda che la PAC ha il difficile compito di prevenire il degrado ambientale causato da pratiche agricole inadeguate (come l'uso di biocarburanti non sostenibili), dall'intensificazione insostenibile dell'agricoltura e dall'abbandono delle terre, garantendo al contempo una migliore qualità e una maggiore quantità di prodotti alimentari e materie prime agricole per una popolazione mondiale in costante crescita; sottolinea che ulteriori iniziative e il sostegno a favore di metodi agricoli rispettosi dell'ambiente, compresa la rotazione delle colture e piante fissatrici di azoto, sono essenziali e devono prendere in considerazione l'agricoltura e gli agricoltori come parte della soluzione;

19. sottolinea che la protezione e il rafforzamento della sicurezza alimentare a lungo termine mediante la prevenzione dei danni causati all'ambiente e il passaggio verso un sistema alimentare sostenibile che fornisca prodotti alimentari a prezzi ragionevoli dovrebbero essere priorità fondamentali di una PAC riformata; sottolinea che tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante una gestione sostenibile delle risorse naturali e interventi politici che garantiscano la protezione degli ecosistemi;

20. ricorda che, nel contesto dei cambiamenti climatici e della crescita della popolazione mondiale, l'aumento della domanda dettata da regimi alimentari ricchi di proteine animali sta esercitando considerevoli pressioni ambientali sui terreni agricoli e su ecosistemi sempre più fragili; sottolinea altresì che i regimi alimentari con quantità eccessive di grassi animali sono sempre più legati al carico delle malattie non trasmissibili;

21. ricorda l'impegno della Commissione per il 2016 volto a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nelle iniziative dell'UE; riconosce che tale impegno manca di una strategia chiara e di proposte concrete relative a strutture istituzionali e a un quadro di governance in grado di garantire l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nelle proposte legislative dell'UE e nella loro attuazione ed esecuzione; ritiene importante che l'Unione europea si impegni pienamente, come apripista, a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030; sottolinea inoltre che il 7º PAA è uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

22. prende atto dell'elevata qualità dell'acqua potabile nell'UE; si attende che la revisione della direttiva 98/83/CE [11] (direttiva sull'acqua potabile) fornisca i necessari aggiornamenti al presente quadro giuridico; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a integrare ulteriormente gli obiettivi dell'UE in materia di acqua in altre politiche settoriali nell'ambito del PAA, in particolare nella PAC;

23. accoglie con favore i miglioramenti introdotti da alcuni progetti finanziati dall'UE, ma esprime rammarico per le opportunità perse di conseguire risultati migliori, come evidenziato dalla Corte dei conti europea; sottolinea che il QFP post 2020 deve essere orientato verso lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della politica ambientale nell'insieme dei meccanismi di finanziamento e delle linee di bilancio; sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti verdi, l'innovazione e la crescita sostenibile con nuovi strumenti di finanziamento, sia pubblici che privati, e approcci diversi alla politica attuale degli investimenti, come la progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente al fine di realizzare la visione a lungo termine del 7º PAA; ritiene che a tutti i fondi strutturali e di investimento dell'UE dovrebbero applicarsi criteri di sostenibilità chiaramente definiti e obiettivi basati sulle prestazioni; chiede che venga fatto un uso più efficace e mirato dell'attuale QFP e dei fondi nell'ambito delle politiche di coesione e di sviluppo regionale e che i problemi sopra citati dalla Corte dei conti siano affrontati con urgenza; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la prosecuzione e un eventuale incremento dell'assegnazione di risorse di bilancio dell'UE a favore di azioni riguardanti l'ambiente e i cambiamenti climatici;

---

[11] Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

24. deplora le persistenti carenze nel trattamento delle acque reflue urbane in diverse regioni europee; sottolinea il potenziale del trattamento e riutilizzo delle acque reflue per alleviare situazioni di stress idrico, ridurre i prelievi d'acqua diretti, produrre biogas e garantire una migliore gestione delle risorse idriche in particolare attraverso l'irrigazione per l'agricoltura; attende con interesse la proposta legislativa sul riutilizzo delle acque reflue, che sarà presentata all'inizio del 2018 dalla Commissione;

25. osserva che le principali minacce per la salute sono più evidenti nelle aree urbane ma riguardano anche le zone periferiche e gli agglomerati suburbani, e che si stima che entro il 2020 l'80 % della popolazione vivrà in aree urbane e suburbane; sottolinea il fatto che le emissioni di inquinanti atmosferici, combinate con una pianificazione e infrastrutture inadeguate, producono conseguenze drammatiche sul piano economico, sociale, ambientale e della salute pubblica; osserva che l'inquinamento atmosferico provoca già oltre 400 000 decessi prematuri nell'UE ([12]) e che i costi esterni relativi alla salute vanno da 330 a 940 miliardi di EUR;

26. sottolinea che nell'Unione sono almeno 10 000 le morti premature causate da patologie indotte dal rumore e che nel 2012 pressoché un quarto della popolazione dell'UE è stato esposto a livelli di rumore superiori ai valori limite; chiede agli Stati membri di affrontare in via prioritaria il monitoraggio dei livelli di rumore conformemente alla direttiva 2002/49/CE ([13]), a garanzia del rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno e interno;

27. accoglie con favore i progressi compiuti nella riduzione di determinati inquinanti atmosferici soprattutto nelle aree urbane, ma deplora il persistere di problemi relativi alla qualità dell'aria, cui le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall'agricoltura contribuiscono in maniera significativa; accoglie con favore il pacchetto sulla mobilità pulita presentato dalla Commissione nel novembre 2017 e la strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel 2016, che potrebbero spianare la strada verso una mobilità a basse emissioni nell'UE;

28. accoglie con favore i progressi realizzati riguardo al pacchetto legislativo sull'economia circolare; esorta tutte le parti a impegnarsi per raggiungere un accordo con obiettivi ambiziosi;

Raccomandazioni

29. invita gli Stati membri a valutare i progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi del 7° PAA e a riorientare le proprie azioni ove necessario; esorta gli Stati membri a rendere pubblici i risultati;

30. invita la Commissione a provvedere affinché le nuove proposte legislative diano piena attuazione agli obiettivi e alle misure del 7° PAA;

31. invita la Commissione a garantire l'inclusione attiva delle organizzazioni della società civile nella valutazione dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE;

32. chiede alle istituzioni e alle agenzie dell'UE competenti di dare priorità alla ricerca e colmare le lacune in materia di conoscenza nei seguenti ambiti: effetti soglia (punti di non ritorno) sotto il profilo ecologico, paradigma dell'economia circolare, effetti combinati delle sostanze chimiche, nanomateriali, metodi di identificazione dei pericoli, impatti delle microplastiche, interazione tra rischi sistemici e altri determinanti della salute, uso del suolo e dei terreni e specie alloctone invasive;

33. accoglie con favore il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali in quanto meccanismo positivo per migliorare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di ambiente in grado di contribuire al monitoraggio dell'attuazione del 7° PAA, come già sottolineato nella sua risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE; ritiene che il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dovrebbe coinvolgere pienamente tutte le parti interessate, compresa la società civile, e coprire l'intero campo di applicazione degli obiettivi prioritari tematici del PAA;

34. invita l'Unione e gli Stati membri e ad abbandonare rapidamente e definitivamente le sovvenzioni dannose per l'ambiente;

35. chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare e coordinare gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la validazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale affinché contribuiscano alla realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 del 7° PAA;

([12]) Relazione AEA n. 13/2017 dell'11 ottobre 2017 sulla qualità dell'aria in Europa nel 2017.

([13]) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

36. sollecita la Commissione e gli Stati membri a fare di più per migliorare le basi cognitive e scientifiche delle politiche ambientali dell'UE aumentando l'accessibilità dei dati per i cittadini e favorendo il coinvolgimento del pubblico nella ricerca scientifica;

37. chiede alle istituzioni dell'UE, nonché ai governi nazionali e regionali, se del caso, di utilizzare appieno le conoscenze specialistiche disponibili in merito ai rischi per l'ambiente e la salute umana in sede di elaborazione e monitoraggio delle politiche;

38. chiede un miglioramento del sistema di autorizzazione dei pesticidi nell'UE, sulla base di studi scientifici valutati inter pares e della piena trasparenza in merito al grado di esposizione umana e ambientale e ai rischi per la salute; invita a migliorare le norme per il controllo dei pesticidi e gli obiettivi specifici per ridurne l'uso; prende atto della comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2017 sull'iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici» (C(2017)8414);

39. chiede che siano messe a disposizione sufficienti risorse umane e materiali in modo che le agenzie dell'UE possano svolgere i loro compiti e fornire dati, analisi e prove scientifici della migliore qualità;

40. invita la Commissione a garantire che le azioni a lungo termine necessarie a raggiungere l'obiettivo di un ambiente non tossico siano identificate entro il 2020;

41. chiede alle pertinenti agenzie dell'Unione e alla Commissione di aumentare la quantità e la qualità degli indicatori utilizzati per monitorare i progressi; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare alla produzione e raccolta di nuovi dati al fine di creare nuovi indicatori e migliorare quelli esistenti;

42. chiede che la questione dell'attuazione figuri, quale elemento ricorrente, tra le priorità e i programmi del trio di presidenza, sia dibattuta durante il Consiglio «Ambiente» almeno una volta l'anno, eventualmente in una sessione del Consiglio che si occupi appositamente di attuazione, e sia integrata da un altro forum in cui siano coinvolti anche il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni; chiede che siano organizzate sessioni congiunte del Consiglio per trattare l'attuazione delle questioni intersettoriali orizzontali, delle sfide comuni e delle questioni emergenti con possibili effetti transfrontalieri;

43. chiede che la piena attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità sia intensificata senza indugio;

44. chiede che i progetti infrastrutturali, in particolare quelli relativi alla TEN-T, tengano pienamente conto degli impatti ambientali a livello regionale e di progetto; osserva che riveste importanza anche la coerenza tra diverse politiche ambientali; sottolinea l'importanza di prendere in considerazione l'ambiente e la biodiversità nei progetti infrastrutturali per la produzione di energia rinnovabile idroelettrica e marina;

45. sollecita gli Stati membri a compiere sforzi maggiori per preservare l'uso e l'integrità delle riserve di acqua dolce data l'incertezza che circonda la possibilità di raggiungere il sotto-obiettivo stabilito a questo riguardo nel 7° PAA; invita gli Stati membri a rimediare in via prioritaria al cattivo stato delle acque superficiali poiché gli obiettivi in questo settore probabilmente non saranno raggiunti entro il 2020; invita le autorità competenti negli Stati membri ad affrontare le pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, eliminando all'origine le fonti di inquinamento delle acque, stabilendo aree interdette alle derivazioni idroelettriche e garantendo il mantenimento dei flussi ecologici lungo le aste fluviali; invita la Commissione a non ritardare nell'elaborazione della valutazione di conformità per il secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, adottati dagli Stati membri ai sensi della direttiva quadro sulle acque;

46. esorta a riformare ulteriormente la PAC per allineare gli obiettivi di produzione alimentare sostenibile a quelli della politica ambientale, compresi gli obiettivi in materia di biodiversità, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare adesso e in futuro; sottolinea la necessità di una politica agricola intelligente fortemente impegnata a fornire beni pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all'acqua, alla biodiversità, alla qualità dell'aria, all'azione per il clima, oltre a bellezze paesaggistiche; chiede una politica integrata, improntata a un approccio più mirato e ambizioso ma flessibile, in cui la concessione del sostegno al settore agricolo sia legata sia alla sicurezza alimentare che alla realizzazione di risultati ambientali; invita gli Stati membri a riconoscere l'agroforestazione come area di interesse ecologico in conformità con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ([14]); invita la Commissione a provvedere affinché le pratiche agricole a vantaggio dell'ambiente ricevano un sostegno adeguato in qualsiasi eventuale revisione futura della PAC;

([14]) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

47. invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare la diffusione di soluzioni alle sfide ambientali, in particolare laddove le soluzioni tecniche esistano ma non siano ancora state impiegate completamente, come nel caso della riduzione dell'ammoniaca in agricoltura;

48. invita la Commissione a migliorare in maniera significativa il volume, l'utilizzo e la gestione dei fondi dell'UE per gli obiettivi del PAA; chiede di migliorare il monitoraggio, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto; chiede l'integrazione delle questioni climatiche e di altre considerazioni ambientali nel bilancio dell'UE;

49. invita la Commissione a sviluppare senza indugio una strategia quadro generale e completa riguardo all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE, che si occupi di tutti gli ambiti politici e comprenda un meccanismo di riesame per la valutazione dei progressi nell'attuazione; chiede alla Commissione di istituire una verifica di tutte le nuove politiche e normative alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibili e di garantire piena coerenza politica nell'attuazione di tali obiettivi;

50. invita la Commissione a garantire, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, come ad esempio le procedure di infrazione, l'attuazione del diritto dell'UE esistente e a provvedere affinché gli Stati membri rispettino pienamente gli obiettivi del 7° PAA;

51. accoglie con favore le relazioni speciali e gli audit sul rendimento della Corte dei conti e invita quest'ultima ad analizzare altri ambiti pertinenti per il PAA che non sono stati inclusi finora nel programma di lavoro;

52. invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a fornire orientamenti idonei affinché i fondi dell'UE siano più accessibili, anche per progetti locali, in particolare in merito alle infrastrutture verdi, alla biodiversità e alle direttive Uccelli e Habitat;

53. invita gli Stati membri a provvedere alla piena attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria; chiede alle autorità regionali di fornire un quadro di sostegno, in particolare riguardo alla pianificazione urbana e alla definizione delle politiche locali, al fine di migliorare i risultati in materia di salute in tutte le zone, e in particolare in quelle più gravemente colpite;

54. sollecita le autorità nazionali e regionali competenti ad adottare piani comprensivi di misure credibili per porre fine al problema del superamento dei valori limite giornalieri e annuali fissati dalla normativa UE sulle polveri sottili e ultrasottili negli agglomerati dove la qualità dell'aria è scarsa; sottolinea che ciò è essenziale per realizzare gli obiettivi prioritari n. 2, n. 3 e n. 8 del 7° PAA;

55. propone le azioni seguenti per migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane: istituzione di zone a basse emissioni; promozione di strutture e servizi per la condivisione delle autovetture e dei tragitti; progressiva eliminazione del trattamento fiscale preferenziale per veicoli altamente inquinanti; introduzione di «bilanci per la mobilità» per i dipendenti in alternativa alle autovetture aziendali; applicazione di politiche di parcheggio che riducano i volumi di traffico nelle zone congestionate; miglioramento delle infrastrutture per incoraggiare l'uso delle biciclette e aumentare i collegamenti multimodali, oltre a migliorare la sicurezza degli spostamenti in bicicletta; creazione di zone pedonali;

56. chiede una migliore pianificazione e sviluppo urbani agli opportuni livelli di governance per adeguare quanto prima le infrastrutture per veicoli puliti ed elettrici, ad esempio installando punti di ricarica, e per realizzare benefici per l'ambiente e la salute, come la riduzione dell'effetto «isola di calore» e l'aumento dell'attività fisica, ad esempio rafforzando le infrastrutture verdi e recuperando aree industriali abbandonate o degradate; riconosce che tali misure consentirebbero di migliorare la qualità dell'aria, combattere le malattie e la mortalità prematura causata dall'inquinamento, nonché di progredire verso una mobilità a zero emissioni;

57. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza intermodale equa nonché la transizione verso modi di trasporto sostenibili;

58. invita la Commissione a proporre, al più tardi entro il 2019, un programma d'azione ambientale generale dell'Unione per il periodo successivo al 2020, come prescritto dall'articolo 192, paragrafo 3, TFUE; evidenzia l'importanza della trasparenza e della responsabilità democratica nel monitoraggio della politica dell'UE; sottolinea pertanto che il prossimo PAA dovrebbe includere tappe intermedie misurabili e basate sui risultati;

59. invita la prossima Commissione a dedicare un ambito prioritario della prossima legislatura allo sviluppo sostenibile, alla protezione ambientale e climatica in generale e agli obiettivi del 7° PAA e di un futuro 8° PAA in particolare;

o

o o

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, all'Agenzia europea dell'ambiente e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0101

La parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea (2017/2210(INI))

(2019/C 390/03)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 11 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ([1]),

— vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ([2]),

— vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 aprile 2017 (COM(2017)0253),

— vista la proposta della Commissione relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (COM(90)0449),

— vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione ([3]),

— vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2000, intitolata «Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)» (COM(2000)0335),

— viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008 sul tema «Eliminare gli stereotipi di genere nella società»,

— viste le conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2013 sul tema «Migliorare il ruolo delle donne in qualità di decisori nei media»,

— visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio nel marzo 2011,

— vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 del 1º marzo 2006 (COM(2006)0092),

— vista la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 del 21 settembre 2010 (COM(2010)0491),

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

— vista la sua risoluzione del 25 luglio 1997 sulla discriminazione della donna nella pubblicità ([4]),

— vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini ([5]),

([1]) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
([2]) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
([3]) GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.
([4]) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 60.
([5]) GU C 295E del 4.12.2009, pag. 43.

Martedì 17 aprile 2018

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea ([6]),

— vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale ([7]),

— vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale ([8]),

— vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (»direttiva sulla parità in materia di occupazione») ([9]),

— vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne ([10]),

— vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria ([11]),

— vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE ([12]),

— vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE ([13]),

— vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2013 sulla parità di genere e i media,

— vista la raccomandazione 1555 del 24 aprile 2002 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'immagine della donna nei media,

— vista la raccomandazione 1799 del 26 giugno 2007 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'immagine della donna nella pubblicità,

— vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 27 settembre 2017, sulla parità di genere nel settore audiovisivo,

— visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 2013 dal titolo «Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in media organisations» (Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle organizzazioni mediatiche),

— visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino e i relativi allegati, adottati in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi nel settembre 1995,

— vista la relazione del 2013, a cura del Consiglio d'Europa, dal titolo «Media and the image of women» (I media e l'immagine della donna),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0031/2018),

A. considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove si afferma che, nelle sue azioni, l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne; che le politiche dell'Unione in materia di promozione della parità di genere hanno contribuito a migliorare la vita di molti cittadini europei;

([6]) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.
([7]) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.
([8]) Testi approvati, P8_TA(2016)0338.
([9]) Testi approvati, P8_TA(2016)0360.
([10]) Testi approvati, P8_TA(2017)0260.
([11]) Testi approvati, P8_TA(2017)0290.
([12]) Testi approvati, P8_TA(2017)0364.
([13]) Testi approvati, P8_TA(2017)0417.

B. considerando che i media agiscono come un quarto potere, hanno la capacità di influenzare e in definitiva plasmare l'opinione pubblica; che i mezzi di comunicazione sono uno dei cardini delle società democratiche e che, in quanto tali, hanno il dovere di garantire la libertà d'informazione, la diversità di opinione e il pluralismo dei media, di promuovere il rispetto della dignità umana e di lottare contro tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza, anche presentando modelli di ruoli sociali diversificati; che, pertanto, occorre sensibilizzare le organizzazioni nel settore dei media;

C. considerando che la quarta Conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, ha riconosciuto l'importanza del rapporto tra le donne e i media per conseguire la parità tra uomini e donne e ha integrato due obiettivi strategici nella piattaforma d'azione di Pechino:

a) accrescere la partecipazione delle donne e permettere loro di esprimersi e di accedere ai processi decisionali nei media e nelle nuove tecnologie di comunicazione e attraverso di essi;

b) promuovere una rappresentazione equilibrata e non stereotipata delle donne nei media;

D. considerando che l'immagine delle donne e degli uomini nei media può dare l'idea di una rappresentazione iniqua in vari contesti, tra cui quello politico, economico, sociale, accademico, religioso, culturale e sportivo – dove gli uomini ricoprono principalmente dei ruoli sociali attivi mentre le donne sono relegate a ruoli più passivi; che tra i vari stereotipi che caratterizzano l'immagine della donna e dell'uomo un ottimo esempio è la sessualizzazione del corpo femminile, particolarmente evidente nella stampa scandalistica e nella pubblicità; che l'erotizzazione della violenza e l'oggettificazione delle donne nei media si ripercuotono negativamente sulla lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne; che gli stereotipi di genere si uniscono spesso ad altri stereotipi che discriminano sulla base di qualsiasi motivazione;

E. considerando che i media hanno un impatto significativo sulle norme culturali di genere e sul modo in cui si formano ed evolvono le rappresentazioni sociali associate sia a donne che a uomini, e influenzano il pubblico con immagini del corpo e idee stereotipate di mascolinità e femminilità; che, per esempio, la rappresentazione delle donne nella pubblicità e il modo in cui i prodotti si rivolgono ai potenziali consumatori tendono a perpetuare le norme di genere tradizionali; che, laddove i media continuano a rappresentare in maniera stereotipata le donne e gli uomini, comprese le persone LGBTI, il pubblico tende molto spesso a considerare tali rappresentazioni come legittime, il che rende difficile o non permette di metterle in discussione;

F. considerando che nelle società contemporanee il settore della pubblicità ricopre un ruolo fondamentale nel contesto mediatico, in quanto comunica utilizzando immagini e idee che fanno leva sulle nostre emozioni e, pertanto, possono modellare i nostri valori e atteggiamenti e la nostra percezione del mondo; che, trasmettendo un'immagine di genere falsata, la pubblicità può ricorrere al sessismo e replicare pratiche discriminatorie; che una pubblicità può essere considerata discriminatoria o sessista qualora ritragga un genere in maniera avvilente e offensiva o lo rappresenti come meno capace, intelligente o inferiore;

G. considerando che le nuove tecnologie stanno trasformando i modelli commerciali tradizionali dei media; che il settore audiovisivo costituisce un settore molto importante di valore economico che, da solo, impiega direttamente oltre un milione di persone nell'UE; che i nuovi sistemi online di comunicazione e multimediali rendono necessario l'adattamento dei meccanismi di supervisione a livello nazionale e dei regimi di autoregolamentazione, senza pregiudicare l'esito dei negoziati sulla direttiva sui servizi di media audiovisivi;

H. considerando che occorre tenere in eguale considerazione il punto di vista delle donne e quello degli uomini al fine di ottenere un quadro completo e diversificato di ogni aspetto della realtà sociale; che è importante non perdere il potenziale e le capacità delle donne di comunicare informazioni, fatti e opinioni sulle sfide affrontate dalle donne nei media, pur riconoscendo che le donne non possono essere considerate come un gruppo omogeneo;

I. considerando che occorre cambiare la persistente proiezione di immagini negative e degradanti delle donne nei mezzi di comunicazione (mezzi in formato elettronico, cartaceo, visivo e audio); che le disparità di genere si costruiscono e si riproducono anche a partire dal linguaggio e dalle immagini diffuse dai mezzi di comunicazione; che i bambini si trovano ad affrontare disuguaglianze di genere fin dalla più tenera età in quanto sono esposti a modelli di ruolo promossi da serie e programmi televisivi, discussioni, giochi, videogiochi e pubblicità; che i ruoli di genere prendono forma per lo più durante l'infanzia e l'adolescenza, con un impatto lungo tutto l'arco della vita; che l'istruzione e la formazione dei professionisti dei mezzi di comunicazione costituiscono potenti strumenti per combattere ed eradicare gli stereotipi e promuovere l'uguaglianza e sensibilizzare in tal senso;

J. considerando che nel 2015 le donne costituivano il 68 % dei laureati in giornalismo e informazione nell'UE-28, mentre i dati sull'occupazione per l'UE-28 nel periodo 2008-2015 ([14]) mostrano che la percentuale di donne occupate nel settore dei media continua a rimanere ferma mediamente intorno al 40 %;

K. considerando che, inoltre, nel 2015 la percentuale di donne nei processi decisionali del settore dei media nell'UE-28 era ancora al di sotto della fascia dell'equilibrio di genere (40-60 %), ossia pari solo al 32 %, mentre la percentuale di donne presidenti di consigli di amministrazione si attestava a solo il 22 % ([15]);

L. considerando che il divario retributivo e pensionistico di genere è un problema persistente nell'UE ed è evidente in diversi settori economici, compresi i media, dove il divario retributivo di genere è pari al 17 %;

M. considerando che le donne continuano ad affrontare il cosiddetto «soffitto di cristallo» nel settore dei media e potrebbero non avere pari opportunità a livello di promozione o avanzamento di carriera a causa di vari fattori, tra cui le procedure di una cultura organizzativa che spesso non favorisce l'equilibrio tra lavoro e vita privata con un ambiente competitivo, caratterizzato da stress, scadenze inflessibili e lunghi orari di lavoro; che le donne hanno meno potere per decidere le notizie di attualità in ragione della loro insufficiente rappresentanza nelle posizioni direttive di alto livello;

N. considerando che le organizzazioni mediatiche negli Stati membri possono stabilire le proprie politiche per la parità, il che porta a un ampio spettro di pratiche nell'UE: da quadri politici molto esaustivi che disciplinano il contenuto dei media e prevedono una rappresentanza equilibrata di uomini e donne negli organi decisionali alla totale assenza di una politica al riguardo;

O. considerando che dalle ricerche emerge che soltanto il 4 % delle notizie è contrario a una rappresentazione stereotipata; che le donne costituiscono solo il 24 % delle persone di cui si sente o si legge nelle notizie ([16]); che il 37 % circa delle storie provenienti da fonti di informazione online e offline è riportato da donne, una situazione che non ha mostrato prospettive di miglioramento negli ultimi dieci anni ([17]); che le donne sono per lo più invitate a fornire un'opinione popolare (41 %) o un'esperienza personale (38 %) e sono raramente citate in qualità di esperti (soltanto nel 17 % delle notizie); che le ricerche hanno altresì evidenziato che meno di un esperto o commentatore su cinque è una donna (18 %) ([18]);

P. considerando che le donne sono sottorappresentate in misura sproporzionata nei mezzi di informazione e sono ancora meno visibili nei settori dello sport, della politica, dell'economia e delle finanze, nonostante la varietà dei mezzi di comunicazione negli Stati membri; che le figure storiche femminili sono quasi del tutto assenti dai pertinenti contenuti mediatici, quali i documentari biografici;

Q. considerando che è essenziale che le donne contribuiscano su un piano paritario con gli uomini a riportare i contenuti e a fungere da fonti d'informazione, non solo per motivi di rappresentanza ma anche per motivi di pari opportunità e ai fini del pieno riconoscimento delle loro competenze e conoscenze; che nel panorama europeo dei mezzi di comunicazione esistono ostacoli nel perseguire un approccio responsabile alla parità di genere a causa delle restrizioni finanziarie e delle condizioni di lavoro, in particolare la precarietà lavorativa e i livelli di esperienza professionale, unitamente alla velocità crescente dell'informazione e delle considerazioni d'ordine commerciale;

R. considerando che vi sono donne nel settore dei media che occupano posizioni di alto livello, ad esempio famose cineaste, giornaliste e croniste che, anche se raggiungono i medesimi risultati degli uomini, sono più esposte a violenze di genere e a discriminazioni sul luogo di lavoro e rischiano di non ottenere lo stesso livello di apprezzamento dei loro omologhi di sesso maschile;

([14]) Raccolta congiunta di dati UNESCO/OCSE/Eurostat (UOE), disponibile all'indirizzo: http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02

([15]) EIGE, Indice sull'uguaglianza di genere 2017

([16]) https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/factsheet_women_and_media.pdf

([17]) Lenka Vochocová, audizione pubblica FEMM sul tema «Parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea», 26 giugno 2017, registrazione disponibile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM

([18]) Progetto di monitoraggio mondiale dei media (Global Media Monitoring), relazione regionale per l'Europa (2015), disponibile all'indirizzo http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf

S. considerando che le donne attive sui media sociali sono sempre più esposte a molestie; che tali molestie potrebbero mettere a tacere la voce delle donne e indeboliscono la loro partecipazione alla società; che dai dati raccolti a livello mondiale emerge che metà delle donne impiegate nel settore dei media ha subito abusi sessuali, un quarto di esse è stato oggetto di violenza fisica e tre quarti hanno subito intimidazioni, minacce o abusi ([19]); che vi è una crescente preoccupazione riguardo alla violenza online contro donne e ragazze e si stima che nell'UE una donna su dieci sia stata vittima di una qualche forma di violenza online dopo il compimento di 15 anni di età[1]; che a livello dell'UE mancano dati e ricerche sulla violenza online contro donne e ragazze; che le molestie psicologiche e sessuali costituiscono violazioni dei diritti umani; che i media e le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali dovrebbero stabilire norme, ivi comprese sanzioni da applicare alle organizzazioni mediatiche, al fine di gestire tali questioni;

T. considerando che in particolare le giornaliste d'inchiesta subiscono spesso violenze e attacchi mortali, come dimostrano i casi di Veronica Guerin o Daphne Caruana Galizia;

U. considerando che dallo studio dell'European Women's Audiovisual Network (EWA) ([20]) emerge che nei sette paesi europei esaminati soltanto un film su cinque è diretto da una donna e che la grande maggioranza dei finanziamenti è destinata a pellicole non dirette da donne, nonostante circa la metà dei laureati delle scuole di cinema siano donne;

V. considerando che le imprese operanti nel settore dei media dovrebbero adottare sistemi di autoregolamentazione e codici di condotta comprendenti norme e criteri procedurali relativi alla carriera professionale e alla copertura mediatica che tutelino e promuovano la parità di genere; che tali sistemi di autoregolamentazione e codici di condotta andrebbero elaborati in collaborazione con le organizzazioni sindacali del settore, perseguendo una chiara politica in materia di parità di genere;

Presenza delle donne nei media

1. sottolinea che, sebbene in questo settore le donne con titolo di studio universitario costituiscano una forza lavoro considerevole, esse sono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e di vertice; ritiene che i servizi dei media sia pubblici che privati abbiano la responsabilità di garantire la parità tra uomini e donne e impedire qualsiasi discriminazione; invita gli Stati membri a sviluppare incentivi politici per ridurre le barriere che ostacolano l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e di vertice nelle organizzazioni mediatiche;

2. deplora il fatto che la rappresentanza delle donne nei mezzi di comunicazione pubblici dell'UE sia mediamente bassa, sia nelle posizioni strategiche e operative di alto livello che nei consigli di amministrazione (nel 2017: 35,8 % degli incarichi dirigenziali, 37,7 % degli incarichi non dirigenziali e 33,3 % come membri di consigli di amministrazione) ([21]);

3. ricorda che, in vista del monitoraggio delle aree critiche della piattaforma d'azione di Pechino riguardante le donne nei media, l'EIGE ha elaborato i seguenti indicatori:

— la percentuale di donne e uomini in posizioni decisionali e nei consigli di amministrazione delle organizzazioni nel settore dei media nell'UE;

— la percentuale di donne e uomini presenti nei consigli di amministrazione delle organizzazioni nel settore dei media nell'UE;

— politiche per la promozione della parità di genere nelle organizzazioni nel settore dei media;

4. rammenta che la direttiva sui servizi di media audiovisivi, sebbene affermi che i propri obiettivi «non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque […] essere realizzati meglio a livello dell'Unione», non contiene nessun riferimento a una rappresentanza paritaria nelle organizzazioni nel settore dei media;

5. osserva che, pur non essendovi per il momento rappresentate in modo sufficiente, le donne continuano ad avere maggiori probabilità di essere assunte o promosse a posizioni di alto livello nei mezzi di comunicazione del servizio pubblico rispetto alle organizzazioni mediatiche private ([22]);

([19]) Campagna della Federazione internazionale dei giornalisti sulla violenza di genere sul lavoro https://www.ifj-stop-gender-based-violence.org/

([20]) Where are the women directors in European films? Gender equality report on female directors (2006-2013) with best practice and policy recommendations (Dove sono le registe nel cinema europeo? Relazione sulla parità di genere relativa alle registe (2006-2013) comprendente migliori pratiche e raccomandazioni strategiche) http://www.ewawomen.com/en/research-.html

([21]) La parità di genere nell'esercizio del potere e nei processi decisionali. Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE, 2017. (Fonte: Banca dati delle statistiche di genere EIGE - Donne e uomini nel processo decisionale).

([22]) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE): Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle organizzazioni mediatiche (2013).

6. invita gli Stati membri e le organizzazioni del settore dei media a sostenere e sviluppare misure, tra cui quote, che incentivino la pari rappresentanza di donne e uomini nelle posizioni decisionali, e chiede che sia dato maggiore rilievo in tali organizzazioni al controllo efficace di tali attività; invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, in sospeso al Consiglio dal 2013;

7. prende atto della lunga tradizione di assumere sia personale permanente sia liberi professionisti che esiste nel settore dei media e prende altresì atto della continua digitalizzazione di questo settore, che ha portato a una diminuzione dei proventi tradizionali generati dalla circolazione e dalla pubblicità, incidendo sul tipo di contratti di lavoro offerti nel settore; rileva inoltre che in tutto il mercato del lavoro le donne sono sovrarappresentate in molte forme di lavoro atipico; osserva che è probabile che le crescenti pressioni esercitate sul settore dei media per preservarne la redditività economica portino a un aumento di tali tipi di contratti;

8. ritiene che gli stereotipi possano generare un contesto sociale negativo per le donne e contribuire alla discriminazione di genere sul luogo di lavoro; osserva che un contesto sociale positivo è importante per aiutare i lavoratori ad affrontare elevati livelli di intensità di lavoro;

9. ricorda che le organizzazioni mediatiche sono libere di stabilire i ruoli per i loro dipendenti, sia uomini che donne, ma le esorta a farlo nel massimo rispetto della dignità personale e della qualità professionale; osserva, in tale contesto, casi preoccupanti di croniste ritenute più adatte al giornalismo televisivo per l'attrattiva esercitata sul pubblico e successivamente, con l'avanzare degli anni, sostituite da colleghe più giovani;

10. condanna inoltre le diffuse molestie sessuali e altre tipologie di abusi, in particolare nei giochi online e nei social media, e incoraggia le società di media a creare ambienti sicuri che rispondano a qualunque caso di molestia; chiede pertanto l'adozione di diverse misure, tra cui campagne di sensibilizzazione, norme interne sulle sanzioni disciplinari per i trasgressori, nonché assistenza psicologica e/o legale per le vittime di tali pratiche, al fine di prevenire e combattere il bullismo e le molestie sessuali sul luogo di lavoro e negli ambienti online;

11. condanna fermamente gli attacchi contro le giornaliste che si occupano intrepidamente di questioni politiche e criminali di primaria importanza e invita ad adoperarsi al massimo per garantire la tutela e la sicurezza di tutti i giornalisti;

12. sollecita le organizzazioni mediatiche pubbliche e private ad adottare politiche interne, ad esempio in materia di diversità e di pari opportunità, che includano misure contro le molestie, regimi di congedo di maternità o parentale, modalità di lavoro flessibili a sostegno dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata che consentano alle donne e agli uomini di usufruire nella stessa misura del congedo parentale e incoraggino gli uomini ad avvalersi del congedo di paternità, garantendo un'equa distribuzione dell'assistenza all'infanzia, nonché programmi di assistenza e formazione manageriale, l'utilizzo del telelavoro e modalità di lavoro flessibili per le donne e gli uomini su base volontaria e senza pregiudicare le possibilità di avanzamento di carriera;

13. invita i media a rispettare il diritto delle donne e degli uomini a usufruire di un congedo di maternità, di paternità o parentale; rammenta che una donna incinta non dovrebbe subire alcuna discriminazione a causa del suo stato e che non si dovrebbe rifiutare l'assunzione a una donna adducendo come motivo la possibilità che lei decida di avere una gravidanza; incoraggia le organizzazioni del settore dei media e le autorità di regolamentazione a rendere pubblico il divario retributivo di genere, a introdurre obblighi di trasparenza retributiva e ad applicare mediante misure vincolanti il principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore;

14. propone che le organizzazioni mediatiche creino banche dati di esperti di sesso femminile in una serie di settori, in particolare quelli in cui le donne sono sottorappresentate, in modo da poter avvalersene, se del caso; incoraggia inoltre la raccolta di dati disaggregati per genere in tutti i possibili contenuti dei mezzi di comunicazione;

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la partecipazione delle donne e a permettere loro di esprimersi e di accedere ai processi decisionali attraverso i media e le nuove tecnologie di comunicazione;

16. ritiene che tutti i lavoratori del settore dei media potrebbero trarre vantaggio dal miglioramento generale delle condizioni delle donne sul luogo di lavoro; reputa tuttavia che tale miglioramento non sia sufficiente e che permangano disparità; pone in evidenza la necessità che gli Stati membri e la Commissione promuovano e garantiscano il principio della parità di retribuzione conformemente all'articolo 157 TFUE, in particolare combattendo il divario retributivo e pensionistico di genere, riducendo il lavoro precario ([23]), assicurando l'accessibilità a un'assistenza per l'infanzia economicamente sostenibile e di qualità nonché politiche migliori in materia di equilibrio tra vita privata e vita professionale, e garantendo i diritti di contrattazione collettiva;

([23]) Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria.

17. ribadisce che i media devono attuare con urgenza la politica della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, compresi obblighi di trasparenza salariale, consentendo inoltre alle donne di usufruire delle stesse opportunità di promozione e formazione o di qualunque altro beneficio supplementare in condizioni di parità con gli uomini;

18. prende atto del ruolo positivo dei consigli delle donne e dei responsabili in materia di parità delle donne sul luogo di lavoro; invita a promuovere nei media la parità di genere in quanto politica trasversale in materia di risorse umane; è dell'opinione che per conseguire la parità delle donne nei media a tutti i livelli, segnatamente a livello decisionale, sia necessario garantire una cultura orientata ai dipendenti e un gruppo di alti dirigenti sensibili alle questioni di genere; raccomanda agli organismi di regolamentazione nazionali e alle organizzazioni mediatiche di seguire la raccomandazione 2014/124/UE della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini ([24]), di elaborare orientamenti su procedure di selezione eque, di definire esaurienti politiche per la parità, che disciplinino i contenuti mediatici e prevedano l'avanzamento delle donne all'interno degli organi decisionali, nonché di elaborare procedure interne per affrontare le molestie sul posto di lavoro; invita la Commissione a continuare a vigilare sulla corretta applicazione e attuazione della direttiva 2006/54/CE, che inverte l'onere della prova in caso di discriminazione basata sul sesso;

Contenuti mediatici e donne

19. sottolinea il ruolo dei media quale fattore di cambiamento sociale e la relativa influenza nella definizione dell'opinione pubblica e invita gli Stati membri a promuovere contenuti sulla parità di genere nei media pubblici; rileva che qualsiasi azione normativa finora intrapresa in materia di sessismo e rappresentazioni di genere stereotipate nei contenuti mediatici è stata di competenza degli Stati membri; rammenta il divieto della discriminazione basata sul genere nei media conformemente alla direttiva sui servizi audiovisivi; sottolinea inoltre che, sebbene un'azione normativa sia soggetta alla debita considerazione del principio della libertà di espressione, la libertà editoriale non dovrebbe in alcun caso servire a incoraggiare o legittimare immagini degradanti delle donne e delle persone LGBTI; esorta gli Stati membri, nel salvaguardare le libertà summenzionate, a regolamentare l'accesso ai videogiochi con contenuti online nocivi e alla pornografia su Internet;

20. evidenzia che le motivazioni economiche non possono essere una scusa per il persistere degli stereotipi di genere nei contenuti mediatici;

21. sottolinea che i contenuti mediatici violenti e sessisti si ripercuotono negativamente sulle donne e sulla loro partecipazione alla società; esprime la propria preoccupazione per certi contenuti audiovisivi commerciali che arrecano un danno psicologico o fisico ai bambini e ai giovani; esorta le parti interessate e le autorità ad affrontare la questione relativa alla pubblicità che incoraggia in maniera indiretta i disturbi alimentari, quali l'anoressia, e ad adottare altre misure volte a tutelare le persone particolarmente vulnerabili, comprese le ragazze e le giovani donne, da questo tipo di contenuti;

22. insiste affinché i contenuti mediatici, compresa la pubblicità, relativi a pianificazione familiare, diritti sessuali e riproduttivi, salute materna e infantile così come istruzione siano diretti tanto agli uomini quanto alle donne;

23. pone l'accento sull'importanza di promuovere l'alfabetizzazione mediatica e di mettere a disposizione delle parti interessate iniziative di educazione ai media sensibili alle specificità di genere, in modo da incoraggiare i giovani a sviluppare capacità di riflessione critica e aiutarli a individuare e denunciare le rappresentazioni e le discriminazioni sessiste, la violenza di genere, il bullismo online, l'incitamento all'odio e la violenza motivata dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere, dall'orientamento sessuale o dalle caratteristiche sessuali di una persona; sottolinea la necessità di misure preventive, compresi sistemi di cifratura e controllo parentale, al fine di garantire un uso più sicuro di Internet e l'alfabetizzazione digitale e mediatica; richiama l'attenzione sul fatto che gli stereotipi nella pubblicità e negli altri prodotti mediatici hanno un potenziale impatto sulla socializzazione dei bambini e, di conseguenza, sul modo in cui essi vedono se stessi, i propri familiari e il mondo esterno; evidenzia che la pubblicità può rivelarsi uno strumento efficace per mettere in discussione gli stereotipi, come gli stereotipi di genere e gli stereotipi sulle persone LGBTI; chiede pertanto di porre maggiore attenzione sulla formazione professionale e sulle attività di istruzione quale mezzo per combattere la discriminazione e promuovere la parità di genere e la parità delle persone LGBTI;

24. raccomanda che nelle organizzazioni mediatiche sia data ancora più importanza a misure non vincolanti quali piani o orientamenti sulla parità di genere e suggerisce che tali protocolli stabiliscano le norme per una rappresentazione positiva delle donne nella pubblicità, nelle notizie, nella cronaca, nella produzione o nella trasmissione radiotelevisiva e disciplinino tutti i contenuti sensibili, quali la rappresentazione del potere e dell'autorità, le competenze, i processi decisionali, la sessualità, la violenza, la diversità dei ruoli e l'utilizzo di un linguaggio non sessista; incoraggia inoltre i media pubblici e privati a integrare la parità di genere in tutti i loro contenuti e ad adottare piani per la parità onde riflettere la diversità sociale;

([24]) GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 112.

25. raccomanda che le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità competenti per i media e le comunicazioni stabiliscano i criteri per garantire una rappresentazione senza stereotipi di donne e ragazze e includano la possibilità di rimuovere o sospendere i contenuti offensivi; raccomanda altresì che le organizzazioni specializzate, quali gli enti nazionali per le pari opportunità e le ONG di donne, siano coinvolte nel monitoraggio dell'attuazione di tali disposizioni;

26. osserva che gli Stati membri sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi idonei, che i media, compresi quelli online e sociali e la pubblicità, non contengano alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone; sottolinea la necessità di raccogliere dati ripartiti per genere e di condurre ricerche, in cooperazione con l'EIGE, per contrastare la violenza online, le molestie sessuali, le minacce, i commenti sessisti e l'incitamento all'odio online ai danni di donne e ragazze, incluse quelle LGBTI; evidenzia che occorre prestare un'attenzione particolare alla formazione relativa al modo in cui i mezzi di comunicazione presentano gli episodi di violenza di genere, inclusa la violenza nei confronti delle persone LGBTI; propone di mettere a disposizione dei professionisti nel settore mediatico, anche di chi occupa posizioni dirigenziali, una formazione continua in materia di rappresentazioni di genere nei contenuti dei media; raccomanda di integrare la parità di genere nei moduli di insegnamento dei programmi di studio universitari e post-universitari in giornalismo e comunicazione;

27. chiede agli Stati membri e alla Commissione di promuovere l'autoregolamentazione e la coregolamentazione nei media tramite codici di condotta;

Esempi di buone pratiche

28. prende atto con entusiasmo dei vari esempi di buone pratiche che possono essere osservati in tutti gli Stati membri, tra cui: campagne mediatiche, legislazione specifica, premi o anti-premi per la pubblicità stereotipata e sessista, banche dati di esperte, corsi di formazione per professionisti del settore e piani per la parità nelle organizzazioni mediatiche, codici di condotta e politiche per le pari opportunità e la diversità nonché la fissazione di soglie minime di rappresentanza per ciascun sesso negli organi di amministrazione delle autorità di regolamentazione dei media;

29. incoraggia gli Stati membri a sostenere campagne quali, ad esempio, lo strumento belga Expertalia, i premi cechi «Sexist Piggy» o l'iniziativa svedese #TackaNej (»No grazie»); invita gli Stati membri a realizzare regolarmente campagne d'informazione e sensibilizzazione sui contenuti discriminatori basati sul genere presenti nei media, nonché a presentare relazioni periodiche sull'evoluzione della parità di genere nel settore dei media; invita la Commissione ad assegnare risorse speciali ai sottoprogrammi incentrati sull'avanzamento delle donne nel settore dei media e a sostenere le associazioni e le reti mediatiche nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione pubbliche e settoriali; incoraggia la Commissione a istituire un premio europeo destinato agli studenti del settore dei media per lavori concernenti il tema della parità di genere;

30. invita le organizzazioni della società civile a elaborare strategie di comunicazione, non solo per i media tradizionali, ma anche per quelli online, in modo da aumentare lo spettro di possibilità per influenzare e monitorare l'agenda mediatica;

Altre raccomandazioni

31. invita gli Stati membri, congiuntamente agli organismi per le pari opportunità, ad attuare integralmente la legislazione vigente in materia di parità di genere e a incoraggiare gli organismi di regolamentazione a prestare attenzione alla presenza e alla promozione delle donne nonché ai contenuti mediatici non stereotipati; incoraggia gli Stati membri a procedere a regolari valutazioni dei settori summenzionati e a elaborare, qualora ciò non sia ancora stato fatto, una legislazione incentrata sui contenuti mediatici non stereotipati; pone in evidenza il ruolo degli Stati membri nel migliorare l'utilizzo delle risorse esistenti nei media rientranti nella loro sfera di competenza, così che questi possano assolvere al loro ruolo di servizio pubblico e riflettere nel contempo una società più democratica ed equilibrata sotto il profilo di genere;

32. invita la Commissione a effettuare ulteriori ricerche sulla partecipazione delle donne a posizioni apicali nei media; si congratula con l'EIGE per il lavoro svolto sul campo e lo invita a continuare a sviluppare e monitorare la serie di indicatori pertinenti, che comprendono, tra l'altro, la presenza delle donne nel processo decisionale, le loro condizioni di lavoro e la parità di genere nei contenuti mediatici, estendendo nel contempo l'attenzione alle nuove tecnologie dei media sociali al fine di sviluppare metodologie volte a prevenire la violenza e le molestie di genere nei media sociali;

33. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere le organizzazioni delle donne attive nel campo della promozione della parità di genere nei media, in particolare le organizzazioni che offrono sostegno alle donne e alle ragazze vittime di violenza basata sul genere, di discriminazione intersettoriale o di molestie sessuali;

34. invita gli Stati membri ad attuare programmi di azione che assicurino il coinvolgimento delle donne nella progettazione e nell'attuazione di politiche e programmi che tengano conto in maniera efficace ed efficiente della dimensione di genere nelle organizzazioni del settore dei media;

35. invita gli Stati membri a elaborare programmi tesi a migliorare le competenze delle donne nel settore delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (le discipline STEM), importanti per le professioni nel settore dei media con un'impostazione più tecnica, come nel caso dei tecnici audiovisivi e del suono; sottolinea l'importanza dell'insegnamento e della formazione professionali nella diversificazione delle scelte di carriera e nel proporre a donne e uomini opportunità di carriera non tradizionali, in modo da superare l'esclusione orizzontale e verticale;

o

o o

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0102

Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (2017/3016(RSP))

(2019/C 390/04)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— viste la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi nel 1995, in particolare la problematica «Donne e media»,

— visto il documento finale, del 16 dicembre 2015, della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla revisione generale dell'attuazione dei risultati del vertice mondiale sulla società dell'informazione,

— visto l'Impegno strategico della Commissione a favore della parità di genere 2016-2019,

— viste la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e la revisione intermedia dell'attuazione di tale strategia intitolata «Un mercato unico digitale connesso per tutti» (COM(2017)0228),

— visti il secondo pilastro della strategia per il mercato unico digitale presentata dalla Commissione, che mira a creare un contesto favorevole e parità di condizioni per lo sviluppo delle reti digitali e di servizi innovativi, e il terzo pilastro di detta strategia, inteso a promuovere una società digitale inclusiva nella quale i cittadini abbiano le competenze necessarie per cogliere le opportunità offerte dalla rete e aumentare le loro possibilità di trovare lavoro,

— visto il quadro per l'istruzione e la formazione 2020,

— visti lo studio della Commissione dal titolo: «ICT for work: Digital skills in the workplace» (TIC per il lavoro: le competenze digitali sul posto di lavoro) e la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» (COM(2016)0381),

— vista l'analisi approfondita dal titolo «Empowering Women on the Internet» (Emancipazione delle donne su Internet), pubblicata dalla direzione generale delle Politiche interne nell'ottobre 2015 ([1]),

— vista la relazione della Commissione del 1º ottobre 2013 dal titolo «Women active in the ICT sector» (Donne attive nel settore delle TIC),

— visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 26 gennaio 2017 dal titolo «Gender and Digital Agenda» (Genere e agenda digitale europea),

— vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore ([2]),

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea ([3]),

([1]) Analisi approfondita «Empowering Women on the Internet» (Emancipazione delle donne su Internet), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico C «Diritti dei cittadini e affari costituzionali», commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, ottobre 2015.

([2]) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

([3]) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.

— vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia ([4]), in particolare la «Grande coalizione sulle competenze e le occupazioni digitali»,

— vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ([5]),

— vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale ([6]),

— vista l'interrogazione alla Commissione sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

— visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la digitalizzazione ha rivoluzionato e modificato fondamentalmente il modo in cui le persone accedono all'informazione e forniscono informazione, comunicano, socializzano, studiano e lavorano, creando nuove possibilità di partecipazione al dibattito pubblico e politico, alla formazione e al mercato del lavoro e dischiudendo nuove prospettive per una vita all'insegna dell'autodeterminazione, con enormi potenzialità economiche per l'Unione europea e il resto del mondo; che la digitalizzazione ha un impatto non solo sui mercati, ma anche sulla società nel suo insieme;

B. considerando che la società dell'informazione, guidata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), comporta opportunità immense per la generazione e distribuzione della ricchezza e della conoscenza;

C. considerando che, in tutto il mondo, le donne come gruppo demografico hanno meno probabilità di essere online rispetto agli uomini; che il 68 % degli uomini e il 62 % delle donne utilizzano il computer e Internet regolarmente; che il 54 % degli uomini, rispetto al 48 % delle donne, utilizza Internet su dispositivi mobili; che il 33 % degli uomini installa autonomamente i software sui dispositivi, rispetto a solo il 18 % delle donne; che il 41 % degli uomini consulta i programmi radiofonici e televisivi online, rispetto al 35 % delle donne; che il 47 % degli uomini accede a servizi bancari online, rispetto al 35 % delle donne; che il 22 % degli uomini vende prodotti in rete, rispetto a solo il 17 % delle donne; che il 20 % degli uomini acquista prodotti online, rispetto al 13 % delle donne;

D. considerando che modelli di comunicazione digitali hanno contribuito alla creazione di condizioni favorevoli a una maggiore diffusione di discorsi di odio e minacce nei confronti delle donne, e che il 18 % delle donne in Europa ha subito forme di molestia online fin dall'adolescenza; che la portata delle minacce, incluse quelle di morte, nei confronti delle donne si è aggravata; che la consapevolezza sociale riguardante le forme digitali di violenza rimane insufficiente; che varie forme di violenza online non sono ancora state pienamente prese in considerazione dal quadro giuridico;

E. considerando che solo il 2 % di tutte le donne nel mercato del lavoro è impiegato in posti di lavoro tecnici, professionali e scientifici, rispetto al 5 % degli uomini; che in Europa solo il 9 % degli sviluppatori sono donne, solo il 19 % degli alti dirigenti nel settore delle TIC e della comunicazione è di sesso femminile (rispetto al 45 % in altri settori dei servizi) e che le donne rappresentano solo il 19 % degli imprenditori in tali settori (rispetto al 54 % in altri settori dei servizi);

F. considerando che vi è un notevole divario di genere per quanto riguarda l'accesso alle opportunità professionali e di apprendimento connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alle competenze informatiche;

G. considerando che il sessismo e gli stereotipi di genere costituiscono un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne e ampliano ulteriormente il divario di genere nel settore digitale, rendendo difficile per le donne il completo sviluppo delle loro capacità quali utenti, innovatrici e creatrici;

H. considerando che gli impieghi, non soltanto all'interno del settore delle TIC, richiedono sempre più spesso un certo livello di competenze informatiche e alfabetizzazione digitale, e questa tendenza potrebbe accentuarsi in futuro a fronte di un più ampio spettro di competenze digitali necessarie per la maggior parte delle occupazioni e dei posti di lavoro vacanti;

([4]) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 120.
([5]) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 56.
([6]) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.

I. considerando che il miglioramento delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione informatica presenta un'opportunità unica per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, migliorando l'accesso all'istruzione e alla formazione e facilitando l'inserimento nel mercato del lavoro non solo delle donne e delle ragazze, ma anche delle persone con esigenze particolari, quali le persone con disabilità e gli abitanti delle zone rurali e remote distanti dai centri urbani; che la digitalizzazione del mondo del lavoro può presentare alcune sfide che devono essere affrontate; che l'aumento della presenza delle donne nel settore delle TIC, che è uno dei settori meglio retribuiti, potrebbe contribuire alla loro emancipazione e indipendenza finanziaria, riducendo al contempo il divario retributivo di genere totale e rafforzando l'indipendenza economica delle donne; che solo il 16 % circa dei quasi otto milioni di persone che lavorano nel settore delle TIC in Europa è costituito da donne;

J. considerando che la digitalizzazione offre nuove opportunità di imprenditoria femminile, tra cui l'imprenditorialità digitale su piccola scala, che spesso non richiede ingenti capitali iniziali, e aziende create nel quadro dell'economia sociale, che rafforzano l'inclusione sociale; che occorre sostenere l'imprenditoria digitale femminile dato che si tratta di uno dei settori in più rapida crescita e prosperi dell'economia, in grado di offrire numerose opportunità di innovazione e crescita, e le donne costituiscono solo il 19 % degli imprenditori in questo settore;

K. considerando che l'ingresso di un maggior numero di donne nel settore delle TIC farebbe crescere un mercato in cui si prevede una carenza di manodopera e nel quale la partecipazione paritaria delle donne si tradurrebbe in un aumento del PIL dell'Unione dell'ordine di circa 9 miliardi di EUR l'anno; che allo stato attuale le donne sono fortemente sottorappresentate in termini di lauree nel campo delle TIC, dove costituiscono appena il 20 % dei laureati, e che solo il 3 % del totale delle donne laureate si laurea nel settore delle TIC; che le donne affrontano notevoli difficoltà a inserirsi e rimanere nel settore delle TIC; che, essendo l'ambiente di lavoro nel settore delle TIC in prevalenza maschile, con solo un 30 % della forza lavoro costituito da donne, molte donne decidono di abbandonare il settore pochi anni dopo il completamento degli studi universitari; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro digitale diminuisce con l'età; che le donne sotto i 30 anni con un diploma nell'ambito delle TIC rappresentano il 20 % del settore, rispetto al 15,4 % delle donne tra i 31 e i 45 anni e il 9 % delle donne oltre i 45 anni di età;

L. considerando che, secondo lo studio dal titolo «Women active in the ICT sector» (Donne attive nel settore delle TIC), da qui al 2020 l'Europa si troverà a far fronte a una carenza di 900 000 lavoratori nel settore TIC; che il settore delle TIC è in rapida crescita e genera circa 120 000 nuovi posti di lavoro ogni anno;

M. considerando che il settore delle TIC è caratterizzato da una particolarmente marcata segregazione verticale e orizzontale e da un divario tra il titolo di studio delle donne e la loro posizione in detto settore; che meno del 20 % degli imprenditori nel settore delle TIC è costituito da donne; che la maggior parte (54 %) delle donne nel settore delle TIC occupa posizioni peggio retribuite e meno qualificate e soltanto una ridotta minoranza (8 %) di esse occupa posizioni di ingegnere informatico altamente qualificato; che le donne sono altresì sottorappresentate nel processo decisionale in tale settore, dove solo il 19,2 % degli addetti del settore delle TIC ha donne come superiori, rispetto al 45,2 % in altri settori;

N. considerando che le donne dai 55 anni di età in poi sono a forte rischio di disoccupazione e inattività sul mercato del lavoro, visto che il tasso medio di occupazione delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni nell'UE nel 2016 si attestava solo al 49 %, rispetto al 62 % degli uomini; che il basso livello di alfabetizzazione informatica e competenza digitale amplifica il rischio; che il miglioramento e l'investimento nelle competenze digitali delle donne dai 55 anni di età in su migliorerebbero le loro opportunità di lavoro e offrirebbero una certa protezione contro l'esclusione dal mercato del lavoro;

O. considerando che, secondo i dati Eurostat del 2014, un numero maggiore di donne (42,3 %) rispetto agli uomini (33,6 %) prosegue gli studi fino al livello di istruzione superiore, ma che le donne sono presenti maggiormente nelle discipline umanistiche rispetto a quelle scientifiche; che appena il 9,6 % delle studentesse impegnate nell'istruzione terziaria segue un corso di studi relativo alle TIC, rispetto al 30,6 % degli uomini; che le donne continuano a essere fortemente sottorappresentate in iniziative come Code Week, ITC for Better Education, lo Startup Europe Leaders Club e la Grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale, che puntano a promuovere ulteriormente l'istruzione digitale e le competenze digitali;

P. considerando che la scarsa partecipazione di donne e ragazze ai corsi di studi nel campo delle TIC e successivamente nel lavoro è il risultato di una complessa interazione di stereotipi di genere che cominciano fin dall'infanzia e dai primi anni di scuola e continuano nella vita professionale;

1. invita la Commissione a sfruttare e a orientare più efficacemente l'agenda digitale e la strategia per il mercato unico digitale al fine di far fronte al grave divario di genere nel settore delle TIC e di favorire la piena integrazione delle donne nel settore, soprattutto per quanto riguarda le professioni in ambito tecnico e delle telecomunicazioni, nonché di promuovere l'istruzione e la formazione delle donne e delle ragazze nel campo delle TIC e in altre discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM);

2. accoglie con favore le misure volte a sostenere l'integrazione e la partecipazione delle donne nella società dell'informazione previste dall'impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019; invita la Commissione ad attuare le misure intese a ridurre i divari di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni, contrastando così la povertà tra le donne, e a privilegiare la promozione dell'occupazione femminile nel settore delle TIC, la lotta agli stereotipi di genere e il sostegno alla parità di genere a tutti i livelli e in tutte le tipologie di istruzione, anche per quanto riguarda le scelte di studio e di carriera condizionate dal genere, coerentemente alle priorità stabilite nel quadro Istruzione e formazione 2020;

3. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare apertamente, nell'ambito del quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020, nella ricerca di soluzioni e nella condivisione delle migliori prassi in materia di istruzione digitale precoce che siano inclusive nei confronti delle ragazze, anche per quanto concerne le competenze informatiche e di programmazione, nonché, per le fasi successive del percorso formativo, nell'attuazione di programmi volti ad aumentare la quota di donne che decide di dedicarsi alle discipline STEM e si laurea in tali ambiti, in quanto ciò consentirebbe alle donne di ottenere un accesso completo ai servizi elettronici in condizioni di parità con gli uomini e di trarre vantaggio dalle opportunità di impiego previste per ingegneri ed esperti informatici;

4. invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare, sostenere e attuare le azioni promosse dalle Nazioni Unite e dai relativi organismi, in particolare nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino e del vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS), anche in relazione ai curricola scolastici, al fine di adoperarsi per l'emancipazione femminile nell'era digitale a livello europeo e globale;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nel settore delle TIC sottolineando l'interesse commerciale per la diversità e creando maggiori incentivi per le imprese e per le donne, come ad esempio modelli di riferimento, programmi di tutoraggio e percorsi di carriera, al fine di rafforzare la visibilità delle donne; incoraggia gli Stati membri a sostenere e adottare misure volte, tra l'altro, a sviluppare contenuti online che promuovano la parità di genere, a promuovere l'accesso alle TIC e il loro impiego in quanto strumenti per contrastare la discriminazione di genere, ad esempio nell'ambito della violenza di genere, nonché a conseguire l'equilibrio tra lavoro e vita privata;

6. accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 – Affrontare il problema del divario retributivo di genere (COM(2017)0678); evidenzia la necessità di rafforzare il rispetto del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro per donne e uomini, ancorato al TUE, e invita la Commissione a porre in atto le iniziative previste dall'azione II del piano nell'ottica di attrarre un maggior numero di donne verso le professioni STEM; segnala che, secondo l'EIGE, ciò potrebbe consentire di colmare il divario retributivo di genere entro il 2050, in ragione della maggiore produttività delle professioni STEM;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione risorse finanziarie e a migliorare l'accesso alle risorse esistenti al fine di promuovere e sostenere le imprenditrici, in particolare nel quadro della trasformazione digitale dell'industria, onde garantire che qualsiasi società, indipendentemente dalle sue dimensioni, dal settore in cui opera o dalla sua ubicazione in Europa, possa beneficiare delle innovazioni digitali; sottolinea, in tal contesto, che i poli dell'innovazione digitale, fondamentali per favorire la trasformazione digitale, dovrebbero dedicare un'attenzione specifica alle imprenditrici e alle start-up i cui titolari sono donne; invita la Commissione ad affrontare in modo esauriente e globale il divario di genere nell'ambito del processo di digitalizzazione;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'apprendimento permanente, nonché la formazione e i programmi che contribuiscono a favorire l'adattamento o la preparazione a un eventuale cambiamento di carriera in base alla crescente domanda di competenze digitali in molti settori diversi, prestando particolare attenzione alle donne oltre i 55 anni di età, specialmente quelle con responsabilità di assistenza, nonché alle donne che hanno interrotto la propria carriera o si stanno reinserendo nel mondo del lavoro, al fine di garantire che non rimangano indietro nel contesto della sempre più rapida transizione verso la digitalizzazione e di tutelarle dall'esclusione dal mercato del lavoro;

9. evidenzia l'efficacia dell'uso di Internet per campagne e forum nonché per aumentare la visibilità dei modelli di riferimento femminili, nell'ottica di accelerare il conseguimento della parità di genere; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere le reti di donne online, che presuppongono un approccio dal basso all'emancipazione femminile;

10. invita la Commissione a promuovere la creazione di reti tra le organizzazioni della società civile e dei professionisti dei media per consentire alle donne di svolgere un ruolo attivo e riconoscere le loro esigenze specifiche nel settore dei media;

11. evidenzia il ruolo cruciale della società civile nella governance di Internet; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare in modo costruttivo con le organizzazioni della società civile digitale e a sostenerle;

12. incoraggia tutte le autorità e gli attori della società civile a sostenere l'introduzione e l'attuazione di servizi elettronici e competenze e forme di lavoro digitali che possano favorire l'equilibrio tra lavoro e vita privata nelle nostre società, evitando al contempo che le donne siano sottoposte a un doppio onere; invita la Commissione e gli Stati membri a individuare le opportunità e le sfide della digitalizzazione, anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro, quali le forme di occupazione instabili e i problemi di salute mentale connessi al lavoro;

13. sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione della dimensione di genere nel settore dell'istruzione tramite la promozione dell'alfabetizzazione digitale e della partecipazione di donne e ragazze all'istruzione e alla formazione in materia di TIC, inserendo la programmazione, i nuovi media e le nuove tecnologie nei programmi di studio a tutti i livelli, come pure nell'ambito dell'istruzione extracurriculare, informale e non formale, e in tutte le tipologie di istruzione e formazione, compresa quella rivolta ai docenti, al fine di ridurre ed eliminare le disparità di competenze in ambito digitale e incoraggiare le ragazze e le giovani donne a intraprendere una carriera nel settore delle scienze e delle TIC; segnala l'importanza di un dialogo permanente con le parti sociali per superare il divario di genere in questo settore;

14. esorta gli Stati membri a introdurre nelle scuole uno studio delle TIC adeguato all'età fin dai primi anni, cercando in particolare di invogliare le bambine a sviluppare interesse e talenti nell'ambito digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'istruzione delle bambine nei settori STEM fin dall'infanzia, dato che queste si allontanano prima dalle discipline STEM nel loro percorso formativo a causa degli stereotipi di genere associati a dette materie, della mancanza di modelli di riferimento e della segregazione delle attività e dei giocattoli, aspetti che conducono a una sottorappresentazione delle donne in tali corsi di studio all'università, che si estende poi al posto di lavoro;

15. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, in particolare attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione, la partecipazione delle donne in settori di attività ritenuti tipicamente «maschili» quali la digitalizzazione; sottolinea la necessità di organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e integrazione della dimensione di genere che interessino tutti i soggetti coinvolti nella politica della digitalizzazione; evidenzia la necessità di sostenere l'acquisizione di competenze digitali da parte delle donne in settori che non sono incentrati sulle TIC ma che nel prossimo futuro richiederanno competenze digitali;

16. invita la Commissione, gli Stati membri e le aziende a promuovere la parità di genere nelle TIC raccogliendo dati disaggregati per genere sull'utilizzo delle TIC, definendo obiettivi, indicatori e parametri di riferimento per verificare i progressi compiuti in termini di accesso delle donne alle TIC, nonché a promuovere gli esempi di migliori pratiche tra le aziende operanti nel settore delle TIC; invita l'EIGE a raccogliere dati sulle modalità di migliorare l'utilizzo dei servizi digitali a favore delle donne e della parità di genere;

17. sottolinea l'importanza di individuare le sfide poste dall'utilizzo delle TIC e di Internet per commettere reati, formulare minacce o perpetrare atti di vessazione o di violenza contro le donne; esorta i responsabili politici ad affrontare dette questioni in modo appropriato e di adoperarsi per predisporre un quadro che assicuri che le autorità di contrasto siano in grado di gestire efficacemente i reati in ambito digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le ragazze siano protette dalla pubblicità nell'ambiente digitale che potrebbe indurle a comportamenti dannosi per la loro salute;

18. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a promuovere campagne volte a sensibilizzare le donne in merito ai vantaggi delle TIC così come ai relativi rischi, nonché a fornir loro l'istruzione e le conoscenze necessarie su come tutelarsi su Internet;

19. sollecita le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, come pure gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto, a cooperare e coordinare concretamente gli interventi volti a contrastare l'uso delle TIC per commettere reati correlati alla tratta di esseri umani, alle molestie e agli atti persecutori online, date la loro natura spesso transfrontaliera e l'importanza fondamentale del coordinamento a livello europeo per perseguire detti reati; invita gli Stati membri a riesaminare il proprio diritto penale per assicurare che siano definite e riconosciute le nuove forme di violenza digitale;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0103

Attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo (2017/2258(INI))

(2019/C 390/05)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

— visti gli articoli da 208 a 211 e l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, adottato in occasione del Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan nel 2011 e rinnovato in occasione della riunione ad alto livello di Nairobi nel 2016,

— vista la terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Sendai (Giappone) dal 14 al 18 marzo 2015,

— vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il 25 settembre 2015, e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ivi racchiusi,

— visti il vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23 e 24 maggio 2016 e l'accordo «grande patto» (Grand Bargain) concluso tra alcuni dei più grandi donatori e fornitori di aiuto,

— visto l'accordo di partenariato ACP-UE ([1]) sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010,

— vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ([2]),

— visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ([3]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ([4]),

— visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (»accordo interno»),

— visto il regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo ([5]),

— visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ([6]),

— visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 ([7]),

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([2]) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
([3]) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
([4]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
([5]) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.
([6]) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
([7]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.

— visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario del 2007 ([8]),

— visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 7 giugno 2017 ([9]),

— viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, sull'impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne,

— vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo ([10]),

— vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari ([11]),

— vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo ([12]),

— vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile ([13]),

— vista la relazione speciale n. 18/2014 della Corte dei conti europea sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid,

— visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2017 dal titolo «Relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno»[COM(2017)0720] e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione «Evaluation of the Development Cooperation Instrument» (Valutazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo) [SWD(2017)0600] ed «Evaluation of the 11th European Development Fund» (Valutazione dell'11° Fondo europeo di sviluppo) [SWD(2017)0601],

— vista la valutazione esterna dell'11° Fondo europeo di sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

— vista la valutazione esterna dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

— vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2018 dal titolo «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» (COM(2018)0098),

— vista la relazione «Coherence report - Insight from the External Evaluations of the External Financial Instruments» (Relazione sulla coerenza - Risultati delle valutazioni esterne degli strumenti di finanziamento esterno) (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

— visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A8-0118/2018),

A. considerando che, rispetto al momento dell'adozione degli strumenti di finanziamento esterno, il quadro politico internazionale e dell'UE è profondamente mutato a seguito dell'adozione di strumenti di rilevanza storica quali l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma d'azione di Addis Abeba, il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 e l'Agenda per l'umanità; che l'UE ha svolto un ruolo di primaria importanza nei negoziati per tali strumenti;

B. considerando che il trattato di Lisbona, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), unitamente al consenso europeo sull'aiuto umanitario, al nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi di Busan in materia di efficacia dello sviluppo, determinano la strategia dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari; che, inoltre, il Consiglio ha adottato una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che tratta, fra l'altro, della cooperazione allo sviluppo;

([8]) GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.
([9]) GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.
([10]) Testi approvati, P8_TA(2016)0437.
([11]) Testi approvati, P8_TA(2016)0337.
([12]) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 2.
([13]) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25.

C. considerando che, conformemente all'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al consenso europeo sull'aiuto umanitario, l'assistenza umanitaria deve essere prestata secondo i principi di umanità, neutralità, indipendenza e imparzialità e deve essere guidata da un approccio basato sui bisogni; che l'aiuto umanitario non deve essere uno strumento di gestione delle crisi;

D. considerando che la politica in materia di sviluppo dovrebbe integrare la politica estera e la gestione della migrazione dell'UE, garantendo nel contempo che i finanziamenti allo sviluppo siano utilizzati solo per le finalità e gli obiettivi connessi allo sviluppo e non per coprire le spese relative alla realizzazione di obiettivi diversi, quali il controllo delle frontiere o le politiche antimigrazione;

E. considerando che l'obiettivo principale dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la povertà nei paesi in via di sviluppo che non beneficiano dei finanziamenti erogati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo di vicinato (ENI) o dello strumento di assistenza preadesione (IPA), fornire un sostegno tematico per le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner per quanto concerne le sfide e i beni pubblici globali legati allo sviluppo nonché promuovere il partenariato strategico tra Africa e UE; che il DCI è lo strumento geografico più importante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nel quadro del bilancio UE, con 19,6 miliardi di EUR stanziati per il periodo 2014-2020;

F. considerando che l'obiettivo principale del FES è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la povertà nella regione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e assicurare lo sviluppo sostenibile dei paesi e territori d'oltremare; che il FES è il principale strumento di cooperazione allo sviluppo dell'UE con 30,5 miliardi di EUR stanziati per l'11º FES per il periodo 2014-2020;

G. considerando che l'obiettivo principale dello strumento per gli aiuti umanitari è fornire aiuto, soccorso e protezione alle popolazioni colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo ed emergenze analoghe, dando priorità alle vittime più vulnerabili, indipendentemente da nazionalità, religione, genere, età, origine etnica o affiliazione politica, secondo le reali necessità, i principi umanitari e il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

H. considerando che lo strumento per gli aiuti umanitari va oltre il compito principale delle operazioni di salvataggio e include il soccorso delle popolazioni colpite da crisi perduranti, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, la preparazione alle calamità e la gestione delle conseguenze degli spostamenti di popolazione;

I. considerando che un'efficace cooperazione allo sviluppo richiede approcci innovativi, che diano ai donatori la capacità di reagire tempestivamente alle situazioni locali, lavorare insieme alle organizzazioni locali e sostenere le imprese e gli imprenditori del territorio, soprattutto nei paesi più poveri e fragili; che il sistema di controllo dell'UE deve offrire ai donatori la flessibilità necessaria per assumersi dei rischi ragionevoli in questi progetti, migliorando la capacità dell'UE di reagire rapidamente e fornire aiuti efficaci;

J. considerando che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo e umanitari del mondo; che mediante tale assistenza l'UE sostiene gli sforzi volti a ridurre la povertà e a promuovere gli interessi e i valori fondamentali mondiali e dell'Unione;

K. considerando che il vertice tra l'Unione Africana e l'UE tenutosi ad Abidjan il 29 e 30 novembre 2017 ha confermato la volontà di instaurare un partenariato autentico, modernizzato, globalizzato e ambizioso, creando le condizioni politiche ed economiche per una vera uguaglianza;

L. considerando che si è registrata una crescita esponenziale del numero di accordi di cooperazione allo sviluppo conclusi con paesi terzi, tra cui la Cina, la Russia, la Turchia, il Brasile e l'India;

M. considerando che il ripristino e l'estensione della cosiddetta norma del «global gag»e la riduzione dei fondi a favore di organizzazioni che forniscono a ragazze e donne servizi di pianificazione familiare e servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi destano profonda preoccupazione;

N. considerando che i governi di paesi terzi hanno aspettative reali per quanto riguarda la rapidità e efficacia degli interventi e la risposta alla necessità urgente di preservare la solidità dei partenariati di cooperazione allo sviluppo; che è necessario sviluppare economie di mercato aperte e produttive nei paesi partner, tenendo conto delle nuove realtà e dei nuovi attori economici presenti sulla scena internazionale;

O. considerando che, data l'assenza dell'impegno del Regno Unito dopo il 2020, la BREXIT comporterà una riduzione del bilancio dell'Unione compresa tra il 12 e il 15 %;

P. considerando che le valutazioni del FES e del DCI confermano che è effettivamente possibile utilizzare diversi strumenti geografici e tematici in modo coerente;

Q. considerando che nella valutazione dell'11° FES si afferma che esiste il reale pericolo che il FES sia utilizzato per rispondere a programmi che si discostano dal suo obiettivo principale di riduzione della povertà, difficili da conciliare con i valori fondamentali del FES, e che rischiano di compromettere gli ambiti in cui ottiene buoni risultati; che nonostante le consultazioni, i pareri dei governi e delle organizzazioni della società civile (con talune importanti eccezioni come nella regione del Pacifico) sono stati raramente presi in considerazione per le scelte programmatiche e che la programmazione dell'11° FES ha pertanto utilizzato un approccio dall'alto verso il basso per applicare il principio della concentrazione a scapito del principio chiave di partenariato dell'accordo di Cotonou;

R. considerando che, secondo la valutazione dell'11° FES, ad aprile 2017 erano stati stanziati circa 500 milioni di EUR dalla riserva FES a sostegno di operazioni della Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione, circa 500 milioni di EUR per il sostegno di emergenza a singoli paesi e 1,5 miliardi di EUR per il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa; che il FES contribuisce altresì allo sviluppo del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

S. considerando che nella valutazione del DCI si afferma che lo strumento rimane nel complesso valido e adeguato allo scopo, sia al momento dell'adozione sia nella fase intermedia della sua attuazione; che è ampiamente in linea con i nuovi documenti di indirizzo politico (ad es., il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), sebbene nel suo formato attuale potrebbe essere difficile attuare determinate priorità;

T. considerando che al momento dell'adozione degli strumenti di finanziamento esterno 2014-2020 il Parlamento ha espresso la propria preferenza per uno strumento di finanziamento esterno distinto, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, e ha chiesto la separazione dei fondi per lo sviluppo nel caso in cui il FES fosse imputato in bilancio;

U. considerando che, in relazione al fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, nella valutazione del FES si afferma che, rispetto ai progetti FES standard, il breve periodo di preparazione e approvazione, il coinvolgimento indiretto dell'UE nell'attuazione dei progetti e il fatto che tali progetti traggano origine dalle preoccupazioni prioritarie dell'UE piuttosto che essere elaborati in risposta agli obiettivi di lungo termine dei paesi partner sono tutti motivi di preoccupazione circa la probabile efficacia e sostenibilità dei progetti nel quadro del fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa e circa la capacità dell'UE di sorvegliarne attentamente l'attuazione;

V. considerando che il flusso finanziario dall'Unione verso i paesi beneficiari degli strumenti finanziari per lo sviluppo risulta minore delle rimesse generate in forma privata dai membri della diaspora degli stessi paesi residenti in Europa;

W. considerando che, nonostante abbia ricevuto per anni miliardi di euro dal FES e malgrado le gravi preoccupazioni della Commissione sulla sua gestione finanziaria, il Fondo per la pace in Africa non è stato inserito nella valutazione del FES; che il Fondo per la pace in Africa non è oggetto di una valutazione dal 2011;

X. considerando che, in base alle loro rispettive valutazioni e alla relazione della Commissione sulla revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno, l'efficacia complessiva e l'impatto a lungo termine del DCI e del FES nel conseguire gli obiettivi è difficile da misurare a causa di gravi limitazioni nella definizione di adeguati sistemi di valutazione e monitoraggio e nella valutazione del ruolo svolto da fattori esterni, nonché a causa della vastità dei paesi e dei temi interessati; che secondo i responsabili della valutazione il finanziamento misto mobilita ulteriori risorse soltanto nel 50 % dei casi;

Y. considerando che il Parlamento ha avuto tempi strettissimi per esaminare i progetti di misure d'esecuzione; che tali termini non tengono debitamente conto delle caratteristiche delle attività parlamentari; che talvolta la situazione è stata aggravata dal fatto che i progetti di misure d'esecuzione sono stati trasmessi al Parlamento dopo la scadenza dei termini o prima dei periodi di inattività, limitando ancor più la sua capacità di esercitare adeguatamente le sue competenze di controllo;

Z. considerando che l'UE ha riconosciuto l'importanza dei partenariati con le organizzazioni della società civile nelle relazioni esterne; che ciò include il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella programmazione e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento esterni;

Martedì 17 aprile 2018

Fatti e conclusioni della revisione intermedia dell'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, del Fondo europeo di sviluppo e dello strumento per gli aiuti umanitari

Osservazioni generali

1. esprime soddisfazione per il fatto che le valutazioni del DCI, del FES e dello strumento per gli aiuti umanitari mostrano che gli obiettivi di tali strumenti erano ampiamente attinenti alle priorità politiche al momento della loro definizione e che sono complessivamente adatti allo scopo e in linea con i valori e i traguardi degli obiettivi di sviluppo sostenibile; rileva altresì che il deficit annuale di finanziamento per conseguire gli OSS è pari a 200 miliardi di dollari USA;

2. rileva che nell'ultimo decennio alcuni dei paesi in cui operano i programmi geografici del FES e del DCI hanno compiuto progressi in merito alla riduzione della povertà e allo sviluppo umano ed economico, mentre per altri la situazione rimane critica;

3. rileva con soddisfazione che le priorità del DCI e del FES sono in linea con i valori e le finalità degli obiettivi di sviluppo sostenibile, grazie al ruolo strumentale svolto dall'UE nella loro adozione, e che ciò ha notevolmente agevolato e semplificato la revisione intermedia di questi strumenti;

4. rileva che, nei primi anni di attuazione, il DCI e il FES hanno permesso all'UE di rispondere alle nuove crisi e necessità grazie alla vasta portata degli obiettivi di tali strumenti; rileva tuttavia che il moltiplicarsi delle crisi e l'emergere di nuove priorità politiche hanno esercitato una pressione finanziaria sul DIC, sul FES e sullo strumento per gli aiuti umanitari, che hanno così raggiunto il proprio limite, ed è stato pertanto deciso di istituire nuovi meccanismi ad hoc quali i fondi fiduciari, che suscitano serie preoccupazioni principalmente in termini di trasparenza, responsabilità democratica e distaccamento dagli obiettivi di sviluppo; ricorda la recente adozione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, creato per assicurare un ulteriore effetto moltiplicatore;

5. esprime soddisfazione in merito alla maggiore coerenza interna del DCI e del FES, in gran parte dovuta a valutazioni di alta qualità, a processi decisionali armonizzati e alla concentrazione di settore;

6. rileva che in alcuni casi la dotazione finanziaria continua a essere oggetto di critiche per la sua mancanza di utilità ed efficacia, mentre questa modalità di sostegno corrisponde a una concezione moderna della cooperazione che è pienamente coerente con la logica di reali partenariati di sviluppo, consente l'appropriazione da parte dei paesi partner e presenta il vantaggio della flessibilità e dell'efficacia; chiede pertanto un rafforzamento del partenariato politico e istituzionale al fine di agevolare la concessione di sostegno al bilancio pur enfatizzando la necessità di una governance economica efficiente e di rispetto dei valori democratici; sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo deve essere attuata in modo da tenere conto delle richieste dei paesi e delle popolazioni che necessitano di essa, garantendo che questi partecipino al processo decisionale e si assumano la responsabilità di un'applicazione trasparente ed efficiente;

7. osserva il fatto che negli ultimi anni un elevato numero di paesi sia diventato a reddito medio-alto, con conseguente uscita dai programmi di cooperazione bilaterale nel quadro del DCI o riduzione delle sovvenzioni di cooperazione bilaterale nel quadro del FES, poiché gli aiuti allo sviluppo in combinazione con politiche nazionali efficaci possono condurre a risultati positivi; ricorda che la povertà e lo sviluppo sono multidimensionali e che mantenere il PIL quale unico indicatore di sviluppo non è sufficiente; osserva inoltre che, poiché la maggioranza delle persone più povere al mondo vive in paesi a reddito medio in cui persistono disuguaglianze, la sospensione improvvisa degli aiuti ai paesi a medio reddito potrebbe compromettere il conseguimento degli OSS; insiste, pertanto, sulla necessità di continuare a sostenere tali paesi, in questa fase delicata del loro percorso verso un maggiore sviluppo;

8. sottolinea l'esigenza di assicurare che gli aiuti allo sviluppo siano utilizzati conformemente alle finalità originarie, tenendo in debita considerazione i principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo; ribadisce che la cooperazione allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere allineata ai programmi e alle esigenze dei paesi partner;

9. sottolinea che in nessun caso gli interessi interni a breve termine dell'UE (sicurezza o migrazione) dovrebbero definire la sua agenda per lo sviluppo e che i principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo dovrebbero essere pienamente rispettati e applicati a tutte le forme di cooperazione allo sviluppo;

10. prende atto delle conclusioni della Commissione secondo cui la coerenza tra gli strumenti potrebbe essere migliorata mediante una loro razionalizzazione; sottolinea che in nessuna delle diverse valutazioni vi è alcun riferimento a tale conclusione;

11. esprime preoccupazione per le conclusioni dei responsabili della valutazione sull'assenza di sistemi di monitoraggio e valutazione che rende difficile l'analisi dei risultati; sottolinea, d'altro canto, i numerosi risultati positivi relativi alle politiche di sviluppo dell'UE evidenziati negli audit eseguiti dalla Corte dei conti europea; ricorda le osservazioni effettuate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 18/2014 sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid; invita la Commissione a utilizzare questa occasione per migliorare ulteriormente il proprio sistema di valutazione dei risultati conformemente alle raccomandazioni formulate dalla Corte;

12. rileva con sorpresa la discrepanza tra i risultati della valutazione e le conclusioni tratte dalla Commissione nella sua revisione intermedia; deplora che gravi problemi, quali l'assenza di partenariato degli strumenti e il rischio di perdere di vista la centralità della riduzione della povertà, non siano menzionati nelle conclusioni della Commissione, sebbene fossero un elemento essenziale della valutazione;

13. esprime preoccupazione per l'assenza di dati o la natura limitata dei dati disponibili; osserva che l'assenza di un sistema di monitoraggio e valutazione che vada oltre gli obiettivi di sviluppo del millennio e gli obiettivi di sviluppo sostenibile rende impossibile misurare accuratamente i cambiamenti, ad esempio in termini di flessibilità dello strumento o di livello di coerenza con altri strumenti;

14. rileva altresì che la mancanza di un capitolo di finanziamenti esplicitamente riservato all'incentivazione della dialettica politica, con particolare riferimento al sostegno ai partiti politici, non è favorevole al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

15. chiede un miglioramento della trasmissione dei risultati attraverso la generazione automatica di dati statistici e indicatori;

16. si rammarica che la Commissione non abbia colto l'opportunità offerta dalla revisione intermedia per adeguare le proprie politiche ai requisiti definiti nel nuovo consenso europeo relativi al sostegno all'agricoltura su piccola scala e all'attività agroecologica sostenibile; osserva che, al contrario, le misure proposte includono un sostegno ancora maggiore all'agricoltura su larga scala e alle imprese agricole;

Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)

17. sottolinea che la rilevanza del DCI è anzitutto dovuta alla sua flessibilità nel rispondere a eventi imprevisti, in relazione alla scelta dei metodi di programmazione e attuazione, alle riassegnazioni interne agli strumenti o tra di essi e all'impiego dei fondi di riserva; osserva che la flessibilità nella programmazione pluriennale ha altresì consentito di adattare la durata del periodo di programmazione alla situazione concreta, di riassegnare rapidamente i finanziamenti in caso di cambiamenti significativi e di utilizzare misure speciali;

18. plaude al fatto che le valutazioni hanno evidenziato la rilevanza strategica del programma tematico del DCI, e in particolare la sua capacità di promuovere le azioni globali dell'UE in materia di beni pubblici;

19. prende atto della semplificazione, dell'armonizzazione e delle più ampie modalità di attuazione introdotte mediate il regolamento (UE) n. 236/2014 che stabilisce norme comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, che ha aumentato l'efficacia del DCI; sottolinea che il regolamento (UE) n. 233/2014 che istituisce il DCI non fornisce dettagli in merito al sistema di monitoraggio e valutazione per la misurazione dei risultati dello strumento; è profondamente preoccupato per il fatto che le procedure di attuazione, alcune delle quali provengono dal regolamento finanziario, siano tuttora considerate lunghe e complesse, il che scredita l'UE e incrementa il potere di attrazione degli approcci adottati da taluni paesi che sono percepiti come meno formali e condizionali; ricorda, a tale proposito, che alcune di queste procedure provengono dal regolamento finanziario e non dagli strumenti di finanziamento esterno, mentre altri requisiti si fondano sull'applicazione dei principi fondamentali della cooperazione allo sviluppo, quali il partenariato e la titolarità;

20. osserva che i documenti di lavoro dei servizi della Commissione europea indicano un livello relativamente basso di importi versati rispetto agli importi impegnati; sottolinea che, in un contesto di «concorrenza» degli aiuti allo sviluppo, si tratta di un problema importante; invita pertanto a migliorare la comunicazione in merito alle opportunità di finanziamento, in modo che i partner europei siano informati; invita a formare gli operatori locali, in particolare i funzionari pubblici, sulla realizzazione dei dossier europei, in modo che possano soddisfare meglio i criteri e aumentare così le probabilità che i loro progetti siano selezionati; osserva che tale formazione potrebbe altresì mirare a rispondere meglio agli inviti a presentare proposte di altre organizzazioni internazionali;

21. è preoccupato per il fatto che la valutazione intermedia del DCI rileva il rischio di una percepita inosservanza dell'impegno di destinare almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma dello strumento per la cooperazione allo sviluppo ai servizi sociali di base, come la salute, e all'istruzione secondaria e ad altri servizi sociali, quando tali necessità sono essenziali per lo sviluppo economico di tali paesi; esprime altresì preoccupazione per il sostegno inadeguato offerto ai sistemi sanitari nazionali e per la mancanza di dati in merito ai risultati ottenuti in relazione al finanziamento dell'istruzione; conferma l'impegno assunto nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo di destinare almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE all'inclusione sociale e allo sviluppo umano;

22. esprime soddisfazione in merito agli obiettivi e ai risultati del programma tematico dedicato alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali e ne chiede il mantenimento negli strumenti futuri; è profondamente preoccupato, tuttavia, per la riduzione dello spazio concesso alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nelle fasi di programmazione e attuazione dei programmi e chiede che il ruolo di tali organismi sia rafforzato, anche come fornitori di servizi, e che siano adottati modelli di cooperazione più specifici e un approccio maggiormente strategico; sottolinea che lo sviluppo di questi paesi può essere realizzato appieno solo tramite la cooperazione con le autorità locali legittime;

23. incoraggia la Commissione a mettere in atto politiche favorevoli al coinvolgimento dei membri della diaspora africana quali attori chiave dello sviluppo;

Fondo europeo di sviluppo (FES)

24. rileva l'importante ruolo svolto dal Fondo europeo di sviluppo in relazione all'eliminazione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; osserva tuttavia che le prove dei progressi compiuti sono più scarse a livello regionale e che il FES non è sempre stato in grado di creare sinergie stabili e coerenza tra i suoi programmi per la cooperazione nazionale, regionale e intra-ACP;

25. deplora che la revisione intermedia non abbia incluso il Fondo per la pace in Africa, che da anni non è oggetto di una valutazione appropriata; ritiene che in tempi in cui l'enfasi politica viene sempre più posta sul nesso tra sicurezza e sviluppo, un processo decisionale fondato su elementi di prova sia fondamentale;

26. accoglie con favore il fatto che il Fondo europeo di sviluppo si è dimostrato adatto allo scopo, in un contesto in rapida evoluzione, grazie a un ciclo di pianificazione ridotto, a procedure semplificate e a una migliore gestione del bilancio; osserva tuttavia che esso non si mostra ancora pienamente adeguato al mutato contesto e che le procedure continuano a essere piuttosto rigide e complesse;

27. rileva che le necessità e la natura altamente diversificate dei gruppi di paesi ACP e dei paesi e territori d'oltremare rientranti nel Fondo europeo di sviluppo sollevano interrogativi in merito all'approccio indifferenziato che caratterizza le scelte di procedure e modalità e, in ultima analisi, in merito al campo di applicazione territoriale del FES; ricorda l'esigenza di un nuovo e autentico partenariato tra pari, che rivolga l'attenzione in particolare ai diritti umani;

28. rileva che sul Fondo europeo di sviluppo è stata esercitata pressione affinché intervenisse su un numero sempre maggiore di questioni politiche, quali la sicurezza e la migrazione, il cui allineamento ai valori fondamentali del FES e ai principi della politica di cooperazione e sviluppo dell'UE, in particolare per quanto concerne l'eliminazione della povertà, è difficoltoso;

Strumento per gli aiuti umanitari

29. è soddisfatto che lo strumento per gli aiuti umanitari abbia conseguito il proprio obiettivo di fornire aiuti nelle situazioni di emergenza nel pieno rispetto del diritto pubblico internazionale, garantendo nel contempo che gli aiuti umanitari non siano strumentalizzati e che i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza siano rispettati;

30. rileva che il numero di crisi e di catastrofi umanitarie affrontate grazie allo strumento per gli aiuti umanitari è aumentato significativamente negli ultimi anni, causando l'impiego totale della riserva per gli aiuti d'urgenza e la necessità di avvalersi di fondi supplementari, e che è improbabile che questa situazione migliori nel breve-medio termine, dato il numero crescente di situazioni di crisi che interessano molte aree del pianeta; rileva che ciò dimostra la necessità di un aumento sostanziale della riserva per gli aiuti d'urgenza e di un impiego più rapido e flessibile di tutte le risorse disponibili;

31. ritiene che le persone e le comunità dovrebbero continuare a essere gli obiettivi e i soggetti principali cui si rivolge lo strumento per gli aiuti umanitari e che si dovrebbe adottare in tutte le circostanze un approccio flessibile, coordinato e specifico in base al contesto, che prenda in considerazione i pareri dei governi e delle autorità locali, come pure delle comunità locali, delle organizzazioni religiose orientate allo sviluppo e degli attori della società civile; sottolinea che molte di queste organizzazioni, comprese le organizzazioni della diaspora in Europa, svolgono un lavoro prezioso in vari settori critici e possono offrire un valore aggiunto agli aiuti umanitari;

32. rileva che gli aborti effettuati in condizioni non sicure rappresentano, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, una delle cinque cause principali di mortalità materna; ricorda la base giuridica, riconosciuta a livello internazionale, del diritto alla salute sessuale e riproduttiva e dei diritti delle vittime di violenza sessuale nei conflitti;

Raccomandazioni per il rimanente periodo di attuazione

33. sottolinea che lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento per gli aiuti umanitari dovrebbero essere attuati alla luce del nuovo quadro politico internazionale e dell'Unione, ivi compresi l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma d'azione di Addis Abeba e l'Agenda per l'umanità;

34. ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere conseguiti a livello mondiale grazie agli sforzi congiunti e al partenariato di tutti gli attori internazionali, ivi comprese le nazioni sviluppate e in via di sviluppo e le organizzazioni internazionali; sottolinea che, a livello dell'Unione, ciò richiede politiche interne ed esterne elaborate e attuate in modo congiunto, coerente e coordinato, conformemente ai principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); ritiene che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) debba rappresentare un fattore importante nella definizione e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno e nell'adozione delle altre politiche e degli altri strumenti dell'UE, in ragione dell'interconnessione tra le politiche interne ed esterne dell'Unione; è tuttavia dell'idea che la coerenza complessiva tra i diversi strumenti debba essere ulteriormente migliorata, soprattutto migliorando la coerenza e il coordinamento tra i programmi geografici e tematici e attraverso un maggior coordinamento e una maggiore complementarietà con le altre politiche dell'UE;

35. è preoccupato per il fatto che i paesi a reddito medio-alto che sono usciti dal Fondo europeo di sviluppo e dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo possono ritrovarsi con un deficit di finanziamento che li porrebbe in una situazione di vulnerabilità; invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze, a prendere in considerazione misure per prevenire gli effetti negativi e a facilitare l'accesso di tali paesi a strumenti di finanziamento esterno adatti alle loro esigenze, soprattutto al fine di intensificare gli sforzi per migliorare la buona governance grazie alla lotta contro la corruzione, le frodi fiscali e l'impunità, di garantire il rispetto dello Stato di diritto e lo svolgimento di elezioni libere ed eque, di garantire un accesso equo alla giustizia e di affrontare le lacune istituzionali; riconosce il lavoro svolto da EUROsociAL in questo ambito; sottolinea, tuttavia, l'esigenza di dare priorità agli stanziamenti di risorse ai paesi meno sviluppati, i quali sono a rischio di instabilità, devono far fronte a gravi ostacoli strutturali a uno sviluppo sostenibile e quindi dipendono fortemente dai finanziamenti pubblici internazionali;

36. è dell'idea che gli strumenti di finanziamento esterno dovrebbero continuare a sostenere direttamente le organizzazioni della società civile sia dell'UE che locali, le comunità locali, i governi locali e regionali e le autorità locali nei paesi partner, come pure i loro partenariati con i governi locali e regionali europei, e agevolarne sistematicamente la partecipazione attiva ai dialoghi fra varie parti interessate in merito alle politiche dell'UE e a tutti i processi di programmazione dei diversi strumenti; ritiene inoltre che l'UE dovrebbe promuovere il ruolo delle organizzazioni della società civile come organismi di vigilanza sia all'interno che all'esterno dell'Unione e sostenere le riforme per il decentramento nei paesi partner; plaude, in tale contesto, all'intenzione della Commissione di approfondire e consolidare il lavoro in atto inteso a creare partenariati e instaurare un dialogo con la società civile che opera a favore dello sviluppo e a migliorare l'impegno nei confronti del dialogo e il coinvolgimento delle reti di organizzazioni della società civile nel processo politico e decisionale dell'UE; ricorda che l'UE dovrebbe sostenere il consolidamento democratico individuando meccanismi per sostenere le attività delle organizzazioni nei paesi terzi, in modo da contribuire alla stabilizzazione e al miglioramento delle norme istituzionali per la gestione di beni pubblici;

37. conferma la propria determinazione a controllare che l'UE onori il proprio impegno a continuare a sostenere lo sviluppo umano al fine di migliorare la vita delle persone, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che, nel caso dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ciò implica la necessità di destinare almeno il 20 % dell'assistenza ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria; è quindi preoccupato per il fatto che, in un momento in cui permangono dubbi in merito al conseguimento dell'obiettivo del 20 % destinato allo sviluppo umano, la Commissione stia trasferendo fondi dallo sviluppo umano agli investimenti;

38. chiede la rigorosa applicazione dei prerequisiti che consentono un uso efficace della dotazione finanziaria e un monitoraggio più sistematico di tale modalità di aiuto nei paesi partner, in modo da migliorare la responsabilità, la trasparenza e l'efficacia degli aiuti, nonché l'allineamento del sostegno di bilancio rispetto a tali obiettivi;

39. mette in guardia contro il ricorso eccessivo ai fondi fiduciari, che mette in pericolo la specificità della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Unione; insiste sul fatto che essi dovrebbero essere utilizzati solo quando è garantito il loro valore aggiunto rispetto ad altre modalità di aiuto, soprattutto in situazioni di emergenza, e che il loro utilizzo dovrebbe essere sempre pienamente in linea con i principi di efficacia degli aiuti con l'obiettivo principale della politica di sviluppo, ovvero l'eliminazione della povertà; è preoccupato per il fatto che i contributi degli Stati membri e di altri donatori ai fondi fiduciari sono stati al di sotto delle aspettative, con ripercussioni negative sulla loro efficacia; ricorda la necessità di esercitare un controllo parlamentare su tali fondi; è seriamente preoccupato per i risultati della valutazione del FES in merito all'efficacia del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'UE;

40. ricorda che la Commissione dovrebbe garantire trasparenza ogniqualvolta si ricorre ai fondi fiduciari informando, fra l'altro, regolarmente il Parlamento europeo e assicurandone il corretto coinvolgimento nelle pertinenti strutture di governance, conformemente alla legislazione dell'UE applicabile; ricorda inoltre che i fondi fiduciari devono applicare l'intero spettro dei principi sull'efficacia dello sviluppo e dovrebbero essere coerenti con le priorità, i principi e i valori dello sviluppo a lungo termine, le strategie nazionali e dell'UE per paese e gli altri strumenti e programmi pertinenti, e che una relazione di controllo atta a valutare l'allineamento dovrebbe essere pubblicata con cadenza semestrale; ribadisce, a tal fine, che il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa mira ad affrontare le cause profonde della migrazione promuovendo la resilienza, le opportunità economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo;

41. ricorda che la quota del bilancio stanziata a favore dell'azione esterna dell'UE è stata costantemente mobilitata e rafforzata, esaurendo tutti i margini disponibili per affrontare il numero crescente di crisi; è dell'idea che, in un contesto di molteplici crisi e di incertezza, gli strumenti di finanziamento esterno debbano disporre di un grado di flessibilità sufficiente a permetterne il rapido adattamento al mutare delle priorità e agli eventi imprevisti, nonché il rapido conseguimento di risultati concreti; raccomanda, a tal fine, un uso intelligente della riserva degli strumenti di finanziamento esterno o dei fondi inutilizzati, una maggiore flessibilità nella programmazione pluriennale, una combinazione adeguata delle modalità di finanziamento e una maggiore semplificazione a livello di attuazione; sottolinea, tuttavia, che una maggiore flessibilità non dovrebbe essere ottenuta a scapito dell'efficacia e della prevedibilità degli aiuti, delle priorità geografiche e tematiche a lungo termine, o degli impegni a sostenere le riforme nei paesi partner;

42. chiede alla Commissione di attuare lo strumento per gli aiuti umanitari in maniera coerente con i principi umanitari, con gli impegni concordati in occasione del vertice umanitario mondiale nel «grande patto» e con le conclusioni della relazione speciale n. 15/2016 ([14]) della Corte dei conti europea; chiede alla Commissione, in particolare, di aumentare la trasparenza della procedura di programmazione strategica e di selezione dei finanziamenti, prestare la debita attenzione all'efficienza in termini di costi delle azioni, senza compromettere gli obiettivi dell'aiuto umanitario e la volontà di sostenere i cittadini più vulnerabili e mantenendo, nel contempo, la capacità di sostenere l'imperativo umanitario raggiungendo le popolazioni più vulnerabili e intervenendo dove le necessità sono più urgenti, migliorare il monitoraggio durante l'attuazione, incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dei soccorritori nazionali e locali, ridurre la burocrazia mediante obblighi di comunicazione armonizzati e provvedere su base pluriennale alla strategia, alla programmazione e al finanziamento, in modo da garantire una maggiore prevedibilità, flessibilità, rapidità e continuità delle risposte umanitarie;

43. insiste affinché continuino a essere assegnati aiuti umanitari alle popolazioni nelle zone di crisi e affinché gli operatori umanitari dispongano di un accesso incondizionato alle vittime nelle zone di conflitto e nei paesi fragili, in modo da poter svolgere le loro attività;

44. chiede alla Commissione di garantire che, in aggiunta alla risposta immediata alle crisi umanitarie, lo strumento per gli aiuti umanitari, in combinazione e in complementarietà con lo strumento di cooperazione allo sviluppo e il Fondo europeo di sviluppo e alla luce del nesso tra assistenza umanitaria e sviluppo, accresca la resilienza agli shock futuri promuovendo strategie e strutture di allarme rapido e prevenzione, fornisca vantaggi sostenibili più a lungo termine in materia di sviluppo, in linea con l'esigenza di collegare le attività di soccorso, ripristino e sviluppo, e continui a dedicare attenzione alle crisi dimenticate, nel pieno rispetto del principio di non lasciare indietro nessuno;

45. osserva che è necessario migliorare la complementarietà tra gli strumenti di sviluppo e lo strumento per gli aiuti umanitari, in particolare nel contesto del nesso tra assistenza umanitaria e sviluppo, del nuovo approccio strategico alla resilienza e dell'impegno dell'UE volto alla riduzione dei rischi e alla preparazione alle calamità, senza pregiudicarne i rispettivi obiettivi e mandati;

46. ricorda che lo sviluppo integra gli aiuti umanitari con l'obiettivo di prevenire shock e crisi;

([14]) Corte dei conti europea, relazione speciale n. 15/2016 – «La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?»– 4 luglio 2016.

47. chiede il riconoscimento della specificità degli aiuti umanitari nel bilancio dell'UE, il che comporta la necessità di salvaguardare la riserva per gli aiuti d'urgenza come strumento flessibile per rispondere alle nuove crisi con finanziamenti adeguati;

48. è del parere che le delegazioni dell'UE dovrebbero essere maggiormente coinvolte nelle scelte programmatiche della cooperazione allo sviluppo nel quadro dei diversi strumenti di finanziamento che esse gestiscono; ritiene che ciò consentirebbe anche di migliorare la complementarietà e le sinergie, oltre a permettere un maggiore allineamento rispetto alle esigenze e alla titolarità dei paesi partner;

49. insiste sulla necessità di una dotazione adeguata in termini di personale presso le sedi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e presso le delegazioni dell'UE, sia da un punto di vista numerico che per quanto riguarda le competenze specifiche in materia di aiuto umanitario e di aiuto allo sviluppo;

50. esprime insoddisfazione per i termini estremamente brevi concessi al Parlamento per esercitare il controllo dei progetti di misure di esecuzione nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a modificare il regolamento di procedura dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e dei comitati per gli aiuti umanitari entro il dicembre 2018, in modo da concedere più tempo al Parlamento e al Consiglio per esercitare correttamente le rispettive competenze di controllo;

51. esorta la Commissione e il SEAE a rafforzare e migliorare il coordinamento dei donatori attraverso la programmazione e l'attuazione congiunte con altri Stati membri e donatori, in linea con i programmi di sviluppo nazionali dei paesi partner, sotto la guida e il coordinamento delle delegazioni dell'UE;

52. chiede che il Parlamento abbia un maggior controllo politico dei documenti di programmazione dell'11º FES, come mezzo per migliorare la trasparenza e la responsabilità;

Raccomandazioni concernenti l'architettura post-2020 dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), nonché la futura attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari

53. ribadisce l'autonomia delle politiche umanitarie e di sviluppo dell'UE, che si fondano su basi giuridiche specifiche riconosciute nei trattati e stabiliscono valori e obiettivi specifici che non dovrebbero essere subordinati alla strategia geopolitica dell'UE e dovrebbero essere sempre allineati ai principi sull'efficacia dello sviluppo e, in caso di aiuti umanitari, ai principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza;

54. sottolinea l'assoluta necessità di mantenere separati gli strumenti di sviluppo e per gli aiuti umanitari nel rispetto dei principi fondamentali sullo sviluppo, alla luce delle conclusioni delle valutazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES) e dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) relativamente all'assenza di partenariato e ai rischi per l'obiettivo cruciale dell'eliminazione della povertà nel nuovo contesto di cambiamento delle priorità politiche;

55. ricorda che FES, il DCI e lo strumento per gli aiuti umanitari presentano un'esecuzione del bilancio positiva e sono fondamentali per dimostrare la solidarietà internazionale e contribuire, al contempo, alla credibilità dell'UE sulla scena mondiale; è dell'avviso che, a prescindere dalle possibili modifiche strutturali o fusioni per quanto riguarda tali strumenti, tra cui l'eventuale iscrizione in bilancio del FES, sia opportuno incrementare gli stanziamenti complessivi per il prossimo QFP, senza però rendere meno rigorosi i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e che la futura architettura degli strumenti di finanziamento esterno debba includere in maniera più trasparente i fondi e gli strumenti fiduciari sulla base dei principi fondamentali della titolarità democratica e dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo, nonché l'eventuale mantenimento del piano per gli investimenti esterni, in funzione dei risultati della sua valutazione che ne attestino l'addizionalità sotto il profilo dello sviluppo e l'incidenza a livello sociale, ambientale e dei diritti umani;

56. invita il Consiglio, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a concludere un accordo interistituzionale con il Parlamento sulla trasparenza, la responsabilità e il controllo parlamentare fondato sui principi politici definiti nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, visto il cambiamento avvenuto nelle modalità di aiuto dalle sovvenzioni dirette ai fondi fiduciari e al finanziamento misto, anche attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

57. sottolinea la considerazione positiva di cui gode l'UE nella comunità internazionale come attore globale della cooperazione, che rischia tuttavia di essere guastata dalle lungaggini e lentezze burocratiche; è dell'idea che ciò accresca il «potere morbido» dell'UE nelle relazioni internazionali, per cui si rende necessaria una politica di sviluppo post-2020 solida e autonoma con strumenti di sviluppo diversificati;

58. sottolinea che la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, unitamente all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e dell'accordo di Parigi e alla tutela dei beni comuni mondiali, dovrebbero costituire gli obiettivi primari della politica e degli strumenti dell'UE a favore dello sviluppo, prestando una particolare attenzione ai soggetti più a rischio;

59. sottolinea che l'architettura post-2020 del DCI e del FES e l'attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari devono essere in linea con gli impegni internazionali dell'UE, tra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi, e con il quadro politico dell'UE, inclusi il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, la nuova strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

60. ritiene che l'architettura dei nuovi strumenti di finanziamento esterno dovrebbe tenere conto del buon funzionamento, oramai comprovato, degli attuali strumenti di finanziamento esterno, dell'ammissibilità come APS e della necessità di conseguire gli OSS;

61. ritiene che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la dimensione globale di molti OSS richiedano un nuovo approccio politico in cui tutti gli attori politici, sia dei paesi in via di sviluppo sia delle nazioni sviluppate, si impegnino a contribuire al conseguimento degli OSS attraverso politiche interne ed esterne coerenti e coordinate ed è del parere che i nuovi strumenti di finanziamento esterno post-2020 e il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo saranno utili in tal senso;

62. ritiene importante promuovere un approccio allo sviluppo fondato sui diritti umani e sui principi, rafforzando così i principi democratici, i valori fondamentali e i diritti umani a livello mondiale; invita la Commissione e il SEAE a coordinare adeguatamente l'assistenza nel quadro degli strumenti di finanziamento esterno e del dialogo politico, sia a livello bilaterale che nel quadro delle organizzazioni regionali e globali, al fine di promuovere i suddetti principi, valori e diritti;

63. ritiene fondamentale includere la tutela ambientale, una questione trasversale e intersettoriale, e le opportunità offerte dalle politiche ambientali in tutte le politiche di sviluppo; si rammarica degli scarsi progressi compiuti per quanto riguarda l'integrazione della dimensione democratica, dei diritti umani e della parità di genere; esorta inoltre a tenere pienamente conto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi nei futuri strumenti e programmi e a dotare questi ultimi di adeguati meccanismi di monitoraggio; ritiene dunque che la lotta al cambiamento climatico debba assumere un ruolo sempre più importante nel quadro della cooperazione allo sviluppo;

64. ritiene necessario condurre un esercizio di «apprendimento dagli insegnamenti ricevuti» per individuare le lacune in termini di coordinamento degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE con gli strumenti di finanziamento di altre istituzioni internazionali e per porvi rimedio, in modo da creare sinergie e massimizzare l'impatto degli strumenti di finanziamento nei paesi in via di sviluppo;

65. ritiene necessario accrescere gli attuali livelli di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE nella futura architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno e sviluppare un orizzonte temporale preciso in modo da permettere all'UE di onorare il proprio impegno collettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo e di stanziare lo 0,2 % dell'APS/RNL ai paesi meno sviluppati; si compiace, in tal senso, della recente comunicazione della Commissione sul nuovo quadro finanziario pluriennale; ricorda agli Stati membri la necessità di rispettare l'impegno di destinare lo 0,7 % del loro PNL agli aiuti allo sviluppo; ricorda la necessità di attuare le raccomandazioni del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE riguardo al conseguimento di una componente di sovvenzioni media dell'86 % dell'APS totale;

66. è dell'idea che, fatte salve una maggiore flessibilità e/o maggiori riserve, l'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno dovrebbe continuare a prevedere una combinazione di programmi pluriennali sia geografici che tematici, permettendo la realizzazione di azioni in materia di sviluppo su diverse scale; ritiene che il sostegno alla cooperazione regionale e all'integrazione dei paesi partner sia un fattore importante, necessario per eliminare la povertà e promuovere uno sviluppo sostenibile a lungo termine;

67. sottolinea che l'azione esterna dell'UE in materia di sviluppo deve fondarsi su una combinazione opportunamente equilibrata di flessibilità e prevedibilità degli aiuti allo sviluppo, sulla base di finanziamenti adeguati; riconosce, nel contempo, che la prevedibilità degli aiuti allo sviluppo può essere conseguita anche, fra l'altro, mediante sistemi di allarme rapido ben funzionanti e collaudati, soprattutto nei paesi più vulnerabili e meno resilienti;

68. è dell'idea che il trasferimento di fondi all'interno di uno strumento tra obiettivi diversi e in ragione del mutare delle priorità dovrebbe avvenire unicamente sulla base delle reali necessità dei paesi partner, senza compromettere i principi e gli obiettivi dello strumento e con l'adeguato coinvolgimento dell'autorità di vigilanza; chiede, in particolare, che sia fatta una chiara distinzione tra i finanziamenti ammissibili come APS e i finanziamenti di diversa natura, non ammissibili come APS; respinge con fermezza qualsiasi trasferimento dei fondi destinati ad attività nel quadro del CAS a programmi che non possono essere considerati alla stregua di aiuto pubblico allo sviluppo; sottolinea l'esigenza che, nel quadro dei regolamenti sugli strumenti di finanziamento esterno, gli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo salvaguardino i principi suesposti;

69. è dell'idea che l'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno dovrebbe comprendere una serie di parametri di riferimento e una rigorosa separazione dei fondi, oltre a impegni integrativi che garantiscano che alle priorità fondamentali siano assegnati fondi adeguati;

70. ritiene che si dovrebbe provvedere alle esigenze inattese dotando i diversi strumenti di finanziamento esterno di cospicue riserve per imprevisti e che i fondi non impegnati o disimpegnati relativi a un determinato anno dovrebbero essere trasferiti alle riserve per imprevisti dell'anno successivo;

71. ribadisce la necessità di uno strumento forte e indipendente per l'aiuto umanitario, come richiesto dal consenso europeo sull'aiuto umanitario; ritiene che occorra mantenere una riserva distinta dedicata specificamente agli aiuti umanitari in considerazione del fatto che, a causa delle esigenze crescenti a livello mondiale, la riserva per aiuti umanitari è stata costantemente attivata nel corso dell'attuale quadro finanziario pluriennale; ricorda che il Parlamento, pur riconoscendo ripetutamente gli sforzi della Commissione per far fronte a sfide crescenti, ha sottolineato regolarmente l'esigenza di incrementare i finanziamenti per gli aiuti umanitari e ha insistito sulla necessità di colmare il divario tra gli impegni e i pagamenti e di migliorare l'efficacia e la capacità di reazione dell'assistenza umanitaria e allo sviluppo prevista dal bilancio dell'UE;

72. sottolinea che qualsiasi progresso in termini di flessibilità e di semplificazione finanziarie non dovrebbe essere ottenuto a scapito di un deterioramento della capacità di vigilanza e di controllo del colegislatore, il che pregiudicherebbe i principi di responsabilità e trasparenza; sottolinea l'esigenza di assicurare la trasparenza dei criteri di assegnazione dei finanziamenti in tutte le fasi della programmazione; è del parere che la nuova architettura degli strumenti di finanziamento esterno debba essere flessibile e moderna, per consentire di ottimizzare le risorse e produrre risultati in materia di sviluppo per i paesi partner;

73. sottolinea che la flessibilità finanziaria dei nuovi strumenti di finanziamento esterno dovrebbe tradursi anche in flessibilità a livello nazionale, in modo da poter concedere, a titolo discrezionale, piccole sovvenzioni alle organizzazioni della società civile, alle imprese e agli imprenditori locali; ritiene che la Commissione dovrebbe rivedere i propri attuali requisiti di audit per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo, onde consentire un maggiore profilo di rischio per le sovvenzioni nazionali di modesta entità;

74. sottolinea che la politica in materia di sviluppo e gli obiettivi umanitari non dovrebbero essere completamente assoggettati né agli obiettivi dei paesi donatori e dell'UE in materia di sicurezza, né ai controlli alle frontiere o alla gestione dei flussi migratori; ritiene, a tal proposito, che l'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe essere usato principalmente per alleviare la povertà e che le azioni e i programmi unicamente in linea con gli interessi di sicurezza nazionale dei donatori non dovrebbero pertanto essere finanziati con fondi per lo sviluppo; ritiene necessario, nel contempo, sostenere la resilienza dei paesi partner al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile;

75. ritiene che, nel prossimo QFP, la spesa per il conseguimento degli obiettivi interni dell'UE nell'ambito delle rubriche relative a migrazione, asilo e sicurezza interna, da un lato, e le risorse destinate al sostegno dell'attuazione del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dall'altro, debbano essere tenute separate; è del parere che la fusione di queste due rubriche distinte comporterebbe il rischio di strumentalizzare ulteriormente gli aiuti dell'UE, anche subordinandoli alla cooperazione nel campo della migrazione;

76. propone, in tale contesto, di rafforzare ulteriormente la resilienza sociale e statale attraverso gli aiuti allo sviluppo e di destinare maggiori risorse finanziarie e politiche alla prevenzione dei conflitti e alla preparazione alle calamità, nonché di reagire tempestivamente in presenza di conflitti e catastrofi naturali;

77. invita la Commissione a non basare unicamente sul PIL gli stanziamenti di fondi ai paesi partner e le modalità di cooperazione, ma di utilizzare un'ampia serie di criteri che tengano conto dello sviluppo umano inclusivo, dei diritti umani e dei livelli di disuguaglianza;

78. ribadisce la sua richiesta di iscrizione in bilancio del FES quale principale strumento per garantire la coerenza tra la politica di sviluppo e le altre politiche dell'UE, come pure per migliorare il controllo di bilancio del Parlamento; ribadisce che l'iscrizione in bilancio del FES apporterebbe vantaggi quali, ad esempio, una maggiore legittimità democratica e un più rigoroso controllo dello strumento, una migliore capacità di assorbimento, maggiore visibilità e maggior trasparenza, con conseguente maggiore chiarezza in merito alla spesa dell'UE in tale ambito, nonché un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'aiuto dell'UE allo sviluppo; ricorda che i dibattiti parlamentari sulla politica di sviluppo assistono i cittadini nell'attuazione della spesa dell'UE destinata agli aiuti allo sviluppo;

79. sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES dovrebbe essere accompagnata da garanzie per impedire l'eventuale trasferimento di fondi dal FES ad altre linee di bilancio e che dovrebbe tenere conto di eventuali paesi terzi donatori; sottolinea, inoltre, che il Fondo per la pace in Africa dovrebbe rimanere al di fuori del bilancio dell'UE e nel quadro di uno strumento dedicato;

80. sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES dovrebbe essere accompagnata da un aumento proporzionale del massimale di bilancio UE concordato, in modo da non comportare una riduzione dell'impegno finanziario assunto dall'UE nei confronti dei paesi ACP, né provocare una diminuzione complessiva dell'aiuto dell'UE allo sviluppo nel quadro finanziario pluriennale post-2020;

81. ritiene che la natura aperta dello strumento per gli aiuti umanitari abbia prodotto risultati positivi; raccomanda pertanto di tenere gli strumenti e i bilanci dedicati alle azioni umanitarie separati da quelli destinati allo sviluppo, pur mantenendo solidi collegamenti strategici tra questi due settori;

82. sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità democratica dell'architettura post-2020 e la necessità di ripensare la procedura decisionale; sottolinea che, in questa nuova architettura post-2020, i colegislatori dovrebbero avere la possibilità di esercitare appieno le loro competenze di controllo a livello sia giuridico che politico, durante tutte le fasi di elaborazione, adozione e attuazione degli strumenti e dei relativi programmi di esecuzione; sottolinea che occorre prevedere un tempo sufficiente a tal fine;

83. è del parere che le potenzialità in termini di cooperazione con gli Stati membri nelle fasi di elaborazione e attuazione dei programmi di sviluppo dovrebbero essere sfruttate appieno, in particolare mediante una programmazione congiunta, sulla base di programmi di sviluppo nazionali e in piena sincronizzazione con tali programmi;

84. chiede una valutazione e una revisione intermedie dell'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno al fine di migliorarne ulteriormente la gestione e di individuare modalità per conseguire una maggiore coerenza e semplificazione, nonché di garantire che continuino a essere pertinenti e conformi rispetto ai principi in materia di efficacia dello sviluppo; invita ad assicurare il pieno coinvolgimento delle parti interessate in tale esercizio;

o

o o

85. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0104

Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo (2016/2241(INI))

(2019/C 390/06)

Il Parlamento europeo,

— vista la sezione sul debito e la sostenibilità del debito del programma d'azione di Addis-Abeba ([1]),

— viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 22 luglio 2014, del 2 agosto 2016 e del 31 luglio 2017 sulla sostenibilità del debito estero e lo sviluppo,

— visti i principi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani in modo responsabile,

— vista la tabella di marcia dell'UNCTAD vero rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015),

— viste le direttive operative del G20 sul finanziamento sostenibile,

— vista la risoluzione 68/304 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2014, sull'istituzione di un quadro giuridico multilaterale per le procedure di ristrutturazione del debito sovrano,

— vista la risoluzione 69/319 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 10 settembre 2015, sui principi fondamentali delle procedure di ristrutturazione del debito sovrano,

— visti i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo ([2]), in particolare i paragrafi 10, 26, 40, 46 e 47,

— viste le relazioni del gruppo di riflessione «Global Financial Integrity», in cui viene stimata la portata e la composizione dei flussi finanziari illeciti,

— vista la legge belga del 12 luglio 2015 sulla lotta contro le attività dei cosiddetti «fondi avvoltoio» (Moniteur belge dell'11 settembre 2015),

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0129/2018),

A. considerando che la risoluzione dei problemi del debito sovrano dei paesi in via di sviluppo è un elemento importante della cooperazione internazionale e può contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nei paesi in via di sviluppo;

B. considerando che la realizzazione degli OSS nei paesi in via di sviluppo richiede investimenti massicci e che i flussi di finanziamento attuali in tale ambito lasciano scoperto un ammontare stimato in circa 2,5 miliardi di dollari all'anno ([3]);

C. considerando che i prestiti costituiscono una delle possibili fonti di finanziamento dello sviluppo; che i prestiti devono essere responsabili e prevedibili; che i relativi oneri devono essere compensati integralmente dal rendimento degli investimenti interessati e che i rischi legati all'indebitamento devono essere valutati e trattati con attenzione;

([1]) Cfr. pagg. 27-29.
([2]) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 2.
([3]) Relazione dell'UNCTAD sugli investimenti mondiali per il 2014, «Investing in the SDGs: An Action Plan» (investire negli OSS: un piano d'azione), pagg. 140-145.

D. considerando che la crisi del debito dei paesi in via di sviluppo negli anni Ottanta e Novanta e una vasta campagna di riduzione del debito hanno portato al lancio, da parte del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale, dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) nonché dell'iniziativa multilaterale di alleggerimento del debito (MDRI), per consentire loro di compiere progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

E. considerando che le iniziative HIPC e MDRI non sono sufficienti per porre fine alla crisi del debito;

F. considerando che tali iniziative e il forte aumento dei prezzi delle materie prime hanno rafforzato la situazione finanziaria di molti paesi in via di sviluppo e che i tassi d'interesse straordinariamente bassi dalla crisi finanziaria del 2008 hanno anch'essi favorito la sostenibilità del debito; che, tuttavia, i prezzi delle materie prime hanno registrato un calo dal 2008; che è emersa una nuova crisi del debito in diversi paesi poveri e che il Mozambico, il Ciad, il Congo e la Gambia non sono in grado di ripagare i propri debiti;

G. considerando che l'emergere di una crisi del debito dovuta al calo dei prezzi delle materie prime e alla volatilità dei flussi di capitale rappresenta una minaccia costante per la sostenibilità del debito, in particolare nei paesi in via di sviluppo; che tali paesi continuano a essere dipendenti dalle esportazioni di materie prime;

H. considerando che il numero di paesi in via di sviluppo che, secondo il FMI e la Banca mondiale, hanno livelli di indebitamento insostenibili o presentano un rischio elevato o medio è aumentato e che la maggior parte dei paesi a basso reddito appartiene ora a una di queste categorie;

I. considerando che, secondo il FMI, il livello mediano di debito nell'Africa subsahariana è aumentato drasticamente, passando dal 34 % del PIL nel 2013 al 48 % nel 2017;

J. considerando che diversi paesi, tra cui Etiopia, Ghana e Zambia, presentano livelli di debito pari o superiori al 50 % del PIL, il che costituisce un onere gravoso, tenuto conto della scarsa base imponibile nella maggior parte dei paesi africani;

K. considerando che il servizio del debito in percentuale sulla spesa pubblica è aumentato notevolmente dal 2013, riducendo sostanzialmente le opportunità di investimento pubblico;

L. considerando che il contesto mondiale del debito pubblico è profondamente cambiato negli ultimi decenni, con l'emergere di investitori privati e della Cina quali attori centrali;

M. considerando che la composizione del debito dei paesi in via di sviluppo è mutata, con i creditori privati e le condizioni commerciali che svolgono un ruolo sempre più importante, e che, al contempo, l'esposizione alla volatilità dei mercati finanziari è aumentata, con conseguenze sulla sostenibilità del debito; che il prestito in valuta nazionale elimina il rischio legato al cambio, ma che la mancanza di capitali nazionali può rendere sfavorevole o impraticabile tale situazione;

N. considerando che la sostenibilità del debito è minacciata, tra l'altro, dal deterioramento dei termini di scambio, dalle calamità naturali e di origine umana, dagli sviluppi negativi e dalla volatilità dei mercati finanziari internazionali, oltre che da prestiti erogati e contratti in modo irresponsabile, dalla cattiva gestione delle finanze pubbliche, dall'appropriazione indebita e dalla corruzione; che un migliore funzionamento della mobilitazione delle risorse interne offre elevate possibilità di miglioramento della sostenibilità del debito;

O. considerando la necessità di partecipare al rafforzamento delle capacità delle amministrazioni fiscali e al trasferimento delle conoscenze nei paesi partner;

P. considerando che i principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani in modo responsabile e le direttive operative del G20 sul finanziamento sostenibile sono contributi utili alla definizione di un quadro normativo, ma che occorre in primo luogo eliminare le pratiche irresponsabili, grazie a principi trasparenti, disincentivi vincolanti e applicabili nonché, in casi giustificati, sanzioni;

Q. considerando che la sostenibilità del debito degli Stati non dipende solo dal loro stock di debito, ma anche da altri fattori, ad esempio garanzie finanziarie esplicite e implicite (passività potenziali) che hanno potuto concedere; che i partenariati pubblico-privato (PPP) prevedono spesso garanzie connesse e che i rischi di future operazioni di salvataggio finanziario delle banche possono anch'essi essere elevati;

R. considerando che l'analisi della sostenibilità del debito non deve incentrarsi unicamente su considerazioni economiche quali le prospettive di crescita economica dello Stato debitore e la sua capacità di onorare il debito, ma deve prendere in considerazione l'impatto dell'onere del debito sulla capacità del paese di rispettare tutti i diritti umani;

S. considerando che il crescente ricorso ai PPP nei paesi in via di sviluppo, nel quadro del piano dell'UE per gli investimenti esterni e del Patto del G20 con l'Africa, potrebbe accrescere l'indebitamento degli Stati; che gli investitori che partecipano ai PPP sono tutelati da trattati bilaterali di investimento, in particolare dai relativi meccanismi per la risoluzione delle controversie investitore-Stato, che consentono loro di aprire contenziosi nei confronti degli Stati beneficiari;

T. considerando l'esistenza di debiti odiosi contratti dai regimi per rendere possibili transazioni corrotte o altre operazioni illecite, di cui i creditori sono a conoscenza e che rappresentano un onere gravoso per le popolazioni, in particolare per quelle più vulnerabili;

U. considerando che la trasparenza dei prestiti concessi ai governi dei paesi in via di sviluppo è essenziale per garantire la responsabilità nei confronti dei prestiti stessi; che la mancanza di trasparenza è stata un fattore chiave che ha favorito la concessione di prestiti irresponsabili al Mozambico, predisposti senza effettuare seri controlli sulla capacità del paese di ripagarli e successivamente celati ai mercati finanziari e al popolo mozambicano;

V. considerando che il debito odioso è definito come un debito contratto da parte di un regime per il finanziamento di azioni contro l'interesse dei cittadini dello Stato, in cui i creditori sono consapevoli di ciò, e che si tratta di un debito personale di chi l'ha contratto nei confronti di creditori che agiscono in piena conoscenza delle intenzioni del debitore; che tuttavia non vi è un consenso in merito a tale definizione a causa della forte opposizione di taluni creditori;

W. considerando che la mobilitazione delle risorse interne è ostacolata soprattutto dall'evasione fiscale, dalla concorrenza fiscale dannosa e dal trasferimento degli utili delle imprese transnazionali; che l'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) costituisce una risposta positiva ma insufficiente a tale fenomeno; che è necessario istituire un organismo intergovernativo di cooperazione fiscale sotto l'egida delle Nazioni Unite per consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare su un piede di parità alla riforma globale delle norme internazionali vigenti in materia fiscale, come chiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto ([4]);

X. considerando che, secondo le stime, i flussi finanziari illeciti dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti ammontano a 1 miliardo di USD all'anno e sottraggono costantemente a tali paesi le risorse nazionali di cui avrebbero bisogno, segnatamente ai fini della realizzazione degli OSS; che tali flussi svolgono un ruolo trainante per il debito estero e mettono a repentaglio la capacità di rimborsare i debiti;

Y. considerando che l'adempimento dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba richiede che siano prese in esame nuove opzioni finanziarie in relazione agli OSS, come l'istituzione di imposte sulle transazioni finanziarie e sulle transazioni in valuta estera; che, secondo le stime della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), un'imposta dello 0,1 % sulle transazioni in valuta estera finanzierebbe facilmente gli OSS in tutti i paesi a reddito basso (LIC) e i paesi a reddito medio-basso (LMIC) ([5]);

Z. considerando la necessità di far fronte ai flussi finanziari illeciti per eliminarli definitivamente entro il 2030, in particolare combattendo l'evasione fiscale e intensificando la cooperazione internazionale mediante misure in grado di agevolare la comunicazione dei dati fiscali alle autorità competenti e la trasparenza fiscale nei paesi di origine e di destinazione;

AA. considerando che i meccanismi esistenti per gestire il mancato pagamento del servizio del debito da parte degli Stati sono sostanzialmente diversi dalle procedure di insolvenza per le società previste dalle giurisdizioni nazionali, nel senso che non è previsto un arbitro imparziale dinanzi a un organo giurisdizionale; che i crediti a breve termine, legati alle condizioni ed erogati a rate, sono forniti dal FMI, il cui obiettivo è garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale; che il Club di Parigi degli Stati creditori adotta decisioni in materia di riduzione del debito solo in relazione ai prestiti bilaterali ufficiali dei suoi membri; che il Club di Londra dei creditori privati adotta decisioni solo sui prestiti delle banche commerciali dei suoi membri; che non esiste un consesso permanente che consenta a tutti i creditori di prendere decisioni coordinate sulla ristrutturazione del debito nei confronti di un paese sovraindebitato;

AB. considerando che il FMI rimane il principale consesso ove discutere le questioni riguardanti la ristrutturazione del debito sovrano, con un'influenza significativa sull'Unione europea e i suoi Stati membri;

([4]) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

([5]) »Revisiting Debt Sustainability in Africa» (Riesaminare la sostenibilità del debito in Africa), documento di inquadramento della relazione 2016 dell'UNCTAD sullo sviluppo economico in Africa: «Debt Dynamics and Development Finance in Africa» (Dinamiche del debito e finanziamento dello sviluppo in Africa).

AC. considerando che i cosiddetti «fondi avvoltoio», che si rivolgono ai debitori in difficoltà e interferiscono con i processi di ristrutturazione dei loro debiti, non devono beneficiare di un sostegno giuridico o giudiziario per tali attività distruttive e che occorre adottare ulteriori misure al riguardo;

AD. considerando che, sebbene la riduzione del debito abbia offerto ai paesi a basso reddito nuove opportunità, occorre osservare che si tratta di un intervento una tantum volto a ripristinare la sostenibilità del debito e che non affronta le cause profonde dell'accumulo non sostenibile di debito; che è necessario affrontare in via prioritaria problematiche come la corruzione, la debolezza delle istituzioni e la vulnerabilità agli shock esterni;

1. sottolinea che il ricorso al prestito responsabile e prevedibile è uno strumento indispensabile per i paesi in via di sviluppo al fine di garantire loro un futuro dignitoso; sottolinea, di converso, che un debito sostenibile è un presupposto per l'adempimento dell'Agenda 2030; osserva tuttavia che il finanziamento del debito dovrebbe rappresentare un semplice complemento e la seconda migliore opzione rispetto a strumenti che non creano debito, come le entrate generate dalle tasse e dalle tariffe e gli aiuti pubblici allo sviluppo, poiché il finanziamento del debito presenta rischi di crisi connaturati e sostanziali, che richiedono la creazione di opportune istituzioni per la prevenzione e la risoluzione delle crisi del debito;

2. rileva che l'accesso ai mercati finanziari internazionali consente ai paesi in via di sviluppo di reperire risorse per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo;

3. osserva con preoccupazione che dal 2008 i prestiti ai paesi poveri sono aumentati drasticamente; teme un nuovo ciclo di crisi del debito; sottolinea che sono necessarie una maggiore trasparenza, una migliore regolamentazione dei prestatori e giustizia fiscale, e che occorre consentire ai paesi di essere meno dipendenti dalle esportazioni di materie prime;

4. ricorda che il prestito è uno strumento importante per sostenere l'investimento, fondamentale per raggiungere lo sviluppo sostenibile, compresi gli OSS;

5. ritiene che il prestito sia inscindibile dagli altri mezzi di finanziamento dello sviluppo, in particolare i proventi commerciali, le entrate del gettito fiscale, l'invio di fondi ai paesi in via di sviluppo da parte dei migranti nonché l'aiuto pubblico allo sviluppo; ricorda in particolare che la mobilitazione di risorse interne attraverso la tassazione rappresenta la fonte più importante di ricavi per il finanziamento dello sviluppo sostenibile; esorta a tal fine l'UE ad incrementare la propria assistenza per la creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo, al fine di contenere i flussi finanziari illeciti, promuovere un sistema fiscale efficiente, progressivo e trasparente in linea con i principi della buona governance e accrescere il proprio sostegno nella lotta alla corruzione e nel recupero degli averi rubati;

6. è preoccupato per il notevole aumento dell'indebitamento sia privato che pubblico in numerosi paesi in via di sviluppo e per gli effetti negativi sulla loro capacità di finanziare investimenti nella sanità e nell'istruzione, nell'economia, nelle infrastrutture e nella lotta ai cambiamenti climatici;

7. ricorda che i piani di adeguamento strutturale degli anni Novanta applicati agli Stati eccessivamente indebitati hanno seriamente compromesso lo sviluppo dei settori sociali fondamentali e hanno ridotto la loro capacità di assumere funzioni sovrane essenziali per preservare la sicurezza;

8. sottolinea che le misure di riduzione del debito non devono ostacolare la fornitura di servizi di base e incidere negativamente sulla realizzazione di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali, nonché sullo sviluppo nello Stato beneficiario;

9. ritiene che i principali responsabili dell'eccessivo aumento del debito (estero) di uno Stato siano le autorità politiche che lo governano, ma che i debitori e i creditori debbano condividere la responsabilità di prevenire e risolvere situazioni di debito insostenibile; sottolinea, più in generale, la responsabilità congiunta dei debitori e dei creditori di prevenire e risolvere la crisi del debito attraverso una concessione di prestiti e un'assunzione di debiti più responsabili;

10. mette in risalto che il finanziamento misto potrebbe causare una bolla del debito, in particolare nell'Africa subsahariana e nei paesi caraibici, rischiando di lasciare a tali paesi risorse limitate per ripagare i propri debiti; invita di conseguenza i donatori a concedere la maggior parte dei propri aiuti ai paesi meno sviluppati sotto forma di sovvenzioni; ribadisce che qualsiasi decisione volta a promuovere l'uso di PPP attraverso il finanziamento misto nei paesi in via di sviluppo dovrebbe basarsi su una valutazione circostanziata di tali meccanismi, in particolare in termini di addizionalità finanziaria e di sviluppo, trasparenza e responsabilità, e sugli insegnamenti appresi dall'esperienza maturata in passato; chiede che il riesame del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) preveda criteri chiari sulla sostenibilità del debito;

11. sottolinea l'importanza di definire meccanismi di salvaguardia volti a prevenire che passività potenziali dell'amministrazione pubblica compromettano la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo; esorta in particolare le banche multilaterali di sviluppo a effettuare valutazioni d'impatto ex ante del rischio dei progetti di PPP per il bilancio (tenendo conto di tutti i rischi per il bilancio durante l'intero arco di sviluppo dei suddetti progetti), in modo da non compromettere la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo; è del parere che il FMI e la Banca mondiale dovrebbero contemplare tutti i costi dei PPP nella propria analisi della sostenibilità del debito;

12. ritiene che le norme e gli strumenti attualmente in vigore siano insufficienti o non abbastanza vincolanti;

13. invita l'UE e i suoi Stati membri a combattere attivamente i paradisi fiscali, l'elusione fiscale e i flussi finanziari illeciti che accrescono il debito dei paesi in via di sviluppo, a cooperare con i paesi in via di sviluppo per intervenire sulle pratiche aggressive di elusione fiscale e a cercare modi per aiutare i paesi in via di sviluppo a resistere alla pressione della concorrenza fiscale, che sarebbe dannosa per la mobilitazione delle risorse nazionali a favore dello sviluppo;

14. ritiene che, qualora si accertino casi di appropriazione indebita di fondi pubblici da parte delle autorità, i creditori debbano attivare misure di allerta e, se tali misure dovessero rivelarsi inefficaci, ripiegare su sanzioni di sospensione, fino all'obbligo di restituzione dei prestiti antecedentemente al decorso delle condizioni contrattuali di erogazione;

15. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nella promozione dell'accesso pubblico ai dati relativi al debito nazionale e dell'istruzione sociale in tale ambito, poiché informazioni dettagliate sullo stato delle finanze pubbliche sono raramente accessibili per la società civile nei paesi in via di sviluppo;

16. chiede l'elaborazione di una normativa che impedisca la concessione di prestiti a governi palesemente corrotti e preveda sanzioni per i creditori che forniscono loro prestiti consapevolmente;

17. chiede alla Commissione di elaborare, coordinandosi con tutti i principali attori internazionali e i paesi interessati, un Libro bianco su una reale strategia di lotta all'indebitamento eccessivo dei paesi in via di sviluppo, nel quadro di un approccio multilaterale che definisca i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, e di prendere in esame i dispositivi istituzionali più adatti ad affrontare in modo equo e sostenibile il problema del debito; sostiene la creazione di un codice di condotta in materia di gestione del credito per attori istituzionali, politici e privati;

18. sottolinea che la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile è assimilabile ai diritti umani e costituisce pertanto un fine al servizio della lotta contro la povertà, a differenza del rimborso del debito, che non è nient'altro che un mezzo;

19. approva i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani presentati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, secondo i quali il diritto alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe prevalere sul dovere di rimborso del debito; invita gli Stati membri dell'UE a promuovere il ricorso sistematico alle valutazioni dell'impatto sui diritti umani nel quadro delle valutazioni della sostenibilità del debito effettuate dal FMI e dalla Banca mondiale;

20. invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettare tali principi quando concedono prestiti a livello bilaterale e quando agiscono nel quadro di istituzioni finanziarie internazionali;

21. osserva che le valutazioni della sostenibilità del debito elaborate dal FMI e dalla Banca mondiale vengono spesso utilizzate dai prestatori per orientare la loro concessione di prestiti; sottolinea la necessità di affrontare le loro insidie, in particolare il monitoraggio del debito privato estero e la mancanza di integrazione dei diritti umani;

22. invita gli attori dello sviluppo a far valutare le conseguenze del servizio del debito sulla capacità di finanziamento dei paesi fortemente indebitati alla luce degli OSS, che costituiscono per tali paesi un obbligo di risultato entro il 2030 e che devono prevalere sui diritti di quei creditori che erogano prestiti in maniera pienamente consapevole ai governi corrotti;

23. avalla la raccomandazione dell'UNCTAD di istituire un fondo per la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime africane al fine di ridurre la necessità di ricorrere al prestito quando si verifica un crollo del prezzo delle materie prime;

24. invita gli Stati membri e gli altri pertinenti paesi creditori a fornire maggiori finanziamenti per gli investimenti degli OSS e a mantenere la promessa fatta molto tempo fa di versare lo 0,7 % dell'RNL come aiuto pubblico allo sviluppo; chiede loro di fornire tale finanziamento sotto forma di sovvenzioni anziché prestiti, laddove dalle relazioni di valutazione emerge che il deterioramento delle finanze pubbliche compromette in modo duraturo la realizzazione degli OSS; esorta inoltre i paesi creditori a creare nuove fonti di finanziamento innovative e diversificate per conseguire gli OSS, come ad esempio un'imposta sulle transazioni in valuta estera e un'imposta sulle transazioni finanziarie, in grado di contribuire alla sostenibilità del debito del paese, in particolare in tempi di crisi finanziaria;

25. manifesta preoccupazione per la revisione dei criteri di dichiarazione degli aiuti pubblici allo sviluppo da parte del comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE, in particolare per quanto riguarda gli strumenti del settore privato, poiché l'ampliamento di tali criteri crea incentivi all'uso di determinate modalità di aiuto, segnatamente prestiti e garanzie; osserva che, sebbene tali discussioni siano tuttora in corso, ai donatori è già consentito di dichiarare taluni prestiti e garanzie come aiuti pubblici allo sviluppo senza che sia in vigore una serie di norme condivise in materia; sottolinea la necessità di creare salvaguardie in materia di trasparenza e indebitamento;

26. sottolinea che sarebbe opportuno promuovere la trasparenza per rafforzare la responsabilità degli attori interessati; mette in risalto l'importanza della condivisione dei dati e dei processi relativi alle rinegoziazioni dei debiti sovrani;

27. approva e chiede all'Unione europea di sostenere l'attuazione dei principi stabiliti dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo per una politica responsabile in materia di credito, principi che sottolineano in particolare la corresponsabilità dei creditori e dei debitori (principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani responsabili) come anche il controllo parlamentare indispensabile nelle operazioni di finanziamento pubblico; ritiene che i principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti responsabili dovrebbero diventare strumenti giuridicamente vincolanti e applicabili;

28. ritiene che la trasparenza e la responsabilità siano essenziali per sostenere la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani in modo responsabile; invita a tal fine gli Stati membri ad accrescere gli impegni assunti con il programma d'azione di Addis Abeba e gli orientamenti operativi del G20 sul finanziamento sostenibile per rendere i prestatori maggiormente responsabili dei propri prestiti, sulla base dei principi esistenti di trasparenza e responsabilità prevalenti nelle industrie estrattive (Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive – EITI), e a promuovere la disponibilità al pubblico di dati sul debito sovrano, comprese le passività potenziali, mediante la raccolta di tali dati in un registro pubblico centralizzato; invita gli Stati membri a pubblicare sistematicamente informazioni sulle loro attività di prestito ai paesi in via di sviluppo;

29. sottolinea la necessità di trovare un accordo su norme internazionali vincolanti per affrontare debiti odiosi e illegittimi; ritiene, a tal fine, che l'operazione di ristrutturazione del debito debba essere sostenuta da un audit indipendente del debito, in modo da distinguere i prestiti illegittimi e odiosi dagli altri prestiti; sottolinea che i prestiti illegittimi e odiosi dovrebbero essere eliminati;

30. deplora il rifiuto opposto nel 2015 dagli Stati membri, a seguito alla posizione comune del Consiglio del 7 settembre 2015 ([6]), di approvare la risoluzione 69/319 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi fondamentali per le operazioni di ristrutturazione del debito sovrano, che è stata invece adottata a maggioranza dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 2015;

31. sottolinea l'importanza della coerenza delle azioni adottate a livello del FMI e nel quadro delle Nazioni Unite e del coordinamento delle posizioni tra gli Stati membri nel modo migliore possibile;

32. sottolinea la necessità di risolvere la crisi del debito in modo equo, rapido e sostenibile attraverso la creazione di un meccanismo internazionale di rinegoziazione del debito che si basi sulla tabella di marcia dell'UNCTAD sulle rinegoziazioni dei debiti sovrani e sull'idea della cosiddetta commissione Stiglitz di istituire un tribunale internazionale per la ristrutturazione del debito;

33. chiede agli Stati membri di attivare il mandato adottato nella risoluzione 69/319 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del, del 10 settembre 2015, al fine di:

a) istituire meccanismi di allarme rapido basati sulla segnalazione di un diffuso deterioramento della sostenibilità del debito, che aiuterebbero a identificare precocemente i rischi e le vulnerabilità dei paesi fortemente indebitati;

b) consentire, in coordinamento con il FMI, l'istituzione di un quadro giuridico multilaterale per la ristrutturazione, in maniera ordinata e prevedibile, del debito sovrano degli Stati, per evitare che il debito diventi insostenibile e migliorare la prevedibilità per gli investitori; chiedere un'equa rappresentanza dei paesi in via di sviluppo negli organi decisionali delle istituzioni finanziarie internazionali;

c) insistere affinché l'Unione europea sostenga i paesi in via di sviluppo nella lotta contro la corruzione, le attività criminali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro;

34. invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare in seno ai consessi internazionali e insieme al settore privato per sviluppare un quadro normativo che garantisca la piena trasparenza delle condizioni dei prestiti concessi ai paesi in via di sviluppo e la responsabilità degli stessi, come ad esempio la Convenzione sulla concessione di prestiti trasparenti, attualmente oggetto di discussione da parte di alcune istituzioni finanziarie;

([6]) Doc. 11705/15.

35. si rammarica della pressione esercitata su Stati come la Tunisia allo scopo di indurli a non effettuare audit pubblici sulle origini e le condizioni dei propri debiti; invita l'UE a lavorare con altri donatori e istituzioni internazionali come il FMI per tutelare e promuovere il diritto degli Stati di condurre audit del debito pubblico;

36. sollecita l'adozione di una norma applicabile in caso di rischio di insolvenza, in base alla quale un tribunale potrebbe privare il creditore del diritto di rivendicare il credito qualora il prestito in questione sia stato contratto dallo Stato in violazione della legge stabilita dal parlamento nazionale di tale Stato;

37. chiede agli Stati membri di adottare, su impulso della Commissione, un regolamento ispirato alla legge belga sulla lotta contro la speculazione sul debito dei cosiddetti «fondi avvoltoio»;

38. chiede ai creditori istituzionali e privati di accettare una moratoria sul debito dopo una catastrofe naturale o una grave crisi umanitaria, compreso l'eccezionale arrivo in massa di migrati, per consentire allo Stato debitore di utilizzare tutti i mezzi di cui dispone per ritornare alla normalità;

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P8_TA(2018)0105

Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7ª relazione della Commissione europea (2017/2279(INI))

(2019/C 390/07)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ([1]),

— visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ([2]),

— visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ([3]),

— visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio ([4]),

— visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ([5]),

— vista la relazione della Commissione del 9 ottobre 2017 dal titolo «La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale» (COM(2017)0583),

— visto il patto di Amsterdam che istituisce l'agenda urbana per l'UE, approvato dai ministri dell'Unione responsabili delle questioni urbane in occasione della riunione informale tenutasi il 30 maggio 2016 ad Amsterdam,

— vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 dicembre 2015 ([6]),

— visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 a Göteborg dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione,

— viste le conclusioni del Consiglio del 25 aprile 2017, dal titolo «Rendere la politica di coesione più efficace, pertinente e visibile per i nostri cittadini» ([7]),

— viste le conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2017, dal titolo «Sinergie e semplificazione della politica di coesione post 2020» ([8]),

— visto il Libro bianco della Commissione, del 1º marzo 2017, sul futuro dell'Europa – Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025 (COM(2017)2025),

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
([3]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
([4]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
([5]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
([6]) Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2015, *Parlamento e Commissione/Consiglio*, cause da C-132/14 a C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
([7]) Doc. 8463/17
([8]) Doc. 14263/17

Martedì 17 aprile 2018

— visto il documento di riflessione della Commissione, del 26 aprile 2017, sulla dimensione sociale dell'Europa (COM(2017)0206),

— visto il documento di riflessione della Commissione, del 10 maggio 2017, sulla gestione della globalizzazione (COM(2017)0240),

— visto il documento di riflessione della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (COM(2017)0291),

— visto il documento di riflessione della Commissione, del 28 giugno 2017, sul futuro delle finanze dell'UE (COM(2017)0358),

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 aprile 2017, dal titolo «Competitiveness in low-income and low-growth regions – The lagging regions report» (Competitività nelle regioni a basso reddito e a bassa crescita – Relazione sulle regioni in ritardo di sviluppo)(SWD(2017)0132),

— visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Why Regional Development matters for Europe's Economic Future» (Perché lo sviluppo regionale è importante per il futuro economico dell'Europa) ([9]),

— vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2018, dal titolo «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» (COM(2018)0098),

— vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017, dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2017)0623),

— visto il parere del Comitato europeo delle regioni dell'11 maggio 2017, dal titolo «Il futuro della politica di coesione dopo il 2020 – Per una politica europea di coesione forte ed efficace dopo il 2020» ([10]),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 25 maggio 2016, sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» ([11]),

— vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione ([12]),

— vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE ([13]),

— vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ([14]),

— vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE ([15]),

— vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) ([16]),

— vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative ([17]),

---

([9]) Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., Storper, M. (2017), «Why regional development matters for Europe's economic future», documenti di lavoro 07/2017, direzione generale della Politica regionale e urbana, Commissione europea.
([10]) GU C 306 del 15.9.2017, pag. 8.
([11]) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 94.
([12]) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 132.
([13]) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 124.
([14]) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 2.
([15]) Testi approvati, P8_TA(2017)0222.
([16]) Testi approvati, P8_TA(2016)0320.
([17]) Testi approvati, P8_TA(2016)0321.

— vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni ([18]),

— vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020 ([19]),

— vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei ([20]),

— vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE ([21]),

— vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE ([22]),

— vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea ([23]),

— vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 ([24]),

— viste le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello che monitora la semplificazione per i beneficiari dei Fondi SIE,

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0138/2018),

A. considerando che la politica di coesione mira a promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato di tutta l'Unione e delle sue regioni, in vista di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, in uno spirito di solidarietà e allo scopo di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale, e di ridurre le disparità all'interno delle regioni e tra di esse, come pure l'arretratezza delle regioni meno favorite, conformemente ai trattati;

B. considerando che, secondo la 7ª relazione sulla coesione, le disparità regionali si stanno nuovamente riducendo, ma la situazione varia sensibilmente a seconda degli indicatori utilizzati (PIL pro capite, occupazione o altri indicatori), con alcune disparità che si mantengono, si spostano o si accentuano tra le regioni e gli Stati membri o al loro interno, anche nella zona euro;

C. considerando che la 7ª relazione sulla coesione contiene dati preoccupanti per quanto concerne il tasso di disoccupazione, incluso il tasso di disoccupazione giovanile, che in molte regioni non è tornato ai livelli precedenti alla crisi, nonché per quanto riguarda la competitività, la povertà e l'inclusione sociale;

D. considerando che il 24 % dei cittadini europei, ovvero quasi 120 milioni di persone, si trova in condizioni di povertà, è esposto al rischio di povertà o vive in situazione di grave privazione materiale e/o in famiglie a bassa intensità di lavoro; che il numero di lavoratori poveri è in aumento e il numero di giovani disoccupati continua a essere elevato;

E. considerando che nell'Unione i livelli di disoccupazione e di disoccupazione giovanile sono diminuiti gradualmente a partire dal 2013, ma si attestano ancora a livelli superiori a quelli del 2008, rispettivamente al 7,3 % e al 16,1 % (dicembre 2017) ([25]), con notevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, segnatamente negli Stati membri dell'UE maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria; che le disparità regionali iniziano ad attenuarsi; che i tassi di occupazione degli Stati membri continuano a presentare differenze significative, oscillando, secondo i dati più recenti ([26]), tra il 2,4 % in Repubblica ceca e il 3,6 % in Germania al 16,3 % in Spagna e al 20,9 % in Grecia; che nel 2016 la disoccupazione occulta (termine che fa riferimento al fenomeno delle persone disoccupate disposte a lavorare ma che non cercano attivamente un'occupazione) si è attestata al 18 %;

([18]) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
([19]) Testi approvati, P8_TA(2017)0254.
([20]) Testi approvati, P8_TA(2017)0245.
([21]) Testi approvati, P8_TA(2017)0316.
([22]) Testi approvati, P8_TA(2017)0401.
([23]) Testi approvati, P8_TA(2018)0067.
([24]) Testi approvati, P8_TA(2018)0075.
([25]) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
([26]) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a

F. considerando che la 7ª relazione sulla coesione pone in evidenza la grande diversità delle regioni e dei territori, anche all'interno delle attuali categorie di regioni, in funzione delle loro condizioni specifiche (regioni ultraperiferiche, a bassa densità di popolazione, a basso reddito, a bassa crescita, ecc.), rendendo necessario un approccio territoriale su misura;

G. considerando che uno dei principali contributi della 7ª relazione sulla coesione è l'individuazione di alcune regioni bloccate nella «trappola del reddito medio», che corrono il rischio di rimanere indietro o di stagnare;

H. considerando che la 7ª relazione sulla coesione evidenzia l'esistenza di sacche di povertà, il rischio di frammentazione territoriale e l'acuirsi delle disparità infraregionali, anche nelle regioni relativamente prospere;

I. considerando che la 7ª relazione sulla coesione mostra come «l'impatto della globalizzazione, della migrazione, della povertà e della mancanza di innovazione, del cambiamento climatico, della transizione energetica e dell'inquinamento non si limiti alle regioni meno sviluppate»;

J. considerando che, nonostante la politica di coesione abbia avuto un ruolo importante nella ripresa dell'economia dell'UE promuovendo la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli investimenti pubblici nell'Unione sono ancora al di sotto dei livelli precedenti alla crisi, con notevoli lacune in alcuni degli Stati membri più colpiti dalla crisi, dove gli investimenti sono diminuiti dal 3,4 % del PIL nel 2008 al 2,7 % nel 2016;

K. considerando che la 7ª relazione sulla coesione illustra in modo chiaro i risultati conseguiti dalla politica di coesione in termini di crescita, occupazione, trasporti, energia, ambiente, istruzione e formazione, come risulta evidente dal sostegno offerto a 1,1 milioni di PMI nel periodo di programmazione 2014-2020, che ha contribuito direttamente alla creazione di oltre 420 000 nuovi posti di lavoro, ha permesso di assistere oltre 7,4 milioni di disoccupati nella ricerca di un lavoro e ha inoltre aiutato più di 8,9 milioni di persone a ottenere nuove qualifiche, facendo dunque della politica di coesione il collante che tiene unita l'Europa;

Il valore aggiunto della politica di coesione

1. ritiene essenziale che, nell'ambito del nuovo periodo di programmazione, la politica di coesione continui a coprire in maniera adeguata tutte le regioni europee e rimanga il principale strumento di investimento pubblico dell'Unione, basandosi su una strategia e prospettive a lungo termine e disponendo di un bilancio all'altezza delle sfide presenti e future, in modo da garantire il conseguimento dei suoi obiettivi fondamentali; sottolinea che, incentrando la politica di coesione esclusivamente sulle regioni meno sviluppate, si ostacolerebbe il progresso delle priorità politiche dell'Unione nel suo complesso;

2. evidenzia che la politica di coesione apporta un valore aggiunto europeo contribuendo alle priorità e al bene pubblici europei (quali la crescita, l'inclusione sociale, l'innovazione e la tutela ambientale), come pure agli investimenti pubblici e privati, e sottolinea che si tratta di uno strumento fondamentale per conseguire l'obiettivo del trattato che mira a contrastare le disparità, in vista di una convergenza verso l'alto degli standard di vita, e a ridurre lo stato di arretratezza delle regioni meno sviluppate;

3. ricorda il suo forte impegno a favore della gestione condivisa e del principio di partenariato, che dovrebbe essere mantenuto e rafforzato per il periodo successivo al 2020, e della governance multilivello e della sussidiarietà, che contribuiscono al valore aggiunto della politica di coesione; sottolinea che il valore aggiunto di questa politica si caratterizza in primo luogo per la sua capacità di tenere conto delle esigenze nazionali in termini di sviluppo unitamente alle esigenze e alle specificità di regioni e territori diversi e di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini;

4. rileva che il valore aggiunto europeo si incarna fortemente nella cooperazione territoriale europea (CTE) in tutte le sue dimensioni (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, a livello sia interno che esterno), contribuendo agli obiettivi generali di coesione economica, sociale e territoriale, nonché alla solidarietà; ribadisce l'invito ad aumentare la sua quota nel bilancio della politica di coesione, migliorando nel contempo il coordinamento tra i diversi programmi al fine di evitare sovrapposizioni; ricorda l'importanza dell'attuazione delle strategie macroregionali per il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione;

5. osserva che l'attuazione della politica di coesione in una regione può generare esternalità e benefici di ricaduta diretti e indiretti in tutta l'UE, grazie tra l'altro all'incremento degli scambi commerciali, rafforzando il mercato unico; rileva, tuttavia, che tali benefici variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, in particolare in base alla vicinanza geografica e alla struttura delle economie degli Stati membri;

6. sottolinea la necessità di elaborare una metodologia del «costo della politica di non coesione»al fine di fornire ulteriori elementi di prova quantificabili sul valore aggiunto europeo della politica di coesione, seguendo l'esempio del lavoro svolto dal Parlamento europeo sul «costo della non Europa»;

La dimensione territoriale

7. rileva che le aree urbane combinano, da un lato, importanti opportunità di crescita, investimenti e innovazione e, dall'altro, varie sfide ambientali, economiche e sociali, grazie anche alla concentrazione di persone e all'esistenza di sacche di povertà, anche nelle città relativamente prospere; sottolinea, pertanto, che il rischio di povertà o esclusione sociale resta una sfida fondamentale;

8. sottolinea che il rafforzamento della dimensione territoriale della politica di coesione passa anche attraverso una maggiore attenzione alle problematiche periurbane e rurali, facendo riferimento all'esperienza delle autorità locali e con particolare riguardo alle città di medie dimensioni di ciascuno Stato membro;

9. sottolinea l'importanza di sostenere i territori rurali in tutta la loro diversità, valorizzandone il potenziale, incoraggiando gli investimenti in progetti che sostengono le economie locali, nonché collegamenti di trasporto migliori, l'accessibilità e la banda larga ad altissima velocità, e assistendo tali aree nel rispondere alle sfide cui esse sono confrontate, ovvero la desertificazione rurale, l'inclusione sociale, la mancanza di opportunità di lavoro, incentivi all'imprenditorialità e alloggi a prezzi accessibili, declino demografico, devitalizzazione dei centri urbani, aree prive di assistenza sanitaria, ecc.; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del secondo pilastro della PAC nella promozione di uno sviluppo rurale sostenibile;

10. invita a tenere maggiormente conto, in fase di definizione delle priorità di investimento, di alcune caratteristiche territoriali specifiche come quelle delle regioni di cui all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE, tra cui le regioni insulari, montuose, rurali, frontaliere, più settentrionali, costiere o periferiche; sottolinea l'importanza di creare strategie, programmi e azioni ad hoc per queste regioni diverse, o persino di valutare l'eventuale avvio di nuovi programmi specifici, seguendo l'esempio dell'agenda urbana per l'UE e del Patto di Amsterdam;

11. ricorda che la particolare situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche giustifica misure specifiche, anche per quanto concerne le loro condizioni di accesso ai fondi SIE, conformemente all'articolo 349 TFUE; sottolinea la necessità di perpetuare tutte le deroghe intese a compensare i loro svantaggi strutturali, e di migliorare le misure specifiche a favore di queste regioni, adeguandole, se necessario; invita la Commissione e gli Stati membri a basarsi sulla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 15 dicembre 2015 per garantire una corretta applicazione dell'articolo 349 TFUE per quanto concerne le condizioni di accesso ai fondi strutturali; suggerisce, in particolare, di estendere l'assegnazione specifica per le regioni ultraperiferiche al capitolo sociale, di mantenere l'attuale livello di cofinanziamento dell'Unione in tali regioni e di adattare meglio la concentrazione tematica; sottolinea il potenziale delle regioni ultraperiferiche come, ad esempio, aree privilegiate per l'attuazione di progetti sperimentali;

12. ritiene che l'introduzione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile sia un'esperienza positiva che dovrebbe pertanto essere rafforzata e replicata in altri territori subregionali, ad esempio stabilendo un approccio territoriale integrato accanto agli obiettivi tematici, ma senza pregiudicare la concentrazione tematica; sottolinea l'importanza di uno sviluppo locale di tipo partecipativo, rafforzando la capacità della politica di coesione di coinvolgere gli attori locali; evidenzia la necessità di valutare la possibilità di introdurre la preparazione dei programmi operativi nazionali e regionali sulla base di strategie territoriali integrate e strategie di specializzazione intelligente;

Le regioni a reddito medio: promuovere la resilienza e prevenire lo stallo dei territori vulnerabili

13. sottolinea che le regioni a reddito medio non hanno registrato la stessa crescita delle regioni a basso reddito (che devono ancora mettersi al passo con il resto dell'UE) e delle regioni a reddito molto elevato dovendo far fronte alla cosiddetta «trappola del reddito medio»in considerazione dei loro costi troppo elevati rispetto alle prime e dei sistemi di innovazione troppo fragili rispetto alle seconde; osserva altresì che questi territori si caratterizzano per un settore manifatturiero in difficoltà e per la loro vulnerabilità agli shock causati dalla globalizzazione e dai cambiamenti socioeconomiche che ne conseguono;

14. è convinto che una sfida importante per la futura politica di coesione sarà quella di fornire un sostegno adeguato alle regioni a reddito medio, al fine, tra l'altro, di creare un contesto favorevole agli investimenti, e ritiene che la politica di coesione debba ridurre le disparità e le disuguaglianze e impedire che le regioni vulnerabili restino indietro, tenendo conto delle diverse tendenze, dinamiche e circostanze;

15. invita la Commissione ad affrontare le sfide cui devono far fronte le regioni a reddito medio, che sono caratterizzate da un tasso di crescita basso rispetto alla media dell'UE, in modo tale da promuovere lo sviluppo armonioso complessivo dell'Unione; ricorda che, al fine di sostenere le regioni a reddito medio e di offrire soluzioni ai loro problemi, la futura politica di coesione dovrebbe adeguatamente coprirle, sostenerle e includerle nel prossimo periodo di programmazione, anche attraverso la creazione e l'attuazione di strategie, programmi e azioni ad hoc; ricorda, in tale contesto, l'importanza di indicatori complementari in aggiunta al PIL al fine di offrire un quadro più preciso delle condizioni socioeconomiche di tali regioni specifiche; ritiene che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alla tempestiva individuazione delle vulnerabilità, in modo da consentire alla politica di coesione di sostenere la resilienza delle regioni e impedire lo sviluppo di nuove disparità in tutte le tipologie di regioni;

16. accoglie con favore il lancio, da parte della Commissione, di un progetto pilota volto a fornire un sostegno ad hoc adeguato alle particolari sfide delle regioni in transizione industriale; invita la Commissione a trarre insegnamenti dal progetto pilota, e si attende di vedere i risultati previsti quanto prima possibile; ritiene che le strategie di specializzazione intelligente siano potenzialmente in grado di offrire, attraverso un approccio olistico, un sostegno migliore a tali regioni nelle loro strategie di sviluppo e, più in generale, di promuovere un'attuazione differenziata a livello regionale, apportando sostegno anche mediante una maggiore cooperazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le regioni; accoglie con favore le azioni quali l'iniziativa Vanguard per l'utilizzo della strategia di specializzazione intelligente per promuovere la crescita e il rinnovamento industriale nelle aree prioritarie all'interno dell'UE;

17. sottolinea che la convergenza sociale e di bilancio contribuisce a promuovere la coesione migliorando nel contempo il funzionamento del mercato unico; ritiene che pratiche divergenti in questo ambito potrebbero essere in contrasto con l'obiettivo della coesione e possano causare ulteriori problemi ai territori rimasti indietro o più vulnerabili alla globalizzazione, e richiama l'attenzione sulla persistente necessità delle regioni meno sviluppate di mettersi al passo con il resto dell'Unione; ritiene che la politica di coesione possa contribuire alla promozione della convergenza sociale e di bilancio (accanto alla convergenza economica e territoriale) fornendo incentivi positivi; sottolinea, a tale proposito, la possibilità di ricorrere, ad esempio, al pilastro europeo dei diritti sociali; invita la Commissione a tenere maggiormente conto di questo aspetto nel semestre europeo, in modo che la dimensione sociale della politica di coesione sia meglio integrata con la politica economica, ma anche di coinvolgere adeguatamente gli enti locali e regionali, al fine di aumentare l'efficienza del processo e rafforzarne la titolarità;

Settori d'azione

18. è favorevole alla forte concentrazione tematica su un numero limitato di priorità legate ai principali obiettivi politici europei, consentendo nel contempo alle autorità di gestione di beneficiare di una maggiore flessibilità nell'elaborazione delle loro strategie territoriali sulla base delle esigenze e delle potenzialità, previa consultazione inclusiva a livello locale e regionale nell'ambito della preparazione degli accordi di partenariato; sottolinea che l'occupazione (inclusa la disoccupazione giovanile), l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, il sostegno all'innovazione, la digitalizzazione, il sostegno alle PMI e alle start-up, i cambiamenti climatici, l'economia circolare e le infrastrutture dovrebbero costituire ambiti prioritari per la futura politica di coesione;

19. accoglie con favore l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali, che segna un passo in avanti nella costruzione dell'Europa sociale; ribadisce il suo impegno nei confronti del FSE, quale parte forte e integrata dei fondi SIE, e della garanzia per i giovani, dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e del corpo europeo di solidarietà, in vista del loro ruolo nel rispondere alle sfide dell'occupazione, della crescita economica, dell'inclusione sociale, dell'apprendimento e della formazione professionale;

20. sottolinea che la futura politica di coesione dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla protezione e sul sostegno delle comunità e dei territori colpiti negativamente dalla globalizzazione (delocalizzazioni, perdita di posti di lavoro) nonché da tendenze analoghe all'interno dell'UE; chiede un coordinamento tra i Fondi strutturali e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nei casi pertinenti da vagliare, al fine di includere, tra le altre cose, le delocalizzazioni all'interno dell'UE;

21. osserva che la vulnerabilità ai cambiamenti climatici varia notevolmente da una regione all'altra; ritiene che i fondi SIE debbano essere utilizzati nel modo più efficace possibile per aiutare l'UE a onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima (COP 21), ad esempio per quanto concerne le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o lo scambio delle buone prassi, in particolare nel settore dell'edilizia abitativa, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; insiste affinché i finanziamenti relativi agli strumenti di solidarietà da utilizzare in caso di disastri naturali siano messi a disposizione quanto più rapidamente possibile secondo le circostanze e sempre in maniera coordinata;

22. chiede che i fondi SIE siano utilizzati per far fronte, in maniera sostenibile, alle sfide demografiche (invecchiamento, declino demografico, pressione demografica, incapacità di attirare o trattenere capitale umano adeguato) che colpiscono le regioni europee in vari modi specifici; sottolinea, in particolare, la necessità di fornire un sostegno adeguato ai territori, come ad esempio ad alcune regioni ultraperiferiche;

23. invita a creare, ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, un meccanismo specifico di finanziamento post-2020 per l'integrazione dei migranti nelle regioni ultraperiferiche, che devono far fronte a una maggiore pressione migratoria a causa delle loro caratteristiche specifiche, contribuendo così anche al loro sviluppo sostenibile;

24. è del parere che i fondi dell'UE debbano rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e continuare a favorire la deistituzionalizzazione;

25. sottolinea il potenziale di ulteriori investimenti nella cultura, nell'istruzione, nel patrimonio, nella gioventù, nello sport e nel turismo sostenibile per creare posti di lavoro, compresi in particolare posti di lavoro di qualità per i giovani, nonché la crescita, e migliorare la coesione sociale, contrastando nel contempo anche la povertà e la discriminazione, che riveste una particolare importanza per quanto riguarda, ad esempio, le regioni ultraperiferiche, rurali e remote; sostiene lo sviluppo di industrie culturali e creative strettamente legate all'innovazione e alla creatività;

Quadro di programmazione post 2020

26. sottolinea che la 7ª relazione sulla coesione evidenzia la necessità di tenere conto degli indicatori complementari al PIL pro capite, che dovrebbe rimanere il principale indicatore, per assegnare i fondi e fornire un quadro più preciso delle condizioni socio-economiche, in linea con le sfide e le esigenze individuate, anche a livello subregionale; rileva l'importanza di basarsi su dati di elevata qualità, affidabili, aggiornati, strutturati e disponibili; chiede pertanto che la Commissione ed Eurostat assicurino il maggior grado possibile di dettaglio e disaggregazione geografica nelle statistiche pertinenti alla politica di coesione, in modo tale da rispecchiare adeguatamente le esigenze delle regioni in fase di programmazione; sostiene l'impiego di criteri sociali, ambientali e democratici, in particolare il tasso di disoccupazione e il tasso di disoccupazione giovanile;

27. è favorevole al rafforzamento degli approcci integrati e sottolinea con fermezza che l'FSE deve rimanere parte integrante della politica regionale europea in considerazione della sua essenziale dimensione di coesione;

28. sottolinea che le sovvenzioni dovrebbero continuare a essere il principale strumento di finanziamento della politica di coesione, ma riconosce che gli strumenti finanziari possono fungere da leva efficace e devono essere incentivati laddove generino un valore aggiunto, sulla base di un'adeguata valutazione ex ante; sottolinea, tuttavia, che il loro impiego non deve diventare fine a se stesso, che la loro efficacia dipende da molti fattori (natura del progetto, del territorio o del rischio) e che tutte le regioni, a prescindere dal loro livello di sviluppo, devono poter determinare liberamente il metodo di finanziamento più appropriato; si oppone alla fissazione di qualsiasi obiettivo vincolante per l'utilizzo degli strumenti finanziari;

29. invita a semplificare le condizioni di utilizzo degli strumenti finanziari e a promuoverne il coordinamento con le sovvenzioni ai fini della complementarità e dell'efficienza e alla luce delle realtà territoriali; sottolinea l'importanza della capacità amministrativa e della qualità della governance, nonché del ruolo complementare svolto dalle banche nazionali di sviluppo e dalle istituzioni nell'attuazione di strumenti finanziari adeguati ai bisogni locali; ritiene sia necessario armonizzare, per quanto possibile, le norme in materia di strumenti finanziari, indipendentemente dal modo in cui essi sono gestiti; propone di incentivare anche gli strumenti finanziari partecipativi, in aggiunta agli strumenti finanziari già esistenti per la politica di coesione;

30. ritiene che un legame tra la politica di coesione e la garanzia di un ambiente favorevole agli investimenti, all'efficacia e al corretto utilizzo dei fondi sia altresì utile per conseguire gli obiettivi della politica di coesione, e sottolinea, al contempo, che la politica di coesione non è intesa a ridursi a uno strumento al servizio di priorità non correlate ai suoi obiettivi; pone l'accento sulla necessità di applicare la posizione concordata sul patto di stabilità e crescita, relativamente alla flessibilità per le condizioni congiunturali, le riforme strutturali e gli investimenti pubblici; è dell'avviso che le misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica, quali delineate nel regolamento (UE) n. 1303/2013, debbano essere esaminate con attenzione, anche con la partecipazione di tutti i soggetti interessati; ritiene opportuno che la Commissione valuti l'idea di introdurre adeguamenti al modo in cui la politica di coesione e il semestre europeo sono correlati, per rafforzare la dimensione territoriale e sociale di quest'ultimo e tener conto di altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di coesione, come la convergenza reale; invita la Commissione, in tale contesto e nel quadro del semestre europeo, a esaminare il cofinanziamento nazionale e regionale nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e la sua incidenza sui disavanzi nazionali;

31. chiede il rafforzamento delle strategie di specializzazione intelligente, che costituiscono un nuovo strumento per investire nel potenziale di crescita a lungo termine in un contesto di rapida evoluzione tecnologica e globalizzazione; riconosce l'utilità delle condizionalità ex ante, ma sottolinea che in alcuni casi hanno rappresentato un fattore di complessità e ritardo nello sviluppo e nell'avvio della programmazione; prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito alle condizionalità ex ante nella sua relazione speciale 15/2017; invita la Commissione a vagliare l'idea di ridurne il numero, se del caso, e a rafforzare in tale ambito il rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, avvalendosi il più possibile dei documenti strategici esistenti che potrebbero soddisfare future condizionalità ex ante; sottolinea che le condizionalità ex ante dovrebbero essere strettamente connesse all'efficacia degli investimenti, garantendo al contempo parità di trattamento per tutti gli Stati membri;

32. rileva che la qualità e la stabilità della pubblica amministrazione, tra i cui prerequisiti figurano una buona istruzione e formazione, nonché un'assistenza consultiva disponibile a livello locale, rimangono fattori decisivi per la crescista regionale e l'efficacia dei fondi SIE; pone l'accento sulla necessità di migliorare la qualità della governance e di garantire la disponibilità di un adeguato livello di assistenza tecnica, in quanto questi incidono notevolmente sulla corretta attuazione della politica di coesione e possono variare considerevolmente da uno Stato membro all'altro, come è evidente, ad esempio, nelle regioni in ritardo di sviluppo; invita la Commissione, in particolare, a valutare il futuro programma JASPERS alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea;

33. è favorevole a uno sviluppo della politica di coesione maggiormente orientato ai risultati e al contenuto, passando da una logica contabile a una logica delle prestazioni, conferendo alle autorità di gestione maggiore flessibilità relativamente alle modalità per conseguire gli obiettivi nel pieno rispetto dei principi di partenariato, trasparenza e responsabilità;

34. ritiene fondamentale proseguire la lotta contro la frode ed esorta a esercitare la tolleranza zero nei confronti della corruzione;

Una politica di coesione semplificata

35. invita la Commissione a tenere conto, nelle sue future proposte legislative, delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione;

36. insiste sulla necessità di fornire un quadro che garantisca stabilità giuridica attraverso norme semplici, chiare e prevedibili, in particolare in materia di gestione e di controllo, al fine di garantire un corretto equilibrio tra le prestazioni e gli obiettivi di semplificazione; invita, per il prossimo periodo di programmazione, a ridurre il volume della legislazione e degli orientamenti (prestando attenzione a garantire, in stretta collaborazione con gli attori interessati, l'adeguata continuità delle norme e delle procedure con cui i soggetti interessati e le autorità di gestione hanno familiarità); chiede che i documenti pertinenti siano tradotti in tutte le lingue dell'Unione e che sia evitata nella misura più ampia possibile qualsivoglia applicazione e interpretazione retroattiva delle norme; invita a definire un quadro giuridico unificato e orientamenti sui progetti transfrontalieri;

37. insiste allo stesso tempo sulla necessità di evitare l'eccesso di regolamentazione e di trasformare i programmi operativi in veri e propri documenti strategici più concisi e flessibili, prevedendo una procedura semplificata per modificarli in maniera mirata in corso di programmazione (ad esempio in presenza di calamità naturali), al fine di rispondere adeguatamente ai cambiamenti delle realtà globali e della domanda regionale;

38. invita a introdurre un vero e proprio corpus di regole per i fondi SIE, ivi compresa l'ulteriore armonizzazione di norme comuni per gli strumenti che contribuiscono allo stesso obiettivo tematico; ritiene necessario semplificare le procedure di appalto nell'ambito dei fondi SIE e accelerare le procedure per gli aiuti di Stato in cui è richiesta la conformità; è favorevole al trattamento uniforme dei fondi europei in gestione diretta e dei fondi della politica di coesione per quanto concerne gli aiuti di Stato in modo coerente e, più in generale, a norme armonizzate per gli strumenti europei destinati agli stessi beneficiari; sottolinea l'importanza di una migliore complementarità tra la politica di coesione e il futuro programma di ricerca dell'Unione per coprire l'intero ciclo, dalla ricerca di base alle applicazioni commerciali; ritiene che la concentrazione tematica debba essere mantenuta per favorire le sinergie tra le diverse fonti di finanziamento a livello di progetto;

39. prende atto dell'istituzione di una task force sulla sussidiarietà e proporzionalità e attende proposte concrete da detto gruppo di lavoro intese a rafforzare il rispetto di tali principi nel quadro della politica di coesione; promuove l'applicazione di detti principi in vista di una reale governance multilivello che implica un adeguato conferimento di poteri alle autorità locali e regionali, nonché ad altre parti interessate;

40. deplora che la Commissione non abbia effettuato una valutazione maggiormente integrata delle politiche trasversali e che non siano segnalate le sinergie tra diverse politiche europee; chiede strategie, finanziamenti e azioni ambiziose che incrementino le sinergie con altri fondi unionali e siano in grado di attirare un sostegno finanziario complementare; sottolinea la necessità di ottimizzare ulteriormente le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), nonché altri programmi gestiti a livello centrale quali Orizzonte 2020, che integra la politica di coesione al sostegno alla ricerca e all'innovazione;

41. chiede che i requisiti di programmazione, attuazione e controllo dei fondi SIE si fondino in futuro sui principi della differenziazione e della proporzionalità, in base a criteri trasparenti ed equi, a seconda degli importi destinati ai programmi, del profilo di rischio, della qualità dell'amministrazione e del livello di finanziamento da parte dei beneficiari;

42. ritiene necessario che la relazione tra la Commissione e le autorità di gestione evolva verso un «contratto di fiducia»; ricorda, in tale contesto, l'importanza di disporre di un quadro di governance multilivello adeguato ed efficace; invita la Commissione a rendere più proficuo il lavoro già svolto in termini di sana gestione dei finanziamenti pubblici introducendo il principio dell'etichettatura delle autorità di gestione che hanno dimostrato la capacità di rispettare le norme; invita, nell'ambito del controllo, ad affidarsi maggiormente alle norme nazionali e regionali dopo averne verificato e convalidato l'efficacia;

43. invita a rafforzare il principio dell'audit unico, ad accelerare l'attuazione della coesione elettronica e ad avvalersi in maniera trasversale dei costi semplificati e standardizzati, in quanto tale metodologia si è dimostrata più semplice da adottare e non ha dato luogo a errori; pone l'accento sul potenziale della digitalizzazione per quanto riguarda le attività di monitoraggio e rendicontazione; ritiene che lo scambio di esperienze debba essere agevolato mediante la creazione di un portale per la condivisione delle conoscenze che consenta di scambiare buone pratiche;

44. invita la Commissione a presentare idee su come far sì che la politica di coesione possa reagire meglio alle situazioni impreviste; ricorda a tale proposito la sua richiesta di istituire una riserva in grado di conferire alle regioni una flessibilità aggiuntiva senza mettere a repentaglio gli obiettivi a lungo termine dei programmi operativi;

Sfide e possibilità

45. manifesta estrema preoccupazione per le recenti dichiarazioni della Commissione sui possibili tagli alla politica di coesione nell'ambito del prossimo QFP, che porterebbero all'esclusione di alcune regioni dall'ambito di applicazione della politica di coesione; è favorevole a un bilancio ambizioso, all'altezza delle sfide cui sono confrontate le regioni e invita a non trasformare la politica di coesione in una variabile di adeguamento; ricorda che la copertura di tutte le regioni dell'Unione è un elemento imprescindibile per il Parlamento europeo; sottolinea che la teoria dei «gruppi di sviluppo economico» conferma l'importanza di un sostegno differenziato per la totalità delle regioni europee, comprese le regioni a reddito molto elevato, che devono rimanere competitive nei confronti dei loro concorrenti globali;

46. ritiene che la politica di coesione possa contribuire a far fronte a nuove sfide, quali la sicurezza o l'integrazione dei rifugiati sotto protezione internazionale; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non può fungere da panacea a tutte le crisi ed è contrario all'utilizzo dei fondi della politica di coesione per coprire le esigenze di finanziamento di breve termine che non rientrano nell'ambito di quest'ultima, ribadendo che essa è mirata allo sviluppo socioeconomico dell'Unione europea a medio e lungo termine;

47. prende atto dei risultati positivi del FEIS che, tuttavia, deve investire in maniera più trasparente e mirata; sottolinea che la politica di coesione e il FEIS si basano su diversi concetti e obiettivi che in taluni casi possono essere complementari ma non sostituibili, indipendentemente dal livello di sviluppo delle regioni, soprattutto perché il FEIS, a differenza dei fondi strutturali, si basa principalmente sui prestiti; rammenta l'importanza di operare un'adeguata distinzione tra il FEIS e la politica di coesione, nonché di identificare chiare opportunità per la loro combinazione;

48. ribadisce il suo impegno a favore di un periodo di programmazione a lungo termine; ritiene che l'unica valida alternativa all'attuale durata di sette anni sia un periodo di QFP di 5 + 5 anni accompagnato da una revisione intermedia; invita la Commissione a elaborare una proposta chiara che definisca le modalità di attuazione pratica di un quadro finanziario della durata di 5 + 5 anni;

49. invita a profondere tutti gli sforzi del caso al fine di evitare ritardi nella programmazione del nuovo periodo, prevenire ritardi nei pagamenti e disimpegni che impediscano alla politica di coesione di conseguire risultati positivi; sottolinea l'importanza di presentare tempestivamente tutti i documenti del futuro quadro giuridico in tutte le lingue ufficiali al fine di fornire informazioni il più corrette e tempestive possibile a tutti i beneficiari;

50. invita a migliorare la comunicazione ai cittadini europei, aumentando quindi la conoscenza pubblica dei risultati concreti della politica di coesione; invita la Commissione a rafforzare il ruolo delle autorità di gestione e dei promotori di progetti che si avvalgono di metodi di comunicazione locale innovativi per informare i cittadini circa i risultati conseguiti mediante l'utilizzo dei fondi nei territori; sottolinea l'esigenza di migliorare l'informazione e la comunicazione non solo a valle (risultati dei fondi SIE), ma anche a monte (possibilità di finanziamento), in particolare tra gli organizzatori di piccoli progetti; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi e ampie piattaforme istituzionalizzate di cooperazione per garantire migliore visibilità e sensibilizzazione;

51. osserva che alcune regioni europee sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze della Brexit; sottolinea che la futura politica di coesione dovrà limitare al massimo le conseguenze negative della Brexit sulle altre regioni europee e invita a valutare la possibilità di proseguire i partenariati nel quadro della cooperazione territoriale;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P8_TA(2018)0117

Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP))

(2019/C 390/08)

Il Parlamento europeo,

— vista la dichiarazione della Commissione in data 12 marzo 2018 sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea,

— viste le risposte fornite dalla Commissione il 25 marzo 2018 alle domande scritte presentate dai membri della commissione per il controllo dei bilanci e durante l'audizione tenuta da tale commissione il 27 marzo 2018,

— visto l'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

— visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 7 e 29,

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

— vista la proposta di risoluzione della commissione per il controllo dei bilanci,

— visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando fondamentale che la Commissione europea, in quanto custode dei trattati, agisca conformemente alla lettera e allo spirito della regolamentazione;

B. considerando che la fiducia nel progetto europeo e nell'Unione europea sarà mantenuta solo se le istituzioni dell'Unione europea agiscono come modelli in materia di Stato di diritto, trasparenza e buona amministrazione e dimostrano di avere al loro interno un sufficiente bilanciamento dei poteri per reagire adeguatamente ogniqualvolta questi principi fondamentali siano minacciati;

C. considerando che, a norma dei trattati, tutte le istituzioni dell'UE godono di autonomia nelle questioni relative alla loro organizzazione e alla loro politica del personale, anche per quanto riguarda la scelta dei loro alti funzionari sulla base del merito, dell'esperienza e della fiducia, in linea con lo statuto dei funzionari e i loro rispettivi regolamenti;

D. considerando che i posti pubblicati esternamente sfociano di frequente nella selezione di candidati interni che non soddisfano i requisiti di candidatura in base alle norme interne, eludendo in tal modo la regolare progressione di carriera;

E. considerando che le nomine a posti di alto livello, come quello di Segretario generale, dovrebbero essere effettuate in modo indipendente da altre nomine, evitando in tal modo qualsiasi sospetto di accordi globali o contropartite non trasparenti sulla base di informazioni privilegiate;

F. considerando che il Mediatore europeo sta svolgendo attualmente un'indagine concernente la procedura di nomina in questione e che il Parlamento confida nel fatto che il Mediatore comunicherà alla Commissione e al Parlamento i suoi punti di vista e gli eventuali casi di cattiva amministrazione che avrà scoperto e a cui dovrà essere dato seguito;

G. considerando che la Commissione ha ammesso che vi sono carenze nelle sue comunicazioni relative alla nomina e ha riconosciuto la necessità di intensificare i propri sforzi in tale ambito;

H. considerando che il comitato del personale, in quanto composto da rappresentanti eletti del personale delle istituzioni dell'UE, ha chiesto procedure trasparenti per le nomine a tutti i posti dirigenziali;

Mercoledì 18 aprile 2018

1. si rammarica che la procedura per la nomina del nuovo Segretario generale della Commissione europea il 21 febbraio 2018 sia stata condotta con modalità che hanno suscitato irritazione e disapprovazione generalizzate nell'opinione pubblica, tra i deputati al Parlamento europeo e in seno alla funzione pubblica europea; osserva che il risultato di questa procedura mette a rischio la reputazione non solo della Commissione europea ma di tutte le istituzioni dell'Unione europea; invita la Commissione a riconoscere che tale procedura e la relativa comunicazione ai media, al Parlamento europeo e all'opinione pubblica in generale hanno inciso negativamente sulla sua reputazione;

Antefatti

2. osserva che:

— il 31 gennaio 2018 è stata pubblicato il posto di Segretario generale aggiunto, con l'indicazione della scadenza ordinaria di dieci giorni lavorativi per la presentazione delle candidature (ossia 13 febbraio 2018);

— hanno risposto all'annuncio solo due candidati, un uomo e una donna, entrambi provenienti dal Gabinetto del Presidente della Commissione; il nuovo Segretario generale era uno dei candidati per il posto; l'altra candidata ha presentato domanda per il posto vacante l'8 febbraio 2018, ha sostenuto le prove di valutazione presso l'Assessment centre durate l'intera giornata del 12 febbraio 2018, ha ritirato la candidatura prima del colloquio con il comitato consultivo per le nomine (CCN) previsto per il 20 febbraio 2018 ed è stata successivamente nominata nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Commissione;

— il nuovo Segretario generale ha espletato la procedura di cui all'articolo 29 dello statuto dei funzionari, che comprendeva:

a) prove di valutazione della durata di un'intera giornata presso l'Assessment centre (15 febbraio 2018);

b) colloquio con il CCN (16 febbraio 2018) e valutazione e parere (20 febbraio 2018) di quest'ultimo;

c) colloquio con il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane e il Presidente della Commissione europea (20 febbraio 2018);

— non sono stati redatti verbali di questi colloqui né ne è stata registrata la durata;

— il Collegio, all'unanimità, ha nominato il capo di Gabinetto del Presidente della Commissione come Segretario generale aggiunto (21 febbraio 2018);

— successivamente, nel corso della stessa riunione, il Segretario generale ha annunciato il suo pensionamento, avendo inviato la mattina dello stesso giorno una lettera ufficiale al Presidente annunciando la propria intenzione di andare in pensione il 31 marzo 2018;

— il Presidente della Commissione europea e il suo capo di Gabinetto sapevano sin dal 2015 che l'allora Segretario generale intendeva andare in pensione subito dopo il marzo 2018, intenzione riconfermata agli inizi del 2018; il Presidente non aveva tuttavia divulgato tale informazione per non indebolire l'autorità dell'allora Segretario generale, ma l'aveva comunicata al suo capo di Gabinetto;

— dopo i reiterati vani sforzi volti a persuadere l'allora Segretario generale a prorogare il suo mandato, il Presidente della Commissione europea avrebbe dovuto, come minimo, informare dell'imminente posto vacante il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane, in modo che il processo finalizzato alla copertura di detto posto potesse essere avviato tempestivamente secondo la procedura ordinaria e le migliori prassi;

— su proposta del Presidente, in accordo con il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane e senza che la nomina di un nuovo Segretario generale fosse iscritta all'ordine del giorno della riunione, il Collegio ha deciso di trasferire con il suo posto il Segretario generale aggiunto appena nominato, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, alla posizione di Segretario generale della Commissione europea (riassegnazione senza pubblicazione del posto);

Percorso professionale del nuovo Segretario generale

3. osserva che:

— il nuovo Segretario generale è entrato nell'organico della Commissione europea in qualità di funzionario di grado AD6 nel novembre 2004 dopo aver superato il concorso AD COM/A/10/01; è stato promosso al grado AD7 nel 2007, al grado AD8 nel 2009, al grado AD9 nel 2011 e al grado AD10 nel 2013;

— a decorrere dal 10 febbraio 2010 e, pur essendo ancora di grado AD8 nella sua carriera di base, è stato distaccato in qualità di capo di Gabinetto della Vicepresidente Reding, dove ha ricoperto la funzione di capo di Gabinetto di grado AD14, a livello di Direttore, in conformità della regolamentazione sulla composizione dei Gabinetti vigente all'epoca (SEC(2010)0104);

— il nuovo Segretario generale ha chiesto un'aspettativa per motivi personali (CCP) dal 1º aprile al 31 maggio 2014 per potere svolgere l'attività di coordinatore della campagna per il candidato di punta del PPE alla carica di Presidente della Commissione europea;

— dopo il suo reintegro, il 1º giugno 2014, gli è stato assegnato, come funzionario di grado AD14, l'incarico di consigliere principale presso la Direzione generale per gli affari economici e finanziari;

— dopo aver superato con successo una procedura di selezione, il nuovo Segretario generale è stato nominato consigliere principale alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con effetto a partire dal 1º luglio 2014; con questa nomina è diventato funzionario di grado AD14 nella sua carriera di base;

— dal 1º luglio 2014 al 31 ottobre 2014, il nuovo Segretario generale è stato distaccato come funzionario di grado AD14 a capo della squadra di transizione del Presidente eletto della Commissione europea;

— il 1º novembre 2014, è stato distaccato come capo di Gabinetto del Presidente con grado AD15, conformemente alla regolamentazione sulla composizione dei Gabinetti in vigore dal 2004 (cfr. decisioni SEC(2004)0185, SEC(2010)0104 e C(2014)9002);

— il 1º gennaio 2017, è stato promosso al grado AD15 nella sua carriera di base come funzionario (non distaccato) nel quadro del 10º esercizio di promozione degli alti funzionari, una decisione adottata dal Collegio dei Commissari (PV(2017)2221); pertanto, prima della riunione del 21 febbraio 2018, nella sua carriera di base era funzionario della Commissione di grado AD15, consigliere principale presso la Direzione generale per gli affari economici e finanziari;

4. richiama l'attenzione sull'estrema rapidità della carriera del nuovo Segretario generale, il quale è avanzato da AD6 a AD15 nel corso di un periodo di poco più di 13 anni, durante il quale ha trascorso otto anni in diversi Gabinetti (dopo il primo Gabinetto è stato promosso da AD10 ad AD14, dopo il secondo Gabinetto da AD14 ad AD15);

Percorsi professionali dei precedenti Segretari generali

5. sottolinea che, secondo la Commissione, i tre precedenti Segretari generali hanno ricoperto le cariche di Direttore, Direttore generale e capo di Gabinetto prima di essere trasferiti alla funzione di Segretario generale, mentre il nuovo Segretario generale non ha svolto nessun compito di gestione in seno ai servizi della Commissione; sottolinea, in particolare, che il 21 febbraio 2018 non era operativo come Segretario generale aggiunto e che è stato funzionario di grado di base AD15 per meno di 14 mesi;

Procedura di nomina

6. osserva che, secondo la Commissione, il nuovo Segretario generale è stato trasferito nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dei funzionari e che la posizione non è stata pubblicata in quanto il posto non era considerato vacante; osserva, pertanto, che nessun funzionario ha potuto presentare domanda siccome la procedura è stata organizzata tramite riassegnazione del posto anziché come trasferimento interno in senso stretto con la debita pubblicazione del posto vacante;

7. prende atto del fatto che la Commissione ha utilizzato la medesima procedura di trasferimento in virtù dell'articolo 7 dello statuto dei funzionari per i tre precedenti Segretari generali (trasferimento con posto anziché trasferimento in senso stretto); sottolinea, tuttavia, che nessuno dei precedenti Segretari generali è stato successivamente nominato Segretario generale aggiunto e Segretario generale nel corso della stessa riunione del Collegio; sottolinea inoltre che tutti e tre i precedenti Segretari generali sono stati proposti al Collegio nel corso della stessa riunione del Collegio durante la quale i loro rispettivi predecessori sono stati trasferiti a un altro posto o hanno annunciato il loro pensionamento;

8. sottolinea che la nomina per trasferimento è stata avviata dal Presidente della Commissione europea, in accordo con il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane e previa consultazione del primo Vicepresidente (che è stato consultato sul nome del candidato ma decisamente non sulla procedura);

9. riconosce che non è prassi della Commissione trasferire Direttori di grado AD 15 su posti di Direttore generale, ma osserva che la Commissione ritiene che, sotto il profilo giuridico, il Collegio avrebbe potuto decidere di trasferire un consigliere principale sul posto di Segretario generale;

10. si chiede per quale motivo la Commissione abbia utilizzato procedure diverse per nominare Segretario generale aggiunto e quindi Segretario generale lo stesso candidato durante la stessa riunione del Collegio;

Risultanze

11. sottolinea che le risposte fornite dalla Commissione mostrano come il Presidente e il suo capo di Gabinetto fossero a conoscenza sin dal 2015 dell'intenzione dell'ex Segretario generale di andare in pensione subito dopo il 1º marzo 2018, intenzione che questi ha riconfermato all'inizio del 2018; evidenzia che il fatto di esserne a conoscenza avrebbe consentito una procedura regolare per la nomina del suo successore applicando a una delle due procedure pubbliche previste dallo statuto dei funzionari: (1) nomina da parte del Collegio successivamente alla pubblicazione del posto e a una procedura di selezione in conformità dell'articolo 29 dello statuto, oppure (2) trasferimento nell'interesse del servizio a norma dell'articolo 7 dello statuto, sempre previa pubblicazione del posto al fine di consentire ai funzionari interessati di candidarsi per il trasferimento;

12. prende atto della posizione della Commissione, secondo la quale la pubblicazione di un posto non va considerata la regola in base allo statuto dei funzionari, specialmente per quanto riguarda il posto di Segretario generale, che presuppone non soltanto un'esperienza specifica, ma anche un particolare livello di fiducia da parte del Presidente e del Collegio dei commissari;

13. sottolinea che, optando per la procedura di trasferimento di cui all'articolo 7 dello statuto mediante riassegnazione del neoeletto Segretario generale aggiunto, con il proprio posto, alla posizione di Segretario generale, non era necessario pubblicare il posto del Segretario generale uscente che andava in pensione; osserva che, sebbene sia stata utilizzata la stessa procedura per la nomina dei Segretari generali precedenti, questi ultimi avevano tuttavia occupato anteriormente posti di Direttore generale con grandi responsabilità gestionali e di bilancio; sottolinea, nondimeno, che questa tradizione di non pubblicazione ha raggiunto i suoi limiti in quanto non corrisponde ai moderni criteri di trasparenza cui la Commissione, il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'Unione europea dovrebbero attenersi;

14. prende atto della prassi generalizzata, da parte della Commissione, di coprire le posizioni mediante trasferimenti interni sotto forma di riassegnazioni con posto, prassi utilizzata anche per le posizioni dirigenziali; riconosce l'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni a tale proposito, ma teme che ciò possa compromettere il principio della parità di opportunità e la selezione dei candidati più qualificati; invita tutte le istituzioni dell'Unione a coprire le posizioni attraverso tali trasferimenti solo dopo aver informato adeguatamente il personale, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a privilegiare procedure aperte e trasparenti, intese a selezionare i candidati più qualificati;

15. sottolinea che solo il Presidente, il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane, il primo Vicepresidente, l'ex Segretario generale e il nuovo Segretario generale sapevano prima della riunione del Collegio dei commissari del 21 febbraio 2018 che sarebbe stata avanzata la proposta di nominare immediatamente il nuovo Segretario generale;

16. osserva che tale procedura sembra aver colto di sorpresa tutti gli altri membri del Collegio e che ha evitato una discussione tra i commissari, dal momento che la nomina del nuovo Segretario generale non figurava all'ordine del giorno della riunione del Collegio dei commissari del 21 febbraio 2018;

17. esprime profonda preoccupazione per il fatto che questo modo di procedere alla nomina del nuovo Segretario generale potrebbe sollevare dubbi quanto alla precedente procedura di nomina a Segretario generale aggiunto, nella misura in cui la sua finalità potrebbe non essere stata in primo luogo quella di coprire tale posto vacante, bensì quella di consentire il trasferimento del posto al posto di Segretario generale, a norma dell'articolo 7 dello statuto, senza la sua pubblicazione; ritiene che il suddetto modo di procedere, sebbene probabilmente conforme a requisiti puramente formali, sia comunque in contrasto con lo spirito dello statuto e impedisca che al posto concorrano altri membri del personale qualificati;

Conclusioni

18. esprime delusione per il fatto che, a quanto sembra, non un solo Commissario abbia messo in discussione questa nomina a sorpresa, chiesto il rinvio della decisione di nomina o sollecitato una discussione di principio sul ruolo del futuro Segretario generale della Commissione e sul modo in cui è inteso tale ruolo, rilevando nel contempo che il punto non figurava all'ordine del giorno;

19. ricorda che i Direttori generali delle istituzioni europee sono responsabili di centinaia di funzionari e dell'esecuzione, in quanto ordinatori, di cospicui stanziamenti di bilancio, oltre ad essere tenuti a firmare una dichiarazione di affidabilità nella rispettiva relazione annuale di attività alla fine di ciascun esercizio finanziario; mette pertanto in dubbio quanto sostenuto dalla Commissione, e cioè che il capo di Gabinetto del Presidente possa essere equiparato a un Direttore generale in termini di responsabilità gestionali e di bilancio, benché non abbia mai occupato tale posizione, come è stato invece il caso dei precedenti Segretari generali della Commissione; sottolinea che la comunicazione interna del Presidente alla Commissione, del 1º novembre 2014, che disciplina la composizione dei Gabinetti dei membri della Commissione e del Servizio del portavoce, non sostituisce né modifica lo statuto;

20. ritiene che la nomina in due fasi del Segretario generale potrebbe essere considerata simile a un colpo di mano che ha forzato e forse anche oltrepassato i limiti previsti dalla legge;

21. sottolinea che il Parlamento non riesce a riscontrare alcuna «situazione grave e urgente», come chiarito dal suo Servizio giuridico, che giustifichi il ricorso all'uso della procedura di riassegnazione a norma dell'articolo 7 dello statuto senza pubblicazione del posto;

Azione richiesta

22. è consapevole che del fatto che, a causa dei vincoli giuridici, in generale non è possibile revocare un atto amministrativo favorevole, ma invita comunque la Commissione a riconsiderare la procedura di nomina del nuovo Segretario generale per dare ad altri possibili candidati all'interno dell'amministrazione pubblica europea l'opportunità di candidarsi, e quindi consentire una scelta tra un numero più ampio di potenziali candidati dello stesso grado e gruppo di funzioni; invita la Commissione ad applicare in futuro procedure di candidatura aperte e trasparenti;

23. evidenzia che, al fine di mantenere una funzione pubblica europea di eccellenza, indipendente, leale e motivata, è necessario applicare lo statuto dei funzionari rispettandone la lettera e lo spirito; sottolinea che ciò presuppone, in particolare, l'assoluto rispetto degli articoli 4, 7 e 29 dello statuto, di modo che «ogni posto vacante in una istituzione [sia] portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto» e che tale obbligo di trasparenza deve essere rispettato anche per i trasferimenti in conformità dell'articolo 7 dello statuto, tranne in casi veramente eccezionali e debitamente motivati, riconosciuti dalla Corte di giustizia;

24. rammenta che solo attraverso l'appropriata pubblicazione dei posti vacanti è possibile garantire un'ampia scelta di candidati estremamente qualificati, equilibrata sotto il profilo del genere, che consenta decisioni di nomina informate e ottimali; sottolinea la necessità che tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione evitino procedure di pubblicazione la cui unica finalità è il rispetto del requisito formale della pubblicazione;

25. raccomanda il rafforzamento dei processi e delle procedure decisionali del Collegio dei commissari al fine di evitare l'avallo indiscriminato delle nomine o di altre decisioni importanti, e osserva che pertanto è necessario che tutti questi punti figurino nel progetto di ordine del giorno;

26. invita, in tale contesto, tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione europea a porre altresì fine alla pratica dei cosiddetti «paracadutati», che rischia di danneggiare le procedure, e di conseguenza la credibilità dell'Unione; sottolinea che l'influenza politica non deve compromettere l'applicazione dello statuto dei funzionari; è del parere che tutti i posti vacanti dovrebbero essere pubblicati, nell'interesse della trasparenza, dell'integrità e delle pari opportunità; sottolinea che le istituzioni, qualora decidano nondimeno di discostarsi da tale principio, dovrebbero farlo solo entro i rigorosi limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

27. propone che fra i membri dei comitati di selezione degli alti funzionari del Parlamento figurino anche membri degli organi di rappresentanza del personale;

28. invita la Commissione e tutte le altre istituzioni dell'Unione interessate a revocare tutte le decisioni in cui la funzione di capo di Gabinetto del Presidente viene equiparata alla funzione di Direttore generale e la funzione di capo di Gabinetto di un commissario alla funzione di Direttore; invita inoltre la Commissione a garantire che la prossima revisione dello statuto secondo la procedura legislativa ordinaria offra valide opportunità di carriera, sia per i funzionari che hanno seguito percorsi di carriera tradizionali sia per i membri dei Gabinetti:

— chiarendo, per quanto riguarda l'articolo 7, la procedura di trasferimento mediante riassegnazione del funzionario con il proprio posto, che è stata definita solo dalla giurisprudenza,

— integrando le pertinenti norme interne per i membri dei Gabinetti, e

— stabilendo procedure assolutamente trasparenti per la nomina dei Segretari generali;

29. invita la Commissione a rivedere, entro la fine del 2018, la procedura per la nomina degli alti funzionari, con l'obiettivo di garantire pienamente che siano selezionati i candidati migliori, in un contesto improntato alla massima trasparenza e alle pari opportunità, fungendo così anche da esempio per le altre istituzioni dell'Unione europea;

30. constata che l'articolo 17 del regolamento della Commissione attribuisce responsabilità gestionali particolari al Segretario generale, che dovrebbe avere ampia esperienza manageriale e godere della fiducia del Presidente; ritiene che sia necessario aggiornare e chiarire tali norme onde garantire la neutralità del Segretario generale in un contesto politico (partitico); attende di essere informato in merito a tale aggiornamento entro settembre 2018;

o

o o

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni europee.

P8_TA(2018)0118

Progressi relativi ai patti globali dell'ONU sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare (2018/2642(RSP))

(2019/C 390/09)

Il Parlamento europeo,

— vista la Carta delle Nazioni Unite,

— visti la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati,

— visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

— vista l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la Convenzione 189 dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (2011),

— vista la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2016 dal titolo «Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti» ([1]),

— visto l'allegato I della Dichiarazione di New York, il quadro globale di risposta per i rifugiati,

— visto l'allegato II della Dichiarazione di New York, dal titolo «Verso un patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare»,

— visti gli orientamenti dell'UE del 6 marzo 2017 in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino e la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti (COM(2017)0211),

— vista la risoluzione A/RES/71/280 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 6 aprile 2017 dal titolo «Modalities for the intergovernmental negotiations of the global compact for safe, orderly and regular migration» (Modalità di svolgimento dei negoziati intergovernativi del patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare) ([2]),

— vista la relazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 28 aprile 2017 dal titolo «Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on a 2035 agenda for facilitating human mobility» (Relazione del relatore speciale sui diritti umani dei migranti relativa a un programma per la facilitazione della mobilità umana entro il 2035) ([3]),

— visto il documento dell'UNHCR del 17 maggio 2017 dal titolo «Towards a global compact on refugees: a roadmap» (Verso un patto mondiale sui rifugiati: una tabella di marcia) ([4]),

— vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, dell'11 gennaio 2018 dal titolo «Making migration work for all» (Rendere la migrazione vantaggiosa per tutti) ([5]),

— visto il progetto preliminare del patto mondiale sui rifugiati dell'UNHCR del 31 gennaio 2018 ([6]),

— visti il progetto preliminare e il progetto preliminare aggiornato del patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare rispettivamente del 5 febbraio 2018 ([7]) e del 5 marzo 2018 ([8]),

— vista la Dichiarazione di Abidjan del 5º vertice UE-UA del novembre 2017,

([1]) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf
([2]) https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_280.pdf
([3]) A/HRC/35/25 https://daccess-ods.un.org/TMP/8451200.72364807.html
([4]) http://www.unhcr.org/58e625aa7.pdf
([5]) https://refugeesmigrants.un.org/SGReport
([6]) http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf
([7]) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf
([8]) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdf

Mercoledì 18 aprile 2018

— visti la risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our world – the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo – l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ivi racchiusi, adottati il 25 settembre 2015 in occasione del vertice delle Nazioni Unite a New York ([9]),

— vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ([10]),

— vista l'osservazione generale congiunta del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CMW) e del comitato sui diritti del fanciullo (CRC) relativa ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale,

— vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione – Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso ([11]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi ([12]),

— vista la sua risoluzione del 1º giugno 2017 sulla resilienza quale priorità strategica dell'azione esterna dell'UE ([13]),

— viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE ([14]) e del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione ([15]),

— viste la relazione approvata della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 12 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (A8-0316/2017), e la necessità per l'UE di reinsediare un numero di persone pari almeno al 20 % della proiezione annuale delle esigenze globali di reinsediamento,

— visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese; che nel 1999 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, nella sua osservazione generale n. 273 (paragrafo 8), ha precisato che tale diritto non può essere subordinato ad alcuno scopo specifico né al periodo di tempo in cui il soggetto sceglie di rimanere al di fuori del paese;

B. considerando che in occasione del vertice delle Nazioni Unite sui rifugiati e sui migranti, tenuto dall'Assemblea generale a New York il 19 settembre 2016, gli Stati membri dell'ONU hanno approvato all'unanimità la 'Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti», a seguito della quale sono stati avviati due processi separati, distinti e indipendenti, ma comunque sostanzialmente correlati, allo scopo di adottare un patto mondiale sui rifugiati nel 2018 e un patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che sarà sottoscritto durante una conferenza in Marocco nel dicembre 2018;

C. considerando che l'allegato I della Dichiarazione di New York istituisce un quadro globale di risposta per i rifugiati (CRRF), basato sul principio della ripartizione internazionale delle responsabilità e sulla volontà degli Stati membri dell'ONU di far fronte alle cause profonde dei trasferimenti forzati; che il CRRF presenta azioni specifiche intese a ridurre la pressione sui paesi ospitanti, ad accrescere l'autonomia dei rifugiati, ad ampliare l'accesso a soluzioni che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi e a creare, nei paesi di origine, le condizioni necessarie per consentire il ritorno sicuro e dignitoso dei rifugiati;

D. considerando che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è stato in vitato a condurre consultazioni su un programma di azione a integrazione del CRRF e a proporre un patto mondiale sui rifugiati nella sua relazione annuale all'Assemblea generale del 2018;

E. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno partecipato al processo preparatorio e ai dibattiti che hanno condotto alla presentazione dei progetti preliminari; che a seguito dell'avvio della fase maggiormente critica del processo, e di conseguenza della decisione degli Stati Uniti di abbandonare i negoziati, è ancora più importante che l'Unione e i suoi Stati membri assumano un ruolo guida per garantire un testo forte, incentrato sulle persone e fondato sui diritti umani;

([9]) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
([10]) http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm
([11]) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 109.
([12]) Testi approvati, P8_TA(2016)0404.
([13]) Testi approvati, P8_TA(2017)0242.
([14]) Testi approvati, P8_TA(2017)0124.
([15]) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

F. considerando che la migrazione è un fenomeno umano complesso; che, sebbene i rifugiati siano definiti in modo specifico e tutelati dal diritto internazionale, in quanto individui che risiedono al di fuori del loro paese di origine a causa del timore di persecuzioni, conflitti, violenze o altre circostanze, e che di conseguenza necessitano di protezione internazionale, i rifugiati, così come i migranti, sono titolari di diritti umani e spesso sono soggetti a una maggiore vulnerabilità, violenze e abusi durante l'intero processo migratorio; che il patto mondiale sui rifugiati e il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare sono processi complementari la cui attuazione necessiterà di azioni congiunte;

G. considerando che la mobilità delle persone e la migrazione rappresentano fenomeni in crescita e che il numero di migranti internazionali in tutto il mondo è pari a circa 258 milioni di persone; che il numero di migranti in rapporto alla popolazione mondiale è aumentato dal 2,8 % nel 2000 al 3,4 % nel 2017; che il 48 % dei migranti sono donne; che la maggior parte dei migranti viaggia in modo sicuro e ordinato; che l'85 % delle migrazioni ha luogo tra paesi caratterizzati dallo stesso livello di sviluppo; che nel 2017 l'Europa è stata la seconda principale fonte di migranti internazionali (61 milioni) ([16]);

H. considerando che, stando ai dati dell'UNHCR, circa 65 milioni di persone vivevano in condizioni di sfollamento forzato alla fine del 2015, di cui 12 milioni di siriani; che secondo la Banca mondiale circa 9 milioni di persone sono state sfollate tra il 2012 e il 2015, ponendo il sistema di aiuti umanitari globale dinanzi a una difficile sfida; che l'84 % dei rifugiati al mondo e il 99 % degli sfollati interni sono ospitati in paesi o regioni in via di sviluppo, la maggior parte nel continente africano, mentre solo il 10 % di tutti i rifugiati è ospite in paesi europei, esclusa la Turchia; che, secondo le proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR per il 2018, si prevede che dovranno essere reinsediate quasi 1,2 milioni di persone; che dal 2000 oltre 46 000 migranti e rifugiati in tutto il mondo sono morti in cerca di sicurezza e dignità all'estero, compresa una stima minima di 14 500 decessi nel Mediterraneo centrale dal 2014 ([17]);

I. considerando che l'Europa è storicamente una regione sia di destinazione che di origine; che anche gli europei sono migrati all'estero a causa di difficoltà economiche, conflitti o persecuzioni politiche; che la perdurante crisi economica e finanziaria ha costretto un numero elevato di cittadini europei a emigrare, anche verso le economie emergenti del sud del mondo;

J. considerando che molti bambini migranti sono vittime di violenze, abusi e sfruttamento; che oltre 100 paesi sono noti per la detenzione dei minori per ragioni legate alla migrazione ([18]); che i bambini rifugiati hanno una probabilità cinque volte superiore di non frequentare la scuola rispetto agli altri bambini e che meno di un quarto degli adolescenti rifugiati è iscritto alla scuola secondaria;

K. considerando che i lavoratori migranti sono spesso esposti a discriminazioni, sfruttamento e violazioni dei diritti; che il 23 % dei 24,9 milioni di persone costrette al lavoro forzato in tutto il mondo è costituito da migranti internazionali;

L. considerando che l'esperienza ha dimostrato che i migranti apportano un contributo positivo ai paesi in cui vivono, come pure ai loro paesi d'origine; che i migranti contribuiscono ai paesi in cui vivono pagando le tasse e immettendo circa l'85 % del loro reddito nelle economie di tali paesi; che nel 2017, secondo le stime, 596 miliardi di USD sono stati trasferiti mediante rimesse a livello mondiale, di cui 450 miliardi di USD sono stati trasferiti verso paesi in via di sviluppo – un importo fino a tre volte superiore rispetto al totale degli aiuti pubblici allo sviluppo;

1. sostiene fermamente gli obiettivi della Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti e del corrispondente processo per lo sviluppo di un regime di governance globale, al fine di rafforzare il coordinamento in materia di migrazione internazionale, mobilità umana, grandi flussi di rifugiati e protrarsi della condizione di rifugiato, nonché di mettere in atto soluzioni e approcci duraturi volti a definire con chiarezza l'importanza di tutelare i diritti dei rifugiati e dei migranti;

2. invita gli Stati membri dell'UE a unirsi attorno a una posizione unica dell'Unione e a difendere attivamente e far progredire i negoziati sull'importante questione del patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e del patto mondiale sui rifugiati;

([16]) Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali/divisione popolazione (2017). *Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision* (Tendenze della popolazione internazionale di migranti: la revisione del 2017 (Banca dati delle Nazioni Unite, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).

([17]) https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures

([18]) Relazione dell'UNICEF, *Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children* (Sradicati: la crisi sempre più grave dei bambini migranti e rifugiati), settembre 2016, pag. 39, https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Uprooted.pdf

Mercoledì 18 aprile 2018

3. è convinto che in un mondo altamente interdipendente le sfide legate alla mobilità umana possano essere affrontate al meglio e con efficacia dalla comunità internazionale nel suo insieme; accoglie favorevolmente, pertanto, l'avvio di negoziati intergovernativi sul patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e delle consultazioni formali sul patto mondiale sui rifugiati, sulla base dei progetti preliminari, da concludere entro luglio 2018;

4. invita l'Unione europea, in particolare l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a sfruttare tutto il suo peso diplomatico e a mobilitare le delegazioni dell'Unione, non solo a New York e a Ginevra ma anche in altri paesi chiave, in particolare i paesi in via di sviluppo, la cui effettiva partecipazione al processo è essenziale in quanto paesi di origine e di transito ma anche di destinazione, e dovrebbe essere facilitata dall'Unione onde garantire l'esito positivo del processo;

5. sottolinea che i principali trattati internazionali in materia di diritti umani riconoscono i diritti di tutti gli esseri umani, compresi i migranti e i rifugiati, indipendentemente dal loro status giuridico, e obbligano gli Stati a rispettarli, ivi compreso il principio fondamentale di non respingimento; chiede che sia prestata particolare attenzione alle persone che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità e necessitano di assistenza medica o psicologica speciale, anche a seguito di violenza o tortura fisica, dettata da pregiudizi, sessuale o di genere; appoggia l'inclusione nei patti mondiali di misure concrete in tale ambito; ricorda inoltre che le vulnerabilità sono spesso dovute a circostanze nei paesi di origine, di transito e accoglienza o di destinazione derivanti non solo dall'identità dell'individuo ma anche dalle scelte politiche, dalle disuguaglianze e dalle dinamiche strutturali e sociali;

6. ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), figuranti nell'agenda 2030, riconoscono che politiche migratorie pianificate e ben gestite possono contribuire a realizzare lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva, nonché a ridurre le disuguaglianze all'interno e tra gli Stati membri; chiede che venga dedicata la debita attenzione agli aspetti relativi alla migrazione degli OSS e dei patti mondiali; invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettare il loro impegno di conseguire gli OSS relativi ai minori, attuando gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 6 marzo 2017;

7. invita gli Stati membri delle Nazioni Unite ad assumersi l'impegno distinto di promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, quale elemento centrale del patto mondiale, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5; ricorda, inoltre, che la migrazione può rappresentare un acceleratore per l'emancipazione delle donne e la parità, considerando che il 48 % dei migranti sono donne e due terzi di esse lavorano;

8. invita gli Stati membri delle Nazioni Unite ad assumersi l'impegno distinto di assicurare la protezione dei minori nell'ambito della migrazione; sottolinea che tutti i minori, indipendentemente dal loro stato di migranti o rifugiati, sono innanzitutto e soprattutto bambini, cui devono essere garantiti tutti i diritti previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e che il loro interesse superiore deve essere una considerazione preminente in tutte le azioni e le decisioni che li riguardano; ritiene che i patti mondiali rappresentino un'opportunità per rafforzare i parametri di riferimento per la protezione dei minori interessati dalla migrazione e dai trasferimenti forzati; accoglie con favore l'inclusione nel progetto preliminare di impegni chiari su questioni specifiche e urgenti, quali l'invito a porre fine al trattenimento di minori, il miglioramento delle azioni relative ai migranti dispersi, il forte sostegno al ricongiungimento familiare e ad altri percorsi regolari, la prevenzione dell'apolidia dei minori e l'integrazione dei minori rifugiati e richiedenti asilo nei sistemi nazionali di tutela dei minori, nel sistema dell'istruzione e nel sistema sanitario; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere fortemente tali proposte al fine di assicurare che siano incluse nel testo finale da adottare a dicembre;

9. sottolinea che dovrebbe essere mantenuta un'attenzione particolare sulle diverse cause della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati (conflitti, persecuzioni, pulizia etnica, violenza generalizzata o altri fattori come la povertà estrema, i cambiamenti climatici o le catastrofi naturali);

10. deplora il costante e diffuso fenomeno dell'apolidia, che pone gravi sfide in materia di diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare che tale questione sia adeguatamente affrontata nei negoziati in corso sui patti mondiali;

11. sottolinea che le consultazioni e i negoziati devono essere trasparenti e inclusivi e devono coinvolgere tutte le parti interessate, le autorità locali e regionali nonché le istituzioni e la società civile, comprese le organizzazioni di migranti, per quanto possibile, nonostante la natura intergovernativa dei negoziati; sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo dei parlamenti nella fase finale del processo di adozione dei patti e sottolinea in particolare la necessità di rafforzare la dimensione parlamentare della posizione dell'UE;

12. ritiene che occorre elaborare un meccanismo di coordinamento al fine di assicurare la complementarità tra i due patti e la coerenza su questioni trasversali;

13. sottolinea l'importanza del monitoraggio e della raccolta di dati disaggregati sui migranti e i rifugiati, accompagnati da indicatori specifici per migranti - che sono di vitale importanza per l'elaborazione delle politiche - basati su dati fattuali e non su miti o false percezioni, garantendo nel contempo i diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata e le norme sulla protezione dei dati e impedendo che i titolari dei dati siano esposti a gravi violazioni dei diritti umani;

14. sottolinea la necessità di rafforzare il monitoraggio dell'attuazione di entrambi i patti mondiali nel futuro prossimo, in particolare in considerazione del loro carattere non vincolante, al fine di evitare approcci «à la carte» da parte dei diversi Stati interessati; chiede, a tal proposito, una stretta sorveglianza mediante l'istituzione di indicatori di riferimento, ove opportuno; sottolinea la necessità di garantire che l'architettura delle Nazioni Unite e le sue agenzie competenti possano disporre delle risorse necessarie per ogni compito che gli Stati decidono di delegare loro nell'attuazione e nel monitoraggio dei patti;

15. riconosce che la gestione della migrazione richiede investimenti ingenti, risorse adeguate e strumenti flessibili e trasparenti, e che negli anni a venire saranno necessari strumenti ben progettati, flessibili e razionalizzati per rispondere alle sfide della migrazione; invita ad attribuire un ruolo più importante agli strumenti di finanziamento dell'UE nell'attuazione dei patti mondiali; chiede che il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) includa la coerenza finanziaria ed esamini il sostegno finanziario a lungo termine per le politiche migratorie e di asilo e le azioni derivanti dai patti mondiali; ritiene che le dotazioni di bilancio destinate allo sviluppo debbano continuare a concentrarsi sull'eliminazione sostenibile della povertà;

Patto mondiale sui rifugiati

16. accoglie con favore il progetto di patto per i rifugiati e il suo approccio incentrato sulle persone e sui diritti umani; si congratula con l'UNHCR per il lavoro svolto e l'impegno ad attuare il suo mandato nel modo pia completo possibile; invita tutti i paesi a impegnarsi a favore di una più equa ripartizione della responsabilità di accogliere e sostenere i rifugiati a livello mondiale ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere e onorare la propria parte di responsabilità;; chiede l'adozione di un meccanismo di condivisione della responsabilità a livello mondiale, sostenendo un approccio basato sui diritti umani per il patto proposto;

17. sottolinea la necessità di garantire un'assistenza solida e continua ai paesi in via di sviluppo che ospitano un numero considerevole di rifugiati e di assicurare che siano offerte ai rifugiati soluzioni durature, in particolare facendo in modo che siano autosufficienti e integrati nella comunità in cui vivono; ricorda che il patto rappresenta un'opportunità unica per rafforzare i collegamenti tra le politiche di aiuto umanitario e di sviluppo e per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità della protezione dei rifugiati e della ricerca di soluzioni per gli stessi, creando una risposta globale e riunendo tutte le parti interessate;

18. sottolinea la necessità di includere i rifugiati come interlocutori attivi nella definizione del patto e di altre risposte internazionali alle situazioni dei rifugiati;

19. chiede la non criminalizzazione dell'assistenza umanitaria; chiede maggiori capacità di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà, il dispiegamento di maggiori capacità da parte di tutti gli Stati e il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati e ONG nell'esecuzione di operazioni di soccorso in mare e a terra;

20. chiede che le soluzioni di reinsediamento siano sviluppate e rafforzate nel patto negoziato, quale elemento fondamentale per una reale condivisione della responsabilità, tramite impegni specifici e coordinati che definiranno o incrementeranno la portata, l'estensione e la qualità dei programmi di reinsediamento, al fine di soddisfare le esigenze annuali mondiali di reinsediamento indicate dall'UNHCR; invita in particolare gli Stati membri dell'UE a fare la loro parte e ad aumentare il loro impegno a tal proposito;

21. sollecita il pieno rispetto del diritto al ricongiungimento familiare e insiste sullo sviluppo di canali sicuri e legali per i rifugiati, oltre al reinsediamento, tra cui i corridoi umanitari, i visti internazionali umanitari, i regimi di reinsediamento regionale e altri canali legali complementari (come la sponsorizzazione privata, i visti di studio, i programmi di borse di studio per i rifugiati e accordi flessibili in materia di visti), affinché i rifugiati possano raggiungere destinazioni con condizioni di accoglienza adeguate e dignitose;

22. invita tutti i paesi a firmare, ratificare e rispettare la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e il Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra);

23. sottolinea la necessità di approfittare di questa opportunità per sviluppare appieno una prospettiva di genere orizzontale e rinnovata per una risposta internazionale collettiva alla questione dei rifugiati che affronti le esigenze specifiche di protezione delle donne, compresa la lotta alla violenza contro le donne, e che migliori le capacità e le competenze delle donne ai fini della ricostruzione e della resilienza di tutte le società, contribuendo quindi a superare l'immagine delle donne come nient'altro che vittime; chiede, in tale contesto, la piena partecipazione delle donne, a partire dall'infanzia, garantendo alle ragazze l'accesso all'istruzione, anche nelle situazioni di emergenza e nelle aree di conflitto, ascoltando la loro voce e tenendo conto delle loro esigenze e realtà attraverso la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche e delle soluzioni alla crisi dei rifugiati, in modo da rendere queste ultime più sostenibili, reattive ed efficaci;

Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare

24. insiste sul fatto che il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare dovrebbe essere incentrato sulle persone e fondato sui diritti umani e dovrebbe prevedere misure a lungo termine, sostenibili e globali, a vantaggio di tutte le parti interessate, basandosi sul principio del partenariato e il rafforzamento della cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione;

25. ritiene che il patto rappresenti un'opportunità unica per inserire la correlazione tra sviluppo e migrazione nell'agenda politica mondiale; è fermamente convinto che gli OSS forniscano un quadro globale e olistico su cui basare il nesso tra migrazione e sviluppo;

26. ricorda che la relazione del Segretario generale dell'ONU dal titolo «Making migration work for all» (Far funzionare la migrazione per tutti) pone l'accento sull'esistenza di prove evidenti a dimostrazione del fatto che, nonostante le sfide reali, la migrazione apporta vantaggi sia per i migranti che per le comunità di accoglienza, in termini economici e sociali, e può rappresentare un motore per la crescita economica e l'innovazione; sostiene fermamente il perpetuarsi di una narrazione positiva in materia di migrazione e chiede la creazione di campagne dell'UE e internazionali che attirino l'attenzione sugli elementi di prova e contrastino le tendenze razziste e xenofobe nelle nostre società;

27. invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a ridurre al minimo i costi di trasferimento delle rimesse e ad affrontare la questione nel corso degli attuali negoziati sul patto;

28. sottolinea che la migrazione è stata riconosciuta come una strategia di adattamento proattiva, un sistema di sopravvivenza contro la povertà, un fattore che contribuisce alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile;

29. è fermamente convinto che sia giunto il momento di riunire tutti gli elementi dell'architettura dell'ONU, compresa l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), al fine di sostenere gli sforzi internazionali volti a gestire la migrazione e consolidare la cooperazione; deplora profondamente, pertanto, la decisione dell'amministrazione statunitense di porre fine alla sua partecipazione ai negoziati per un patto globale per una migrazione ordinata, sicura e regolare; invita l'UE ad assumere un ruolo guida in tale processo e a condannare gli altri paesi che escono dai negoziati o indeboliscono il contenuto del patto finale; invita l'UE a essere all'altezza delle sue responsabilità come attore globale e ad adoperarsi per assicurare la conclusione positiva dei negoziati; insiste sulla necessità che gli Stati membri dell'UE diano prova di unità e si esprimano con una sola voce a sostegno di un regime basato sui diritti umani internazionali per la gestione delle migrazioni;

30. ritiene che l'apertura di più percorsi legali per la migrazione, anche sulla base di analisi realistiche delle esigenze del mercato del lavoro, scoraggerebbe la migrazione irregolare e diminuirebbe il numero dei decessi, i casi di abuso di migranti irregolari da parte di trafficanti e i casi di sfruttamento dei migranti irregolari da parte di datori di lavoro senza scrupoli;

31. invita tutti i paesi ad adottare le opportune misure per impedire l'abuso dei diritti umani e lo sfruttamento dei migranti sul loro territorio, anche da parte dei datori di lavoro; invita gli Stati membri delle Nazioni Unite, a tal fine, a firmare, ratificare e rispettare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sottolinea che il patto dovrebbe rispettare ed essere in linea con le norme internazionali in materia di lavoro, in particolare i principi e i diritti fondamentali relativi al lavoro e le pertinenti convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite concernenti la tutela dei lavoratori migranti e delle loro famiglie;

32. sottolinea l'importanza di garantire un'adeguata assistenza al rimpatrio volontario e al reinserimento delle persone che fanno ritorno nel loro paese di origine; sottolinea che i minori dovrebbero essere rimpatriati solamente se ciò è nel loro interesse superiore e in condizioni di sicurezza, con assistenza e su base volontaria, utilizzando le relazioni informative dei paesi di origine specifiche per ogni bambino e offrendo un sostegno a lungo termine per il loro reinserimento;

33. invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere in considerazione l'adozione di dettagliati piani d'azione nazionali o subnazionali, promuovendo un approccio esteso a tutto il governo per l'attuazione delle raccomandazioni del patto onde affrontare le diverse dimensioni della migrazione, compresi lo sviluppo, i diritti umani, la sicurezza, gli aspetti sociali, l'età e il genere, e considerando le implicazioni politiche sulla salute, l'istruzione, la tutela dei minori, gli alloggi, l'inclusione sociale, la giustizia, l'occupazione e la sicurezza sociale;

34. appoggia la richiesta della dichiarazione di New York di un monitoraggio e verifiche sistematici degli impegni assunti dagli Stati membri in materia di migrazione; dichiara la propria disponibilità a essere associato a questo processo a livello dell'UE e sostiene l'inclusione dei migranti e di altri soggetti interessati;

35. invita il Consiglio, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a tenere il Parlamento pienamente aggiornato in tutte le fasi del processo di azione dei patti mondiali;

o

o o

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni e alle Nazioni Unite.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0119

Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post 2020 (2017/2280(INI))

(2019/C 390/10)

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (SEV) ([1]),

— visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) ([2]),

— visto il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) ([3]),

— visto il regolamento (UE) 2017/2306, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace ([4]),

— visto il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato (SP) per la cooperazione con i paesi terzi ([5]),

— visto il regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ([6]),

— visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 ([7]) (regolamento DCI),

— visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione ([8]),

— vista la decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna ([9]),

— visto il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia dell'EFSD ([10]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (»regolamento finanziario«) ([11]),

([1]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.
([2]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11.
([3]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1.
([4]) GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.
([5]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77.
([6]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.
([7]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.
([8]) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.
([9]) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.
([10]) GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1.
([11]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

— visto il parere della commissione per gli affari esteri del 18 aprile 2017 destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 e i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) ([12]),

— visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ([13]) (»regolamento sulla procedura di comitato»),

— viste la decisione C(2014)9615 della Commissione, del 10 dicembre 2014, riguardante l'istituzione di un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana, il «fondo Madad», e la decisione C(2015)9691 della Commissione, del 21 dicembre 2015, che modifica la decisione C(2014)9615,

— viste la decisione C(2015)7293 della Commissione, del 20 ottobre 2015, sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, e la decisione C(2017)0772 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che modifica la decisione C(2015)7293,

— viste la decisione C(2015)9500 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati ([14]), e le decisioni C(2016)0855 della Commissione, del 10 febbraio 2016 ([15]) e C(2017)2293, del 18 aprile 2017 ([16]) relative allo strumento per i rifugiati in Turchia che modificano la decisione C(2015)9500 della Commissione,

— viste le varie relazioni della Corte dei conti europea in materia di finanziamento esterno, in particolare la relazione speciale n. 18/2014 sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid,

— visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 15 dicembre 2017, dal titolo «Relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno» (COM(2017)0720) e i documenti di lavoro dei servizi che la accompagnano sulla valutazione del regolamento di esecuzione comune (SWD(2017)0606), dello Strumento europeo di vicinato (SWD(2017)0602), dello strumento di assistenza di preadesione (SWD(2017)0463), dello strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (SWD(2017)0607), dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (SWD(2017)0608) e dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) (SWD(2017)0604),

— viste le valutazioni esterne degli strumenti di finanziamento esterno ([17]),

— viste le attuali procedure del Parlamento europeo sul futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2020,

— vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo «Gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE e l'architettura post-2020»,

— vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 novembre 2015, dal titolo «Relazione annuale 2015 sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2014» (COM(2015)0578),

— vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2016, dal titolo «Relazione annuale 2016 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2015» (COM(2016)0810),

---

([12]) Cfr. relazione A8-0211/2017.
([13]) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
([14]) GU C 407 dell'8.12.2015, pag. 8.
([15]) GU C 60 del 16.2.2016, pag. 3.
([16]) GU C 122 del 19.4.2017, pag. 4.
([17]) Pubblicate nel sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

Mercoledì 18 aprile 2018

— vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),

— vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune ([18]),

— vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo ([19]),

— vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 dal titolo «L'UE in un contesto globale in evoluzione – Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso» ([20]),

— vista la sua risoluzione del 3 aprile 2014 sull'approccio globale dell'UE e le sue implicazioni sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione ([21]),

— vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato ([22]),

— vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 ([23]),

— vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Turchia ([24]),

— viste le sue risoluzioni del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sull'Albania ([25]) e sulla relazione 2016 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina ([26]),

— vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sul Montenegro ([27]),

— viste le sue risoluzioni del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sul Kosovo ([28]), sulla relazione 2016 della Commissione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ([29]) e sulla relazione 2016 della Commissione sulla Serbia ([30]),

— vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

— vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile ([31]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 ([32]),

— vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata nel giugno 2016 ([33]),

---

([18]) Testi approvati, P8_TA(2017)0493.
([19]) Testi approvati, P8_TA(2017)0026.
([20]) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 109..
([21]) GU C 408 del 30.11.2017, pag. 21.
([22]) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 110.
([23]) Testi approvati, P8_TA(2017)0440.
([24]) Testi approvati, P8_TA(2017)0306.
([25]) Testi approvati, P8_TA(2017)0036.
([26]) Testi approvati, P8_TA(2017)0037.
([27]) Testi approvati, P8_TA(2017)0094.
([28]) Testi approvati, P8_TA(2017)0262.
([29]) Testi approvati, P8_TA(2017)0263.
([30]) Testi approvati, P8_TA(2017)0261.
([31]) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25.
([32]) Testi approvati, P8_TA(2017)0408.
([33]) https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

— viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, sull'impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne,

— vista la strategia dell'UE «Commercio per tutti»,

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 9 novembre 2017 concernente l'attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE (SWD(2017)0364),

— viste le competenze della sua commissione per gli affari esteri in quanto commissione competente per l'intera legislazione, programmazione e supervisione delle azioni svolte nel quadro del SEV, dell'IPA II, dell'EIDHR, dello SP e dell'IcSP, nonché per le politiche a loro sostegno (allegato V(I) del suo regolamento),

— vista la dichiarazione della Commissione europea allegata ai regolamenti che istituiscono gli strumenti di finanziamento esterno, in cui si impegna ad avviare dialoghi strategici con il Parlamento sulla programmazione della Commissione,

— visto il regolamento dei comitati ENI, IPA II, EIDHR, IcSP, SP e DCI,

— visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A8-0112/2018),

A. considerando che l'Unione europea resta il maggior fornitore mondiale di assistenza esterna;

B. considerando che gli strumenti di finanziamento esterno costituiscono il principale meccanismo per sostenere l'azione dell'UE nello scenario globale e che l'azione esterna dell'UE riveste un'importanza crescente per i cittadini dell'Unione;

C. considerando che, a causa delle limitate risorse, gli strumenti di finanziamento esterno sono stati spesso portati al limite;

D. considerando che la Commissione, nella sua relazione di revisione intermedia, ritiene che l'attuale architettura degli strumenti esterni sia in generale adeguata allo scopo;

E. considerando che la fusione degli strumenti non può essere un obiettivo in sé;

F. considerando che l'UE ha affrontato numerose sfide non solo nel suo immediato vicinato, ma anche sulla scena globale;

G. considerando che l'azione esterna dell'UE deve privilegiare la soluzione delle principali sfide globali come la pace e lo sviluppo sostenibile e che la promozione dei diritti umani per tutti, lo Stato di diritto e la democrazia, con particolare riferimento alla parità di genere e alla giustizia sociale, come pure al sostegno ai difensori dei diritti umani, sono fondamentali per conseguire tali obiettivi;

H. considerando che l'assistenza finanziaria esterna dell'UE è uno strumento essenziale per sostenere le riforme economiche come pure il consolidamento democratico, politico e istituzionale nei paesi partner;

I. considerando che non esiste lo stesso, solido, controllo parlamentare per tutti gli strumenti;

J. considerando la necessità urgente di migliorare la visibilità dell'assistenza dell'UE nei confronti sia dei cittadini dei paesi partner che dei cittadini dell'Unione, così da comunicare meglio i benefici del sostegno dell'UE; che, in tal senso, può essere estremamente utile investire in progetti concreti e tangibili la cui visibilità possa essere più facilmente accessibile per il grande pubblico, sviluppando al contempo una strategia di comunicazione globale, efficace e sistematica all'interno di ogni strumento;

K. considerando che la comunicazione strategica spesso deve far fronte a sfide esterne, come le campagne di disinformazione a danno dell'UE e dei suoi Stati membri, che rendono necessari sforzi ulteriori; che pertanto è essenziale promuovere un'informazione obiettiva, indipendente e imparziale e affrontare gli aspetti giuridici del mondo dei media in cui operano gli strumenti e le azioni dell'UE;

L. considerando che il commercio internazionale è uno strumento fondamentale dell'UE per aiutare i paesi nel loro sviluppo sociale ed economico, come pure per difendere e promuovere i diritti umani, i valori fondamentali e lo Stato di diritto;

M. considerando che, secondo i trattati, la politica commerciale dovrebbe contribuire agli obiettivi esterni dell'Unione, tra cui lo sviluppo sostenibile;

N. considerando che l'assistenza combinata programmata nell'ambito del SEV (15,4 miliardi di EUR), dell'IPA II (11,7 miliardi di EUR), dell'IcSP (2,5 miliardi di EUR), dell'EIDHR (1,3 miliardi di EUR) e dello SP (1 miliardo di EUR) ammonta a 32 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020;

O. considerando che l'IPA II è stato utilizzato per la gestione della migrazione;

P. considerando che l'EIDHR, e in particolare l'IcSP, sono soggetti alla base giuridica degli articoli 209 e 212 TFUE, entrambi i quali rinviano all'articolo 208 TFUE, a norma del quale «[L]'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà»;

Q. considerando che la Commissione è competente a individuare, formulare, attuare, monitorare e valutare l'assistenza dell'UE a titolo di tali strumenti; che il SEAE ha la responsabilità di garantire la continuità e la coerenza delle politiche esterne dell'UE, tra l'altro attraverso gli strumenti; che il Parlamento è responsabile della sorveglianza e del controllo democratici e svolge il ruolo di colegislatore nell'ambito della procedura di codecisione;

R. considerando che la duplice natura del mandato del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza significa che il titolare deve svolgere un ruolo chiave nel coordinamento politico dell'assistenza dell'Unione a titolo degli strumenti;

S. considerando che vari progetti e sovvenzioni nell'ambito degli attuali strumenti non possono essere valutati pienamente poiché sono ancora nelle fasi iniziali dell'esecuzione; che alcuni obiettivi sono di natura qualitativa e sono collegati alla legislazione, alle pratiche e agli atteggiamenti che non si possono facilmente misurare quantitativamente;

T. considerando che, nella sua revisione intermedia, la Commissione afferma che è difficile misurare l'efficacia complessiva degli strumenti per quanto concerne il conseguimento dei loro obiettivi, in parte a causa della difficoltà di definire sistemi appropriati di monitoraggio e di valutazione a livello degli strumenti (pag. 10); ricorda che, nella sua relazione speciale n. 18/2014, la Corte dei conti ha rilevato gravi carenze nel sistema di valutazione di EuropeAid;

U. considerando che il regolamento di esecuzione comune (REC) contiene disposizioni essenziali in materia di principi di sviluppo ed efficacia degli aiuti, quali lo scorporo degli aiuti e l'utilizzo delle istituzioni, dei sistemi e delle procedure degli stessi paesi partner;

V. considerando che le attuali procedure amministrative spesso si traducono in oneri burocratici eccessivi per i potenziali beneficiari, il che ostacola la partecipazione delle organizzazioni minori della società civile e delle parti sociali alla messa a punto e all'attuazione dei progetti, poiché spesso tali organizzazioni non possiedono le conoscenze e le capacità amministrative per presentare proposte ammissibili e di successo;

W. considerando che i regolamenti che istituiscono gli strumenti di finanziamento esterno (SFE) prevedono che siano attribuite alla Commissione competenze di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e che tali regolamenti prevedono inoltre che la Commissione sia assistita a tal fine dai comitati SEV, IPA II, EIDHR, IcSP, SP e DCI;

X. considerando che i progetti di atti di esecuzione devono essere trasmessi al Consiglio e al Parlamento nello stesso momento in cui sono inviati ai membri dei comitati SEV, IPA II, EIDHR, IcSP, SP e DCI e che il regolamento di tali comitati prevede che i progetti di atti di esecuzione siano inviati ai membri dei comitati SEV, IPA II, EIDHR, IcSP, SP e DCI almeno 20 giorni di calendario prima delle rispettive riunioni; che i progetti di atti di esecuzione dovrebbero pertanto essere trasmessi al Parlamento almeno 20 giorni di calendario prima di tali riunioni e che le procedure scritte per l'adozione dei progetti di atti di esecuzione costituiscono un'eccezione a tale regola in casi debitamente giustificati;

Y. considerando che l'elaborazione di atti di esecuzione comporta una fase preparatoria all'interno della Commissione – tra cui la consultazione tra diversi servizi – di durata significativa, che solitamente si protrae per diversi mesi;

Revisione intermedia

1. rileva che la revisione intermedia della Commissione ha riscontrato che gli attuali strumenti sono generalmente adatti allo scopo;

2. deplora che il volume e la mancanza di flessibilità e coerenza del finanziamento dell'UE a titolo della rubrica 4 dell'attuale QFP abbiano suggerito una scarsa ambizione dell'UE di agire come un vero attore globale; osserva, tuttavia, che molti dei paesi partner e dei temi trattati dagli SFE dell'UE hanno registrato un andamento positivo, il che conferma la pertinenza e l'importanza di tali strumenti;

3. esprime, tuttavia, preoccupazione in merito ad alcune risultanze, tra cui la mancanza di un orientamento politico e di una visione globale, l'attuazione incoerente dei valori dell'UE e dei principi di partenariato, i progressi lenti o inesistenti sul fronte degli obiettivi che riguardano le riforme sociali e legali nel grande vicinato, l'assenza di un monitoraggio e una valutazione solidi e una limitata flessibilità;

4. lamenta l'assenza di un unico documento programmatico chiaro che illustri le sinergie tra gli strumenti e il loro contributo alla strategia generale di politica estera dell'UE;

5. è preoccupato del fatto che l'UE e i suoi strumenti si trovino di fronte a notevoli sfide, fra cui i compromessi politici tra la promozione di valori e diritti e interessi di sicurezza a breve termine, l'ascesa di nuovi attori nel settore della governance globale e delle istituzioni finanziarie internazionali, come pure numerosi conflitti globali violenti nel mondo, nonché la volatilità nel vicinato immediato dell'UE, sia ad Est che al Sud, e una politica sempre più aggressiva e assertiva da parte della Russia;

6. prende atto della creazione dei fondi fiduciari dell'UE per far fronte alle cause profonde delle migrazioni; deplora che i contributi del bilancio UE ai fondi fiduciari UE e allo strumento per i rifugiati in Turchia abbiano globalmente ridotto la coerenza, le prospettive a lungo termine e l'impatto dell'azione dell'Unione; ribadisce che le nuove priorità devono essere finanziate mediante nuovi stanziamenti; esprime profondo rammarico per il fatto che il Parlamento non sia stato formalmente consultato o invitato a dare la sua approvazione in una qualsiasi fase del processo decisionale in relazione alla «dichiarazione sulla Turchia»;

7. ribadisce la necessità che gli strumenti siano complementari e adattabili al contesto locale e che siano in grado di rispondere a sfide nuove ed impreviste in modo rapido ed efficace senza perdere di vista i loro obiettivi iniziali;

8. lamenta che gli strumenti non contengano alcun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere gli aiuti laddove un paese beneficiario (soprattutto in caso di ricorso alla gestione indiretta da parte dei paesi beneficiari - IMBC) non ottemperi a principi di base quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

9. rileva che gli aiuti dell'UE allo sviluppo (aiuto ufficiale allo sviluppo - AUS) non hanno raggiunto l'obiettivo ONU dello 0,7 %; chiede, pertanto, un aumento delle risorse disponibili per gli aiuti allo sviluppo, al fine di rispettare gli impegni dell'Agenda 2030;

IPA II

10. incoraggia gli sforzi per rendere l'IPA II più strategicamente rilevante nel lungo termine e conseguire risultati concreti attraverso una pianificazione e un approccio settoriale adattati ai beneficiari; ritiene che un approccio di questo tipo potrebbe contribuire a ridurre l'enorme arretrato di fondi non spesi a titolo di IPA I e II in Turchia a causa delle inefficienze dovute all'IMBC e della scarsa capacità di assorbimento;

11. è profondamente preoccupato per l'inversione di rotta della Turchia sul fronte dello Stato di diritto e della democrazia, nonostante i 4,5 miliardi di EUR previsti a titolo dell'IPA II per l'attuale QFP; riconosce che l'attuale prospettiva di adesione per la Turchia alimenta la diffusa incertezza circa il valore dell'IPA II nel paese; osserva che i fondi dell'IPA II sono stati utilizzati per finanziare gli impegni assunti nell'ambito della «dichiarazione sulla Turchia»;

12. prende atto dei diversi stadi di avanzamento dei vari paesi dei Balcani occidentali che beneficiano degli aiuti a lungo termine a titolo dell'IPA II; constata che, in taluni casi, gli aiuti a titolo dell'IPA II hanno portato risultati limitati in termini di stimolo alle riforme, soprattutto in materia di Stato di diritto, amministrazione pubblica e lotta alla corruzione;

13. prende atto delle altre criticità nella qualità degli indicatori nei programmi nazionali e nei documenti programmatici;

14. evidenzia la necessità di poter sospendere o reindirizzare i fondi dell'IPA II nei casi in cui un'analisi approfondita della Commissione rilevi che i paesi partner hanno sistematicamente disatteso i loro impegni o mostrano gravi deterioramenti politici; deplora che tali misure siano state in passato ostacolate dall'incapacità sistemica e politica di agire;

15. constata l'esistenza del quadro di riferimento dei risultati; lamenta tuttavia che non siano ancora state valutate e conferite ricompense a fronte dei risultati ottenuti; chiede maggiori azioni in tal senso, onde rafforzare ulteriormente il quadro, tenendo anche conto dei risultati negativi e di una conseguente riduzione dei finanziamenti;

16. ribadisce l'importanza dell'IPA II quale principale strumento di finanziamento dell'UE per il finanziamento di preadesione delle riforme sociali, economiche, politiche e istituzionali in settori prioritari al fine di allineare i paesi con l'acquis dell'UE; osserva che tali riforme possono anche contribuire alla sicurezza regionale a lungo termine; si compiace della maggiore attenzione strategica dell'IPA II, ma sottolinea che il finanziamento a titolo dell'IPA II deve essere ambizioso e lungimirante oltre a rispondere ai bisogni, agli obblighi e alle aspirazioni reali che riguardano il processo di adesione e la condizione di Stato membro dell'Unione europea; ricorda, a tale proposito, che i fondi dovrebbero essere utilizzati in conformità con gli obiettivi specifici relativi allo strumento;

17. riconosce che lo strumento per la società civile dell'IPA II fornisce un sostegno cruciale alle organizzazioni della società civile locali (OSC); sottolinea che gli impegni non corrispondono alle reali esigenze in loco; chiede in tal contesto maggiore complementarità tra l'IPA II e le azioni di altri strumenti, segnatamente l'EIDHR e l'IcSP; osserva che ciò richiede un maggiore coordinamento tanto durante le fasi di pianificazione che di programmazione;

18. ritiene valido l'approccio settoriale, ma lamenta la mancanza di una chiara titolarità dei progetti a causa della frammentazione delle responsabilità; constata che la gestione indiretta ha migliorato la titolarità generale dei programmi, ma ha anche comportato una minore efficienza dovuta a lunghi termini di attuazione;

19. plaude alle iniziative volte a istituire sistemi per un migliore monitoraggio e una migliore misurazione dei risultati, anche attraverso i comitati di monitoraggio settoriali, gli orientamenti interni e la messa a punto di un nuovo sistema di gestione delle informazioni (OPSYS);

SEV

20. si compiace del sostegno alle riforme strutturali offerto sotto forma di assistenza programmata e sottolinea la speciale natura del SEV, che consente all'UE di concepire politiche ad hoc che si adattino alle necessità specifiche dei paesi partner;

21. condivide la valutazione della Commissione, secondo cui l'esistenza di uno strumento di finanziamento dedicato per il vicinato si è dimostrata prova concreta dell'importanza politica che l'UE attribuisce alle relazioni con i paesi vicini e all'approfondimento della cooperazione politica e dell'integrazione economica con la regione e in seno alla regione stessa;

22. riconosce che le sfide attuali e le esigenze dei paesi del vicinato, come pure le discrepanze tra gli obiettivi, gli interessi e le risorse finanziarie, hanno posto gravi difficoltà al bilancio e alle risorse umane del SEV e sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità;

23. è preoccupato del fatto che il finanziamento del SEV sia stato meno efficace tra i paesi partner meno impegnati sul fronte delle riforme e che rimanga impegnativo, ma necessario in situazioni politicamente sensibili e di conflitto, soprattutto per quanto riguarda la promozione dei valori condivisi della democrazia e dei diritti umani; lamenta che l'approccio «more for more» e l'approccio orientato sugli incentivi non sono stati utilizzati efficacemente e che paesi che si discostano in modo evidente dai loro impegni dichiarati a favore dei diritti umani e delle riforme democratiche abbiano beneficiato, nel più recente periodo di programmazione, di una crescente assistenza finanziaria;

24. ribadisce che dal 2014 i paesi del vicinato hanno affrontato sfide senza confronti dovute al numero crescente di antiche e nuove minacce, quali l'annessione illegale della Penisola di Crimea da parte della Russia e il conflitto in Ucraina orientale, la crisi siriana, la situazione in Libia, la radicalizzazione e il terrorismo, la disoccupazione giovanile e la sfida delle migrazioni;

25. è preoccupato per il fatto che tali sviluppi, nonché le divergenze fra gli obiettivi, gli interessi dell'UE e dei paesi partner e le risorse finanziarie disponibili, hanno portato al limite la capacità finanziaria di questo strumento ed evidenzia nel contempo la necessità di una maggiore flessibilità;

26. sottolinea che i valori e i principi dell'UE quali democrazia, Stato di diritto, diritti umani e istituzioni pubbliche efficienti, responsabili e trasparenti sono nell'interesse tanto delle società vicine quanto della nostra società in termini di stabilità, sicurezza e prosperità; si compiace del sostegno alle riforme strutturali fornito a titolo dell'assistenza programmata; ritiene che l'attuazione del principio della differenziazione abbia consentito all'UE di adattare il suo sostegno alle necessità e ambizioni dei paesi partner;

27. prende atto dei contributi, a titolo del SEV, al fondo Madad e al fondo fiduciario d'emergenza per l'Africa;

28. sottolinea la necessità di un maggior coordinamento tra i programmi regionali e bilaterali e gli strumenti di investimento, onde sostenere e promuovere in modo più efficace lo sviluppo del settore privato; constata un leggero miglioramento delle criticità relative alla mancanza di una programmazione congiunta con gli Stati membri;

29. plaude al monitoraggio dell'assistenza a titolo del SEV attraverso il monitoraggio orientato ai risultati (MOR); lamenta l'assenza di sistemi di monitoraggio e valutazione coerenti a livello di strumenti;

30. sottolinea che il sostegno tecnico e l'assistenza economica nel quadro degli scambi commerciali forniti dalla politica europea di vicinato (PEV) ai partner stretti dell'Unione che si trovano alle sue frontiere meridionali e orientali contribuiscono notevolmente allo sviluppo della democrazia in tali regioni; osserva che i fondi a titolo del SEV possono essere utilizzati per agevolare gli scambi e, in tal senso, possono essere complementari ai finanziamenti attualmente concessi dall'UE nel quadro dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, il che dovrebbe garantire meglio la stabilità politica a medio e a lungo termine;

IcSP

31. riconosce che il valore aggiunto primario dell'IcSP è la sua rapidità e flessibilità quando si tratta di affrontare i conflitti nonché l'ampia gamma di attori civili con i quali l'UE può collaborare; ricorda che l'IcSP è l'unico strumento dell'UE per la prevenzione civile dei conflitti che include la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;

32. constata le complicazioni connesse alla raccolta dei dati e alla misurazione dei risultati delle azioni dell'IcSP, rivelatesi entrambe impegnative a causa delle difficoltà legate alla valutazione dei risultati politici, all'attribuzione dei risultati alle azioni dell'IcSP, laddove il seguito sia espletato con azioni concomitanti a titolo di altri strumenti, e alle difficoltà di accedere alle zone interessate da conflitti;

33. rileva che la necessità di prevenire i conflitti e di affrontare le sfide in materia di sicurezza è aumentata drasticamente nel recente periodo; ritiene che, in molti paesi interessati da crisi post-belliche, esista l'esigenza di iniziative di riconciliazione, di mediazione e di dialogo; sottolinea l'esigenza di un'azione rapida nel contesto delle crisi e dei conflitti; evidenzia la necessità di incrementare in modo significativo i fondi disponibili per tali iniziative; osserva che la modifica dell'IcSP del novembre 2017 mira a rafforzare le capacità di sicurezza dei paesi terzi, al fine di promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile; constata che l'IcSP funge da misura di ultima istanza o da precursore per le azioni a più lungo termine finanziate a titolo di altri strumenti;

34. constata che l'IcSP si colloca nelle fasi iniziali della lotta alle minacce informatiche a livello globale; chiede che si ponga maggiore attenzione alla sicurezza informatica, anche attraverso una strategia coerente applicabile a tutte le azioni esterne dell'UE; chiede un parallelo incremento dei fondi stanziati per la sicurezza informatica a titolo dell'IcSP quale strumento adeguato per far fronte a tali minacce;

35. prende atto dell'accresciuta cooperazione con gli interventi nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e le operazioni e missioni della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) nonché gli aiuti umanitari dell'UE;

EIDHR

36. sottolinea il valore aggiunto dell'approccio olistico a livello mondiale dell'EIDHR, nonostante il suo bilancio relativamente ridotto, e l'importanza delle organizzazioni della società civile nel conseguire il suo obiettivo, nonché la sua caratteristica distintiva che consiste nell'essere l'unico strumento attraverso il quale l'UE può sostenere le azioni della società civile indipendentemente dal consenso delle autorità dello Stato interessato da dette azioni;

37. rileva che, durante il periodo attuale, l'EIDHR è stato utilizzato in modo più flessibile e in modo più complementare rispetto al periodo precedente, reagendo più rapidamente alle crisi che si presentano in materia di diritti umani e democrazia; si compiace della sua complementarità con i finanziamenti a titolo di altre fonti, come il Fondo europeo per la democrazia, che rafforza l'efficacia dei fondi dell'EIDHR in casi d'urgenza; accoglie con favore il maggiore accento sui difensori dei diritti umani, anche attraverso il fondo di emergenza disponibile a livello delle delegazioni UE, nonché l'istituzione e il funzionamento efficace del meccanismo UE per la tutela dei difensori dei diritti umani (DDU) ProtectDefenders.eu; sottolinea che l'invito a presentare proposte è un processo lungo, scomodo e ipercompetitivo;

38. rileva inoltre i vantaggi derivanti dal meccanismo ProtectDefenders.eu, attuato dalla società civile, che ha garantito un sostegno essenziale a un vasto numero di DDU; chiede che si continui a sostenere meccanismi di questo tipo;

39. esprime preoccupazione per le difficoltà registrate nell'integrare i diritti umani e i valori democratici attraverso programmi geografici e per il ridotto sostegno offerto dall'UE alle organizzazioni della società civile, con un conseguente aumento della pressione sull'EIDHR in un momento in cui lo spazio per la società civile si sta riducendo in tutto il mondo;

40. ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida e dimostrare di essere ambiziosa, mettendo in atto una politica globale per l'integrazione del suo sostegno alla democrazia in tutte le sue relazioni esterne; ritiene pertanto che i finanziamenti attribuiti al sostegno alla democrazia debbano essere incrementati di conseguenza, soprattutto alla luce dei recenti attacchi alla democrazia a livello mondiale; insiste sulla necessità di garantire che la spesa relativa all'obiettivo 1 del programma di sostegno per paese raggiunga in modo efficace ed efficiente i difensori dei diritti umani che sono maggiormente a rischio; sollecita le delegazioni UE a impiegare tutto il necessario sostegno a tal fine;

41. riconosce che la valutazione degli interventi dell'EIDHR risulta problematica per l'assenza di indicatori strategici e operativi; constata che le sfide nella valutazione derivano anche dal fatto che una parte significativa del sostegno alle OSC e ai difensori dei diritti umani viene comprensibilmente prestata in via confidenziale onde tutelare l'identità e la sicurezza dei beneficiari;

42. ribadisce il valore aggiunto delle missioni di monitoraggio elettorale dell'UE, settore in cui l'UE svolge un ruolo guida a livello globale; si compiace dell'aumento delle missioni di monitoraggio e seguito per tener conto delle raccomandazioni delle missioni di monitoraggio elettorale;

SP

43. sottolinea che lo SP è concepito espressamente per perseguire interessi specifici dell'UE e interessi comuni con paesi terzi e per costruire alleanze e promuovere la cooperazione con i partner strategici attuali ed emergenti; constata che, in pratica, lo SP è utilizzato come strumento di ultima istanza, a cui si ricorre quando lo si ritiene l'unico strumento in grado di facilitare il perseguimento dell'agenda politica dell'Unione e il contrasto alle sfide globali;

44. rileva che, rispetto agli strumenti precedenti, lo SP è riuscito adi impegnarsi in ulteriori modalità di cooperazione con i paesi terzi, compresi i partner strategici, i paesi che hanno smesso di beneficiare dell'aiuto bilaterale allo sviluppo e vari consessi internazionali, ma è del parere che occorra aumento incrementare le risorse e i contributi da parte dei servizi di elaborazione delle politiche onde garantire che siano pienamente coinvolti nella definizione, programmazione e attuazione delle azioni, nonché per rafforzare il ruolo attivo svolto dalle delegazioni dell'UE nell'elaborazione delle azioni, e rafforzare la condivisione delle informazioni con gli Stati membri;

45. raccomanda di migliorare la visibilità degli obiettivi dello SP e la relativa conoscenza e comprensione, soprattutto all'interno delle istituzioni dell'UE;

46. constata con rammarico che la valutazione è stata ostacolata dal fatto che non è stato creato un sistema di gestione centrale della documentazione delle azioni a causa della tardiva adozione di un quadro di indicatori dei risultati e della natura incompiuta della maggior parte dei progetti;

REC

47. ricorda che gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE costituiscono un insieme complesso di strumenti dell'Unione destinato a sostenerne e rafforzarne l'azione sulla scena internazionale e che la loro complessa struttura è coordinata dal REC; ribadisce che il REC deve soddisfare i criteri di controllo di bilancio e di controllo democratico; deplora il fatto che l'elevata complessità e la natura restrittiva del REC abbiano ostacolato l'uso efficiente delle risorse dell'Unione e stiano impedendo una risposta tempestiva alle nuove sfide e ai bisogni dei partner; lamenta che l'esistenza di norme comuni non abbia portato alla programmazione congiunta dell'assistenza tra gli strumenti;

48. osserva che il REC è stato istituito a fini di armonizzazione, semplificazione dell'esecuzione, maggiore flessibilità, coerenza, uniformità ed efficacia d'uso delle risorse dell'Unione, e di un corretto e complementare approccio all'attuazione di tutti gli strumenti;

49. ritiene che sia fondamentale che il Parlamento disponga di tempo sufficiente per esercitare correttamente e debitamente i propri poteri di controllo sui progetti di atti di esecuzione; è del parere che, dati i tempi di preparazione dei progetti di atti di esecuzione prima di essere sottoposti ai comitati SEV, IPA II, EIDHR, IcSP, SP e DCI, non possa essere giustificato il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la presentazione di documenti al Parlamento e al Consiglio nella fase finale di adozione dell'atto di esecuzione; deplora, pertanto, che il termine dei 20 giorni di calendario non sia sempre rispettato e considera compromesso il proprio diritto di controllo; chiede che tutti i progetti di misure di esecuzione siano presentanti con almeno 20 giorni di anticipo e invita la Commissione a modificare il regolamento dei comitati SEV, IPA II, EIDHR, IcSP, SP e DCI, onde prorogare il termine dei 20 giorni per la presentazione di documenti, facilitando in tal modo i poteri di controllo del Parlamento;

50. lamenta che la visibilità della politica di finanziamento esterno dell'UE resti limitata in un contesto in cui soggetti terzi cercano attivamente di minare la politica estera dell'UE attraverso la disinformazione;

Raccomandazioni per il 2017/2018-2020

51. chiede che i valori dell'UE e universali nonché i diritti dell'uomo rimangano al centro di tutte le azioni esterne dell'UE;

52. sollecita maggiori sinergie e coerenza tra tutti gli strumenti della rubrica IV, come pure un migliore coordinamento con i programmi di assistenza bilaterale degli Stati membri e, ove possibile, degli altri donatori; invita, a tale riguardo, la Commissione e il SEAE a rafforzare la loro cooperazione e il loro coordinamento, anche con le OSC e gli attori locali, e ad ottemperare alle loro responsabilità previste dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE);

53. chiede l'istituzione di solidi, coerenti e trasparenti meccanismi di monitoraggio e di valutazione; ribadisce che tali meccanismi consentirebbero di tracciare i progressi tangibili riguardo a obiettivi cruciali relativi alle riforme nei paesi vicini, il che è particolarmente importante laddove tali riforme siano bloccate o siano state ritardate;

54. chiede un rafforzamento delle procedure e dei sistemi di controllo e monitoraggio parlamentare che siano coerenti per tutti gli strumenti; raccomanda di migliorare la trasparenza creando un'unica banca dati pubblica comune e trasparente dei progetti e delle azioni;

55. sottolinea la necessità di fornire ulteriori risorse finanziarie e sostegno formativo alle OSC; insiste sulla necessità di misure urgenti per ridurre ulteriormente l'onere burocratico e gli ostacoli procedurali con cui si confrontano le OSC, specialmente le OSC locali; chiede che siano dedicate linee di bilancio specifiche al rafforzamento delle capacità delle OSC, onde potenziarne la capacità di accesso ai finanziamenti; esprime rammarico per il fatto che la questione della scarsa partecipazione delle OSC alla programmazione e all'attuazione degli strumenti esterni non sia stata sollevata nella relazione di revisione intermedia; invita la Commissione a integrare un coinvolgimento più strategico delle OSC in tutti gli strumenti e programmi esterni, come sollecitato dal Consiglio e dal Parlamento;

56. è favorevole a una promozione più diretta e attiva delle politiche dell'UE, della sua assistenza finanziaria e della sua visibilità;

57. ribadisce la sua posizione sulla possibilità di trasferire i fondi non stanziati del SEV e dell'IPA II, entro il limite del 10 % degli stanziamenti iniziali per ogni strumento, onde rafforzare la capacità di rispondere a eventi imprevisti, pur salvaguardando gli obiettivi previsti nei regolamenti rispettivi del SEV e dell'IPA II;

IPA II

58. sostiene i principi di cui all'articolo 21 TUE e raccomanda di porre un maggiore accento sul rafforzamento delle istituzioni democratiche, la lotta contro la corruzione e le riforme della pubblica amministrazione, il rafforzamento dello Stato di diritto e della buona governance, e di apportare miglioramenti nell'attuazione coerente dei diritti umani e dei diritti delle minoranze; chiede un maggior sostegno per le riforme nei settori pertinenti ai fini del processo di adesione, come pure la promozione della cooperazione regionale, al fine di integrare la politica UE in materia di allargamento;

59. raccomanda di consentire il trasferimento di fondi alla società civile ove le autorità statali non siano disposte a rispettare gli obiettivi dichiarati dell'UE o non siano disposte a cooperare sugli obiettivi dello strumento; invita la Commissione a moderare o sospendere i finanziamenti ai paesi colpevoli di gravi violazioni dei valori fondamentali dell'UE, fra cui i criteri essenziali di Copenaghen; chiede un alleggerimento dell'onere amministrativo per i beneficiari delle OSC che chiedono finanziamenti dell'UE;

60. chiede la consultazione del Parlamento ove si prenda in considerazione una sospensione dei fondi o modifiche significative delle dotazioni indicative massime;

61. insiste sulla solida titolarità da parte dei beneficiari, a partire dalla programmazione fino al monitoraggio e all'audit; invita la Commissione a fornire assistenza mirata alle autorità di audit nazionali per quanto riguarda la metodologia, la pianificazione, il reclutamento, la formazione e la supervisione;

62. raccomanda un maggiore sostegno alle autorità nazionali responsabili del coordinamento dei donatori che hanno una scarsa capacità, ma che dimostrano la volontà politica di conseguire gli obiettivi; lamenta la mancanza di trasparenza rispetto alla capacità di assorbimento di tali fondi;

63. chiede che i fondi siano convogliati in settori con una comprovata storia di successo, evitando ulteriori ritardi cronici quali verificatisi nell'ambito dell'IMBC, specialmente in Turchia;

64. chiede una maggiore visibilità dell'IPA II nella regione data l'importanza cruciale della politica di allargamento per l'UE, ad esempio attraverso opportune campagne mirate di comunicazione e informazione nei media nazionali, regionali e locali, o qualsiasi altro mezzo che risulti opportuno, con requisiti minimi ed il loro controllo definiti dalla Commissione in stretta cooperazione con i beneficiari; sostiene gli sforzi mirati di contro-propaganda e comunicazione strategica, specialmente nei casi in cui l'immagine e gli interessi dell'UE siano attivamente presi di mira e messi a repentaglio;

65. raccomanda di utilizzare i fondi IPA per creare canali di comunicazione per le imprese, in particolare per le PMI, sia negli Stati membri che nei paesi in fase di preadesione, onde creare solidi legami commerciali tra le rispettive aree, il che sarebbe di grande utilità per preparare i paesi beneficiari all'adesione al mercato unico;

66. ribadisce l'utilità della ricompensa finanziaria per i risultati ottenuti per i paesi che registrano progressi, come previsto dal regolamento IPA II;

67. ritiene che la flessibilità e l'utilizzo dei fondi per far fronte a situazioni di crisi specifiche debbano essere in linea con le priorità essenziali dello strumento e con i principi fondamentali della strategia di allargamento e del processo di adesione, che devono rimanere la principale priorità dell'IPA II;

68. chiede un miglior coordinamento e ulteriori sinergie nelle fasi di pianificazione e programmazione dell'IPA II con le azioni di altri strumenti, segnatamente l'EIDHR e l'IcSP, onde garantire la coerenza e migliorare la complementarità sia internamente, ossia tra i suoi obiettivi e programmi, che rispetto ad altri SFE;

SEV

69. sottolinea la necessità di un documento strategico globale per l'attuazione dello SEV, allineando l'assistenza al quadro politico più ampio, e di un migliore coordinamento con altri strumenti; sottolinea che le priorità della programmazione del SEV dovrebbero altresì comprendere lo sviluppo socioeconomico, la gioventù e la gestione sostenibile delle risorse energetiche;

70. lamenta che la programmazione pluriennale sia già stata effettuata per la maggior parte dei beneficiari nel corso del 2017, prima del completamento della relazione sulla revisione intermedia dell'assistenza in detti paesi; ricorda che il Parlamento ha formulato le proprie raccomandazioni sulla programmazione in occasione di un dialogo strategico con la Commissione ad aprile 2017;

71. sottolinea la visibilità politica e l'effetto leva per l'UE che il SEV, in quanto strumento di finanziamento a sé stante, garantisce nel vicinato, sia ad Est che a Sud;

72. chiede il mantenimento dell'attuale equilibrio finanziario nella distribuzione dei fondi tra il vicinato meridionale e il vicinato orientale dell'Unione;

73. sottolinea l'interconnessione tra stabilizzazione, sostegno alla democratizzazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto, istruzione e sviluppo socioeconomico; sottolinea l'importanza dei progetti che sostengono i giovani in materia di istruzione e occupabilità;

74. ribadisce l'importanza della capacità di reagire più rapidamente alle sfide;

75. sottolinea che gli investimenti a favore della stabilizzazione e dello sviluppo dei paesi del vicinato affrontano anche problematiche quali le migrazioni, il terrorismo, i conflitti locali e l'instabilità economica il che, nel lungo termine, recherà vantaggio all'UE nel suo insieme;

76. sottolinea che la specificità delle sfide nel vicinato richiede un approccio integrato e globale basato sulle varie esigenze e situazioni dei beneficiari, anche attraverso sinergie con altri SFE e in tutte le politiche dell'Unione; sottolinea che uno dei compiti primari consiste nell'attuazione rapida ed efficace degli accordi di associazione (AA) e delle zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTSA) nonché di tutte le relative riforme, da sostenere con adeguate risorse finanziarie da parte dell'Unione europea;

77. ribadisce l'importanza di una programmazione congiunta più approfondita con gli Stati membri, oltre ai buoni progressi compiuti in materia di analisi congiunte, coordinamento e raggiungimento del consenso circa le priorità dei donatori; sollecita un miglior coordinamento tra i donatori, invita gli altri donatori e le istituzioni finanziarie internazionali, specialmente quando appaiano i fondi a titolo di altri strumenti dell'UE, a sostenere la transizione economica e la stabilità nei paesi partner;

78. è preoccupato del fatto che le capacità finanziarie e di risposta dello strumento siano state portate al limite; si rammarica del fatto che, in fase di pianificazione, non si sia tenuto sufficientemente conto delle competenze interne sotto forma di analisi del rischio politico e geopolitico;

79. conclude che, alla luce delle problematiche attualmente presenti nel vicinato, potrebbe essere necessario un aumento delle dotazioni finanziarie indicative mediante modifica legislativa;

80. ribadisce che gli obiettivi dei fondi programmati a titolo del SEV devono essere comunque rispettati laddove tali risorse passino ad altre modalità, come ad esempio i fondi fiduciari, e che il controllo e la sorveglianza parlamentari siano necessari e non vadano mai aggirati;

81. chiede un maggior coinvolgimento della società civile nell'identificazione delle necessità;

82. chiede di sfruttare appieno la condizionalità e i meccanismi basati sugli incentivi che sostengono le riforme politiche ed economiche, ove necessario, e che sono collegati alle riforme e agli obiettivi strategici; si rammarica del fatto che il SEV non sia stato in grado di fornire sufficienti incentivi ai paesi che sono riluttanti ad impegnarsi nelle riforme politiche; chiede un efficace monitoraggio del SEV a livello di strumento;

83. è preoccupato per la distruzione e la confisca dell'assistenza finanziata dall'UE nei paesi terzi; chiede ulteriori sforzi per migliorare la comunicazione strategica e la visibilità dell'UE nei paesi del vicinato;

IcSP

84. chiede maggiori sforzi per sfruttare il peso dell'IcSP attraverso dialoghi strategici regolari con i partner e le organizzazioni internazionali; chiede in tale contesto, di garantire il cofinanziamento da parte di altri importanti donatori che detengono un interesse negli esiti delle azioni pertinenti;

85. chiede un miglioramento del quadro strategico e delle sinergie tra l'IcSP e le azioni di follow-up nell'ambito di altri strumenti e da parte di altri attori;

86. chiede maggiore cooperazione tra altre organizzazioni internazionali, governi e istituzioni UE per contrastare le nuove minacce emergenti, come nel settore dei conflitti ibridi e della sicurezza informatica, in cui potrebbero essere utilizzate le competenze dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

87. raccomanda un uso più strategico della capacità di mediazione dell'IcSP non solo in relazione ai conflitti di impatto localizzato, ma anche a sostegno del processo di pace e del dialogo nei conflitti esistenti o emergenti di importanza globale, e chiede un miglioramento dei sistemi di allarme rapido e degli strumenti di analisi dei conflitti che consentirebbe una migliore prevenzione e costruzione della pace;

88. sottolinea che tale strumento consentirà d'ora in poi all'Unione di finanziare misure di formazione e di fornire attrezzature non letali (quali sistemi informatici, ospedali, ecc.) alle forze armate dei paesi terzi, per far fronte a necessità urgenti, a breve e a medio termine, nel quadro degli sforzi per conseguire gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile;

EIDHR

89. ribadisce l'importanza fondamentale di sostenere e promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi terzi, compresa la protezione dei difensori dei diritti umani, indipendentemente dall'interferenza delle autorità di paesi terzi;

90. rileva l'efficacia e l'importanza dell'EIDHR al riguardo, che opera in un contesto di riduzione degli spazi per la società civile; ribadisce la costante necessità di finanziamenti ad hoc per i diritti umani e la democrazia senza ulteriori decrementi; chiede inoltre che sia valutata la possibilità di incrementare i fondi per l'assistenza urgente ai DDU, come pure un'efficace promozione della disponibilità di tali fondi;

91. ribadisce che l'EIDHR non dovrebbe essere limitato nella sua portata o essere usato semplicemente come uno strumento per colmare le lacune lasciate da altri strumenti, ma che la promozione mirata della democrazia e dei diritti umani dovrebbe essere un obiettivo chiaro e strategico di per sé;

92. esorta la Commissione a trovare soluzioni alle questioni della riduzione degli spazi per la società civile, all'aumento delle violazioni dei diritti umani e della repressione, ad esempio incrementando i fondi disponibili per i programmi di reazione globale come il meccanismo dell'UE per la tutela dei DDU ProtectDefenders.eu; invita l'UE a continuare a finanziare i DDU, in particolare quelli a rischio, e la società civile, nonché i gruppi emarginati come le donne, le popolazioni indigene, i rom, le persone LGBTI, le persone con disabilità, i bambini e gli anziani;

93. raccomanda una maggiore pianificazione strategica in concomitanza con l'orientamento politico delle autorità dell'UE e la coerenza con gli altri strumenti, in particolare nei paesi che registrano un declino degli standard in materia di diritti umani e democrazia, per contrastare la tendenza globale dell'autoritarismo;

94. sottolinea l'importanza di prestare particolare attenzione a temi di rilevanza internazionale che nel breve, medio e lungo termine potrebbero sostenere la globalizzazione dei diritti umani, la legalità internazionale e la giustizia; chiede un maggior sostegno dell'EIDHR in alcuni temi emergenti quali la lotta alla corruzione, il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, i diritti ambientali e i diritti dei migranti;

95. accoglie con favore il sostegno ai meccanismi internazionali e regionali in materia di diritti umani e responsabilità come l'Ufficio dell'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani (OHCHR) e la Corte penale internazionale (CPI);

96. raccomanda il proseguimento degli sforzi per l'abolizione della pena di morte nel mondo;

97. ribadisce gli impegni della Commissione a sostenere ulteriormente la società civile e a promuovere un clima più favorevole alle OSC nei paesi partner; insiste sulla necessità di un lavoro urgente per ridurre ulteriormente gli ostacoli burocratici incontrati dalle OSC; esorta le delegazioni dell'UE a individuare i DDU e le OSC che lavorano su temi sensibili per i quali sono necessari finanziamenti e a pubblicare inviti a presentare proposte nelle lingue locali e a consentire ai richiedenti di presentarvi proposte di progetti, in modo da rafforzare anche la titolarità locale e l'integrazione a lungo termine dei progetti;

98. chiede che venga dedicata maggiore attenzione alla sostenibilità delle azioni finanziate dall'EIDHR, in particolare nel contesto delle missioni di monitoraggio elettorale (MME) dove esiste ampio margine per incrementare il trasferimento delle conoscenze agli attori locali e migliorare il seguito dato alle raccomandazioni; chiede un miglior coordinamento tra la pianificazione delle MME e le attività di monitoraggio elettorale del Parlamento;

99. invita la Commissione a fornire finanziamenti specifici ai progetti incentrati sul crescente abuso delle tecnologie di sorveglianza e sugli attacchi online perpetrati da governi repressivi e da attori non statali;

100. chiede l'istituzione di sistemi di monitoraggio e valutazione che tengano conto del contributo dei DDU;

101. incoraggia azioni coordinate con l'IcSP nell'espletamento delle azioni tese a prevenire i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il genocidio;

SP

102. si compiace dell'attenzione rivolta agli interessi strategici dell'Unione;

103. raccomanda un uso più strategico e consolidato degli scarsi fondi disponibili nell'ambito dello SP, che garantisca un contributo inclusivo e l'individuazione di iniziative da parte di tutti i servizi della Commissione e del SEAE, in stretta collaborazione con gli Stati membri, e sottolinea l'importanza di uno SP dotato di risorse adeguate per difendere in modo proattivo i valori e gli interessi dell'UE nel contesto di un consenso transatlantico in declino e di un numero crescente di paesi a medio reddito, anche in Asia e America latina, la cui importanza strategica sta crescendo rapidamente;

Mercoledì 18 aprile 2018

104. raccomanda una revisione delle dotazioni geografiche nel prossimo programma indicativo pluriennale (PIP) per adattarsi alle sfide; suggerisce, in tale contesto, una migliore copertura della cooperazione con i paesi terzi non strategici, ad esempio i paesi a medio reddito, la cui copertura al momento è insufficiente;

105. raccomanda un migliore allineamento con gli obiettivi del REC e i temi trasversali;

106. raccomanda il completamento del suo sistema di monitoraggio e valutazione, compresi gli indicatori qualitativi pertinenti;

107. ritiene che lo SP potrebbe essere un importante strumento per sostenere l'attuazione degli accordi di libero scambio, in particolare attraverso il supporto al lavoro dei gruppi consultivi nazionali; sottolinea la necessità di valutare l'uso e la distribuzione delle risorse nonché l'efficacia dello strumento di partenariato e dei programmi dell'UE «Business Avenue» e «Gateway», che dovrebbero integrare le competenze degli Stati membri in materia di promozione del commercio estero;

108. osserva che uno degli obiettivi dello strumento di partenariato è la diplomazia pubblica, al fine di sviluppare nei paesi terzi fiducia e comprensione nei confronti delle politiche dell'UE; sottolinea che l'impegno della società civile riveste la massima importanza e si compiace dello stanziamento di 3 milioni di EUR per sostenere la partecipazione delle organizzazioni della società civile ai gruppi consultivi nazionali;

REC

109. raccomanda un miglior utilizzo delle norme armonizzate attraverso eventuali inviti congiunti a presentare proposte e una migliore cooperazione tra i servizi della Commissione e il SEAE;

110. chiede che le disposizioni del REC includano l'integrazione trasversale della dimensione di genere;

111. chiede di intensificare gli sforzi per migliorare la visibilità della politica di finanziamento esterno dell'UE attraverso una strategia di comunicazione globale e coerente che includa misure di contrasto alla disinformazione; chiede l'introduzione di meccanismi di condizionalità nei confronti dei partner di attuazione in caso di mancato rispetto delle misure tese a migliorare la visibilità dell'UE;

112. ricorda l'importanza fondamentale dei principi relativi allo sviluppo e all'efficacia degli aiuti nell'ambito dell'azione esterna, come sottolineato nel REC, e invita la Commissione a mantenere questi principi in tutte le misure che intende adottare a seguito della relazione di revisione intermedia;

113. osserva che occorre tenere conto delle PMI dell'Unione europea con riferimento all'accesso agli strumenti di finanziamento esterno attraverso una regolamentazione meno complessa e più agevole, che possa facilitare un utilizzo più flessibile dei fondi e, nel contempo, aiutare le PMI ad acquisire esperienza internazionale; chiede alla Commissione di valutare gli strumenti esistenti volti a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI, verificando la loro coerenza con altri strumenti dell'Unione di sostegno alle PMI, quali ad esempio COSME, nonché la loro sussidiarietà, non duplicazione e complementarità rispetto ai programmi degli Stati membri; invita la Commissione a presentare proposte tempestive in vista della revisione intermedia di tali programmi allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'efficacia; sottolinea la necessità di migliorare il livello di informazione e consapevolezza delle PMI circa gli strumenti esistenti, in particolare a livello nazionale;

L'architettura post-2020

114. chiede il finanziamento di strumenti di relazioni esterne che permettano la realizzazione di azioni esterne ambiziose e l'incremento del bilancio dell'UE quale attore globale, pur continuando a trarre ispirazione da valori e principi fondamentali e in materia di diritti dell'uomo; ribadisce che le azioni esterne dell'UE servono anche gli interessi comuni dei cittadini dell'UE;

115. sottolinea che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'attuale quota di bilancio destinata all'azione esterna dovrebbe essere incrementata o almeno mantenuta ai livelli attuali, applicando la stessa logica agli strumenti, alle politiche e alle priorità attuali;

116. ribadisce che è necessaria una riforma dell'attuale architettura degli strumenti al fine di fornire maggiore responsabilità, trasparenza e controllo pubblico, il che aumenterebbe altresì l'efficienza, la coerenza e la reattività nonché l'efficacia e la flessibilità; ritiene che la riforma potrebbe anche aumentare l'efficacia in termini di costi, ridurre le sovrapposizioni e i conflitti di interesse tra i diversi attori e servizi della Commissione e contribuire a far fronte alle sfide attuali connesse alla strategia, alla programmazione e all'attuazione;

117. ricorda il ruolo essenziale di colegislatore del Parlamento per quanto riguarda la normativa relativa al prossimo QFP; ribadisce la sua disponibilità a lavorare con la Commissione, il SEAE e il Consiglio per ottimizzare l'architettura degli strumenti di finanziamento esterno; sottolinea tuttavia che l'obiettivo di qualunque ristrutturazione degli strumenti dovrebbe essere quello di una maggiore trasparenza, responsabilità, efficienza, coerenza e flessibilità; sottolinea che tali obiettivi non possono essere conseguiti senza una chiara struttura di governance che consenta il controllo politico, che sia improntata a una strategia e che sia inclusiva e responsabile; sottolinea che il Parlamento non accetterà alcuna riforma degli strumenti senza una solida struttura di governance; esorta la Commissione e il SEAE a proporre un piano per la riforma degli strumenti che includa una siffatta struttura di governance; sottolinea le discrepanze tra le conclusioni della revisione intermedia e le proposte della Commissione intese a riformare la struttura attuale; sottolinea inoltre che è necessario garantire un solido controllo democratico e trasparente da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

118. chiede una maggiore integrazione dei fondi fiduciari e degli strumenti dell'UE nel bilancio, al fine di aumentare la trasparenza e il controllo democratico degli EFI; ricorda l'accordo, nel quadro della più recente revisione del regolamento finanziario, che prevede la consultazione preventiva del Parlamento e del Consiglio prima di istituire un nuovo Fondo fiduciario per le azioni tematiche; invita inoltre la Commissione a fornirgli informazioni dettagliate riguardo ad eventuali storni o disimpegni autonomi di rilievo a titolo della rubrica 4;

119. evidenzia che anche le delegazioni dell'UE, insieme agli Stati membri, potrebbero aiutare le PMI a utilizzare gli strumenti finanziari in questione con l'obiettivo di instaurare relazioni a medio termine tra le imprese dell'UE e le economie dei paesi beneficiari;

120. sottolinea che non può esistere nessuno strumento senza l'inclusione di dotazioni e stanziamenti chiari e dedicati per i vari obiettivi e priorità dell'azione esterna dell'UE, tra cui democrazia, diritti umani, stato di diritto, sostegno alla società civile, risoluzione dei conflitti, Stati fragili, politica di sviluppo, eradicazione della povertà, sviluppo economico e sociale e sostegno ai paesi nelle varie fasi dell'adesione all'UE e ai paesi del vicinato UE;

121. apprezza l'impegno dell'UE a favore di questioni quali i diritti umani, la democrazia e il sostegno alla società civile, nonché diversi traguardi e obiettivi e il valore politico e strategico specifico degli strumenti attuali; sottolinea che la riforma non dovrebbe compromettere gli obiettivi strategici di ciascuno strumento; riconosce la specificità in termini di obiettivi e attuazione per quanto riguarda il SEV, l'IPA II e l'EIDHR e ritiene, pertanto, che essi debbano rimanere indipendenti in virtù di considerazioni strategiche e politiche;

122. ricorda che, sin dal 2006, l'EIDHR è stata l'espressione concreta dell'impegno dell'UE a sostenere e promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi terzi e ha permesso all'UE di intervenire senza interferenze da parte dei governi a sostegno delle ONG registrate e non registrate in zone non coperte da parte degli Stati membri;

123. sottolinea la necessità di stabilire obiettivi comuni, come pure la necessità di migliorare l'approccio basato sui diritti e di integrare in modo trasversale i diritti umani, sostanziando l'articolo 21 TUE, il quale impone all'Unione di consolidare la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto quale obiettivo necessario delle relazioni esterne;

124. invita il SEAE e la Commissione a garantire comunicazioni chiare nei confronti dei paesi partner in merito a qualsiasi riforma;

125. chiede l'istituzione di procedure di valutazione e monitoraggio solide e coerenti in grado di garantire un'analisi qualitativa e quantitativa e di tracciare i progressi in materia di conseguimento degli obiettivi fissati mediante i finanziamenti dell'UE attraverso vari strumenti;

126. sottolinea la necessità della prevedibilità del finanziamento a lungo termine, introducendo al contempo importi fissi da utilizzare in modo flessibile; ribadisce che la flessibilità implica la possibilità di trasferire fondi tra le varie dotazioni; ricorda che i fondi destinati agli obiettivi dell'azione esterna non possono essere reindirizzati per raggiungere altri obiettivi, tra cui la gestione della migrazione e la sicurezza interna; sotttolinea che dovrebbe essere introdotta la possibilità di trasferire i fondi non stanziati all'interno del bilancio globale dello strumento di azione esterna entro il limite del 10 % degli stanziamenti iniziali dello strumento per le azioni flessibilii e/o urgenti, preservando comunque gli obiettivi strategici dello strumento;

127. sottolinea che la concessione di aiuti a livello di paese non dovrebbe dipendere da accordi sulla migrazione con l'UE senza operare inoltre alcuno storno di fondi da paesi e regioni poveri ai paesi di origine dei migranti o di transito verso l'Europa, per il solo fatto di trovarsi sulle rotte migratorie;

128. ricorda le difficoltà che i beneficiari registrano attualmente per ottenere finanziamenti nell'ambito degli strumenti; chiede una semplificazione delle procedure, l'alleggerimento degli oneri amministrativi e, ove possibile, l'adozione di procedure unificate per i vari servizi della Commissione e del SEAE interessati e la creazione di uno sportello unico per le organizzazioni che chiedono finanziamenti UE e l'utilizzo di soluzioni digitali, ove possibile, per snellire e ridurre gli oneri burocratici, ma non a scapito del monitoraggio, della tracciabilità e del controllo di bilancio;

129. sottolinea la necessità che tutti i servizi della Commissione e il SEAE collaborino affinché il finanziamento esterno dell'UE, anziché dagli strumenti, sia guidato dalla politica, al fine di prevenire discrepanze, incoerenze, costi superflui, sovrapposizioni e sprechi di know-how e di conseguire gli obiettivi condivisi dall'azione esterna dell'UE nel suo complesso;

130. sottolinea la necessità di un orientamento politico più strategico e di una strategia globale e di documenti di accompagnamento, elaborati congiuntamente e condivisi da tutti i pertinenti servizi della Commissione e dal SEAE nonché gestiti e monitorati dalla struttura di governance di futura creazione, che definiscano gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE per il prossimo periodo e il modo in cui lo strumento sarà utilizzato per concretizzarli; chiede che si faccia ricorso a competenze sia interne che esterne nella definizione di tali obiettivi; raccomanda di includere in tutta la programmazione l'analisi della sensibilità ai conflitti, l'analisi della politica economica nonché misure di valutazione del rischio e di mitigazione che potrebbero essere messe in campo in modo flessibile laddove si manifestino tali rischi;

131. chiede di esplorare soluzioni per incrementare il coordinamento e la coerenza con le politiche di finanziamento esterno da parte degli Stati membri dell'UE, anche migliorando la programmazione congiunta;

132. chiede un rafforzamento delle opportunità di finanziamento per le ONG, chiarendo e prevedendo maggiori opportunità di cofinanziamento, attraverso la predisposizione di partenariati pluriennali e assicurando la sostenibilità delle attività;

133. chiede migliori requisiti per accelerare il processo decisionale al fine di aumentare la capacità dell'UE di rispondere a eventi in rapida evoluzione;

134. sottolinea l'importanza di rafforzare la visibilità, sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'azione esterna dell'UE, anche ricorrendo alla task force dell'Unione per la comunicazione strategica, nonché la sua influenza nel mondo; chiede che ciò sia considerato un obiettivo strategico; sottolinea quindi la necessità urgente di una comunicazione strategica specifica nazionale e/o regionale nelle delegazioni dell'Unione, nonché un deciso miglioramento del coordinamento e della condivisione delle informazioni tra le delegazioni dell'UE e gli Stati membri;

135. evidenzia che le delegazioni dell'UE svolgono un ruolo chiave nella programmazione locale, nella supervisione della programmazione, nell'eventuale erogazione di fondi e nell'individuazione dei beneficiari, in particolare nel caso dei DDU e delle OSC che operano in zone sensibili; ribadisce che le delegazioni dell'UE non possono essere le uniche responsabili delle decisioni di finanziamento, in ragione del loro lavoro e del loro status nei paesi terzi;

136. sottolinea che la programmazione degli strumenti deve coinvolgere strettamente la società civile dei rispettivi paesi ed essere basata, in maggior misura, su una cooperazione decentrata nelle fasi di ideazione, presentazione e attuazione, così da instaurare partenariati solidi e duraturi, far fronte alle necessità specifiche delle popolazioni e tener conto delle realtà sociali degli interessati;

137. ricorda che, in alcune circostanze, gli obiettivi politici dell'UE quali i diritti umani, lo Stato di diritto e lo sviluppo possono essere meglio conseguiti attraverso l'esborso di più sovvenzioni di minore entità alle organizzazioni di base, anziché attraverso un'unica dotazione destinata a un unico beneficiario;

138. sottolinea l'importanza dei principi del «more for more» e della condizionalità; ritiene che dovrebbero essere istituiti meccanismi di condizionalità più rigorosi in base ai quali il sostegno finanziario diretto alle autorità statali o agli enti governativi e agli attori non statali possa essere sospeso o, se possibile, ridestinato alla società civile ove tali istituzioni non rispettino l'esigenza di soddisfare gli obiettivi dei finanziamenti erogati o violino lo stato di diritto e i diritti umani;

139. chiede trasparenza, responsabilità, controllo, addizionalità sotto il profilo dello sviluppo, rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo e degli aiuti e solide garanzie in materia di ambiente e diritti umani e in ambito sociale in caso di utilizzo degli aiuti allo sviluppo per stimolare gli investimenti del settore privato;

140. invita la Commissione a esaminare la possibilità di assegnare i fondi attraverso gli strumenti di finanziamento esterno a favore della cooperazione e dell'assistenza tecnica nei confronti dei paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo, per promuovere l'adesione all'intesa di Wassenaar, al gruppo Australia, al regime di non proliferazione nel settore missilistico e al gruppo dei fornitori nucleari, nonché per prevenire le violazioni dei diritti umani, nel quadro dell'attuale rifusione del regolamento sui prodotti a duplice uso;

141. sottolinea che una struttura semplificata richiede adeguati pesi e contrappesi, trasparenza, diritto di controllo dell'attuazione, che includa un maggior contributo politico strategico e controllo dell'attuazione da parte del Parlamento, ricorso ad atti delegati per la revisione delle priorità tematiche, se contenute negli allegati di atti legislativi, e adozione di elementi aggiuntivi sostanziali come i documenti di programmazione strategica e pluriennale;

142. è convinto che la generazione di SFE per il periodo successivo al 2020 debba rispettare i principi di sincerità e unità;

143. ritiene opportuno che i processi di revisione intermedia e di controllo del bilancio siano sufficientemente rigorosi e trasparenti per garantire il massimo assorbimento dei fondi possibile e consentire opportune modifiche volte ad incrementare la capacità di assorbimento, ove necessario;

o

o o

144. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Consiglio.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0120

Relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulle relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2017/2010(INI))

(2019/C 390/11)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

— visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

— visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

— visti l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 16 dicembre 2003 e la sua versione più recente, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ([1]),

— viste le modalità pratiche convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in caso di accordi in prima lettura,

— viste la sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ([2]) e la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ([3]),

— viste la relazione annuale 2015 della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2016)0469) e la relazione annuale 2016 della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2017)0600),

— viste la relazione annuale 2015 della Commissione sui rapporti tra la Commissione e i parlamenti nazionali (COM(2016)0471) e la relazione annuale 2016 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM(2017)0601),

— viste tutte le precedenti comunicazioni della Commissione in merito alla necessità di una migliore regolamentazione al fine di conseguire migliori risultati a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea,

— vista la decisione del Presidente della Commissione europea, del 14 novembre 2017, relativa alla creazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente» (C(2017)7810),

— viste le relazioni semestrali della COSAC sull'evoluzione delle procedure e delle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare, del 19 giugno 2014, 14 novembre 2014, 6 maggio 2015, 4 novembre 2015, 18 maggio 2016, 18 ottobre 2016 e 3 maggio 2017,

— visto l'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni,

— vista la relazione annuale 2015 del Comitato delle regioni sulla sussidiarietà,

([1]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
([2]) Testi approvati, P8_TA(2017)0210.
([3]) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 33.

— visti gli articoli 52 e 132 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0141/2018),

A. considerando che il 2015 e il 2016 sono stati i primi due anni completi della Commissione Juncker, entrata in carica nel novembre 2014, e che il Presidente Juncker si è impegnato a porre la sussidiarietà al centro del processo democratico europeo e a garantire che i principi di sussidiarietà e proporzionalità siano pienamente rispettati lungo tutto il processo legislativo;

B. considerando che il nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 include l'impegno delle tre istituzioni a rispettare e applicare i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

C. considerando che nel 2015 la Commissione ha ricevuto otto pareri motivati riguardanti tre sue proposte; che nello stesso anno sono complessivamente pervenuti alla Commissione 350 pareri;

D. considerando che nel 2016 la Commissione ha ricevuto 65 pareri motivati riguardanti 26 sue proposte; che si tratta di un aumento del 713 % rispetto agli otto pareri motivati ricevuti nel 2015 e che, quanto a numero di pareri motivati ricevuti in un anno di calendario dall'introduzione, nel 2009, del meccanismo di controllo della sussidiarietà con il trattato di Lisbona, il 2016 si colloca al terzo posto (dopo il 2012, con 84 pareri ricevuti, e il 2013, con 70); che si è registrato un notevole aumento del numero complessivo di pareri pervenuti alla Commissione nello stesso anno, che sono stati 620;

E. considerando che il 19 maggio 2015 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure sul tema «Legiferare meglio», corredato di nuovi orientamenti integrati in materia e, in particolare, di indicazioni aggiornate per determinare la sussidiarietà e la proporzionalità nel contesto della valutazione d'impatto delle nuove iniziative;

F. considerando che nel 2015 la Commissione ha creato il sito web «Ridurre la burocrazia - dite la vostra!» ([4]) nonché la nuova piattaforma per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), offrendo ai portatori di interesse possibilità addizionali per segnalare alla Commissione eventuali inefficienze delle misure normative vigenti, anche per quanto riguarda la sussidiarietà e/o la proporzionalità;

G. considerando che nel 2015 il servizio Ricerca del Parlamento europeo ha elaborato 13 analisi iniziali, una valutazione d'impatto di emendamenti parlamentari sostanziali e sei valutazioni d'impatto ex post; che ha inoltre prodotto quattro relazioni sul costo della non-Europa e due valutazioni del valore aggiunto europeo; che nel 2016 il servizio Ricerca del Parlamento europeo ha preparato 36 analisi iniziali, una valutazione d'impatto di emendamenti parlamentari sostanziali e 14 valutazioni d'impatto ex post; che ha inoltre elaborato sette relazioni sul costo della non-Europa e cinque valutazioni del valore aggiunto europeo;

H. considerando che negli atti legislativi dell'Unione sono conferiti poteri delegati là dove si rendono necessarie la flessibilità e l'efficienza che non possono essere garantite tramite la procedura legislativa ordinaria; che l'adozione di norme fondamentali per la materia affrontata è riservata ai legislatori;

I. considerando che la sussidiarietà e la proporzionalità sono considerazioni essenziali nell'ambito delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni retrospettive, che esaminano se è necessario un intervento a livello dell'Unione, se gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti più efficacemente in altro modo e se tale intervento stia effettivamente dando i risultati attesi in termini di efficienza, efficacia, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'Unione;

J. considerando che nel 2014 tre camere nazionali (il Folketing danese, la Tweede Kamer olandese e la House of Lords britannica) hanno pubblicato relazioni contenenti proposte dettagliate su come rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale;

([4]) http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/contributions_it.htm

Mercoledì 18 aprile 2018

1. ricorda l'importanza delle relazioni annuali in materia di sussidiarietà e proporzionalità elaborate dalla Commissione; osserva che le relazioni annuali 2015 e 2016 della Commissione sono più dettagliate ed esaustive di quelle relative agli anni precedenti;

2. sottolinea che è importante che l'Unione europea intervenga solo là dove può fornire valore aggiunto al fine di ridurre il «deficit democratico»;

3. sottolinea che la sussidiarietà e la proporzionalità sono principi fondamentali di cui le istituzioni dell'UE dovrebbero tenere conto nell'esercizio delle competenze dell'Unione, al fine di garantire che l'azione dell'Unione apporti valore aggiunto; ricorda che tali principi sono intesi a migliorare il funzionamento dell'Unione assicurando che sia necessario intervenire a livello dell'Unione, che gli obiettivi perseguiti non possano essere conseguiti in maniera adeguata tramite un'azione individuale degli Stati membri, che il contenuto e la forma di tale intervento si limitino a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati e che le misure siano sempre adottate al livello di governo più appropriato; richiama l'attenzione sul fatto che questi principi possono essere utilizzati impropriamente a fini anti-UE e sottolinea che le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere vigilanti allo scopo di evitare e neutralizzare tale rischio;

4. ricorda che la sussidiarietà è un principio fondamentale delle federazioni nonché un concetto giuridico indeterminato che, di conseguenza, deve essere interpretato politicamente;

5. è consapevole che il principio di sussidiarietà non può essere utilizzato per interpretare i poteri conferiti all'Unione in virtù dei trattati;

6. ritiene che qualsiasi riflessione sulla sussidiarietà e sul controllo della stessa debba inserirsi nel quadro delle richieste sempre più frequenti dei cittadini, i quali sollecitano l'Unione ad affrontare le grandi sfide globali, quali ad esempio i flussi finanziari intercontinentali, la sicurezza, la migrazione e i cambiamenti climatici;

7. si compiace del riferimento alla sussidiarietà nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017; è dell'opinione che la sussidiarietà debba avere un ruolo prominente nella riflessione sul futuro dell'Unione;

8. prende atto dell'iniziativa annunciata dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2017 e volta a istituire una task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente» presieduta dal vicepresidente della Commissione Frans Timmermans; ricorda che il Parlamento ha ritenuto che la partecipazione alla task force istituita dalla Commissione equivarrebbe a ignorare il ruolo e la posizione istituzionale del Parlamento in quanto come unica istituzione direttamente eletta dell'Unione europea che rappresenta i cittadini a livello dell'Unione ed esercita funzioni di controllo politico sulla Commissione, e che, di conseguenza, ha deciso di declinare l'invito a partecipare alla task force;

9. prende atto della metodologia adottata dalla Commissione nelle relazioni annuali 2015 e 2016, nelle cui statistiche i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali su un pacchetto di proposte sono classificati come un unico parere motivato, anziché come pareri motivati su ciascuna delle singole proposte;

10. constata che nel 2016 il numero di pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali (65 pareri) è stato il terzo più alto registrato in un anno civile dall'introduzione del meccanismo di controllo della sussidiarietà nel trattato di Lisbona; prende atto del netto incremento (+713 %) rispetto agli otto pareri motivati ricevuti nel 2015; riconosce inoltre che vi è stato un aumento significativo, da 350 a 620, nel numero di pareri ricevuti dalla Commissione nel quadro del dialogo politico; evidenzia che tali tendenze sono emerse nel contesto di una diminuzione dell'attività legislativa, il che dimostra altresì che la partecipazione dei parlamenti nazionali ha conosciuto un'evoluzione rispetto agli anni precedenti; accoglie con favore il marcato interesse espresso dai parlamenti nazionali per il processo decisionale dell'UE;

11. accoglie con favore il fatto che un numero crescente di camere nazionali abbia formulato pareri motivati (26 su 41 nel 2016, contro 8 nel 2015); prende atto della marcata differenza esistente tra le camere che intervengono nel quadro del dialogo politico e con pareri motivati; sottolinea che i parlamenti nazionali continuano a essere più interessati a incidere sul contenuto della legislazione dell'Unione, anziché a individuare i casi in cui potrebbe porsi un problema di sussidiarietà; osserva che la facoltà dei parlamenti nazionali di monitorare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità include anche il diritto di chiedere al legislatore europeo di attivarsi a livello europeo, se necessario;

12. riconosce il lavoro svolto dal comitato per la valutazione d'impatto (IAB) e dal comitato per il controllo normativo (RSB), succedutogli nel luglio 2015; prende atto che l'IAB e l'RSB hanno ritenuto che nel 23 % delle valutazioni d'impatto da loro esaminate nel corso del 2015 fossero necessari miglioramenti in materia di sussidiarietà o proporzionalità o in relazione a entrambi gli aspetti; osserva che nel 2016 la percentuale delle valutazioni d'impatto che l'RSB ha giudicato insoddisfacenti si è attestata al 15 %; si compiace del fatto che tali percentuali siano diminuite rispetto agli anni precedenti; sottolinea che la Commissione ha rivisto tutte le valutazioni d'impatto in questione tenendo conto delle analisi dell'RSB;

13. constata che l'attuazione dell'agenda «Legiferare meglio» ha indotto la Commissione a sviluppare procedure e strumenti interni più efficaci con l'obiettivo di evitare che si verifichino violazioni del principio di sussidiarietà; sottolinea che le valutazioni d'impatto sono uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e promuovere la rendicontabilità; richiama in particolare l'attenzione sul ruolo dell'RSB e plaude al fatto che la sussidiarietà e la proporzionalità siano state ora integrate nei controlli di qualità svolti dal comitato; evidenzia tuttavia che l'indipendenza dell'RSB potrebbe essere ulteriormente migliorata;

14. si compiace del fatto che, nel maggio 2015, la Commissione abbia adottato un nuovo pacchetto «Legiferare meglio», inteso a garantire che gli atti legislativi dell'UE servano meglio gli interessi dei cittadini e garantiscano in modo più integrato e globale il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il che contribuirà, a sua volta, a migliorare il livello di trasparenza del processo decisionale dell'Unione europea; ritiene che il nuovo quadro per legiferare meglio dovrebbe costituire uno strumento che consenta all'Unione europea di agire nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; sottolinea che, ciononostante, se da un lato tutto questo dovrebbe garantire verifiche tese a valutare la conformità a tali principi per assicurare che l'Unione intervenga solo là dove apporta valore aggiunto, dall'altro lato non dovrebbe dar luogo a indebiti ritardi nell'adozione della legislazione in questione;

15. accoglie con favore la pubblicazione, il 24 ottobre 2017, della comunicazione della Commissione dal titolo «Completare il programma «Legiferare meglio»: soluzioni migliori per conseguire risultati migliori», in cui la Commissione illustra i propri sforzi volti ad accrescere la trasparenza, la legittimità e la responsabilità delle proprie attività sul tema «legiferare meglio», in particolare per quanto riguarda il processo di consultazione e la possibilità per i portatori di interesse di fornire feedback sulle sue proposte;

16. si compiace del fatto che nel 2015 la Commissione abbia introdotto nuovi meccanismi di consultazione e feedback per le nuove iniziative politiche;

17. sottolinea l'importanza di illustrare adeguatamente la necessità delle iniziative legislative e il loro impatto su tutti i settori principali (economico, ambientale, sociale), al fine di rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

18. sostiene l'impegno della Commissione a prevedere «in primo luogo la valutazione», prima di prendere in considerazione eventuali modifiche legislative; ritiene a tale proposito che l'Unione europea e le autorità degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per poter meglio monitorare, misurare e valutare il reale impatto della regolamentazione dell'UE sui cittadini, l'economia, la struttura sociale e l'ambiente;

19. si compiace del fatto che nel 2016 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione abbiano firmato un nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; ricorda che la Commissione si è impegnata a illustrare, nelle sue motivazioni, come le misure da essa proposte siano giustificate con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; accoglie con favore il fatto che, attraverso l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la Commissione si sia impegnata a mettere a disposizione dei parlamenti nazionali le valutazioni d'impatto delle sue proposte legislative e non legislative; rammenta che tale accordo pone altresì l'accento sulla necessità di migliorare la trasparenza del processo legislativo e che le informazioni fornite ai parlamenti nazionali devono consentire a questi ultimi di esercitare pienamente le prerogative attribuite loro dai trattati;

20. invita i parlamenti nazionali a indicare chiaramente, sin dal principio, che ciò che presentano è un parere motivato a norma del protocollo n. 2 dei trattati e a specificare la proposta o le proposte legislative cui il parere fa riferimento, a indicare chiaramente i motivi per i quali ritengono che la proposta violi il principio di sussidiarietà, a includere una breve sintesi delle loro argomentazioni e a rispettare il termine delle otto settimane dalla data di trasmissione del relativo progetto di atto legislativo; rileva che in tal modo sarà più agevole, per tutte le istituzioni interessate, trattare i pareri motivati in modo tempestivo e adeguato;

Mercoledì 18 aprile 2018

21. ritiene che, dall'adozione del trattato di Lisbona, la partecipazione dei parlamenti nazionali alle procedure legislative dell'Unione sia notevolmente cresciuta, attraverso i contatti con gli altri parlamenti nazionali; incoraggia i parlamenti nazionali a proseguire e a rafforzare ulteriormente i contatti interparlamentari, anche su base bilaterale, quale strumento per potenziare la cooperazione tra Stati membri e a farlo in una prospettiva europea democratica, dove l'Unione può apportare valore aggiunto, e con spirito di solidarietà, sulla base dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea che tali contatti possono agevolare lo scambio delle migliori prassi riguardo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

22. plaude al fatto che il Parlamento svolga sempre più e con maggiore regolarità il ruolo di interlocutore dei parlamenti nazionali e di intermediario tra gli stessi per quanto concerne i meccanismi di sussidiarietà e proporzionalità; ritiene che un rafforzamento del dialogo a livello politico con i parlamenti nazionali potrebbe contribuire a razionalizzare i controlli di sussidiarietà e proporzionalità mediante una migliore disamina dei contenuti delle proposte legislative;

23. richiama l'attenzione sul fatto che, nel 2016, 14 camere di 11 parlamenti nazionali hanno presentato pareri motivati sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 96/71/CE, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)0128), raggiungendo in tal modo la soglia di un terzo dei voti richiesta dall'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dei trattati per l'avvio della cosiddetta procedura del «cartellino giallo»; ricorda che le argomentazioni presentate dai parlamenti nazionali sono state ampiamente discusse con la Commissione in seno al Parlamento; rileva che la Commissione ha dialogato con i parlamenti nazionali nel quadro della COSAC; osserva che la Commissione ha presentato una comunicazione in cui ha fornito ampie motivazioni per il mantenimento della proposta ([5]); ritiene che, malgrado le preoccupazioni espresse da alcuni parlamenti nazionali, con le argomentazioni esposte in detta comunicazione la Commissione abbia rispettato l'obbligo che le incombe di motivare la sua decisione;

24. prende atto del fatto che, in relazione alla summenzionata proposta della Commissione, sette camere nazionali hanno trasmesso i loro pareri nel quadro del dialogo politico e che in tali pareri la proposta è stata prevalentemente considerata compatibile con il principio di sussidiarietà; rileva che il gruppo di esperti sulla sussidiarietà del Comitato delle regioni ha ritenuto che l'obiettivo della proposta potrebbe essere più efficacemente conseguito a livello dell'Unione;

25. ricorda che in passato la procedura del «cartellino giallo» è stata avviata in due occasioni (una volta nel 2012 e una volta nel 2013), il che, insieme a questa nuova procedura del «cartellino giallo», dimostra che il sistema funziona e che i parlamenti nazionali, qualora lo desiderino, possono partecipare agevolmente e in modo tempestivo al dibattito sulla sussidiarietà; ritiene, ad ogni modo, che una maggiore consapevolezza del ruolo dei parlamenti nazionali e una migliore cooperazione tra questi ultimi potrebbero rafforzare il controllo ex ante della sussidiarietà;

26. ricorda che, a norma dell'articolo 7 del protocollo n. 2 dei trattati, le istituzioni europee sono chiamate a tenere conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da una camera di uno di tali parlamenti; osserva che in passato alcuni parlamenti nazionali hanno espresso delusione per le risposte fornite dalla Commissione nei casi in cui è stata attivata la procedura del «cartellino giallo»; osserva, tuttavia, che la Commissione ha posto in essere procedure volte a garantire che i parlamenti nazionali ricevano tempestivamente, da parte sua, risposte politiche e concrete alle loro preoccupazioni; invita la Commissione a trasmettere sistematicamente al Parlamento europeo le sue risposte ai pareri motivati;

27. prende atto delle modifiche proposte da alcuni parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà; si compiace della conclusione a cui è giunta la COSAC, secondo la quale un eventuale miglioramento del meccanismo di controllo della sussidiarietà non dovrebbe comportare modifiche dei trattati; rileva che una proroga del termine di otto settimane entro cui i parlamenti nazionali possono trasmettere un parere motivato richiederebbe una modifica dei trattati o dei relativi protocolli; ricorda il contesto della lettera 1º dicembre 2009 sulle modalità pratiche per l'applicazione del meccanismo di controllo della sussidiarietà, inviata dal Presidente e dal Vicepresidente della Commissione ai presidenti dei parlamenti nazionali, in cui la Commissione ha dichiarato che, al fine di tener conto delle pause estive dei parlamenti nazionali, non si terrà conto del mese di agosto nel calcolo del termine di cui al protocollo n. 2; ricorda la proposta avanzata da alcuni parlamenti nazionali, finalizzata a far sì che la Commissione valuti anche la possibilità di escludere la pausa di dicembre dei parlamenti nazionali dal calcolo del termine di otto settimane;

28. sottolinea che per l'adozione degli atti normativi occorre un'ampia maggioranza in seno al Consiglio, composto dai ministri nazionali di tutti gli Stati membri, che dovrebbero essere chiamati a rispondere davanti ai rispettivi parlamenti nazionali;

([5]) Comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2016, sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva relativa al distacco dei lavoratori, per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, a norma del protocollo n. 2 (COM(2016)0505).

29. prende atto del fatto che esistono già numerosi strumenti che consentono ai parlamenti nazionali e ai cittadini di partecipare alle varie fasi del processo legislativo e che garantiscono il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; esorta pertanto ad avvalersi pienamente degli strumenti esistenti, evitando ove possibile la creazione di strutture amministrative ancora più complesse e lunghe procedure in un momento in cui l'UE sta compiendo ogni sforzo per farsi comprendere dai propri cittadini, sempre con l'obiettivo di rispettare e proteggere i loro diritti e interessi; invita gli Stati membri a organizzare campagne d'informazione e seminari pertinenti allo scopo di informare con precisione i cittadini in merito alle loro possibilità di partecipare a tutte le fasi del processo legislativo;

30. sottolinea che la legislazione dovrebbe essere esaustiva e chiara per consentire alle parti interessate di comprendere i loro diritti e doveri, dovrebbe includere obblighi adeguati in materia di comunicazione, monitoraggio e valutazione, evitare costi sproporzionati ed essere pratica da attuare;

31. sottolinea l'importanza di promuovere l'accesso alle valutazioni d'impatto e alle tabelle di marcia preparate dalla Commissione, di partecipare alle consultazioni pubbliche e/o delle parti interessate organizzate dalla Commissione e/o dal Parlamento europeo e di presentare suggerimenti attraverso la piattaforma REFIT «Ridurre la burocrazia - dite la vostra!»; prende atto, a tale riguardo, del buon funzionamento del sito web e del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), entrato in vigore nel 2016;

32. ricorda che è necessario potenziare i formati di cooperazione esistenti e definire opzioni che consentano di migliorare la piattaforma IPEX, allo scopo di rendere i parlamenti nazionali più consapevoli del loro ruolo nell'ambito dei controlli di sussidiarietà e proporzionalità, di assisterli nel trattare in modo più efficiente le informazioni ricevute nel quadro del sistema di allerta rapido e di migliorare la loro cooperazione e il loro coordinamento; esorta i parlamenti nazionali a formulare pareri sulle proposte della Commissione, consultabili in qualsiasi momento accedendo alla banca dati interna CONNECT; ricorda che tutte le informazioni sono disponibili sulla piattaforma REGPEX;

33. incoraggia i parlamenti nazionali e regionali a sviluppare ulteriormente le loro relazioni con il Comitato delle regioni, che dispone di un gruppo di 12 esperti incaricati di esaminare le proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

34. si compiace dell'interesse dimostrato da alcuni parlamenti nazionali a svolgere un ruolo più positivo e proattivo negli affari europei attraverso il ricorso a una procedura del «cartellino verde»; rileva che i parlamenti nazionali hanno opinioni diverse in merito alle modalità di detta procedura; ritiene che un meccanismo informale basato sulla cooperazione interparlamentare possa contribuire a rafforzare il dialogo politico con i parlamenti nazionali;

35. prende atto, in relazione a quanto sopra, del fatto che, nel 2015, 20 camere parlamentari hanno co-firmato o sostenuto la prima iniziativa di «cartellino verde» sui rifiuti alimentari e che, nel luglio 2016, nove camere parlamentari hanno co-firmato la seconda iniziativa di «cartellino verde» invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa per attuare i principi della responsabilità sociale delle imprese a livello europeo; rileva che alcuni dei suggerimenti contenuti nella prima iniziativa di «cartellino verde» sono stati successivamente ripresi nel pacchetto rivisto sull'economia circolare, adottato dalla Commissione nel dicembre 2015; osserva pertanto che i parlamenti nazionali svolgono già un ruolo costruttivo nel quadro istituzionale e che in questo momento non è necessario creare nuove strutture istituzionali e amministrative, che renderebbero l'intero processo inutilmente complicato;

36. osserva che nel 2016 alcuni parlamenti regionali hanno comunicato direttamente alla Commissione il proprio parere su talune sue proposte; rileva che la Commissione ha tenuto conto di tali pareri, ove appropriato; ricorda che, a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2, spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi;

37. prende atto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità emessa nel 2015 e nel 2016; sottolinea che la Corte ha affermato che il rispetto da parte del legislatore dell'Unione dell'obbligo di motivazione in ordine alla sussidiarietà deve essere valutato alla luce non solo del tenore dell'atto impugnato, ma anche del suo contesto e delle circostanze del caso di specie, e che le informazioni fornite dovrebbero essere sufficienti e comprensibili per i parlamenti nazionali, i cittadini e i giudici; sottolinea inoltre che, in relazione alla proporzionalità, la Corte ha confermato che occorre riconoscere al legislatore dell'Unione un ampio potere discrezionale nei settori che richiedono scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto ai quali è chiamato a effettuare valutazioni complesse;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0174

Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla Bielorussia (2018/2661(RSP))

(2019/C 390/12)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulla Bielorussia,

— viste le elezioni parlamentari dell'11 settembre 2016, le elezioni presidenziali dell'11 ottobre 2015 e le elezioni amministrative del 18 febbraio 2018 che hanno avuto luogo in Bielorussia,

— vista la dichiarazione rilasciata il 20 febbraio 2018 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulle elezioni amministrative in Bielorussia,

— vista la dichiarazione rilasciata il 25 marzo 2018 dal portavoce del VP/AR sugli sviluppi nel periodo precedente e durante la Giornata della libertà in Bielorussia,

— viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia, in particolare quelle del 15 febbraio 2016, che revocano le sanzioni nei confronti di 170 persone e tre società bielorusse e che definiscono il quadro per il dialogo politico nonché le condizioni per un'evoluzione più positiva delle relazioni UE-Bielorussia, segnatamente in materia di riforme democratiche,

— viste le conclusioni del vertice del partenariato orientale, del 24 novembre 2017, e l'approvazione dei 20 obiettivi per il 2020, il cui obiettivo è produrre risultati per i cittadini,

— visti la visita del commissario Hahn in Bielorussia nel gennaio 2018 e i negoziati in corso sulle priorità del partenariato UE-Bielorussia,

— vista la decisione del Consiglio «Affari esteri» di prorogare di un anno, fino al febbraio 2019, le misure restrittive rimanenti nei confronti della Bielorussia, in particolare l'embargo sulle armi, il divieto di esportare beni a fini di repressione interna nonché il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nei confronti di quattro persone legate alla sparizione irrisolta di due politici dell'opposizione, di un uomo d'affari e di un giornalista tra il 1999 e il 2000,

— viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di diritti umani di cui la Bielorussia è parte,

— vista la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, del 28 marzo 2018,

— visti l'articolo 135, paragrafo 5. e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che, dopo le elezioni presidenziali del 2015 e le elezioni parlamentari del 2016, il 18 febbraio 2018 si sono tenute in Bielorussia le elezioni amministrative; che in Bielorussia permangono inascoltate le raccomandazioni di lunga data in materia di legislazione e processi elettorali formulate dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dalla Commissione di Venezia; che, secondo alcuni osservatori bielorussi e diplomatici esteri, le elezioni amministrative tenutesi nel febbraio 2018 hanno confermato nuovamente le lacune esistenti;

B. considerando che nel febbraio 2016 l'Unione europea ha revocato gran parte delle sue misure restrittive nei confronti di funzionari ed entità giuridiche della Bielorussia come gesto di buona volontà volto a incoraggiare il paese a migliorare la propria situazione in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto;

C. considerando che l'UE ha ripetutamente affermato che il rispetto delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e dei diritti umani costituisce un presupposto essenziale per migliorare le relazioni tra l'Unione europea e la Bielorussia e garantire un loro ulteriore avanzamento; che la situazione nel paese continua tuttavia a destare preoccupazione, dal momento che i tentativi di miglioramento riscontrabili al riguardo sono molto limitati;

D. considerando che le riforme costituzionali e legislative attese da lungo tempo, che renderebbero possibile lo sviluppo di una vera democrazia, presentano forti ritardi;

E. considerando che non è stata proposta alcuna riforma elettorale e che, come è emerso in occasione delle elezioni amministrative del febbraio 2018, permane un numero considerevole di carenze e irregolarità procedurali gravi, in particolare un quadro giuridico restrittivo in materia di diritti politici in tutte le fasi della campagna elettorale e problemi in termini di osservazione, votazione e spoglio dei voti; che in Bielorussia non si svolgono elezioni libere e regolari dal 1994;

F. considerando che, sebbene non siano stati invitati osservatori internazionali a presenziare alle elezioni amministrative, gli osservatori bielorussi hanno tuttavia raccolto prove materiali che dimostrano gli enormi sforzi compiuti a livello nazionale per gonfiare i dati complessivi relativi all'affluenza nonché l'esistenza di brogli elettorali basati sul sistema carosello, che non veniva ormai utilizzato da diversi anni;

G. considerando che continuano a registrarsi attività intimidatorie, tra cui numerosi casi di detenzione di attivisti, politici e giornalisti indipendenti e di opposizione; che, ancora una volta, diverse figure di spicco dell'opposizione e difensori dei diritti umani e della democrazia si sono visti imporre il divieto di partecipare a una manifestazione non autorizzata organizzata a Minsk il 25 marzo 2018, in occasione del 100º anniversario della proclamazione d'indipendenza della Bielorussia, o sono stati arrestati prima o durante tale evento, nonostante la maggior parte di essi sia stata successivamente rilasciata senza accuse;

H. considerando che due prigionieri politici, Mikhail Zhamchuzhny e Dzmitry Paliyenka, si trovano ancora in stato di detenzione;

I. considerando che il Parlamento europeo sostiene da anni la società civile bielorussa e, tra le varie iniziative, ha conferito il premio Sacharov all'Associazione bielorussa dei giornalisti nel 2004 e ad Alaksandr Milinkievich nel 2006;

J. considerando che quanto accaduto durante la Giornata della libertà 2018 dimostra ancora una volta che il governo bielorusso non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua politica di repressione di massa nei confronti dei cittadini che intendono esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Costituzione e dai trattati internazionali;

K. considerando che il 24 gennaio 2018 il ministero dell'Informazione ha arbitrariamente deciso di bloccare l'accesso all'importante sito web di informazione indipendente Charter97.org su tutto il territorio della Bielorussia; che sono state intentate azioni penali nei confronti di blogger indipendenti; che, in caso di adozione, il progetto di modifica della legge sui media rappresenterebbe una nuova e seria minaccia alla libertà di espressione nel paese;

L. considerando che il 25 ottobre 2016 la Bielorussia ha adottato il suo primo piano d'azione nazionale in materia di diritti umani, approvato con una risoluzione del Consiglio dei ministri bielorusso, nel quale sono definite le principali linee d'azione per realizzare gli impegni assunti dal paese in materia di diritti umani;

M. considerando che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena capitale; che, secondo quanto osservato dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Bielorussia, le condanne a morte pronunciate in Bielorussia possono essere considerate fortemente discutibili in ragione dell'assenza di un sistema giudiziario indipendente e di processi equi;

N. considerando che l'Unione europea e la Bielorussia stanno attualmente negoziando priorità di partenariato ad hoc, i cui principali ambiti di interesse riguardano lo sviluppo economico e la modernizzazione, il rafforzamento delle istituzioni e la buona governance, la connettività e i contatti interpersonali; che il governo bielorusso ha ripetutamente dichiarato che intende normalizzare le sue relazioni con l'UE nonché ottenere la revoca delle rimanenti sanzioni e la liberalizzazione dei visti; che, tuttavia, eventuali progressi in tal senso saranno possibili solo quando la Bielorussia dimostrerà di disporre della volontà politica e di essere impegnata a favore dei valori democratici, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali;

Giovedì 19 aprile 2018

1. sostiene l'impegno critico dell'UE con la Bielorussia, a condizione che vengano adottate misure concrete a favore della democratizzazione e che le autorità bielorusse rispettino appieno le libertà fondamentali e i diritti umani;

2. prende atto con rammarico della mancata attuazione, nonostante i precedenti appelli, delle raccomandazioni formulate dall'OSCE/ODIHR e dalla Commissione di Venezia in seguito alle elezioni presidenziali del 2015 e alle elezioni parlamentari del 2016, la cui attuazione sarebbe dovuta avvenire prima delle elezioni amministrative del 2018; invita le autorità bielorusse a riprendere senza indugio i lavori relativi a una riforma elettorale globale nell'ambito di un più ampio processo di democratizzazione e in collaborazione con i partner internazionali;

3. deplora le vessazioni perpetrate nei confronti di giornalisti e organi di informazione indipendenti in Bielorussia in seguito alle elezioni amministrative, tra cui l'allontanamento illegale di Andrus Kozel, giornalista di Belsat TV, da un seggio elettorale e il trattamento brutale a lui riservato, nonché l'oscuramento del portale d'informazione Charter97;

4. esorta le autorità bielorusse a rimuovere immediatamente e senza condizioni il blocco imposto all'importante sito web di informazione indipendente Charter97.org, a non proseguire con la modifica della legge sui media, che in caso di adozione minaccerebbe la libertà di espressione, e a porre fine alla persecuzione messa in atto ai danni di blogger indipendenti per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione;

5. rileva che il numero di rappresentanti dell'opposizione democratica nelle circoscrizioni elettorali è stato sproporzionatamente inferiore al numero di domande presentate;

6. deplora il reiterato rifiuto di registrare i partiti dell'opposizione democratica; invita ad eliminare le restrizioni e a facilitare le procedure per la registrazione dei partiti politici in Bielorussia; sottolinea che tutti i partiti politici devono poter svolgere attività politiche senza restrizioni, specialmente in campagna elettorale; chiede l'abrogazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del Codice penale della Bielorussia, che sanziona la partecipazione ad attività condotte da organizzazioni non registrate;

7. deplora che le autorità bielorusse abbiano reagito in modo sproporzionato al tentativo di alcuni attivisti dell'opposizione di organizzare una manifestazione non autorizzata in occasione delle celebrazioni per la Giornata della libertà, il 25 marzo 2018, arrestando decine di persone tra cui i leader dell'opposizione ed ex candidati alle elezioni presidenziali Mikalai Statkevich e Uladzimir Niakliaev; ribadisce che la libertà di riunione e di associazione rappresenta un diritto umano fondamentale; sottolinea che ogni significativo passo indietro nel settore della democrazia e del rispetto delle libertà fondamentali, incluse ulteriori detenzioni di prigionieri politici, dovrebbe sempre comportare una chiara reazione dell'UE nell'ambito delle sue relazioni con la Bielorussia;

8. invita con forza a rilasciare i due attivisti della società civile Mikhail Zhamchuzhny e Dzmitry Paliyenka, detenuti per motivi politici, a riabilitare tutti gli ex prigionieri politici e a ripristinare i loro diritti civili e politici;

9. ribadisce il suo appello alle autorità bielorusse affinché garantiscano in ogni circostanza il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Bielorussia;

10. sottolinea che il rispetto delle libertà fondamentali rappresenta un elemento chiave di una democrazia sana; esorta le autorità bielorusse a intavolare un dialogo aperto e costruttivo con l'opposizione democratica e le organizzazioni della società civile onde garantire le libertà e i diritti dei cittadini, in particolare il diritto di associazione, riunione pacifica ed espressione, nonché al fine di assicurare un quadro che garantisca mezzi di comunicazione liberi e indipendenti;

11. ribadisce con forza l'appello rivolto alla Bielorussia affinché aderisca alla moratoria globale sulla pena di morte quale primo passo verso la sua definitiva abolizione; ricorda che la pena di morte costituisce un trattamento disumano e degradante, non ha alcun effetto deterrente dimostrato e rende irreversibili gli errori giudiziari; osserva con rammarico che i tribunali bielorussi hanno comminato nuove sentenze capitali nel 2018;

12. chiede al SEAE e alla Commissione di continuare a sostenere le organizzazioni della società civile che operano in Bielorussia e in altri paesi; sottolinea, a tale proposito, la necessità di appoggiare tutte le fonti di informazione indipendenti della società bielorussa, inclusi i mezzi di comunicazione che trasmettono in lingua bielorussa e dall'estero;

13. prende atto dei dialoghi settoriali UE-Bielorussia a livello tecnico come pure del rafforzamento della cooperazione in settori quali le riforme economiche, l'efficienza delle risorse, l'economia verde e la protezione dell'ambiente; invita il SEAE e la Commissione a garantire che la sicurezza della centrale nucleare bielorussa di Ostrovets rappresenti una priorità e che i progressi nelle relazioni UE-Bielorussia siano subordinati alla garanzia di maggiore apertura e cooperazione come pure al pieno rispetto, da parte della Bielorussia, delle norme internazionali in materia di sicurezza nucleare e ambientale;

14. si rammarica per il fatto che l'attuale dialogo sui diritti umani non stia producendo risultati concreti ed esorta il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a individuare modalità e strumenti che consentano di promuovere la piena ed effettiva tutela dei diritti umani in Bielorussia; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici;

15. prende atto dei negoziati in corso in merito alle priorità del partenariato UE-Bielorussia e attende con interesse la loro rapida conclusione, che amplierà la portata della cooperazione bilaterale a vantaggio dei cittadini di entrambe le parti e consentirà alla Bielorussia di accedere a un'assistenza finanziaria e a una cooperazione più ampie, a condizione che il paese compia passi chiari e concreti verso la democratizzazione e l'apertura, in particolare attraverso una riforma elettorale completa, che deve rappresentare una priorità; valuta positivamente, in questo contesto, l'intenzione della Commissione di incrementare la dotazione dell'assistenza finanziaria per il periodo 2018-2020; insiste affinché il governo della Bielorussia assuma impegni più chiari a favore delle riforme e raccomanda l'introduzione di una tabella di marcia per l'instaurazione di relazioni più strette tra l'UE e la Bielorussia, che includa parametri di riferimento e un calendario per l'attuazione degli impegni assunti;

16. esorta l'UE a continuare a sostenere le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani; invita la Commissione ad assicurare una stretta collaborazione con il Forum della società civile del partenariato orientale e a seguirne le raccomandazioni; sollecita il governo della Bielorussia a garantire la partecipazione civica ai processi di definizione delle politiche a livello locale e nazionale, traendo ispirazione dagli orientamenti adottati dal Consiglio d'Europa il 27 novembre 2017; prende atto delle crescenti interazioni tra la Bielorussia e tale organizzazione;

17. invita il SEAE e la Commissione, a tale riguardo, a definire le modalità per informare e consultare le organizzazioni della società civile della Bielorussia in merito al dialogo e ai negoziati in corso tra l'UE e il paese;

18. valuta positivamente che sia stata intrapresa l'attuazione del partenariato UE-Bielorussia per la mobilità e attende con interesse che siano finalizzati gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione, che apporteranno un evidente contributo ai contatti tra le persone e tra le imprese;

19. plaude alla decisione delle autorità di Minsk di concedere ai cittadini di 80 paesi l'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata in Bielorussia, a partire dal febbraio 2018;

20. valuta positivamente i progressi realizzati nel promuovere gli scambi di giovani e i contatti interpersonali tra l'UE e la Bielorussia, in particolare mediante strumenti dell'UE quali il programma di mobilità MOST, Erasmus+, Orizzonte 2020 e lo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) nonché grazie all'adesione della Bielorussia al processo di Bologna; chiede che l'attuazione del processo di Bologna rispetti la tabella di marcia concordata congiuntamente tra lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e la Bielorussia, in quanto ciò favorirà i giovani bielorussi e migliorerà ulteriormente gli scambi con l'UE e i contatti tra le persone;

21. chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia; invita il governo bielorusso a cooperare pienamente con il relatore speciale; sollecita l'UE e gli Stati membri a promuovere e sostenere la proroga del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite e invita il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a cooperare con quest'ultimo al fine di migliorare la situazione nel paese;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle autorità della Bielorussia.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0175

Filippine

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulle Filippine (2018/2662(RSP))

(2019/C 390/13)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nelle Filippine, in particolare quelle del 15 settembre 2016 ([1]) e del 16 marzo 2017 ([2]),

— vista la dichiarazione rilasciata il 16 marzo 2018 dal portavoce del SEAE sulle Filippine e la Corte penale internazionale,

— viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE e dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR),

— visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra,

— visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e del VP/AR, del 19 gennaio 2018, sulla valutazione delle Filippine nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) dell'UE nel periodo 2016-2017 (SWD(2018)0032),

— viste le dichiarazioni dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, relative alle accuse mosse dal governo delle Filippine riguardo al coinvolgimento in attività terroristiche del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e di altri difensori dei diritti umani,

— visti l'esito del vertice commemorativo ASEAN-UE in occasione del 40° anniversario dell'inizio delle relazioni di dialogo ASEAN-UE e il piano di azione ASEAN-UE per il 2018-2022,

— vista la dichiarazione del presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, del 23 febbraio 2018, secondo la quale trattenere la senatrice De Lima in prigione senza imputazioni è inaccettabile,

— viste le relazioni diplomatiche tra le Filippine e l'UE (precedentemente Comunità economica europea – CEE), avviate il 12 maggio 1964 con la nomina dell'ambasciatore delle Filippine presso la CEE,

— visto lo status delle Filippine quale membro fondatore dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN),

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

— vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

— visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,

— visto lo statuto di Roma,

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

— visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

— visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

([1]) Testi approvati, P8_TA(2016)0349.
([2]) Testi approvati, P8_TA(2017)0088.

A. considerando che le Filippine e l'UE vantano relazioni diplomatiche, economiche, culturali e politiche di lunga data; che, con la ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazionem (APC), l'Unione europea e le Filippine hanno riaffermato il proprio impegno reciproco verso i principi del buon governo, della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della promozione dello sviluppo economico e sociale, e verso la pace e la sicurezza nella regione;

B. considerando che nelle Filippine, dal 1º luglio 2016, sarebbero state uccise circa 12 000 persone, tra cui donne e bambini, durante una campagna in corso contro la droga, denominata sulla scena internazionale «guerra contro la droga» del presidente Duterte; che il presidente Duterte si è impegnato a portare avanti tale campagna antidroga fino alla fine del suo mandato presidenziale, nel 2022; che l'UE continua ad esprimere profonda preoccupazione per l'elevato numero di uccisioni legate alla campagna contro le droghe illegali nelle Filippine;

C. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, Victoria Tauli-Corpuz, cittadina delle Filippine, è stata accusata di terrorismo e che, a marzo 2018, il governo delle Filippine ha inserito il suo nome, insieme a quello di altre 600 persone tra cui leader indigeni e difensori dei diritti umani, in un elenco di organizzazioni terroristiche; che gli esperti delle Nazioni Unite godono dell'immunità legale; che le accuse sono succedute alla condanna da parte di Victoria Tauli-Corpuz degli attacchi ad opera dell'esercito contro il popolo indigeno lumad a Mindanao; che Victoria Tauli-Corpuz ha constatato l'uso di molestie, torture e arresti contro tali indigeni che proteggevano pacificamente la loro proprietà;

D. considerando che la senatrice Leila De Lima, attivista per i diritti umani e illustre personalità critica nei confronti della campagna antidroga del presidente delle Filippine Duterte, è stata destituita dalla posizione di presidente della commissione per la giustizia e i diritti umani del Senato il 19 settembre 2016 ed è stata arrestata il 23 febbraio 2017; che la senatrice De Lima ha guidato le indagini sulle esecuzioni extragiudiziali commesse a Davao all'epoca in cui il presidente Duterte era sindaco della città; che si teme seriamente che le accuse a carico della senatrice De Lima siano quasi del tutto inventate e mosse da motivi politici;

E. considerando che la presa di mira dei popoli indigeni da parte delle autorità filippine è fonte di profonda preoccupazione; che, alla fine di dicembre, le Nazioni Unite hanno messo in guardia riguardo alle massicce violazioni dei diritti umani di cui è stato vittima il popolo dei lumad nell'isola filippina di Mindanao; che gli esperti delle Nazioni Unite stimano che, da ottobre 2017, almeno 2 500 rappresentanti di tale popolo siano stati costretti a sfollare; che si teme che parte di tali attacchi sia motivata da infondati sospetti circa il coinvolgimento dei lumad in gruppi terroristici o dalla loro riluttanza a procedere ad attività minerarie nelle loro terre ancestrali;

F. considerando che le Filippine hanno firmato lo statuto di Roma il 28 dicembre 2000 e lo hanno ratificato il 30 agosto 2011; che il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha avviato un esame preliminare della situazione nelle Filippine, che analizzerà i presunti crimini commessi nel paese almeno dal 1º luglio 2016, nel contesto della campagna «guerra contro la droga» lanciata dal governo del paese;

G. considerando che il 19 marzo 2018 le Nazioni Unite hanno ufficialmente notificato alla PCI che le Filippine, in data 17 marzo 2018, hanno depositato una notifica scritta del loro recesso dallo statuto di Roma;

H. considerando che il 7 marzo 2017 la Camera dei rappresentanti delle Filippine ha approvato un progetto di legge sulla reintroduzione della pena capitale; che tale progetto deve ancora ricevere l'approvazione del Senato prima che il presidente lo possa convertire in legge; che il presidente Duterte ha attivamente sostenuto la reintroduzione della pena capitale; che la reintroduzione della pena capitale sarebbe una palese violazione del secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui il paese è parte dal 2007;

I. considerando che le Filippine si collocano al 111º posto per corruzione nella classifica sulla corruzione pubblicata ogni anno da Transparency International, su un totale di 180 paesi;

J. considerando che lo spazio lasciato alla società civile diventa sempre più esiguo; che, stando alle segnalazioni, i difensori dei diritti umani si trovano ad affrontare un ambiente sempre più ostile nelle Filippine; che il presidente Duterte ha rilasciato dichiarazioni che incoraggiano la polizia ad attaccare i gruppi per i diritti umani e i loro sostenitori;

K. considerando che le persone che si dichiarano pubblicamente contrarie alle esecuzioni extragiudiziali corrono il rischio che sia loro vietato di entrare nelle Filippine;

Giovedì 19 aprile 2018

L. considerando che il presidente Duterte ha rilasciato varie dichiarazioni spregiative e umilianti sulle donne, ha giustificato a più riprese lo stupro e ha invitato a sparare alle donne;

M. considerando che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti affrontano quotidianamente minacce, vessazioni, intimidazioni e violenze per aver cercato di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani nelle Filippine; considerando che la comunità LGBTI è vittima di continue molestie;

N. considerando che le Filippine beneficiano del sistema di preferenze generalizzate plus (SPG +) dell'Unione europea;

O. considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Filippine chiede che sia istituito un dialogo significativo in materia di diritti umani sotto forma di gruppo di lavoro sui diritti umani;

1. invita il governo delle Filippine a porre immediatamente fine alle esecuzioni extragiudiziali con il pretesto di condurre una «guerra contro la droga»; condanna fermamente l'elevato numero di esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate e dai gruppi di miliziani nel contesto della campagna antidroga; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; manifesta profonda preoccupazione per le segnalazioni credibili secondo cui le forze di polizia delle Filippine falsificherebbero le prove per giustificare le esecuzioni extragiudiziali, le cui vittime sono sempre più spesso i poveri delle aree urbane;

2. prende atto delle recenti iniziative del governo volte a garantire un approccio più uniforme e integrato alla lotta antidroga, sulla base dell'applicazione della legge, della giustizia, del sostegno, della riabilitazione e dell'integrazione; accoglie con favore la risoluzione 516 del Senato depositata il 25 settembre 2017 nelle Filippine, la quale esorta le autorità ad adottare le misure necessarie per porre fine all'ondata di uccisioni, in particolare di minori; invita il governo ad attribuire la priorità alla lotta contro le reti di trafficanti e i grandi signori della droga, invece di concentrarsi sui piccoli consumatori; sottolinea che le autorità delle Filippine devono condurre la loro lotta contro le droghe illegali concentrandosi in particolare sulla salute pubblica e nel pieno rispetto del diritto a un giusto processo, in linea con il diritto nazionale e internazionale; invita il governo ad adottare politiche specifiche contro la violenza;

3. invita le autorità a cooperare pienamente nell'ambito delle procedure speciali delle Nazioni Unite; invita le autorità delle Filippine ad avviare immediatamente indagini imparziali ed efficaci sulle esecuzioni extragiudiziali nonché a perseguire e assicurare alla giustizia tutti i responsabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere le indagini, guidate dalle Nazioni Unite, sulle uccisioni nelle Filippine e ad assicurare i responsabili alla giustizia;

4. ribadisce il suo invito alle autorità delle Filippine a rilasciare immediatamente la senatrice Leila De Lima e a garantirle un'adeguata sicurezza e adeguate condizioni sanitarie finché resterà in detenzione; ribadisce inoltre il suo invito alle autorità a garantire un processo equo e a ritirare tutte le accuse di matrice politica contro la senatrice; invita l'UE a continuare a monitorare con attenzione il caso della senatrice De Lima;

5. invita le autorità delle Filippine a eliminare i difensori dei diritti umani dall'elenco dei terroristi, ritirando tutte le accuse e consentendo loro di svolgere le proprie attività in condizioni di pace; ricorda alle autorità filippine che Victoria Tauli-Corpuz beneficia dell'immunità a norma della Convenzione sui privilegi e le immunità del 1946;

6. accoglie con favore l'iniziativa della CPI di indagare sulle denunce di crimini contro l'umanità nel contesto delle uccisioni perpetrate nel quadro della «guerra contro la droga»; invita il governo delle Filippine a cooperare pienamente con l'Ufficio del procuratore della CPI nell'ambito dell'esame preliminare del caso riguardante le Filippine; deplora fermamente la decisione del governo delle Filippine di avviare il recesso dallo statuto di Roma; invita il governo del paese a revocare tale decisione;

7. ribadisce la sua profonda preoccupazione per la decisione della Camera dei rappresentanti di reintrodurre la pena di morte; invita nuovamente le autorità delle Filippine a interrompere immediatamente il processo volto a reintrodurre la pena capitale; ricorda che l'UE considera la pena di morte un trattamento crudele e disumano che non è in grado di svolgere un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti criminali; invita il governo delle Filippine a non ridurre l'età minima per la responsabilità penale;

8. esprime preoccupazione per i crescenti livelli di corruzione all'interno dell'attuale amministrazione filippina; invita le autorità delle Filippine a intensificare gli sforzi per affrontare in modo efficace la corruzione; sottolinea l'importanza di rispettare i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto in tale ambito;

9. condanna qualsiasi forma di minaccia, vessazione, intimidazione e violenza nei confronti di coloro che cercano di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani nelle Filippine, tra cui difensori dei diritti umani, giornalisti e attivisti; esorta il governo delle Filippine a garantire che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti possano svolgere il proprio lavoro in un contesto favorevole e senza timore di rappresaglie;

10. esorta le Filippine a porre fine al divieto di ingresso nel paese applicato alle persone percepite come critiche nei confronti delle politiche del presidente Duterte;

11. invita le Filippine a rispettare gli obblighi assunti a norma del diritto internazionale per la protezione dei diritti umani dei popoli indigeni, anche nel contesto dei conflitti armati;

12. condanna tutte le forme di violenza contro le donne e ricorda che tali violenze costituiscono una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e delle ragazze; condanna fermamente le dichiarazioni umilianti e misogine del presidente Duterte sulle donne combattenti; ricorda al presidente che incoraggiare le forze statali a commettere violenze sessuali durante i conflitti armati costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario; invita il presidente a trattare le donne con rispetto e ad astenersi dall'istigazione alla violenza contro le donne;

13. incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a valutare la possibilità di chiedere che la Repubblica delle Filippine sia espulsa dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite prima che la sua attuale adesione termini alla fine del 2018;

14. ricorda alle autorità delle Filippine gli obblighi assunti a norma del diritto internazionale, del regime SPG+ e dell'APC, in particolare per quanto concerne i diritti umani, e le conseguenze dell'inosservanza; sottolinea che, sebbene i progressi nell'attuazione delle convenzioni SPG+ siano ampiamente positivi, permangono forti preoccupazioni circa le violazioni dei diritti umani legate alla guerra contro la droga; ricorda, in tal senso, la sua precedente risoluzione del 16 marzo 2017 sulle Filippine e invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili, compreso l'APC, per far sì che le Filippine mettano fine alle esecuzioni extragiudiziali connesse alla campagna antidroga e, in assenza di sostanziali miglioramenti, ad avviare le fasi procedurali che potrebbero portare alla revoca temporanea delle preferenze SPG+; esorta l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per aiutare il governo delle Filippine a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente, al governo e al parlamento delle Filippine, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, all'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché ai governi degli Stati membri dell'ASEAN.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0176

Situazione nella Striscia di Gaza

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla situazione nella Striscia di Gaza (2018/2663(RSP))

(2019/C 390/14)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul conflitto israelo-palestinese e sul processo di pace in Medio Oriente,

— viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, del 31 marzo 2018 e quelle del suo portavoce del 5 e 7 aprile e del 19 febbraio 2018,

— viste la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, del 5 aprile 2018 e quella del suo portavoce del 30 marzo 2018,

— vista la dichiarazione del procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, dell'8 aprile 2018,

— viste le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

— vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

— visti i principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ricorso all'uso della forza e l'utilizzazione delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione della legge, del 1990,

— vista la relazione delle Nazioni Unite dal titolo «Gaza Ten Years Later» (Gaza dieci anni dopo) del luglio 2017,

— visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la Grande marcia del ritorno, una manifestazione di massa settimanale della durata di sei settimane, ha preso il via il 30 marzo 2018 nella Striscia di Gaza, organizzata da gruppi della società civile; che Hamas e altre fazioni palestinesi hanno invitato la popolazione a prendere parte alla marcia; che le autorità israeliane hanno riferito che sono stati lanciati sassi e bombe incendiarie contro le loro forze di difesa e che alcuni manifestanti hanno cercato di danneggiare e scavalcare la recinzione per entrare a Israele;

B. considerando che le forze di difesa israeliane hanno aperto il fuoco contro i manifestanti utilizzando munizioni attive il 30 marzo, il 6 aprile e il 13 aprile 2018; che circa 30 palestinesi sono rimasti uccisi e oltre 2 000 persone hanno riportato ferite, compresi molti bambini e donne;

C. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, il VP/AR Federica Mogherini e numerosi altri attori internazionali hanno chiesto indagini indipendenti e trasparenti su tali episodi di violenza, in particolare in relazione all'uso delle munizioni attive;

D. considerando che i principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ricorso all'uso della forza e l'utilizzazione delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione della legge consentono l'uso intenzionale e letale di armi da fuoco solo nelle circostanze di cui al principio 9;

E. considerando che Hamas figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche e chiede la distruzione di Israele; che il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano continua; che nelle scorse settimane si è registrato un aumento degli attacchi terroristici contro Israele, con l'intensificarsi degli incidenti militari a Gaza e nei dintorni;

F. considerando che, stando ai dati delle Nazioni Unite, 1,3 milioni di persone a Gaza necessitano di assistenza umanitaria, il 47 % delle famiglie soffre di insicurezza alimentare grave o moderata, il 97 % dell'acqua corrente è inadatta al consumo umano, l'80 % del fabbisogno energetico non è soddisfatto e più del 40 % della popolazione nella regione non ha un lavoro;

G. considerando che Hamas continua a tenere la popolazione sotto il proprio controllo e sotto pressione nella Striscia di Gaza, che rimane un punto nodale per organizzazioni terroristiche riconosciute a livello internazionale; che le libertà fondamentali, compresa la libertà di associazione e di espressione, sono fortemente limitate dalle autorità sotto la guida di Hamas; che, oltre al blocco, le divisioni interne alla Palestina riducono ulteriormente la capacità delle istituzioni locali di Gaza di erogare servizi di base; che il recente tentativo di uccidere il primo ministro palestinese Rami Hamdallah mentre era in visita nella regione ha ulteriormente aggravato lo stallo nel processo di riconciliazione palestinese;

H. considerando che si ritiene che Avera Mengistu, emigrata in Israele dall'Etiopia, e Hisham al-Sayed, un beduino palestinese originario di Israele, entrambi affetti da disabilità psicosociali, siano detenuti nella Striscia di Gaza in modo illecito e in isolamento; che le salme dei soldati israeliani Hadar Goldin e Oron Shaul continuano a essere nelle mani di Hamas a Gaza;

1. chiede la massima moderazione e sottolinea che occorre innanzitutto evitare un ulteriore intensificarsi delle violenze e dei decessi;

2. esprime il proprio rammarico per la perdita di vite umane; condanna l'uccisione e il ferimento di manifestanti palestinesi innocenti nella Striscia di Gaza nelle ultime tre settimane ed esorta le forze di difesa israeliane ad astenersi dall'uso letale della forza contro i manifestanti disarmati; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; ribadisce la necessità di consentire la rapida fornitura di attrezzature mediche a quanti ne abbiano bisogno e i trasferimenti ad ospedali al di fuori di Gaza per ragioni umanitarie;

3. riconosce le sfide cui Israele deve far fronte in materia di sicurezza e la necessità di proteggere il suo territorio e i suoi confini ricorrendo a strumenti proporzionati; condanna gli attacchi terroristici compiuti da Hamas e altri gruppi militanti contro Israele a partire dalla Striscia di Gaza, tra cui il lancio di razzi, l'infiltrazione nel territorio israeliano e la costruzione di gallerie; esprime preoccupazione per il fatto che Hamas sembri essere intenzionato a fomentare le tensioni; condanna con fermezza la persistente tattica di Hamas di utilizzare i civili per coprire le attività terroristiche;

4. sottolinea il diritto dei palestinesi di manifestare pacificamente quale esercizio legittimo dei loro diritti fondamentali alla libertà di espressione, di riunione e di associazione; invita i leader delle proteste nella Striscia di Gaza ad evitare qualsiasi incitamento alla violenza e ad assicurare che qualsiasi protesta, manifestazione e riunione rimanga rigorosamente non violenta e non possa esse sfruttata per altri fini; invita Israele a rispettare questo diritto fondamentale a manifestare pacificamente;

5. sostiene le richieste di indagini indipendenti e trasparenti su tali episodi di violenza; prende atto del meccanismo di inchiesta e di valutazione istituito dalle forze di difesa israeliane al fine di esaminare le azioni da esse compiute e gli incidenti specifici che si sono verificati lungo il confine tra Israele e Gaza a partire dal 30 marzo 2018; ricorda l'importanza dell'assunzione di responsabilità e il fatto che l'utilizzo intenzionale e letale della forza contro manifestanti che non rappresentano una minaccia imminente di morte o ferimento grave viola il diritto internazionale dei diritti umani e, nel contesto dell'occupazione, costituisce una grave violazione della quarta Convenzione di Ginevra;

6. prende atto con profonda preoccupazione degli avvertimenti contenuti in varie relazioni delle Nazioni Unite, secondo cui la Striscia di Gaza potrebbe diventare invivibile entro il 2020; deplora, in particolare, il fatto che il sistema sanitario sia prossimo al collasso e che gli ospedali debbano far fronte a una grave carenza di medicinali, attrezzature ed elettricità; chiede uno sforzo internazionale immediato e considerevole a favore della ricostruzione e del risanamento di Gaza, al fine di alleviare la crisi umanitaria; plaude al lavoro dell'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) che garantisce l'assistenza alimentare, l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria e altri servizi essenziali per gli 1,3 milioni di rifugiati palestinesi presenti in tale area;

7. invita a porre fine immediatamente e senza condizioni al blocco e alla chiusura della Striscia di Gaza, che ha causato nella regione una crisi umanitaria sempre più grave e senza precedenti;

8. chiede nuovamente il ritorno dell'Autorità palestinese nella Striscia di Gaza affinché possa assumere le proprie funzioni di governo, che devono essere considerate una priorità; invita tutte le fazioni palestinesi a riprendere gli sforzi di riconciliazione, che sono cruciali anche al fine di migliorare la situazione delle persone che vivono nella Striscia di Gaza; sottolinea il fatto che la riconciliazione palestinese, comprese le elezioni presidenziali e parlamentari attese da tempo, è importante per pervenire alla soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e dovrebbe continuare a essere sostenuta dall'UE tramite misure innovative; chiede il disarmo di tutti i gruppi militanti nella Striscia di Gaza;

9. chiede che Avera Mengistu e Hisham al-Sayed siano rilasciati e possano fare ritorno in Israele; chiede che le salme di Hadar Goldin e Oron Shaul siano restituite ed esprime il suo cordoglio alle loro famiglie; chiede che le salme dei palestinesi uccisi siano restituite;

10. invita nuovamente tutte le parti del conflitto a rispettare pienamente i diritti dei detenuti e dei prigionieri;

11. ricorda che la situazione nella Striscia di Gaza deve essere considerata nel contesto più ampio del processo di pace in Medio Oriente; ribadisce che l'obiettivo principale dell'UE è pervenire alla soluzione del conflitto israelo-palestinese fondata sulla coesistenza di due Stati sulla base dei confini del 1967, che prevede Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato palestinese indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale;

12. sottolinea che le misure non violente nonché il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario sono l'unico modo, da parte degli attori statali e non statali, per conseguire una soluzione sostenibile e una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi; ritiene inoltre che il perdurare della violenza, degli atti di terrorismo e dell'incitamento alla violenza sia fondamentalmente incompatibile con la promozione di una soluzione pacifica fondata sulla coesistenza di due Stati; osserva che confermare l'impegno ad agire efficacemente contro la violenza, il terrorismo, la retorica dell'odio e l'incitamento all'odio è fondamentale per ricostruire la fiducia ed evitare un'escalation che comprometterebbe ulteriormente le prospettive di pace;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Knesset, al Presidente e al governo di Israele, al Consiglio legislativo palestinese e al presidente dell'Autorità palestinese.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0183

Protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso del giornalista slovacco Ján Kuciak e di Martina Kušnírová

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

(2019/C 390/15)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

— visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

— vista l'Osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani relativa all'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (libertà di opinione e di espressione),

— vista la risoluzione 2141 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 24 gennaio 2017 sugli attacchi ai danni di giornalisti e dei mezzi d'informazione in Europa,

— vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 30 aprile 2014, sulla protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei mezzi d'informazione,

— visti gli impegni dell'OSCE in materia di libertà dei mezzi d'informazione, la libertà di espressione e il libero flusso delle informazioni,

— vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nel pubblico interesse quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici ([1]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([2]),

— vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta ([3]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM ([4]),

([1]) Testi approvati, P8_TA(2017)0402.
([2]) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
([3]) Testi approvati, P8_TA(2017)0438.
([4]) Testi approvati, P8_TA(2016)0403.

Giovedì 19 aprile 2018

— vista la lettera aperta del 6 marzo 2018 inviata da 17 organizzazioni per la libertà dei mezzi d'informazione al Presidente Jean-Claude Juncker,

— viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 14 marzo 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová,

— visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani costituiscono obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri e vanno pertanto rispettati;

B. considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, TUE stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

C. considerando che l'azione dell'UE poggia sull'assunto che vi è una fiducia reciproca nel fatto che gli Stati membri agiscono nel rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali;

D. considerando che mezzi d'informazione liberi, indipendenti e imparziali costituiscono uno dei fondamenti di una società democratica; che gli Stati membri hanno il dovere di assicurare che la libertà di stampa e i giornalisti siano protetti nel loro territorio;

E. considerando che i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di opinione sono condizioni indispensabili per la piena realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità;

F. considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare la libertà e il pluralismo dei media, come pure il diritto all'informazione e la libertà di espressione sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall'articolo 10 della CEDU e dall'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; che il controllo pubblico delle funzioni dei mezzi di informazione sono cruciali per la salvaguardia di tali diritti e la protezione di tutti gli altri diritti fondamentali;

G. che l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i valori comuni su cui si fonda; che lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbero essere applicati con lo stesso rigore a tutti gli Stati membri;

H. considerando che il giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e la sua compagna Martina Kušnírová sono stati trovati uccisi nella loro abitazione a Veľká Mača il 25 febbraio 2018;

I. considerando che il diritto a un accesso alla giustizia indipendente e trasparente è una componente essenziale dello Stato di diritto; che gli autori di questi omicidi, ma anche i responsabili di casi precedenti, non sono ancora stati consegnati alla giustizia e la cultura dell'impunità deve essere condannata;

J. considerando che si tratta del quinto caso di omicidio di un giornalista commesso in uno Stato membro dell'UE negli ultimi dieci anni ([5]) e il secondo omicidio di un giornalista che si occupava dei Panama Papers nell'UE dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia a Malta nell'ottobre 2017; che gli attacchi contro il giornalismo investigativo sono crimini contro lo Stato di diritto e la democrazia;

([5]) Cfr.: https://rsf.org/en/journalists-killed

K. considerando che Ján Kuciak era specializzato in indagini su larga scala sugli scandali di evasione fiscale, frode fiscale, corruzione e riciclaggio di denaro e nel suo ultimo articolo, pubblicato postumo, aveva esaminato la presunta estorsione di sovvenzioni agricole dell'UE da parte della Ndrangheta italiana nella quale potrebbero essere coinvolti anche funzionari governativi vicini a politici di alto livello;

L. considerando che l'omicidio ha portato alle più grandi proteste pacifiche e manifestazioni di piazza dalla «Rivoluzione di velluto» del 1989, nelle quali i dimostranti hanno chiesto giustizia, l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto, il rispetto per la libertà dei mezzi d'informazione e misure di lotta alla corruzione; considerando che i manifestanti e l'opinione pubblica slovacca hanno dimostrato una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni e dei funzionari statali, compresa la polizia; che la fiducia nelle istituzioni statali deve essere ripristinata;

M. considerando che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i crimini commessi contro giornalisti hanno un profondo effetto deterrente sulla libertà di espressione e amplificano il fenomeno dell'autocensura;

N. considerando che l'Organized Crime and Corruption Reporting Project ha riferito che è possibile che informazioni personali di Ján Kuciak siano state rivelate a seguito delle varie richieste da lui presentate alle autorità statali nel nome della libertà d'informazione; che egli ha presentato una denuncia penale alla Procura europea dopo essere stato minacciato da un imprenditore slovacco e successivamente ha dichiarato che 44 giorni dopo la presentazione della denuncia il caso era stato archiviato senza essere assegnato a un funzionario di polizia e senza alcuna audizione di testimoni;

O. considerando che la protezione dei giornalisti, compresi gli informatori e le fonti giornalistiche, varia tra gli Stati membri e nella maggior parte di essi non prevede un'efficace protezione contro le ritorsioni, le denunce per diffamazione, le minacce, i processi a scopo di intimidazione o altre conseguenze negative; che l'inadeguata tutela offerta da alcuni Stati membri ai giornalisti, nonché la crescente ostilità dimostrata nei loro confronti da personalità pubbliche, stanno sostanzialmente indebolendo le loro libertà fondamentali;

P. considerando che la relazione per paese 2016 relativa alla Slovacchia dell'Osservatorio del pluralismo dei media ha individuato elevati livelli di rischio per quanto riguarda l'indipendenza politica, soprattutto perché i mezzi d'informazione locali sono finanziati, e spesso indirettamente posseduti, dai comuni e sono esposti a potenziali pressioni politiche; che la relazione cita inoltre le garanzie esistenti per la protezione delle fonti giornalistiche, quali il controllo giurisdizionale e le definizioni giuridiche;

Q. considerando che, secondo l'indice sulla libertà di stampa nel mondo per il 2017 di Reporter senza frontiere, la diffamazione è punibile in Slovacchia fino a un massimo di otto anni di reclusione, la pena più severa per questo reato nell'UE; che, ciononostante, la Slovacchia occupa il 17o posto in tale indice;

R. considerando che il segretario generale di Reporter senza frontiere, in visita a Bratislava il 2 marzo 2018, ha deplorato «il clima agghiacciante per i giornalisti» che è stato sostenuto e addirittura creato in alcuni Stati membri da numerosi politici europei, compresi i leader di governo;

S. considerando che dal 2007 sono stati denunciati numerosi attacchi contro i giornalisti in Slovacchia e due giornalisti risultano ancora scomparsi;

T. considerando che secondo il World Economic Forum (2017) la Slovacchia occupa il 117o posto nella classifica sulla corruzione su 137 paesi esaminati; che i procedimenti penali per i reati legati alla corruzione sono notevolmente diminuiti; che la relazione per paese del semestre europeo 2018 relativa alla Slovacchia afferma che non si registra alcun progresso nel rafforzamento della lotta contro la corruzione;

U. considerando che il Parlamento ha organizzato una missione conoscitiva in Slovacchia, dal 7 al 9 marzo 2018, cui hanno partecipato membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il controllo dei bilanci;

Giovedì 19 aprile 2018

V. considerando che la relazione della missione della delegazione del Parlamento riporta le gravi preoccupazioni espresse dai rappresentanti delle ONG, in primo luogo in merito a possibili conflitti di interesse, per esempio tra l'ufficio del Procuratore generale e gli organi preposti al controllo della sua attività o tra il ministro degli Interni e il capo della polizia; che, inoltre, la selezione dei procuratori di grado più elevato è stata descritta come fortemente politicizzata e la mancanza di un organismo indipendente competente per esaminare le denunce contro la polizia è stata oggetto di critiche; che l'adeguatezza della protezione della libertà dei media e la trasparenza della proprietà di questi ultimi sono state messe in dubbio;

W. considerando che, quando la corte dei conti slovacca ha condotto un esercizio riguardante tutte le autorità di gestione dei fondi UE e le autorità di gestione intermedia, solo l'organismo pagatore slovacco per l'agricoltura (APA) è risultato problematico; che la corte dei conti ha trasmesso le sue conclusioni al procuratore generale slovacco e all'agenzia penale nazionale;

1. condanna con forza l'omicidio del giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua compagna Martina Kušnírová;

2. è costernato per il fatto che si tratta del secondo attentato mortale nei confronti di un giornalista nell'UE negli ultimi sei mesi, dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia a Malta il 16 ottobre 2017;

3. invita le autorità slovacche a utilizzare tutte le risorse necessarie a garantire un'indagine completa, accurata e indipendente sugli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, che conduca i responsabili dinanzi alla giustizia; accoglie con favore l'intenzione delle autorità slovacche di collaborare pienamente con le autorità di contrasto internazionali e con la Direzione Investigativa Antimafia italiana (DIA) durante le indagini; raccomanda vivamente la creazione di una squadra investigativa comune guidata da Europol e di consentire a tale squadra pieno accesso al fascicolo;

4. invita il procuratore generale slovacco a esaminare nuovamente la denuncia presentata da Ján Kuciak dopo che era stato minacciato, e ad indagare sulla presunta fuga di informazioni personali, trapelate dopo che egli aveva presentato diverse richieste relative alla libertà di informazione presso le autorità slovacche;

5. esorta le autorità slovacche a garantire la protezione dei giornalisti investigativi da qualsiasi forma di intimidazione, accuse di diffamazione, minacce o attacchi fisici, e ad adottare misure efficaci per la protezione di coloro che esercitano il proprio diritto alla libertà di espressione contro attacchi volti a farli tacere;

6. riconosce il ruolo fondamentale che i giornalisti investigativi possono svolgere di controllori della democrazia e dello Stato di diritto; condanna i commenti offensivi espressi da alcuni politici dell'UE nei confronti dei giornalisti; rileva che un livello più elevato di protezione dei giornalisti investigativi e degli informatori è di interesse vitale per la società nel suo complesso; invita sia la Commissione sia gli Stati membri a presentare proposte legislative o non legislative sulla protezione dei giornalisti nell'UE che sono regolarmente oggetto di azioni legali destinate a censurare la loro attività o a intimidirli, incluse le norme anti-SLAPP a livello europeo (Strategic lawsuit against public participation - azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica);

7. invita la Commissione a salvaguardare, promuovere e applicare i valori sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e, in tale contesto, a monitorare e affrontare le sfide alla libertà e al pluralismo dei media in tutta l'UE, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento pienamente informato in merito a tutte le azioni adottate;

8. sottolinea che gli informatori si sono rivelati una risorsa fondamentale per il giornalismo investigativo e per una stampa indipendente, e che il fatto di garantire la riservatezza delle fonti è fondamentale per la libertà di stampa; sottolinea pertanto che gli informatori contribuiscono alla democrazia e alla trasparenza della politica e dell'economia nonché all'informazione dei cittadini; invita le autorità slovacche e tutti gli Stati membri a garantire la protezione della sicurezza personale e della sussistenza di giornalisti investigativi e informatori; chiede alla Commissione di proporre una direttiva UE efficace, completa e orizzontale sulla protezione degli informatori, sostenendo appieno le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le risoluzioni del Parlamento del 14 febbraio 2017 ([6]) e del 24 ottobre 2017;

([6]) Testi approvati, P8_TA(2017)0022.

9. invita la Commissione a istituire un regime di sostegno finanziario permanente, dotato di un apposito bilancio, riassegnando le risorse esistenti a sostegno del giornalismo investigativo indipendente;

10. invita la Conferenza dei presidenti a presentare una proposta su come il Parlamento potrebbe onorare l'impegno di Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak, e a prendere in considerazione la possibilità di dedicare il tirocinio del Parlamento per i giornalisti a Ján Kuciak;

11. osserva che la relazione sul pluralismo dei media del 2016 del Centro per il pluralismo e la libertà dei media individua un rischio da medio ad alto per quanto riguarda la concentrazione di proprietà dei media orizzontale in Slovacchia; ritiene che il pluralismo dei media in un certo numero di Stati membri sia minacciato dal fatto che il controllo dei media è nelle mani di organi politici, persone o talune organizzazioni commerciali; sottolinea che, in linea di principio, i governi non dovrebbero abusare della loro posizione influenzando i media; raccomanda di includere informazioni più dettagliate sulla proprietà dei media nel monitoraggio annuale sul pluralismo dei media;

12. accoglie con favore l'iniziativa Giornalismo per l'UE (IJ4EU), intesa a promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i giornalisti investigativi nell'UE;

13. è preoccupato per le accuse di corruzione, abuso di fondi UE, abuso di potere e conflitti di interesse in Slovacchia, che potrebbero provocare un indebolimento della democrazia; invita le autorità giudiziarie e di vigilanza slovacche e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ad indagare su tutte le presunte frodi e irregolarità, incluse le cosiddette «frodi carosello» relative all'IVA e quelle concernenti il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e altri fondi strutturali;

14. esprime profonda preoccupazione per il possibile coinvolgimento della criminalità organizzata nell'omicidio e il rischio di infiltrazione nei settori della politica, a tutti i livelli di governo, nell'economia e la finanza; sottolinea che tale fenomeno non deve essere sottovalutato; ricorda che le reti criminali internazionali sono molto attive e che la criminalità organizzata sta crescendo in termini di portata e sofisticazione; invita la Slovacchia e tutti gli Stati membri a migliorare la cooperazione e il coordinamento per stimolare lo sviluppo di procedure standard comuni sulla base delle buone pratiche degli ordinamenti più evoluti a livello di contrasto alla criminalità organizzata;

15. rileva che la corte dei conti slovacca ha elaborato tre relazioni critiche sugli APA; invita le autorità slovacche a procedere ad un'analisi esaustiva delle osservazioni della corte dei conti slovacca; invita la Corte dei conti europea a condurre un'indagine e a pubblicare una relazione speciale in materia di pagamenti agricoli in Slovacchia;

16. esorta la commissione speciale del Parlamento sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale a valutare le accuse di frode fiscale, riciclaggio di denaro e abuso di fondi europei, nonché l'adeguatezza delle norme nazionali sulla confisca dei beni in seguito ad attività criminali in tale contesto, con particolare attenzione all'attività svolta da Ján Kuciak e altri giornalisti investigativi;

17. invita il Consiglio a cooperare con gli Stati membri nell'istituzione di una Procura europea nel più breve tempo possibile, nell'interesse di un'azione coordinata contro la frode nell'UE e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

18. esprime preoccupazione per le conclusioni della relazione elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per il controllo dei bilanci in seguito alla missione conoscitiva in Slovacchia, in cui si afferma che la selezione dei procuratori di alto grado sarebbe fortemente politicizzata e che vi è stata una serie di accuse di corruzione nei confronti di alti funzionari che non ha dato luogo a un'indagine adeguata; invita le autorità slovacche a rafforzare l'imparzialità dei funzionari pubblici nell'applicare la legge e a tenere conto delle principali conclusioni e raccomandazioni della relazione sulla missione conoscitiva del Parlamento; invita il governo e il parlamento slovacchi ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nelle istituzioni statali, compresa la polizia;

Giovedì 19 aprile 2018

19. ribadisce il suo rammarico per il fatto che la Commissione abbia deciso in non pubblicare la relazione dell'UE in materia di lotta alla corruzione nel 2017 e invita la Commissione a riprendere senza indugio il proprio monitoraggio annuale anticorruzione in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a sviluppare un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione, criteri uniformi per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutare le loro politiche anticorruzione, in linea con la risoluzione del Parlamento dell'8 marzo 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea ([7]);

20. sottolinea che è di fondamentale importanza assicurare che i valori comuni europei sanciti dall'articolo 2 TUE siano pienamente rispettati e che i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali siano garantiti;

21. sostiene con forza la necessità di un regolare processo di monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e Parlamento, come indicato nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (patto DSD);

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente della Repubblica slovacca.

([7]) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 2.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0184

Uno strumento per i valori europei a sostegno delle organizzazioni della società civile che promuovono la democrazia, lo Stato di diritto e i valori fondamentali nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (2018/2619(RSP))

(2019/C 390/16)

Il Parlamento europeo,

— visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la Carta dei diritti fondamentali,

— viste le conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali,

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([1]),

— viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

— vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo «Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017» (COM(2017)0030),

— vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), pubblicata nel gennaio 2018,

— vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 ([2]),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Il finanziamento delle organizzazioni della società civile da parte dell'UE», approvata il 19 ottobre 2017 ([3]),

— vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

— visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

([1]) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
([2]) Testi approvati, P8_TA(2018)0075.
([3]) GU C 81 del 2.3.2018, pag. 9.

Giovedì 19 aprile 2018

A. considerando che i valori fondamentali condivisi a livello europeo e sanciti dall'articolo 2 TUE, ovvero il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e i principi di pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini non possono essere dati per scontati e devono essere continuamente coltivati e protetti, poiché il loro deterioramento in uno Stato membro può avere effetti nefasti per l'intera Unione;

B. considerando che una società civile attiva e ben sviluppata in tutti gli Stati membri dell'UE costituisce la migliore protezione contro il venir meno di tali valori;

C. considerando che molte organizzazioni della società civile continuano a promuovere questi valori, pur dovendo affrontare difficoltà sempre maggiori nell'ottenere i finanziamenti necessari per sviluppare e svolgere le loro attività in modo indipendente ed efficace;

D. considerando che l'Unione europea fornisce finanziamenti diretti alle organizzazioni della società civile che operano in paesi terzi al fine di promuovere questi valori, ma che le possibilità di finanziamento per le organizzazioni della società civile che perseguono tale obiettivo all'interno dell'UE sono molto limitate, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni della società civile operanti a livello locale e nazionale;

1. ribadisce che le organizzazioni della società civile sono essenziali per difendere e promuovere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, ovvero il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la cittadinanza attiva nell'UE e nel facilitare un dibattito pubblico informato nel quadro di una democrazia pluralista;

2. sottolinea la necessità che l'UE metta a punto modalità nuove ed efficaci per tutelare e promuovere tali valori all'interno dell'Unione;

3. ritiene, a tale proposito, che l'UE dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle organizzazioni della società civile che operano a livello locale e nazionale nella promozione e nella tutela di tali valori;

4. invita l'UE a istituire un apposito strumento di finanziamento, che potrebbe essere denominato «strumento europeo dei valori», per la promozione e la tutela dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, all'interno del bilancio dell'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2020, con un livello di finanziamento pari almeno a quello dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che persegue finalità analoghe oltre i confini dell'Unione; raccomanda che tale strumento abbia come priorità strutturale quella di creare un settore delle organizzazioni della società civile sano e sostenibile a livello nazionale e locale, dotato della capacità di svolgere il proprio ruolo di salvaguardia dei suddetti valori;

5. ritiene che lo strumento dovrebbe fornire alle organizzazioni della società civile impegnate nella promozione e nella tutela di tali valori all'interno dell'UE sovvenzioni di funzionamento (finanziamenti di base e sovvenzioni per progetti e iniziative);

6. sottolinea che lo strumento dovrebbe essere gestito dalla Commissione e dovrebbe garantire procedure rapide e flessibili per la concessione di sovvenzioni; raccomanda, in particolare, che la procedura di presentazione della domanda sia agevole e facilmente accessibile per le organizzazioni della società civile locali e nazionali;

7. ritiene che lo strumento dovrebbe rivolgersi, in particolare, ai progetti e alle iniziative che promuovono i valori europei a livello locale e nazionale, come ad esempio progetti di partecipazione civica, attività di sostegno e altre attività di sorveglianza, e che i progetti e le iniziative transnazionali dovrebbero avere solo un ruolo secondario; ritiene che meriti un impegno particolare il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di interagire con l'opinione pubblica, in modo da migliorare la sua comprensione della democrazia pluralistica e partecipativa, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

8. sottolinea che lo strumento dovrebbe essere complementare agli strumenti e alle attività già esistenti, a livello europeo e nazionale, per la promozione e la tutela di tali valori, e non dovrebbe pertanto andare a scapito di altri fondi o altre attività presenti a livello europeo o nazionale in questo settore;

9. sottolinea che, nella gestione di questo nuovo strumento, occorre garantire la responsabilità finanziaria quale prevista dal regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi giuridici, la piena trasparenza in merito all'impiego delle risorse, la sana gestione finanziaria e un utilizzo prudente delle risorse;

10. raccomanda alla Commissione di elaborare una relazione annuale sui risultati dello strumento e di pubblicare un elenco degli organismi e delle attività che hanno beneficiato dei suoi finanziamenti;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0185

Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e detenuti in Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e detenuti in Turchia (2018/2670(RSP))

(2019/C 390/17)

Il Parlamento europeo,

— visti l'arresto, avvenuto il 1º marzo 2018, e il perdurare della detenzione da parte delle autorità turche di due militari greci, che hanno dichiarato di essersi smarriti in condizioni meteorologiche avverse,

— visto che tale parte della frontiera, nella foresta di Kastanies lungo il fiume Evros/Meriç, costituisce un importante punto di attraversamento per i migranti, i rifugiati e i trafficanti, e che il tenente e il sergente in questione stavano effettuando un regolare servizio di pattugliamento alla frontiera,

— visti gli appelli per la liberazione dei militari, formulati dai funzionari dell'UE e della NATO, non da ultimo in occasione del Consiglio europeo del 22 marzo 2018 e dell'incontro dei leader UE-Turchia del 26 marzo 2018,

— visti gli sforzi profusi dal governo greco per garantire il rilascio e il rimpatrio dei militari,

— visto l'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce che «ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico»,

— visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 4 marzo 2018 un tribunale turco di Edirne ha stabilito che i due militari, che sono attualmente detenuti in condizioni di massima sicurezza e sono accusati di essere entrati illegalmente in Turchia, resteranno in carcere;

B. considerando che i due militari greci sono detenuti in un carcere turco da oltre un mese senza che siano stati formulati capi di accusa nei loro confronti, lasciandoli all'oscuro del reato di cui sono accusati;

C. considerando che in passato casi analoghi di attraversamento accidentale della frontiera da parte di militari greci o turchi sono stati risolti in loco a livello di autorità militari locali di entrambe le parti;

1. invita le autorità turche a concludere rapidamente il processo giudiziario, a rilasciare i due militari greci e a riconsegnarli alla Grecia;

2. invita il Consiglio, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e tutti gli Stati membri dell'UE a mostrare solidarietà alla Grecia e a chiedere il rilascio immediato dei due militari greci in qualsiasi contatto o comunicazione con le autorità e i leader turchi, nello spirito del diritto internazionale e delle buone relazioni di vicinato;

3. invita le autorità turche a seguire scrupolosamente i procedimenti giudiziari e a rispettare pienamente, per tutte le parti in causa, i diritti umani sanciti nel diritto internazionale, compresa la Convenzione di Ginevra;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle autorità competenti degli Stati membri, alla NATO nonché ai presidenti, ai governi e ai parlamenti della Turchia e della Grecia.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0186

Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (2016/2149(INI))

(2019/C 390/18)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5 sull'attribuzione delle competenze e la sussidiarietà, l'articolo 10, paragrafo 1, sulla democrazia rappresentativa, l'articolo 10, paragrafo 2, sulla rappresentanza dei cittadini dell'UE, l'articolo 10, paragrafo 3, sul diritto dei cittadini dell'UE di partecipare alla vita democratica dell'Unione, l'articolo 11 sulla democrazia partecipativa, l'articolo 12 sul ruolo dei parlamenti nazionali, l'articolo 48, paragrafo 3, sulla procedura di revisione ordinaria e l'articolo 48, paragrafo 7 (clausola passerella),

— visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

— visti l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— viste le sue risoluzioni del 12 giugno 1997 concernente le relazioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali ([1]), del 7 febbraio 2002 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea ([2]), del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona ([3]) e del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali ([4]),

— viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona ([5]), sulla capacità di bilancio della zona euro ([6]) e sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea ([7]),

— viste le relazioni annuali della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, in particolare la relazione 2014, del 2 luglio 2015 (COM(2015)0316), e la relazione 2015, del 15 luglio 2016 (COM(2016)0471), e viste le relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare la relazione 2015, del 15 luglio 2016 (COM(2016)0469), e la relazione 2016, del 30 giugno 2017 (COM(2017)0600),

— viste le relazioni annuali della direzione delle relazioni con i parlamenti nazionali del Parlamento europeo, in particolare la relazione 2016 di metà legislatura sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali,

— vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) ([8]),

— visti il Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa, del 1º marzo 2017, e il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il 13 settembre 2017, nel quale è stata presentata una tabella di marcia,

— vista la dichiarazione dal titolo «Greater European Integration: The Way Forward» (Una maggiore integrazione europea: la strada da percorrere) dei presidenti della Camera dei Deputati dell'Italia, dell'Assemblée nationale della Francia, del Bundestag della Germania e della Chambre des Députés del Lussemburgo, siglata il 14 settembre 2015 e attualmente avallata da altre 15 camere parlamentari nell'UE,

— viste le conclusioni adottate dalla Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE nelle sue riunioni a partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare quella di Lussemburgo del 2016 e quella di Bratislava del 2017,

([1]) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 153.
([2]) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322.
([3]) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 94.
([4]) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 40.
([5]) Testi approvati P8_TA(2017)0049.
([6]) Testi approvati P8_TA(2017)0050.
([7]) Testi approvati P8_TA(2017)0048.
([8]) Testi approvati P8_TA(2017)0421.

— visti i contributi e le conclusioni delle riunioni della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) a partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare delle riunioni di La Valletta e di Tallinn del 2017, nonché le sue relazioni semestrali,

— visto l'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, che ha sancito l'organizzazione di conferenze interparlamentari al fine di discutere le politiche di bilancio e le altre questioni coperte dal trattato;

— visti la risoluzione del *Senát* della Repubblica ceca del 30 novembre 2016 (26ª risoluzione dell'11ª legislatura), la risoluzione del Senato della Repubblica italiana del 19 ottobre 2016 ((Doc. XVIII n. 164) e i contributi della sua commissione delle Politiche comunitarie del 2 maggio 2017 (Prot. 573) nonché i contributi della commissione per gli Affari europei dell'*Assemblée nationale* della Francia del 31 maggio 2017 (numero di riferimento 2017/058) e della commissione permanente per gli Affari europei della *Tweede Kamer der Staten-Generaal* (Camera dei rappresentanti) dei Paesi Bassi del 22 dicembre 2017 (lettera A(2018)1067);

— visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0127/2018),

A. considerando che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento costituzionale dell'Unione europea (articolo 12 TUE), svolgendo pertanto un ruolo importante ai fini della sua legittimità democratica e della sua piena realizzazione;

B. considerando che la responsabilità parlamentare dei governi nazionali nel quadro degli affari europei, che dipende da singole prassi nazionali, è la pietra angolare del ruolo dei parlamenti nazionali nell'attuale trattato europeo;

C. considerando che, ai fini di una migliore titolarità, i parlamenti nazionali dovrebbero controllare i governi nazionali nello stesso modo in cui il Parlamento europeo controlla l'esecutivo europeo; che, tuttavia, il livello di influenza dei parlamenti nazionali sui governi nazionali varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro;

D. considerando che i parlamenti nazionali spesso lamentano la loro limitata partecipazione agli affari dell'Unione e desiderano essere maggiormente coinvolti nello sviluppo del processo di integrazione europea;

E. considerando che una mancanza di trasparenza nei processi legislativi e decisionali dell'UE rischia di compromettere sia le prerogative dei parlamenti nazionali a norma dei trattati e dei pertinenti protocolli che, in particolare, il loro ruolo di organi di controllo dei governi;

F. considerando che il pluralismo dei parlamenti nazionali è particolarmente vantaggioso per l'UE, dal momento che l'allineamento di posizioni politiche diverse tra gli Stati membri può rafforzare e ampliare i dibattiti trasversali a livello europeo;

G. considerando che la sottorappresentanza delle minoranze parlamentari negli affari europei dovrebbe essere controbilanciata, nel pieno rispetto delle maggioranza di ciascun parlamento nazionale e conformemente al principio di rappresentanza proporzionale;

H. considerando che i parlamenti nazionali sono coinvolti in qualsiasi tipo di revisione dei trattati europei e sono stati recentemente chiamati a partecipare a una serie di consessi democratici dell'UE;

I. considerando che una sfera pubblica europea potrebbe essere favorita attraverso una serie di consessi sul futuro dell'Europa, che dovrebbero essere organizzati dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo, quali naturali rappresentanti del popolo europeo; che tali consessi potrebbero essere sostenuti tramite una settimana europea comune, nella quale le camere parlamentari nazionali discuterebbero simultaneamente di affari europei con commissari e deputati al Parlamento europeo;

J. considerando che, come mostrato dalle recenti tendenze elettorali, la crisi economica, finanziaria e sociale ha accresciuto la sfiducia e la disillusione dei cittadini dell'UE nei confronti dell'attuale modello democratico di rappresentanza, sia a livello nazionale che europeo;

K. considerando che l'attuazione del diritto dei parlamenti nazionali di controllare il rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base del cosiddetto sistema di allarme preventivo, ha in parte migliorato le relazioni tra le istituzioni dell'UE e i parlamenti nazionali;

L. considerando che i parlamenti nazionali sollevano talvolta critiche in merito al sistema di allarme preventivo, sostenendo che le sue disposizioni non sono di facile attuazione e non presentano un ambito esteso di applicazione;

M. considerando che sono stati compiuti progressi nell'attuazione del sistema di allarme preventivo, come dimostrano gli ultimi dati relativi al numero di pareri presentati dai parlamenti nazionali nell'ambito del dialogo politico; che l'uso limitato della procedura del cartellino giallo e l'inefficacia della procedura del cartellino arancione mostrano che vi è ancora un margine di miglioramento e che un migliore coordinamento tra i parlamenti nazionali è possibile in tal senso;

N. considerando che il periodo di otto settimane stabilito nell'articolo 4 del protocollo n. 1 si è dimostrato inadeguato per il controllo tempestivo del rispetto del principio di sussidiarietà;

O. che il sistema di allarme preventivo può essere integrato dal sistema che consente attualmente ai parlamenti nazionali di sottoporre proposte costruttive all'esame della Commissione, nel pieno rispetto del suo diritto di iniziativa;

P. considerando che diversi parlamenti nazionali hanno espresso interesse per uno strumento finalizzato a migliorare il dialogo politico, che darebbe ai parlamenti nazionali l'opportunità di suggerire proposte costruttive da sottoporre all'esame della Commissione, nel dovuto rispetto del diritto d'iniziativa di quest'ultima;

Q. considerando che i parlamenti nazionali possono in qualsiasi momento esprimere pareri nel quadro del dialogo politico, incaricare i loro governi di richiedere la formulazione di proposte legislative attraverso il Consiglio o, conformemente all'articolo 225 TFUE, invitare semplicemente il Parlamento a presentare proposte alla Commissione;

R. considerando che l'attuazione di una procedura del cartellino rosso non è concepibile in questa fase del processo di integrazione europea;

S. considerando che l'ampia gamma di diritti all'informazione previsti nel trattato di Lisbona potrebbe essere ampliata se i parlamenti nazionali avessero a disposizione più risorse e più tempo per gestire i documenti loro trasmessi dalle istituzioni europee;

T. considerando che l'IPEX, una piattaforma per lo scambio continuo di informazioni tra i parlamenti nazionali e tra parlamenti nazionali e istituzioni europee, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata conformemente alla sua strategia digitale, nella quale il Parlamento europeo svolge un importante ruolo di sostegno;

U. considerando che la cooperazione interistituzionale è migliorata dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della cosiddetta iniziativa Barroso, ovvero il dialogo politico avviato dalla Commissione nel settembre 2006, che dà ai parlamenti nazionali la possibilità di presentare osservazioni, commenti positivi o critiche sulle proposte della Commissione;

V. considerando che i parlamenti nazionali presentano talvolta rimostranze in merito alle loro relazioni con l'Unione europea, sostenendo che sono troppo complesse;

W. considerando che i parlamenti nazionali hanno competenze pertinenti in materia di libertà, sicurezza e giustizia a norma degli articoli 70, 85 e 88 TFUE e dovrebbero pertanto svolgere un ruolo importante nel futuro della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione;

X. considerando che dovrebbe esserci un livello più elevato di controllo parlamentare nazionale ed europeo sulle politiche di bilancio ed economiche, sulle decisioni adottate e sulle questioni relative alla governance a livello di UE;

Y. considerando che la decisione della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 sulla natura mista dell'accordo commerciale tra l'UE e Singapore ha cambiato le modalità con cui i parlamenti nazionali saranno coinvolti negli accordi commerciali in futuro;

Z. considerando che una migliore interazione e un migliore scambio di informazioni tra i deputati al Parlamento europeo e i deputati dei parlamenti nazionali come pure tra i funzionari dei parlamenti nazionali potrebbero contribuire a migliorare il controllo del dibattito europeo a livello nazionale e pertanto promuovere una cultura politica e parlamentare veramente europea;

Controllo dell'attività governativa negli affari europei

1. ritiene che l'attuazione dei diritti e degli obblighi dei parlamenti nazionali derivanti dal trattato di Lisbona abbia rafforzato il loro ruolo all'interno del quadro costituzionale europeo, garantendo un maggior pluralismo, una legittimazione democratica e il miglior funzionamento dell'Unione;

2. riconosce che i governi nazionali sono democraticamente responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, TUE, in conformità dei loro rispettivi ordinamenti costituzionali nazionali; ritiene che tale responsabilità sia l'elemento chiave del ruolo delle camere parlamentari nazionali nell'Unione europea; incoraggia i parlamenti nazionali a esercitare pienamente la loro funzione europea per influenzare direttamente e controllare i contenuti delle politiche europee, in particolare attraverso il controllo dei loro governi nazionali che agiscono in qualità di membri del Consiglio europeo e del Consiglio;

3. invita gli Stati membri ad assicurare che ai parlamenti nazionali siano concessi tempo e poteri sufficienti, nonché il necessario accesso alle informazioni, al fine di adempiere al loro ruolo costituzionale di controllo e pertanto di legittimazione dell'attività dei governi nazionali quando essi agiscono a livello europeo, sia in sede di Consiglio che di Consiglio europeo; riconosce che tale funzione europea dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle rispettive tradizioni costituzionali degli Stati membri; ritiene che, al fine di preservare e rafforzare questo ruolo, l'attuale scambio di migliori pratiche e l'interazione tra i parlamenti nazionali dovrebbe essere rafforzata e promossa;

4. ritiene che la trasparenza dei metodi di lavoro e dei processi decisionali delle istituzioni dell'UE rappresenti un presupposto per consentire ai parlamenti nazionali di svolgere efficacemente il proprio ruolo istituzionale che deriva dai trattati; invita, inoltre, i parlamenti nazionali a sfruttare pienamente le rispettive competenze al fine di controllare le azioni dei governi a livello europeo, anche adeguando la loro organizzazione interna, i loro calendari e i loro regolamenti affinché ciò sia possibile; suggerisce inoltre uno scambio delle migliori pratiche tra parlamenti nazionali, discussioni periodiche tra i rispettivi ministri e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del Consiglio e del Consiglio europeo nonché riunioni periodiche tra i deputati dei parlamenti nazionali, i commissari e i deputati al Parlamento europeo;

5. reputa necessario prestare attenzione onde evitare qualsiasi tipo di sovraregolamentazione nel recepimento di norme europee da parte degli Stati membri e ritiene che i parlamenti nazionali abbiano un ruolo chiave da svolgere al riguardo; ricorda, tuttavia, che questo non influisce in alcun modo sul diritto degli Stati membri di applicare clausole di non regressione e di adottare, ad esempio, norme sociali e ambientali più elevate a livello nazionale;

6. ricorda, pur incoraggiando un dialogo politico rafforzato con i parlamenti nazionali e riconoscendo la chiara necessità di consolidare la partecipazione parlamentare, che le decisioni devono essere adottate conformemente alle competenze costituzionali e tenendo conto della chiara delimitazione delle rispettive competenze decisionali degli organismi nazionali ed europei;

7. afferma che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dovrebbero essere maggiormente coinvolti nel semestre europeo e raccomanda che i calendari di bilancio a livello nazionale ed europeo siano meglio coordinati nel corso dell'intero processo, al fine di incoraggiare un utilizzo più efficace di tale strumento; ricorda, inoltre, che l'allineamento del semestre europeo con i programmi dei parlamenti nazionali potrebbe contribuire ulteriormente al coordinamento delle politiche economiche, sottolineando al contempo che tale allineamento non dovrebbe trascurare i poteri di autonomia e gli specifici regolamenti di ciascuna camera parlamentare;

8. suggerisce l'attuazione di un periodo di dialogo sul bilancio a livello nazionale, durante il quale i parlamenti nazionali possano deliberare in merito al semestre europeo e contribuire allo stesso, conferendo un mandato ai propri governi nelle loro relazioni con la Commissione e il Consiglio;

9. sottolinea che, nel corso dell'ultima plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione (COSAC) a Tallinn, è stato riconosciuto che la maggior parte dei parlamenti nazionali partecipa attivamente a sedute plenarie per discutere questioni legate all'UE, a intervalli regolari o in occasioni specifiche, e che discussioni in plenaria più frequenti sulle questioni legate all'UE aumentano la visibilità dell'Unione e danno ai cittadini l'opportunità di conoscere il programma dell'UE e le posizioni dei partiti politici su dette questioni;

Creare una sfera pubblica europea

10. osserva che l'allineamento di diverse posizioni politiche tra gli Stati membri potrebbe rafforzare e ampliare i dibattiti trasversali a livello europeo; raccomanda pertanto che le delegazioni parlamentari nazionali che operano presso le istituzioni europee rispecchino la diversità politica; sottolinea la pertinenza del principio della rappresentanza proporzionale di deputati di diversi partiti politici in tale contesto;

11. osserva che la volontà vincolante delle maggioranze parlamentari potrebbe essere espressa nei pareri emessi dai parlamenti nazionali, all'interno o all'esterno del quadro del sistema di allarme preventivo; appoggia, tuttavia, l'idea che alle minoranze parlamentari nazionali venga data la possibilità di esprimere punti di vista divergenti, che potrebbero poi essere integrati negli allegati ai suddetti pareri; ritiene che tali pareri debbano essere formulati nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e conformemente al regolamento di ciascuna camera parlamentare nazionale;

12. prende atto del recente appello per una serie di convenzioni democratiche in tutta Europa; ritiene, a tale riguardo, che l'istituzione di una settimana europea annuale consentirebbe ai deputati al Parlamento europeo e ai commissari, in particolare ai vicepresidenti responsabili dei cluster, di presentarsi di fronte a tutte le assemblee parlamentari nazionali per discutere e spiegare l'agenda europea accanto a parlamentari e rappresentanti della società civile; suggerisce di procedere a una revisione del proprio regolamento al fine di sostenere l'iniziativa e incoraggia i parlamenti nazionali a fare altrettanto; ritiene inoltre che le riunioni tra i gruppi politici nazionali ed europei nel quadro della cooperazione interparlamentare dell'Unione potrebbero apportare un valore aggiunto sotto forma di un autentico dibattito politico europeo;

Sostegno della riforma del sistema di allarme preventivo

13. sottolinea che il sistema di allarme preventivo è stato raramente utilizzato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e ritiene che possa essere riformato nell'attuale quadro costituzionale;

14. rileva che esempi come l'avvio della procedura del «cartellino giallo» contro la proposta della Commissione di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori nel 2016 dimostrano che il sistema di allarme preventivo è operativo; sottolinea che l'uso limitato della procedura del «cartellino giallo» potrebbe indicare che il principio di sussidiarietà è, nel complesso, rispettato all'interno dell'UE; ritiene pertanto che le carenze procedurali del sistema di allarme preventivo non debbano essere considerate una prova decisiva del mancato rispetto del principio di sussidiarietà; rammenta inoltre che i parlamenti nazionali possono intervenire ed esaminare la questione del rispetto del principio di sussidiarietà prima della presentazione di una proposta legislativa da parte della Commissione nel quadro di Libri verdi e bianchi oppure della presentazione annuale del programma di lavoro della Commissione;

15. ricorda che, per ogni nuova iniziativa legislativa, la Commissione è tenuta a verificare se l'UE è legittimata ad agire e se tale azione è giustificata; sottolinea inoltre che le precedenti esperienze hanno dimostrato che stabilire un confine tra la dimensione politica del principio di sussidiarietà e la dimensione giuridica del principio di proporzionalità è talvolta difficile e problematico; invita pertanto la Commissione, nelle sue risposte ai pareri motivati formulate nel quadro del sistema di allarme preventivo o al di fuori dello stesso, a esaminare anche la proporzionalità e, se del caso, le preoccupazioni inerenti le opzioni programmatiche proposte, oltre all'interpretazione del principio di sussidiarietà;

16. prende atto della richiesta di taluni parlamenti nazionali di prolungare il termine di otto settimane entro il quale possono presentare un parere motivato a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 1; sottolinea, tuttavia, che l'attuale quadro del trattato non prevede tale proroga; ritiene, pertanto, che la Commissione debba istituire un termine tecnico di notifica all'interno del sistema di allarme preventivo per concedere più tempo tra la data di ricevimento tecnico dei progetti di atti legislativi da parte delle camere parlamentari nazionali e la data di inizio del periodo di otto settimane; ricorda, a tale riguardo, che nel 2009 la Commissione ha messo in atto altre modalità pratiche per il funzionamento del meccanismo di controllo della sussidiarietà;

17. prende atto della richiesta di taluni parlamenti nazionali di prolungare il termine di otto settimane entro il quale possono presentare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2;

18. suggerisce, in linea con il dialogo politico avviato dalla Commissione nel 2016, di utilizzare pienamente il sistema in virtù del quale i parlamenti nazionali possono presentare proposte costruttive alla Commissione allo scopo di influenzare positivamente il dibattito europeo e il potere d'iniziativa della Commissione; suggerisce, a tale riguardo, che la Commissione potrebbe godere del potere discrezionale di tenere conto di tali proposte o di formulare una risposta formale in cui sottolinea i motivi per cui si astiene dal farlo; sottolinea che tale procedura non può consistere in un diritto di iniziativa né in un diritto di ritirare o modificare la legislazione, poiché ciò costituirebbe un sovvertimento del «metodo dell'Unione» e della distribuzione di competenze tra il livello nazionale e quello europeo, violando così i trattati; raccomanda nel contempo di attribuire il diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, quale rappresentante diretto dei cittadini dell'Unione, nel caso di una futura revisione dei trattati;

Attuazione del diritto all'informazione

19. ribadisce che l'articolo 12 TUE e il protocollo n. 1 riconoscono ai parlamenti nazionali il diritto di ricevere informazioni direttamente dalle istituzioni europee;

20. sottolinea che i parlamenti nazionali potrebbero gestire meglio le informazioni loro trasmesse in virtù del sistema di allarme preventivo o nell'ambito del loro diritto all'informazione se la piattaforma IPEX assumesse la rilevanza di un'agorà o di un forum per un dialogo informale permanente tra i parlamenti nazionali e tra questi e le istituzioni europee; intende pertanto promuovere l'uso della piattaforma per il rafforzamento del dialogo politico; raccomanda ai parlamenti nazionali di utilizzare tempestivamente la piattaforma IPEX, onde garantire un avvio rapido del meccanismo nazionale di controllo; raccomanda di utilizzare IPEX come canale per la condivisione sistematica delle informazioni e la segnalazione precoce di preoccupazioni relative alla sussidiarietà; ritiene che sia possibile sviluppare IPEX in modo da renderlo il principale canale di comunicazione e trasmissione di documenti pertinenti dalle istituzioni dell'UE ai parlamenti nazionali e viceversa e, in tale contesto, si impegna a offrire assistenza alle amministrazioni delle camere parlamentari nazionali su come lavorare con la piattaforma; incoraggia inoltre l'aumento degli scambi tra i funzionari delle istituzioni e dei gruppi politici all'interno delle amministrazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

Prevedere una migliore cooperazione interistituzionale

21. prende atto della cooperazione esistente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella COSAC, nella Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (CIP-PESC) e nel quadro dell'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere sviluppata sulla base dei principi del consenso, della condivisione delle informazioni e della consultazione, affinché i parlamenti nazionali esercitino un controllo sui rispettivi governi e sulle rispettive amministrazioni;

22. ribadisce che il quadro attuale delle relazioni tra l'Unione e i parlamenti nazionali potrebbe essere semplificato e armonizzato per renderlo più efficiente ed efficace; chiede, in tale contesto, di rivedere la collaborazione tra l'Unione e i suoi parlamenti nazionali nelle piattaforme e nei forum esistenti allo scopo di rafforzare tali relazioni e adattarle alle esigenze attuali; insiste tuttavia su una chiara delimitazione delle competenze decisionali tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, per cui i primi dovrebbero esercitare la loro funzione europea sulla base delle costituzioni nazionali, in particolare esercitando un controllo sui membri dei loro governi nazionali in quanto membri del Consiglio europeo e del Consiglio, livello in cui sono meglio collocati per monitorare il processo legislativo europeo; rifiuta quindi la creazione di organismi parlamentari congiunti di carattere decisionale per motivi di trasparenza, responsabilità e capacità di agire;

23. evidenzia che rafforzare il dialogo politico e tecnico tra commissioni parlamentari, sia a livello nazionale che europeo, costituirebbe un passo estremamente positivo verso la piena cooperazione interparlamentare; valuta la possibilità di destinare risorse aggiuntive al conseguimento di tale obiettivo nonché l'utilizzo di videoconferenze, ove possibile;

24. riconosce la pertinenza delle riunioni interparlamentari di commissione, previste dagli articoli 9 e 10 del protocollo n. 1; ritiene che si potrebbe conseguire una migliore cooperazione interistituzionale se i deputati al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali attribuissero maggiore importanza alle riunioni interparlamentari di commissione e se esse fossero preparate in più stretta cooperazione;

25. raccomanda che i parlamenti nazionali siano pienamente coinvolti nello sviluppo continuo della politica di sicurezza e di difesa comune; ritiene che tale coinvolgimento dovrebbe essere promosso in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e nel pieno rispetto delle disposizioni delle costituzioni nazionali in materia di politiche di sicurezza e di difesa, anche attraverso riunioni interparlamentari congiunte tra rappresentanti dei parlamenti nazionali e deputati al Parlamento europeo e mediante un dialogo politico tra una vera e propria commissione per la sicurezza e la difesa in seno al Parlamento europeo e le corrispondenti commissioni dei parlamenti nazionali; rileva il potenziale che ciò presenta in relazione all'esercizio di un controllo costruttivo in tale ambito da parte degli Stati membri dell'UE neutrali;

26. ritiene che un dialogo politico e legislativo rafforzato tra e con i parlamenti nazionali favorirebbe il rispetto degli obiettivi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»;

o

o o

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0187

Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2017/2191(INI))

(2019/C 390/19)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 39, 42, da 101 a 109 e 174,

— visti la relazione della Commissione del 31 maggio 2017 sulla politica di concorrenza 2016 (COM(2017)0285) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data (SWD(2017)0175),

— visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([1]),

— visto il Libro bianco del 9 luglio 2014 dal titolo «Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE» (COM(2014)0449),

— visto il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili ([2]),

— vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142),

— vista la comunicazione della Commissione, del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([3]),

— vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future ([4]),

— vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità ([5]),

— vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio ([6]),

— viste la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea ([7]) e le sue relazioni degli anni precedenti in materia,

— vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio ([8]),

— viste le pertinenti norme, linee guida, decisioni, risoluzioni, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla relazione sulla politica di concorrenza 2016,

— visto l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ([9]),

([1]) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
([2]) GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1.
([3]) GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.
([4]) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 71.
([5]) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 71.
([6]) Testi approvati, P8_TA(2016)0434.
([7]) Testi approvati, P8_TA(2017)0027.
([8]) Testi approvati, P8_TA(2017)0428.
([9]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

— visto l'articolo 52 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0049/2018),

1. accoglie con favore la relazione sulla politica di concorrenza 2016, del 31 maggio 2017, che dimostra come, in un contesto di concorrenza leale, gli investimenti e l'innovazione siano fondamentali per il futuro dell'Europa;

2. sostiene fermamente l'indipendenza della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nella loro missione di elaborazione ed efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza a vantaggio dei cittadini e delle imprese attive nell'UE;

3. accoglie con favore e incoraggia ulteriormente l'impegno della Commissione a mantenere, oltre a un dialogo strutturato con il commissario responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, contatti regolari con i membri della commissione competente del Parlamento e del relativo gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza; è convinto che la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza sia un fattore chiave in termini di controllo democratico, e si compiace che la Commissione abbia risposto a tutte le richieste specifiche approvate dal Parlamento;

4. invita la Commissione a garantire informazioni e scambi periodici con il Parlamento sulla preparazione e sull'attuazione della normativa dell'UE, di accordi internazionali e altri strumenti giuridici non vincolanti relativi alla politica di concorrenza, come stabilito nell'accordo interistituzionale tra la Commissione e il Parlamento; rileva che ciò non si verifica in modo soddisfacente, ad esempio nel caso delle consultazioni riguardanti l'accordo UE-Canada sullo scambio di informazioni nei procedimenti relativi alla concorrenza; invita il Consiglio a ratificare l'accordo UE-Canada il prima possibile; intende promuovere lo scambio regolare di opinioni in seno alla commissione competente con la Rete europea della concorrenza (ECN) e le autorità nazionali garanti della concorrenza;

5. invita la Commissione a monitorare l'attuazione della legislazione legata al completamento del mercato unico, ad esempio nel settore dell'energia (compreso l'autoconsumo) e dei trasporti, nel mercato digitale e nei servizi finanziari al dettaglio, al fine di migliorare l'applicazione delle norme UE in materia di concorrenza e conseguire un'applicazione omogenea negli Stati membri;

6. osserva che gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento indispensabile per garantire le infrastrutture e l'approvvigionamento necessari sia per il settore dell'energia che per quello dei trasporti, soprattutto in Europa, dove è in atto una transizione verso sistemi di approvvigionamento energetico e di trasporto più puliti e rispettosi del clima;

7. rileva che gli aiuti di Stato possono risultare necessari per garantire la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG), fra cui l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni; sottolinea che l'intervento dello Stato rappresenta spesso lo strumento migliore per garantire la fornitura di servizi essenziali per il sostegno delle regioni isolate, remote, periferiche e insulari dell'Unione;

8. sostiene l'importanza di garantire la concorrenza, che comporta la salvaguardia della capacità di acquisizione transfrontaliera nel mercato intraeuropeo dei servizi finanziari, anche per quanto riguarda le assicurazioni;

9. sottolinea che la connettività delle regioni insulari o periferiche è essenziale per sostenere e sviluppare livelli accettabili di iniziativa economica e sociale attraverso il mantenimento di connessioni commerciali fondamentali;

10. sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie, anticoncorrenziali e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

11. si compiace dell'impegno profuso dalla DG Concorrenza per continuare a creare una forza lavoro stabile ed equilibrata nel corso di tutto il 2016; accoglie inoltre con favore il miglioramento della gestione delle risorse umane presso la DG Concorrenza e il fatto che il tasso di avvicendamento del personale sia sceso al livello più basso da quando hanno avuto inizio le rilevazioni (dal 13,9 % nel 2015 al 10,8 % nel 2016 ([10])); invita la Commissione a riassegnare risorse finanziarie e umane adeguate alla DG Concorrenza e garantire la stabilità delle finanze della Direzione per la modernizzazione degli strumenti informatici ed elettronici, al fine di far fronte al crescente carico di lavoro e adeguarsi ai progressi tecnologici; chiede, ancora una volta, una netta separazione tra i dipartimenti che redigono gli orientamenti e quelli responsabili della loro applicazione;

([10]) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-comp-2016_en_0.pdf

12. si compiace dei progressi compiuti dalla DG Concorrenza in materia di pari opportunità, tra cui il fatto che le donne rappresentano il 36 % del personale direttivo di livello medio;

13. sottolinea nuovamente che la corruzione negli appalti pubblici ha gravi effetti distorsivi sulla competitività del mercato europeo; ribadisce che gli appalti pubblici sono una delle attività di governo più esposte al rischio di corruzione; evidenzia che, in alcuni Stati membri, gli appalti finanziati dall'UE comportano un rischio di corruzione più elevato rispetto agli appalti finanziati a livello nazionale; invita la Commissione a proseguire gli sforzi intesi a impedire l'uso improprio dei fondi UE e promuovere la responsabilità in materia di appalti pubblici; accoglie inoltre con favore l'istituzione della Procura europea;

14. prende atto che le norme dell'UE non stabiliscono termini temporali per le indagini antitrust, il che significa che le decisioni sono talvolta prese troppo tardi, dopo che i concorrenti sono stati costretti a uscire dal mercato;

15. invita la Commissione ad adottare orientamenti indicativi per limitare la durata delle indagini antitrust e dei procedimenti riguardanti l'abuso di una posizione dominante nel mercato, al fine di evitare incertezze e oneri eccessivi per le imprese e creare un quadro concorrenziale che vada a vantaggio dei consumatori; ritiene che scadenze più flessibili debbano essere concesse soltanto nei casi complessi in cui le indagini devono essere estese ad altre imprese;

16. sottolinea che, benché la rapidità delle indagini debba essere equilibrata alla necessità di garantire adeguatamente i diritti della difesa e la qualità delle indagini, le scadenze indicative possono aiutare le autorità antitrust a utilizzare in modo più efficiente le risorse; osserva che per velocizzare le principali indagini in materia di antitrust, la Commissione e i soggetti interessati potrebbero ricorrere maggiormente ai procedimenti antitrust semplificati e migliorare l'accesso ai fascicoli pertinenti;

17. prende atto che la maggior parte delle decisioni in materia di antitrust sono adottate a livello nazionale; invita la Commissione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, a monitorare pertanto la coerenza globale e l'indipendenza della politica di concorrenza e la relativa attuazione nell'ambito del mercato interno, con il sostegno dell'ECN; sottolinea che l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza è estremamente importante e accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione ECN+ intesa a rafforzare la capacità di tali autorità di garantire un'applicazione più efficace del diritto dell'UE in materia di concorrenza;

18. ritiene che la Commissione debba verificare che, per essere in grado di svolgere il loro lavoro in totale indipendenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di mezzi adeguati in termini di risorse finanziarie, umane e tecniche, e che l'elezione o la nomina dei loro direttori e alti dirigenti sia trasparente e non soggetta a influenze politiche; sottolinea che l'autonomia delle autorità nazionali garanti della concorrenza, anche in termini di bilancio, è essenziale al fine di garantire un'efficace applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza; invita gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza pubblichino relazioni annuali contenenti statistiche e una sintesi motivata delle loro attività e chiede che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento riguardo a questi punti chiave; ritiene che le autorità nazionali garanti della concorrenza debbano disporre di procedure volte a garantire che il personale e i direttori, per un periodo di tempo ragionevole dopo aver lasciato il posto di lavoro, si astengano da attività che possano dar luogo a un conflitto di interessi in relazione a un caso specifico nel quale sono stati coinvolti a livello di autorità nazionale garante della concorrenza; sottolinea l'importanza dell'ECN, che costituisce una piattaforma per scambi regolari tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione a prendere in considerazione il parere delle autorità nazionali garanti della concorrenza;

19. è del parere che uno studio sulla conoscenza e la comprensione da parte delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, delle norme dell'Unione sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato possa essere utile per rafforzare l'attuazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e possa fungere, allo stesso tempo, da utile orientamento;

20. è del parere che le misure provvisorie possano rappresentare un importante strumento, in particolare nel contesto dell'economia digitale, per garantire che la concorrenza non sia compromessa in modo grave e irreparabile da comportamenti illeciti mentre è in corso un'indagine; invita la Commissione a esaminare le opzioni disponibili per accelerare i procedimenti dinanzi alle autorità garanti della concorrenza in applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE o per semplificare l'adozione di misure provvisorie; invita la Commissione, in tale contesto, a effettuare uno studio al riguardo e a presentare al Parlamento e al Consiglio i risultati ed eventualmente una proposta legislativa;

21. invita la Commissione a verificare attentamente, nel quadro di una possibile riforma del regolamento sulle concentrazioni, se l'attuale metodo di valutazione tenga sufficientemente conto delle specificità dei mercati digitali; è del parere che potrebbe essere necessario un adeguamento dei criteri di valutazione delle concentrazioni nel quadro dell'economia digitale; sottolinea inoltre che l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbe essere garantita non solo nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ma anche nell'attuazione delle norme europee sul controllo delle concentrazioni; sottolinea pertanto la necessità di norme equivalenti a livello dell'UE in tale ambito;

22. si compiace dei continui sforzi profusi dalla Commissione per chiarire i diversi aspetti della definizione di aiuto di Stato, come dimostrato dalla sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che costituisce un'importante componente dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato; rileva in particolare gli sforzi della Commissione volti a chiarire le nozioni di «impresa» e «attività economica»; osserva tuttavia che continua a essere difficile, soprattutto nel settore degli affari sociali, tracciare una divisione netta tra attività economiche e non economiche; osserva inoltre che compete alla Corte di giustizia dell'Unione europea garantire la corretta interpretazione del trattato;

23. ribadisce che la concorrenza fiscale leale è importante per l'integrità del mercato interno e che tutti gli operatori del mercato, comprese le imprese digitali, dovrebbero versare la rispettiva giusta aliquota fiscale nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti e competere a parità di condizioni; accoglie con favore le indagini approfondite della Commissione a tale riguardo e sottolinea che la lotta contro la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva è necessaria al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato unico e consolidare i bilanci pubblici; sottolinea che le norme sugli aiuti di Stato si applicano anche alle esenzioni fiscali e che è essenziale eliminare le prassi anticoncorrenziali distorsive, come ad esempio i vantaggi fiscali selettivi; invita gli Stati membri a garantire che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti scambiate tra le autorità fiscali nazionali, al fine di valutare la compatibilità dei loro accordi fiscali e tax ruling con e le norme dell'UE in materia di concorrenza;

24. esprime preoccupazione per la mancanza di azione da parte delle autorità garanti della concorrenza contro l'eliminazione retroattiva dei regimi di sostegno a favore delle energie rinnovabili; sottolinea che tale inazione ha prodotto un'ulteriore distorsione della concorrenza, poiché gli investitori internazionali, a differenza di quelli locali, hanno potuto ottenere un risarcimento; invita la Commissione a esaminare gli effetti di distorsione dei pagamenti basati sulle capacità e dei pagamenti relativi alla moratoria nucleare esistenti nei mercati dell'elettricità;

25. invita a rivedere gli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di tassazione al fine di includere i casi di concorrenza sleale che vanno al di là dei tax ruling e dei costi di trasferimento;

26. sottolinea che occorrono politiche e normative fiscali semplici e trasparenti;

27. accoglie con grande favore la decisione della Commissione nei confronti dei vantaggi fiscali illegali concessi a favore di Amazon e le sue precedenti decisioni fondamentali in materia di vantaggi fiscali selettivi illegali e sottolinea che il tempestivo recupero di aiuti illegali è essenziale; rileva che il Lussemburgo ha annunciato la sua intenzione di impugnare la decisione relativa ad Amazon, così come ha fatto l'Irlanda per il caso Apple; invita la Commissione a continuare a monitorare la situazione in tutti gli Stati membri e ad adottare decisioni nei confronti di aiuti di Stato illeciti in tutti i casi analoghi al fine di garantire un trattamento equo e ripristinare la parità di condizioni;

28. sottolinea la necessità di tassare le società digitali in base all'attività effettivamente svolta negli Stati membri rilevando il fatturato prodotto tramite le piattaforme digitali, in modo tale da evitare uno svantaggio competitivo per le società che svolgono la loro attività con una costante presenza fisica in loco;

29. ritiene che la concorrenza leale nel mercato interno possa essere ostacolata dalla pianificazione fiscale, poiché i nuovi operatori e le PMI che svolgono la loro attività esclusivamente in un paese sono penalizzati rispetto alle multinazionali, che possono trasferire gli utili o ricorrere ad altre forme di pianificazione fiscale aggressiva mediante una serie di decisioni e strumenti ai quali soltanto loro possono accedere; osserva con preoccupazione che le minori passività fiscali che ne derivano lasciano alle multinazionali un utile al netto delle imposte più elevato e creano una disparità di condizioni nei confronti dei concorrenti nel mercato unico, i quali non hanno la possibilità di accedere a una pianificazione fiscale aggressiva e mantengono il legame tra il luogo in cui gli utili sono generati e il luogo d'imposizione fiscale;

30. invita la Commissione ad avviare negoziati con tutti gli Stati e i territori che hanno un buon accesso al mercato comune e che non dispongono di efficaci controlli sugli aiuti di Stato contro la concorrenza fiscale sleale;

31. prende atto della possibilità di ricorrere a fondi pubblici per salvare le banche che sono importanti per una regione; invita la Commissione a spiegare a quali condizioni ciò sia possibile, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato dell'UE e le norme di bail-in; ritiene che l'attuale quadro giuridico non sia chiaro e invita la Commissione a migliorarlo;

32. rammenta che, ai sensi della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il ricorso a sistemi di garanzia dei depositi volto a impedire il fallimento di un ente creditizio dovrebbe essere effettuato nell'ambito di un quadro definito in modo chiaro e dovrebbe altresì rispettare in ogni caso le norme in materia di aiuti di Stato;

33. invita la Commissione a verificare ogni anno se i requisitivi per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nel settore finanziario siano ancora rispettati;

34. ritiene che, a seguito della crisi finanziaria, la concentrazione nel settore bancario sia aumentata e, in alcuni casi, sia stata promossa dalle autorità di vigilanza nazionali ed europee; invita la Commissione a monitorare tale fenomeno e a effettuare uno studio paese per paese a livello europeo per esaminare i suoi effetti sulla concorrenza;

35. si compiace del fatto che Margrethe Vestager si sia impegnata, in occasione del dialogo strutturato con la commissione per i problemi economici e monetari del 21 novembre 2017, a esaminare le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal programma di acquisto per il settore societario della Banca centrale europea e a fornire una risposta articolata al riguardo; sottolinea a tale proposito che la nozione di selettività in materia di aiuti di Stato rappresenta un criterio essenziale che deve essere esaminato in modo approfondito; fa riferimento, inoltre, all'articolo 4, paragrafo 3, TUE sul cosiddetto «principio di leale cooperazione»;

36. invita la Commissione a monitorare attentamente le attività nel settore dei servizi bancari e finanziari al dettaglio per individuare eventuali violazioni delle norme in materia di antitrust e attività di cartello, e a collaborare strettamente con le autorità nazionali garanti della concorrenza per l'applicazione delle norme antitrust dell'UE;

37. ritiene che sia prioritario assicurare il rigoroso e imparziale rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nella gestione delle future crisi bancarie affinché i contribuenti siano protetti dagli oneri dei piani di salvataggio bancari;

38. condivide i risultati dell'indagine settoriale della Commissione sul commercio elettronico, secondo cui il commercio elettronico transfrontaliero può contribuire a una maggiore integrazione del mercato unico e offre vantaggi competitivi per le aziende e una maggiore scelta per i consumatori, ma che le misure relative ai blocchi geografici rappresentano un importante impedimento a tal fine; ribadisce che in alcuni casi ciò potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 101; si compiace dell'impegno della Commissione a concentrarsi sull'applicazione delle norme UE in materia di concorrenza che sono emerse o si sono diffuse maggiormente con l'avvento dell'economia digitale e la sua crescente importanza; accoglie altresì con favore l'obiettivo della Commissione di ampliare il dialogo con le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di assicurare un'applicazione coerente delle norme UE in materia di concorrenza per quanto concerne le pratiche di commercio elettronico;

39. invita il negoziatore capo dell'UE per la Brexit, in cooperazione con il commissario Vestager, ad avviare al più presto una discussione equa e trasparente sul futuro delle relazioni UE-Regno Unito in termini di concorrenza;

40. ritiene che qualsiasi indagine in corso ([11]) su possibili violazioni del diritto UE in materia di concorrenza da parte del Regno Unito o di società ivi stabilite non debba essere compromessa dall'agenda della Brexit e che qualsiasi decisione definitiva adottata dalla Commissione dopo il 29 marzo 2019 debba continuare a essere vincolante;

41. prende atto della comunicazione degli addebiti della Commissione e della sua conclusione preliminare secondo la quale Google ha abusato della sua posizione di mercato dominante in qualità di motore di ricerca favorendo illegalmente un altro prodotto Google, vale a dire il servizio di confronto dei prezzi; invita la Commissione a garantire che Google proceda alla riparazione in modo rapido ed efficace onde prevenire altri abusi della posizione dominante; sottolinea la necessità che la Commissione effettui un'analisi approfondita e monitori come la proposta di Google funzionerebbe a livello pratico al fine di ripristinare le condizioni di parità necessarie per promuovere la concorrenza e l'innovazione; osserva che, senza una vera e propria separazione strutturale tra i servizi di ricerca generali e quelli specializzati di Google, un approccio basato sulle aste non è in grado di garantire la parità di trattamento; esorta la Commissione e l'amministratore delegato di Google a partecipare a un'audizione pubblica congiunta della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO); è del parere che tutte le società, anche nel settore digitale, debbano cooperare strettamente con il Parlamento, anche partecipando alle audizioni pubbliche;

42. invita la Commissione ad adottare misure più ambiziose per eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online, al fine di garantire ai consumatori dell'UE acquisti online senza barriere da venditori stabiliti in un altro Stato membro, evitando al tempo stesso di creare nuove barriere a causa delle variazioni in vigore nella normativa sui consumatori;

([11]) Ad esempio, l'indagine approfondita dalla Commissione su un potenziale caso di aiuti di Stato riguardante l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nel Regno Unito nel quadro delle norme sulle società controllate estere (SA.44896).

43. invita la Commissione a effettuare e concludere diligentemente, non appena possibile, tutte le altre indagini antitrust in corso, come ad esempio nei casi di Android, AdSense e le indagini riguardanti le ricerche di viaggi e le ricerche locali, in cui Google abuserebbe della propria posizione dominante a scapito dei suoi concorrenti attuali e potenziali, cui è stato impedito l'accesso al settore e lo sviluppo all'interno dello stesso; sottolinea la necessità che la Commissione sia adeguatamente preparata e dotata degli strumenti necessari per la prima importante causa in materia di «big data», che riguarda circa 5,2 terabyte di dati; sottolinea, a tale proposito, che l'utilizzo di dati personali da parte delle grandi società di tecnologia è senza precedenti e i consumatori spesso non sono informati e non sanno in che misura i loro dati vengono utilizzati, ad esempio per l'elaborazione di profili o a fini promozionali; crede che le società digitali possano rappresentare una particolare sfida per le autorità fiscali e garanti della concorrenza, soprattutto per quanto concerne gli algoritmi, l'intelligenza artificiale o il valore dei dati; incoraggia la Commissione a definire strumenti programmatici e di attuazione relativi all'emergere delle economie digitali, garantendo di avere a disposizione al suo interno una squadra completa di ingegneri high-tech e specialisti nel settore delle tecnologie di punta per monitorare la situazione e intervenire contro le pratiche anticoncorrenziali nell'ambito dell'economia digitale e basata sulle piattaforme;

44. sottolinea l'importanza delle indagini in corso nel settore farmaceutico, viste le crescenti prove di distorsioni del mercato in questo settore, comprese le restrizioni quantitative, la manipolazione dei prezzi e gli ostacoli alla disponibilità dei farmaci generici;

45. accoglie con favore la scheda informativa della Commissione del 6 ottobre 2017, che conferma i risultati delle ispezioni senza preavviso concernenti l'accesso alle informazioni sui conti correnti bancari da parte dei servizi competenti; invita la Commissione a continuare a vigilare su tale questione, soprattutto dal momento in cui entreranno in vigore le norme tecniche di regolamentazione su un'autenticazione forte del cliente e canali di comunicazione sicuri;

46. accoglie con favore l'indagine della Commissione sul cartello concernente i camion e le relative conclusioni;

47. chiede alla Commissione di chiarire le norme in materia di aiuti di Stato per le compagnie aeree europee e non europee al fine di stabilire una parità di condizioni tra le loro attività rivolte al mercato europeo e quelle rivolte al mercato non europeo; ritiene che gli aiuti alla ristrutturazione, in alcuni casi, possano essere distorsivi; reputa opportuno applicare le stesse regole in materia di concorrenza a tutti i vettori aerei che effettuano voli con partenza o destinazione nell'UE, nonché ai vettori nazionali e a quelli a basso costo tenendo conto, nel contempo, della situazione dei vettori le cui attività non incidono significativamente sul mercato; osserva che la Commissione ha approvato l'acquisizione, da parte di Lufthansa, di LGW, società controllata di Air Berlin, subordinatamente al rispetto di determinati impegni al fine di evitare distorsioni della concorrenza; invita la Commissione a monitorare la situazione a medio-lungo termine e a contrastare tutte le pratiche anticoncorrenziali nel settore dell'aviazione che pregiudicano la legislazione in materia di protezione dei consumatori;

48. invita la Commissione a indagare sull'egemonia delle compagnie aeree a basso costo su diverse rotte aeree in Europa e sulla determinazione dei prezzi per dette rotte; osserva che tale posizione spesso viene spesso raggiunta assumendo un comportamento aggressivo o persino predatorio nel mercato, che distrugge la concorrenza e che finisce per imporre ai consumatori l'onere di tariffe e costi più elevati;

49. chiede che la Commissione valuti attentamente tutte le operazioni di concentrazione nel settore aereo in conformità della procedura UE di controllo delle concentrazioni, inclusi gli effetti di tali operazioni sulla concorrenza nel mercato e i potenziali danni per i consumatori, soprattutto in termini di prezzi più elevati e limitazioni dell'accesso diretto alle destinazioni;

50. sollecita la Commissione a completare l'attuazione dello spazio ferroviario europeo unico, a garantire la piena trasparenza dei flussi di denaro tra i gestori di infrastrutture e le imprese ferroviarie, nonché a verificare che ogni Stato membro disponga di un'autorità di regolamentazione nazionale solida e indipendente per l'antitrust;

51. esprime preoccupazione per gli effetti anticoncorrenziali della proprietà comune da parte di grandi investitori istituzionali; ritiene che il possesso, da parte di tali investitori, di una quota significativa di azioni di concorrenti diretti nello stesso settore, ad esempio tra le compagnie aere, limiti la concorrenza e determini quindi una situazione di quasi-oligopolio con conseguenze negative per i consumatori e per l'economia nel suo complesso; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per gestire i possibili effetti anticoncorrenziali della proprietà comune; la invita altresì a indagare sulla proprietà comune e a presentare una relazione al Parlamento sugli effetti della proprietà comune nei mercati europei, soprattutto in termini di prezzi e innovazione;

52. accoglie con favore la revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 volta a tutelare la concorrenza leale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, tra cui presunti aiuti di Stato alle compagnie aeree da taluni paesi terzi, e ad affrontare aspetti normativi quali le condizioni di lavoro e le questioni ambientali; concorda con la Commissione sul fatto che la strategia migliore sarebbe quella di adottare un nuovo strumento giuridico completo per affrontare la distorsione del mercato nel trasporto internazionale, di promuovere il coinvolgimento dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in materia di concorrenza aerea regionale e di garantire una concorrenza leale basata su accordi sui servizi aerei; ritiene che la trasparenza nella clausola della competizione leale sia un elemento fondamentale per assicurare parità di condizioni; ritiene che un siffatto regolamento o altro opportuno strumento legislativo debba prevenire i comportamenti anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti, come l'imposizione da parte di determinate compagnie aeree di maggiorazioni o di un accesso limitato alle informazioni per coloro che utilizzano canali di prenotazione diversi dai propri;

53. ribadisce che il settore dell'aviazione fornisce un contributo essenziale alla connettività dell'UE, sia tra gli stessi Stati membri sia con i paesi terzi, e che tale settore è determinante ai fini dell'integrazione e della competitività dell'UE e contribuisce in maniera essenziale alla crescita economica e all'occupazione; osserva che la connettività globale dell'UE dipende ampiamente dai servizi aerei forniti dai vettori aerei europei;

54. accoglie con favore la semplificazione, da parte della Commissione, delle norme in materia di investimenti pubblici nei porti e negli aeroporti, nella cultura e nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea che, tenuto conto delle esigenze di connettività delle regioni periferiche e ultraperiferiche e in linea con gli attuali orientamenti della Commissione, tutti gli aeroporti finanziati dal bilancio dell'UE o dalla Banca europea per gli investimenti dovrebbero basarsi su un'analisi positiva dei costi e dei benefici e sulla fattibilità operativa ed economica a medio e lungo termine, al fine di evitare il finanziamento di aeroporti fantasma in Europa;

55. sottolinea l'importanza di salvaguardare la trasparenza e la neutralità delle informazioni di volo, di garantire condizioni di parità sul mercato e, in ultima analisi, di tutelare la capacità dei consumatori europei di compiere scelte informate; invita pertanto la Commissione a rispettare tali principi in sede di riesame del codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e del regolamento sui servizi aerei;

56. invita la Commissione a garantire una concorrenza leale nel settore dei trasporti al fine di completare il mercato unico, tenendo conto dell'interesse pubblico e delle considerazioni di carattere ambientale nonché salvaguardando la connettività delle regioni insulari e periferiche; invita la Commissione a monitorare i casi di reti pubbliche portuali e aeroportuali che vengono gestite tramite un monopolio;

57. evidenzia che la cooperazione internazionale è indispensabile per un'efficace attuazione dei principi del diritto in materia di concorrenza nell'era della globalizzazione; appoggia, in tale contesto, l'impegno costante della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nei consessi multilaterali quali la Rete internazionale della concorrenza, il comitato per la concorrenza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Banca mondiale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD); chiede alla Commissione di includere, negli accordi commerciali e di investimento internazionali, sezioni relative alla concorrenza; invita la Commissione a continuare a promuovere la convergenza degli strumenti e delle pratiche della politica di concorrenza, anche attraverso la cooperazione bilaterale con i paesi terzi, seguendo l'esempio dell'accordo di cooperazione di seconda generazione del 2013 tra l'UE e la Svizzera; accoglie con favore l'apertura del dialogo tra la Commissione e la Cina sul controllo degli aiuti di Stato e segue attentamente l'adozione di un sistema di controllo della concorrenza leale da parte della Cina, volto a garantire che le misure di Stato non si ripercuotano negativamente sui movimenti in entrata e uscita dal mercato e sulla libera circolazione dei beni; ribadisce la sua richiesta al Commissario Vestager di garantire effettivamente che la Commissione informi e aggiorni regolarmente la commissione competente del Parlamento sulle sue attività esterne nel settore della politica di concorrenza;

58. sottolinea che una concorrenza ben funzionante nel mercato unico europeo arreca vantaggi soprattutto al consumatore; ritiene che un'applicazione rigorosa e imparziale della politica di concorrenza possa contribuire in modo significativo alle principali priorità programmatiche, quali un mercato unico più approfondito ed equo, un mercato unico digitale connesso e un'Unione dell'energia integrata e rispettosa del clima; ribadisce che i modelli di mercato tradizionali della politica di concorrenza non sempre sono adatti al mercato digitale, caratterizzato da modelli aziendali basati su piattaforma e da mercati multilaterali;

59. osserva che un corpus unico di norme per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società potrebbe eliminare la concorrenza fiscale sleale, come ad esempio la conclusione di accordi fiscali tra determinate multinazionali e gli Stati membri; prende atto dei negoziati in corso sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

60. rileva l'importanza di un quadro normativo favorevole che consenta agli aeroporti di attirare e mobilitare investimenti privati; ritiene che la valutazione, da parte della Commissione, della direttiva sui diritti aeroportuali, congiuntamente a una consultazione efficace tra compagnie aeree e aeroporti, dovrebbe contribuire a chiarire se le disposizioni vigenti sono uno strumento efficace per promuovere la concorrenza e per favorire gli interessi dei consumatori europei, oppure se è necessaria una riforma;

61. si compiace del fatto che il governo spagnolo sia disposto ad aprire l'accordo aereo tra Spagna e Russia, consentendo voli diretti tra Barcellona e Tokyo;

62. invita la Commissione a esaminare gli accordi bilaterali in materia di aviazione tra Stati membri e paesi terzi, al fine di garantire una concorrenza leale;

63. invita la Commissione a prendere in considerazione e affrontare i potenziali effetti della Brexit sulla concorrenza nel settore dell'aviazione, soprattutto qualora incidano sull'adesione del Regno Unito all'accordo sullo spazio aereo comune europeo (ECAA), con la conseguente limitazione dell'accesso a tutte le destinazioni dell'UE e viceversa;

64. ritiene che la garanzia di condizioni paritarie per le imprese nel mercato interno dipenda anche dagli sforzi intesi a contrastare con fermezza il dumping sociale;

65. invita la Commissione a continuare ad affrontare gli effetti a lungo termine dell'interruzione delle discussioni sulla legislazione futura nell'ambito della strategia dell'UE in materia di aviazione;

66. accoglie con favore la valutazione d'impatto iniziale e la consultazione sulla filiera alimentare effettuate dalla Commissione; ricorda che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a rispondere alle preoccupazioni suscitate dall'impatto cumulativo della concentrazione rapida del settore di distribuzione a livello nazionale, da un lato, e della formazione di alleanze di grandi distributori a livello europeo e internazionale, dall'altro, sia sui livelli a monte della filiera alimentare che sui distributori e sui consumatori; ritiene che tale evoluzione strutturale sollevi preoccupazioni circa possibili allineamenti strategici, una contrazione della concorrenza, una riduzione dei margini per l'investimento e l'innovazione nella filiera alimentare, il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori, in particolare i piccoli agricoltori, e la scelta di varietà adattate alle condizioni agroecologiche; invita la Commissione a predisporre un quadro normativo vincolante a livello di UE per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare che incidono negativamente sui produttori;

67. si compiace dell'indagine approfondita della Commissione sulla fusione Monsanto-Bayer; è profondamente preoccupato per il fatto che, in caso di approvazione della fusione, tre società (Chem China-Syngenta, Du Pont-Dow e Bayer-Monsanto) possiederanno e venderanno fino al 60 % delle sementi brevettate al mondo e il 64 % dei pesticidi/erbicidi a livello mondiale; osserva che un siffatto livello di concentrazione determinerà senza dubbio un aumento dei prezzi, accrescerà la dipendenza tecnologica ed economica degli agricoltori da un numero limitato di piattaforme uniche di vendita integrate a livello globale, comporterà una ridotta diversità delle sementi e l'allontanamento delle attività di innovazione da un modello di produzione rispettoso dell'ambiente e della biodiversità e, infine, una ridotta innovazione a causa della minore concorrenza; chiede pertanto alla Commissione, nell'esaminare il livello di concentrazione e gli effetti di tale fusione sulla concorrenza nei diversi mercati interessati, di prendere attentamente in considerazione il fatto che nel settore stanno avvenendo diverse fusioni allo stesso tempo;

68. è profondamente preoccupato per l'approvazione, da parte della Commissione, della fusione Bayer-Monsanto poiché, nonostante la cessione proposta di attivi della Bayer, la fusione accresce il livello di concentrazione già elevato nel settore agroalimentare e, di fatto, ostacola il passaggio da un'agricoltura che dipende dalle sostanze chimiche a un'agricoltura realmente sostenibile; chiede una revisione del diritto in materia di concorrenza al fine di potersi opporre con efficacia a fusioni di questo tipo in futuro; esorta caldamente la Commissione a valutare pertanto se le fusioni nel settore agricolo possano comportare «un significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza», evitando di ricorrere a un test di portata limitata e meramente incentrato sugli effetti della fusione sui prezzi, sulla produzione e sull'innovazione, bensì valutando tutti i costi sociali di fusioni di questo genere e tenendo conto del loro impatto più ampio sulla protezione ambientale così come degli obblighi internazionali in materia di biodiversità, come prescritto dall'articolo 11 TFUE;

69. ritiene che le sovvenzioni e le preferenze commerciali, come l'SPG e l'SPG+, che vengono concesse ai paesi terzi per promuovere i diritti umani e del lavoro ma che si sono anche rivelate fondamentali per promuovere la competitività dell'UE a livello internazionale, debbano essere adeguatamente monitorate e applicate prestando attenzione agli effetti sulle industrie dell'UE; invita, per tale ragione, la Commissione a sospendere le sovvenzioni o le preferenze qualora i paesi terzi ne abusino;

70. ricorda che la Commissione sta esaminando da giugno 2014 il trattamento fiscale riservato dal Lussemburgo a McDonald's e ha avviato un'inchiesta formale nel dicembre 2015, ma che finora non è stata adottata alcuna decisione; invita la Commissione a fare tutto il possibile per giungere presto a una decisione finale al riguardo;

71. invita la Commissione a esaminare periodicamente l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli Stati membri, che costituisce un elemento essenziale delle politiche di concorrenza nel settore sanitario; sottolinea che la protezione dei marchi è essenziale per identificare e distinguere i prodotti sul mercato; osserva inoltre che, senza i marchi e la possibilità per le persone di differenziare i prodotti, ai produttori risulta molto difficile, se non impossibile, entrare in nuovi mercati; ritiene inoltre che, se si incentra la concorrenza sui prezzi, i produttori che detengono quote limitate di mercato hanno difficoltà a rafforzare la loro posizione di mercato; sottolinea pertanto che l'eliminazione dei marchi o la limitazione dei loro impieghi creerebbe un significativo ostacolo all'ingresso nel mercato e minerebbe un aspetto essenziale della concorrenza libera e leale nell'UE;

72. condivide pienamente la dichiarazione della Commissione contenuta nella relazione annuale sulla politica di concorrenza del 2016, ossia «se le imprese assumono una dimensione globale, lo devono fare anche le autorità di tutela della concorrenza»; ritiene che lo sviluppo di un commercio mondiale equo passi necessariamente da norme globali in materia di concorrenza, dalla trasparenza e dal massimo livello di coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni nei procedimenti relativi alla concorrenza; sottolinea che la lotta contro le pratiche commerciali sleali, anche per mezzo della politica di concorrenza, è necessaria a garantire condizioni di parità a livello mondiale, che apportano benefici ai lavoratori, ai consumatori e alle imprese e rientrano tra le priorità della strategia commerciale dell'Unione; sottolinea che il documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione indica che l'Unione deve adottare delle misure per ripristinare condizioni di concorrenza eque e invita la Commissione a presentare proposte su politiche concrete in tal senso;

73. chiede che gli strumenti di difesa commerciale siano ammodernati per renderli più forti, più rapidi e più efficaci; accoglie con favore il nuovo metodo di calcolo dei diritti anti-dumping basato sulla valutazione delle distorsioni di mercato nei paesi terzi; ritiene che tale metodo debba essere in grado di garantire almeno la stessa efficacia delle misure anti-dumping precedentemente imposte, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC; ribadisce l'importanza di monitorare l'effettiva attuazione di tale metodo; sottolinea inoltre la particolare importanza dello strumento anti sovvenzioni per lottare contro la concorrenza globale sleale e creare condizioni di parità grazie a norme dell'UE in materia di aiuti di Stato;

74. insiste affinché la reciprocità rientri nei pilastri della politica commerciale dell'Unione al fine di ottenere condizioni di parità per le imprese dell'UE, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici; sottolinea che gli sforzi profusi per garantire un accesso maggiore ai mercati esteri degli appalti pubblici non devono pregiudicare l'elaborazione di norme dell'UE relative a criteri sociali e ambientali; sottolinea l'importanza che l'Unione si doti di uno strumento internazionale per gli appalti pubblici che stabilisca la necessaria reciprocità nei casi in cui i partner commerciali limitano l'accesso al loro mercato degli appalti; rammenta i benefici degli investimenti diretti esteri e considera che la proposta della Commissione sul controllo degli investimenti esteri dovrebbe permettere una maggiore reciprocità nell'accesso ai mercati;

75. chiede alla Commissione di tenere conto delle esigenze delle PMI in sede di negoziati e scambi commerciali, onde migliorare il loro accesso ai mercati e sviluppare la loro competitività; riconosce, a tale proposito, l'impegno della Commissione a lottare contro la concorrenza sleale in casi di grande risonanza, ma sottolinea che il rispetto della concorrenza leale è di primaria importanza anche nel caso delle PMI;

76. sottolinea che la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione europea possono contribuire alla lotta contro la corruzione;

77. ricorda l'importanza di controlli doganali efficaci e armonizzati nell'UE allo scopo di lottare contro la concorrenza sleale;

78. invita la Commissione a illustrare ulteriormente le modalità per contrastare le pratiche commerciali sleali nel quadro dell'attuale politica di concorrenza;

79. accoglie con favore, pertanto, la proposta della Commissione concernente la Rete europea della concorrenza (ECN+), compresa l'importanza di ammende dissuasive per la politica di concorrenza; sottolinea inoltre che il rifiuto dell'autorità interpellata di dare esecuzione a una decisione che infligge ammende dovrebbe essere sempre debitamente giustificato, e che occorre realizzare un sistema attraverso il quale sia possibile risolvere le eventuali controversie al riguardo tra autorità;

80. prende atto dell'indagine settoriale sul commercio elettronico e della sua relazione finale, la quale dimostra che nel settore del commercio elettronico vi sono alcune pratiche commerciali che incidono negativamente sulla concorrenza leale e limitano la scelta dei consumatori; ritiene che, nel contesto della strategia per il mercato unico digitale, l'inchiesta dovrebbe essere parte di un più ampio sforzo della Commissione teso a garantire la piena applicazione della politica di concorrenza nei confronti dei rivenditori online;

81. sostiene l'intenzione della Commissione di perseguire l'obiettivo di applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza a pratiche commerciali diffuse che sono emerse o si sono sviluppate a seguito della crescita del commercio elettronico, e sottolinea che la Commissione deve compiere maggiori sforzi per garantire l'applicazione coerente delle norme dell'UE in materia di concorrenza in tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda le pratiche commerciali relative al commercio elettronico; sottolinea che, vista la relazione asimmetrica tra i grandi rivenditori online e i loro fornitori, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero applicare attivamente le regole di concorrenza, dal momento che i fornitori, in particolare le PMI, non sempre godono di un accesso efficace in termini di costi ai mezzi di ricorso;

82. chiede il rafforzamento della libertà di scelta per i consumatori all'interno del mercato unico digitale; ritiene che il diritto alla portabilità dei dati, sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), rappresenti un buon approccio per rafforzare i diritti dei consumatori e la concorrenza;

83. è del parere che una politica di concorrenza efficace sia in grado di integrare le iniziative in materia di regolamentazione nel settore del mercato unico digitale, e ritiene che, laddove l'impulso all'azione regolamentare sia principalmente in risposta agli interventi di alcuni operatori sul mercato, gli eventuali danni arrecati potrebbero essere affrontati tramite misure in materia di concorrenza volte a far fronte alle pratiche anticoncorrenziali, senza frenare coloro che intendono competere;

84. esprime preoccupazione per il maggiore utilizzo, da parte dei produttori, di restrizioni contrattuali sulle vendite online, come confermato dall'indagine sul commercio elettronico, e invita la Commissione a procedere a un'ulteriore revisione di tali clausole affinché non creino restrizioni ingiustificate della concorrenza; chiede allo stesso tempo alla Commissione di rivedere, alla luce di tali modifiche, gli orientamenti sulle restrizioni verticali e il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione;

85. prende atto delle conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, presentate il 26 luglio 2017, nella causa C-230/16 *Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH*, secondo cui una restrizione sulle vendite di mercato online contenuta in un accordo di distribuzione non dovrebbe essere considerata una restrizione fondamentale ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione;

86. sottolinea che l'accesso alla giustizia, che può eventualmente anche comprendere la disponibilità di meccanismi di ricorso collettivo, è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della politica di concorrenza dell'UE; sottolinea che l'assenza di tali possibilità indebolisce la concorrenza, il funzionamento del mercato interno e i diritti dei consumatori;

87. ricorda che, se si intende contrastare in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali, gli Stati membri devono adottare una politica economica coerente con i principi di un'economia di mercato aperta e basata su una concorrenza leale, dal momento che le misure puramente protezionistiche nuocciono al funzionamento del mercato unico; sottolinea che tutti gli aspetti della concorrenza sleale devono essere eliminati, inclusi il lavoro sommerso e l'elusione delle norme in materia di distacco dei lavoratori, senza recare pregiudizio alla libera circolazione dei lavoratori, una delle libertà fondamentali del mercato interno;

88. reputa estremamente importante la consultazione svolta dalla Commissione in merito a un eventuale miglioramento del controllo delle fusioni nell'UE; ritiene necessario prendere iniziative volte a garantire, in particolare nel settore digitale, che le fusioni non limitino la concorrenza nel mercato interno; invita nuovamente la Commissione a esaminare attentamente se le procedure di valutazione attuali tengano sufficientemente conto delle realtà dei mercati digitali e dell'internazionalizzazione dei mercati; chiede inoltre alla Commissione di tenere conto del ruolo ricoperto dall'accesso ai dati e alle informazioni in fase di valutazione del potere di mercato nonché di verificare se l'accorpamento dei dati e delle informazioni sui clienti durante una fusione crei distorsioni della concorrenza e in quale misura l'accesso di un'impresa a metodi di analisi e brevetti esclusivi escluda i concorrenti; ribadisce la propria richiesta alla Commissione di illustrare in che modo essa definisce il numero minimo di operatori sul mercato necessario ai fini di una concorrenza leale, e il modo in cui essa garantisce alle nuove imprese, in particolare alle start-up, la possibilità di entrare in mercati fortemente concentrati;

89. invita gli Stati membri ad assicurare la corretta applicazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici al fine di contrastare le distorsioni della concorrenza, tenendo anche conto, ove del caso, dei criteri di protezione sociale, ambientale e dei consumatori, nonché a promuovere le buone pratiche nei processi delle autorità pubbliche; ritiene che lo sviluppo di procedure di appalto pubblico online renderà più facile l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, aumenterà la trasparenza e garantirà un controllo più efficace delle violazioni delle norme in materia di concorrenza; invita inoltre la Commissione a promuovere opportunità di accesso al mercato per le PMI, attraverso contratti di entità minore, laddove compatibili con i principali obiettivi dell'appalto, e a monitorare attentamente l'applicazione delle norme per quanto riguarda la centralizzazione degli acquisti nei mercati degli appalti pubblici;

90. si compiace dell'adozione, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, di regole in materia di portabilità per i servizi prepagati, le quali miglioreranno la concorrenza nel mercato interno e garantiranno maggiori diritti ai consumatori;

91. ritiene che i criteri per aderire a una rete di franchising o distribuzione selettiva dovrebbero essere trasparenti, al fine di garantire che essi non violino la politica di concorrenza e il libero funzionamento del mercato unico; sottolinea che tali criteri devono essere oggettivi, qualitativi, non discriminatori e non devono andare oltre lo stretto necessario; invita la Commissione ad adottare misure intese a garantire tale trasparenza;

92. prende atto del maggior rischio di collusione tra concorrenti a causa, tra l'altro, del software di controllo dei prezzi; ritiene che possano emergere pratiche concordate, malgrado i contatti tra i concorrenti siano più deboli di quanto imposto dalle norme vigenti, forse anche in modo automatizzato, poiché gli algoritmi interagiscono tra di loro indipendentemente dall'orientamento di uno o più operatori del mercato; chiede alla Commissione di essere vigile rispetto a tali nuove sfide per la libera concorrenza;

93. accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a mettersi in relazione con i partner internazionali e i consessi multilaterali nel campo della politica di concorrenza; ritiene che la cooperazione internazionale sia sempre più importante laddove le imprese oggetto di misure attuative operino in più giurisdizioni;

94. ritiene che rafforzare la rete di accordi di libero scambio cui ha aderito l'Unione europea recherà vantaggi all'applicazione del diritto in materia di concorrenza a livello mondiale; a tale proposito, incoraggia la Commissione a cercare nuove opportunità di accordi commerciali e a inserirvi solide norme in materia di antitrust e aiuti di Stato;

95. ritiene che la politica in materia di concorrenza debba tenere conto della natura specifica del settore agricolo; ricorda che l'articolo 42 TFUE conferisce uno status speciale al settore agricolo per quanto riguarda il diritto in materia di concorrenza, secondo quanto sancito dall'ultima riforma della politica agricola comune (PAC) tramite una serie di deroghe ed esenzioni dalle disposizioni dell'articolo 101 TFUE; osserva che la PAC mira ad assicurare un tenore di vita equo alla comunità agricola alla luce dei persistenti rischi connessi all'economia e al clima; ricorda che la politica di concorrenza difende principalmente gli interessi dei consumatori e tiene inadeguatamente conto degli interessi e delle difficoltà specifici dei produttori agricoli; evidenzia che la politica di concorrenza deve difendere gli interessi dei produttori agricoli allo stesso modo di quelli dei consumatori, assicurando che le condizioni in materia di concorrenza e di accesso al mercato interno siano eque onde favorire gli investimenti, l'innovazione, l'occupazione, la sostenibilità delle imprese agricole e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali nell'UE, promuovendo al contempo la trasparenza per gli operatori del mercato;

96. sottolinea che la nozione di «prezzo equo» non dovrebbe essere considerata solamente come il prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e permettere la giusta remunerazione di ciascun attore della filiera alimentare;

97. ritiene che le attività collettive delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni (comprese la pianificazione della produzione, la negoziazione in materia di vendite e la negoziazione delle condizioni contrattuali) siano necessarie per conseguire gli obiettivi della PAC definiti all'articolo 39 TFUE e debbano pertanto essere esentate dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE nei casi in cui tali attività sono effettivamente svolte, contribuendo così a potenziare la competitività degli agricoltori; osserva che le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica) non sono utilizzate appieno e che l'assenza di chiarezza in merito alle stesse, le difficoltà di attuazione e l'applicazione disomogenea da parte delle autorità nazionali competenti non forniscono agli agricoltori e alle loro organizzazioni certezza giuridica sufficiente; accoglie con favore il fatto che il regolamento (UE) 2017/2393([12]) semplificherà le norme relative all'organizzazione collettiva degli agricoltori e chiarirà il ruolo e i poteri delle organizzazioni di produttori che esercitano un'attività economica in relazione al diritto in materia di concorrenza, corroborando in questo modo il loro potere negoziale e tutelando, al contempo, i principi sanciti dall'articolo 39 TFUE;

([12]) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

98. si compiace del fatto che il «pacchetto latte» del 2012 sarà prorogato nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393, visti le positive valutazioni sulla sua attuazione ([13]) e il suo contributo al rafforzamento della posizione dei produttori lattiero-caseari all'interno della filiera alimentare; chiede tuttavia alla Commissione di condurre una valutazione d'impatto per vagliare la possibilità di estendere le disposizioni in materia di negoziazioni contrattuali del settore lattiero-caseario ad altri settori agricoli, conferendo in questo modo agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori maggiore libertà di pianificare la produzione, il diritto alla contrattazione collettiva, nonché alla negoziazione delle vendite e di termini dei contratti che stabiliscono chiaramente prezzi e volumi;

99. chiede che sia prevista una deroga esplicita e automatica all'articolo 101 TFUE, inserita nel quadro dei principi di necessità e di proporzionalità, per le organizzazioni interprofessionali agricole, affinché esse possano svolgere i compiti loro assegnati dal regolamento OCM unica, allo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

100. propone che le disposizioni previste dal regolamento OCM unica relative all'adozione di misure di regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (articolo 150), di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (articolo 172) e di vini (articolo 167) siano estese ai prodotti tutelati da marchi di qualità, al fine di garantire una maggiore capacità di adeguamento dell'offerta alla domanda;

101. si compiace del fatto che il regolamento (UE) 2017/2393 istituisce una procedura mediante la quale un gruppo di agricoltori può chiedere un parere non vincolante alla Commissione sulla compatibilità di un approccio collettivo con la deroga generale alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 209 del regolamento OCM unica; invita ciononostante la Commissione, alla luce della raccomandazione della task force per il mercato agricolo (Agricultural Market Task Force), a chiarire l'ambito di applicazione della deroga generale per l'agricoltura per specificare l'eccezione in modo tale che l'inapplicabilità dell'articolo 101 TFUE, nei casi previsti, sia applicabile e attuabile;

102. sottolinea che, in periodi di gravi squilibri del mercato, quando il settore agricolo è a rischio e tutti i cittadini sono esposti a potenziali danni legati all'approvvigionamento di alimenti di base, una PAC orientata al mercato deve sostenere gli agricoltori e garantire esenzioni aggiuntive, limitate nel tempo e completamente giustificate, dalle norme in materia di concorrenza; si compiace del fatto che, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2017/2393, le disposizioni di cui all'articolo 222 del regolamento OCM unica potranno essere attuate più facilmente, il che consente di ottenere tali deroghe temporanee al diritto della concorrenza;

103. chiede che si continui a sviluppare lo strumento europeo di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di migliorare l'individuazione delle crisi nel settore agroalimentare attraverso maggiori e migliori dati disaggregati; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di coinvolgere le organizzazioni degli agricoltori nella definizione e nella raccolta dei dati;

104. osserva che la Commissione ha riconosciuto il fatto che i produttori agricoli rappresentano il livello della filiera alimentare a concentrazione minore, mentre i loro fornitori di fattori di produzione e i loro clienti sono spesso più grandi e meglio concentrati, il che genera uno squilibrio nella relazione tra le due parti e pratiche negative e sleali adottate da alcune grandi catene di distribuzione, trasformatori e dettaglianti, che non possono essere risolte solo mediante la politica di concorrenza e che richiedono pertanto la necessità di garantire coesione con le altre politiche; invita pertanto la Commissione a definire più chiaramente una «posizione dominante» e l'abuso di tale posizione, tenendo in considerazione il grado di concentrazione e il potere contrattuale dei settori dei fattori di produzione, della trasformazione e della vendita al dettaglio; osserva altresì che il regolamento (UE) 2017/2393 fisserà determinate disposizioni relative al diritto individuale ai contratti scritti e alla negoziazione di clausole contrattuali per favorire una migliore ripartizione del valore lungo la filiera, contribuire a migliorare le relazioni tra le parti interessate, contrastare le pratiche commerciali sleali, sensibilizzare maggiormente gli agricoltori ai segnali del mercato, migliorare la comunicazione e la trasmissione dei prezzi e favorire l'adeguamento dell'offerta alla domanda; invita inoltre la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a provvedere affinché i prodotti siano adeguatamente classificati e prezzati, e che gli abusi e le pratiche commerciali sleali che colpiscono gli agricoltori siano monitorate, affrontate mediante azioni vincolanti, e sanzionate; ritiene sia necessario studiare i regimi nazionali esistenti al fine di individuare le migliori pratiche da attuare;

([13]) Relazioni sull'evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del «pacchetto latte» (COM(2016)0724 final e COM(2014)0354 final).

105. riconosce che, finora, il diritto in materia di concorrenza non è stato applicato per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare né a livello europeo né a livello nazionale; osserva che, a tale riguardo, sono state attuate norme nazionali specifiche, che tuttavia non si sono rivelate pienamente efficaci nell'affrontare il problema endemico delle pratiche commerciali sleali e degli squilibri di potere nella filiera alimentare; invita la Commissione a pubblicare e approvare rapidamente l'annunciata proposta legislativa dell'UE sulle pratiche commerciali sleali fornendo un quadro giuridico armonizzato per tutelare meglio i produttori e gli agricoltori dalle pratiche commerciali sleali e garantire l'ulteriore consolidamento del mercato interno;

106. ricorda che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a rispondere efficacemente alle preoccupazioni suscitate dall'impatto cumulativo della concentrazione rapida del settore di distribuzione a livello nazionale, e della formazione di alleanze di grandi distributori a livello europeo e internazionale, sia sui livelli a monte della filiera alimentare che sui distributori e sui consumatori; ritiene che tale evoluzione strutturale faccia temere possibili allineamenti strategici, una contrazione della concorrenza e una riduzione dei margini per l'investimento e l'innovazione nella filiera alimentare;

107. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a dare priorità al rafforzamento del mercato unico post-Brexit, garantendo il pieno rispetto delle normative unionali in materia di concorrenza e delle relative deroghe nonché di altre norme, al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra gli Stati membri;

108. ricorda che il massimale individuale degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo è stato raddoppiato nel 2013 (da 7 500 a 15 000 EUR) per far fronte alla recrudescenza di crisi climatiche, sanitarie ed economiche; osserva, al contempo, che il massimale nazionale degli aiuti *de minimis* è stato solo marginalmente adeguato (da 0,75 % a 1 % della produzione agricola nazionale), riducendo il margine di manovra degli Stati per sostenere le imprese agricole in difficoltà; chiede, pertanto, che il massimale nazionale per gli aiuti *de minimis* sia portato all'1,25 % della produzione agricola nazionale per alleviare la difficile situazione economica degli agricoltori; osserva che norme coerenti in materia di aiuti *de minimis* dovrebbero corroborare la posizione degli agricoltori, senza condurre a una rinazionalizzazione della politica agricola;

109. sottolinea l'importanza dei fondi finalizzati a consentire l'accesso alle reti a banda larga ad alta velocità al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico e stimolare la concorrenza, soprattutto nelle zone rurali e remote;

110. sottolinea che l'apertura del mercato europeo a partner commerciali molto competitivi e ai grandi esportatori di prodotti agricoli subordinati a numerose norme differenti potrebbe costituire un rischio per le filiere agricole europee più sensibili; invita la Commissione a tenere pienamente in considerazione l'effetto delle possibili distorsioni di mercato derivanti dagli accordi commerciali con paesi terzi sui produttori agricoli in Europa, data la loro delicata situazione finanziaria e il loro ruolo fondamentale nella nostra società.

111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità garanti della concorrenza nazionali e, ove applicabile, regionali.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0188

Reticenza nei confronti dei vaccini e calo dei tassi di vaccinazione in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa (2017/2951(RSP))

(2019/C 390/20)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— viste le conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa ([1]), adottate dai ministri della Sanità degli Stati membri dell'UE il 6 giugno 2011,

— viste le conclusioni del Consiglio del 1º dicembre 2014 sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica ([2]),

— vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo «Piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica» (COM(2017)0339),

— visto il piano d'azione globale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sui vaccini, approvato nel maggio 2012 dai 194 paesi membri dell'Assemblea mondiale della sanità,

— vista la risoluzione 68.6 dell'OMS, approvata dai 194 paesi membri dell'Assemblea mondiale della sanità il 26 maggio 2015,

— visto il piano d'azione europeo dell'OMS per i vaccini (2015-2020), approvato il 18 settembre 2014,

— vista la relazione tecnica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), del 27 aprile 2017, dal titolo «Immunisation information systems in the EU and EEA» (Sistemi d'informazione in materia di immunizzazione nell'UE e nel SEE),

— vista la relazione tecnica dell'ECDC, del 14 giugno 2017, dal titolo «Vaccine-preventable diseases and immunisation: Core competencies» (Malattie a prevenzione vaccinale e immunizzazione: competenze centrali),

— vista la dichiarazione politica della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sulla resistenza antimicrobica, tenuta a New York il 21 settembre 2016,

— vista la relazione della Banca mondiale del marzo 2017 dal titolo «Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future» (Infezioni farmacoresistenti: una minaccia per il nostro futuro economico),

— vista la raccomandazione 2009/1019/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla vaccinazione contro l'influenza stagionale ([3]),

— visto il crescente flusso di viaggiatori intercontinentali,

— viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa (O-000008/2018 – B8-0011/2018 e O-000009/2018 – B8-0012/2018),

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

— visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

([1]) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 4.
([2]) GU C 438 del 6.12.2014, pag. 3.
([3]) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 71.

Giovedì 19 aprile 2018

A. considerando che, nel dicembre 2010, i leader mondiali della sanità si sono impegnati a garantire la scoperta, lo sviluppo e la fornitura globale di vaccini salvavita, in particolare per i paesi più poveri, e hanno dichiarato i successivi 10 anni (2011-2020) il «Decennio dei vaccini»;

B. considerando che il costo di una confezione completa di vaccini per un solo bambino, anche ai prezzi più bassi a livello mondiale, è aumentato di 68 volte tra il 2001 e il 2014; che tale aumento di prezzo è ingiustificabile e incompatibile con l'obiettivo di sviluppo sostenibile di garantire una vita sana e di promuovere il benessere a tutte le età;

C. considerando che nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE) si registrano notevoli differenze tra i paesi per quanto riguarda i vaccini raccomandati e l'organizzazione dei servizi sanitari;

D. considerando che tutti gli Stati membri dell'UE hanno approvato il piano d'azione europeo 2015-2020 dell'OMS per i vaccini;

E. considerando che incoraggiare elevati tassi di vaccinazione protegge i cittadini dalle malattie a prevenzione vaccinale che sono pandemiche nei paesi a basso tasso di vaccinazione e di immunizzazione;

F. considerando che, secondo un'indagine globale del Vaccine Confidence Project, la regione europea registra il più alto numero di reazioni negative in termini di percezione dell'importanza dei vaccini e della loro sicurezza ed efficacia, il che causa il più alto grado di riluttanza nei confronti dei vaccini da parte della popolazione ([4]);

G. considerando che la riduzione della copertura vaccinale in Europa ha portato a gravi epidemie di morbillo che hanno causato decessi in diversi paesi europei;

H. considerando che, sulla base dell'approccio «One Health», vari Stati membri reputano la vaccinazione degli animali domestici e d'allevamento una misura importante, sia per prevenire epidemie animali a livello transfrontaliero sia per contenere il rischio di un ulteriore contagio, e hanno pertanto provveduto a introdurla, anche contro la *Coxiella burnetii* e altre malattie di origine batterica o virale che presentano un rischio anche per la salute pubblica;

I. considerando che nel periodo tra il 2008 e il 2015 in Europa si sono registrati 215 000 casi di malattie a prevenzione vaccinale, esclusa l'influenza ([5]);

1. riconosce il ruolo che i vaccini potrebbero potenzialmente svolgere nella lotta contro la resistenza antimicrobica (AMR), che dovrebbe continuare ad essere studiato;

2. riconosce il ruolo che i vaccini potrebbero potenzialmente svolgere nel ridurre la necessità di ricorrere agli antibiotici e, di conseguenza, nel contribuire a limitare la diffusione dell'AMR, che dovrebbe continuare a essere studiato; sottolinea, tuttavia, che la rapida riduzione dell'uso eccessivo e dell'abuso di antibiotici nonché dell'esposizione involontaria a questi ultimi deve restare una priorità assoluta;

3. osserva che la vaccinazione previene, secondo le stime, 2,5 milioni di morti l'anno in tutto il mondo e riduce i costi dei trattamenti specifici per le malattie, compresi i trattamenti antimicrobici;

4. si compiace che l'introduzione delle vaccinazioni di protezione su larga scala in Europa abbia contribuito in modo significativo al debellamento o al declino di numerose malattie infettive; esprime preoccupazione, tuttavia, per l'allarmante fenomeno della riluttanza nei confronti dei vaccini, così come per la mancanza di raccomandazioni nazionali per tenere conto dell'invecchiamento della popolazione; chiede una maggiore trasparenza nella produzione dei vaccini e l'adozione di misure per rassicurare i cittadini europei;

5. sottolinea che i vaccini sono rigorosamente testati attraverso molteplici fasi di prova prima di essere preselezionati dall'OMS e approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), oltre a essere periodicamente rivalutati; sottolinea che i ricercatori sono tenuti a dichiarare ogni eventuale conflitto di interessi;

([4]) Larson, Heidi J. et al. (2016), «The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey», *EBioMedicine*; Volume 12, 2016, pagg. 295-301.

([5]) Consiglio per le relazioni esterne, «Mappe dei focolai di malattie a prevenzione vaccinale», 2015.

6. propone di escludere dai comitati di valutazione i ricercatori che si trovano in una situazione di conflitto di interessi; chiede che la riservatezza delle decisioni del comitato di valutazione dell'EMA sia abolita; propone di rendere pubblici i dati scientifici e clinici sui quali sono basate le conclusioni del comitato e il cui anonimato è garantito a priori;

7. ricorda che il piano d'azione europeo «One Health» contro l'AMR indica che l'immunizzazione attraverso la vaccinazione è un intervento di sanità pubblica efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza antimicrobica ([6]);

8. accoglie con favore l'impegno attivo della Commissione sulla questione della vaccinazione e l'inclusione nel suo programma di lavoro per il 2018 di un'iniziativa in materia di vaccinazione; plaude alla pubblicazione della tabella di marcia per una raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione contro le malattie a prevenzione vaccinale;

9. esprime sostegno all'annuncio della Commissione, nell'ambito del piano d'azione contro la resistenza antimicrobica, relativo alla sua intenzione di introdurre incentivi per promuovere la diffusione di diagnostiche, alternative agli antimicrobici e vaccini ([7]);

10. accoglie con favore l'imminente avvio di un'azione comune, cofinanziata dal programma dell'UE per la salute, volta ad aumentare la copertura vaccinale;

11. invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la base giuridica per la copertura vaccinale; sottolinea che, secondo l'obiettivo n. 1 del piano di azione europeo per i vaccini 2015-2020, l'introduzione e l'attuazione di un quadro legislativo adeguato sono fondamentali ai fini della definizione delle priorità nazionali e dell'adozione di provvedimenti concreti verso un impegno sostenibile a favore dell'immunizzazione;

12. sostiene fermamente l'accordo di aggiudicazione congiunta, che offre agli Stati membri e alla Commissione un quadro per l'acquisizione congiunta dei vaccini mettendo in comune il potere d'acquisto degli Stati membri e assicurando quindi che i vaccini pandemici e di altro tipo siano disponibili in quantità sufficienti, in modo da garantire l'accesso ai vaccini e un trattamento paritario per tutti gli Stati membri partecipanti;

13. si compiace che 24 Stati membri abbiano firmato l'accordo di aggiudicazione congiunta, il che significa che l'accordo riguarda 447,8 milioni di cittadini dell'UE su un totale di 508,2 milioni; invita gli Stati membri che non hanno ancora firmato l'accordo a procedere in tal senso affinché vi rientrino tutti i cittadini dell'UE;

14. ricorda l'importanza della trasparenza nella creazione e nel mantenimento della fiducia del pubblico nei medicinali;

15. ricorda l'importanza del regolamento sulle sperimentazioni cliniche ([8]) al fine di stimolare e facilitare la ricerca di nuovi vaccini e garantire la trasparenza dei risultati delle sperimentazioni cliniche; invita la Commissione e l'EMA ad attuare senza ulteriore indugio il regolamento sulle sperimentazioni cliniche, in particolare attraverso la creazione di un portale e una banca dati europei (EUPD), la cui attuazione accusa un notevole ritardo di oltre due anni; invita inoltre tutte le parti coinvolte a provvedere affinché l'attuale processo di trasferimento della sede dell'EMA da Londra non provochi ulteriori interruzioni o ritardi nell'attività dell'Agenzia;

16. invita gli Stati membri a provvedere a che tutti gli operatori sanitari siano sufficientemente vaccinati; invita la Commissione ad affrontare la questione del tasso di vaccinazione del personale sanitario nella proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione rafforzata contro le malattie a prevenzione vaccinale;

17. reputa un'ottima misura l'iniziativa della Commissione relativa a una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione rafforzata contro le malattie a prevenzione vaccinale, che dovrebbe essere presentata nel secondo trimestre del 2018 e mirare a sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei programmi di vaccinazione, nella riduzione della riluttanza nei confronti dei vaccini, nell'aumento della fornitura di vaccini e nel miglioramento della copertura vaccinale globale; invita la Commissione e il Consiglio a tenere presente la posizione del Parlamento in sede di elaborazione delle raccomandazioni;

([6]) Cfr. piano d'azione, pag. 10.
([7]) Cfr. piano d'azione, pag. 12.
([8]) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Giovedì 19 aprile 2018

18. osserva con preoccupazione che i dati epidemiologici sulla situazione attuale della vaccinazione negli Stati membri evidenziano notevoli lacune nella diffusione dei vaccini e un tasso di copertura vaccinale insufficiente rispetto a quanto necessario per garantire una protezione adeguata; è preoccupato per il fatto che la diffusa e crescente riluttanza nei confronti dei vaccini ha raggiunto proporzioni preoccupanti a causa delle varie conseguenze sanitarie da essa causate negli Stati membri; invita gli Stati membri, vista l'utilità della vaccinazione quale strumento di prevenzione, a provvedere a che la copertura vaccinale sia estesa oltre la prima infanzia e che tutte le fasce della popolazione possano rientrare in un approccio di vaccinazione che copra tutto l'arco della vita;

19. sottolinea che il calo di fiducia da parte dell'opinione pubblica mondiale nei confronti delle vaccinazioni è fonte di preoccupazione e una sfida importante per gli esperti di salute pubblica; osserva che l'Europa registra attualmente epidemie evitabili di morbillo in numerosi paesi a causa della riluttanza nei confronti dei vaccini; invita la Commissione a continuare a rafforzare il sostegno a favore degli sforzi nazionali tesi ad aumentare la copertura vaccinale;

20. evidenzia che una maggiore trasparenza nei processi di valutazione dei vaccini e dei loro coadiuvanti e il finanziamento di programmi di ricerca indipendenti sui loro eventuali effetti collaterali contribuirebbero a ristabilire la fiducia nei confronti delle vaccinazioni;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'infrastruttura di raccolta dei dati per monitorare il quadro delle malattie infettive e l'impatto reale dei vaccini, così da contribuire alla realizzazione di programmi di immunizzazione;

22. è preoccupato per l'ampia variazione dei vaccini raccomandati, forniti e/o imposti dai diversi Stati membri; è altresì preoccupato per il fatto che tale variazione nella copertura vaccinale accentua le disparità in ambito sanitario tra gli Stati membri e vanifica gli sforzi volti a ridurre ed eliminare le malattie a prevenzione vaccinale;

23. condanna la diffusione di informazioni inaffidabili, fuorvianti e prive di fondamento scientifico in materia di vaccinazioni, fenomeno aggravato da controversie mediatiche, dal sensazionalismo mediatico e dal giornalismo di scarsa qualità; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure efficaci contro la diffusione di tali informazioni fuorvianti, a sviluppare ulteriormente campagne di sensibilizzazione e di informazione volte a ripristinare la fiducia nei vaccini, e a migliorare l'istruzione e il dialogo, in particolare per i genitori, anche attraverso la creazione di una piattaforma europea intesa ad aumentare la copertura vaccinale ed evitare gli effetti di tali informazioni fuorvianti;

24. sottolinea la necessità di fornire ai cittadini informazioni inclusive, fattuali e basate su dati scientifici; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare il dialogo con i soggetti interessati della società civile, i movimenti di base, il mondo accademico, i media e le autorità sanitarie nazionali, per contrastare le informazioni inaffidabili, fuorvianti e prive di fondamento scientifico in materia di vaccinazioni;

25. esprime preoccupazione per le limitate risorse di bilancio destinate specificamente alla vaccinazione in alcuni Stati membri, come pure per l'elevato livello dei prezzi e per le notevoli differenze di prezzo di taluni vaccini salvavita, circostanza che rischia di acuire ulteriormente le disparità esistenti in ambito sanitario; esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare quanto prima le misure caldeggiate nella risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali ([9]), sottolineando nel contempo che la vaccinazione è uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi nel lungo termine per i sistemi sanitari;

26. è preoccupato per il fatto che i prezzi elevati dei vaccini incidono in misura sproporzionata sui paesi a basso e medio reddito, compresi i paesi che stanno perdendo il sostegno dei donatori ricevuto in passato grazie alla Gavi, l'alleanza per i vaccini; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a facilitare l'accesso ai vaccini nei paesi in questione;

27. accoglie con favore gli incoraggianti progressi compiuti nella lotta contro le malattie e i tumori provocati dal virus del papilloma umano (HPV), grazie a programmi di vaccinazione contro il papilloma virus; invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente tali programmi e valutare come aumentare i tassi di copertura e prevenire altre forme di tumore, ad esempio includendo i ragazzi nei programmi di vaccinazione;

([9]) Testi approvati, P8_TA(2017)0061.

28. ritiene che sia di fondamentale importanza fornire uno screening e servizi vaccinali ai migranti e ai rifugiati che entrano nei paesi dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a una mappatura delle attività concrete di vaccinazione che sono in corso di attuazione per i migranti e i rifugiati che entrano nei paesi dell'UE e ad affrontare con decisione le lacune individuate;

29. è preoccupato per le carenze di vaccini e invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare soluzioni per aumentarne la fornitura e la disponibilità, comprese modalità di stoccaggio dei vaccini;

30. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione tra gli operatori sanitari che effettuano le vaccinazioni, sottolineando il loro obbligo morale ed etico di tutelare la salute pubblica fornendo ai pazienti (o ai tutori legali dei pazienti) informazioni sufficienti sui vaccini, in modo che possano prendere una decisione informata;

31. sottolinea che gli operatori sanitari sono il cardine dell'accettazione pubblica delle vaccinazioni e che le loro raccomandazioni sono costantemente indicate come il principale motivo per vaccinarsi ([10]);

32. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un piano d'azione onnicomprensivo dell'UE che ponga il problema sociale della riluttanza nei confronti dei vaccini, rafforzi gli impegni assunti dagli Stati membri per fare dell'immunizzazione una misura prioritaria di salute pubblica, comprese le azioni prioritarie e le azioni per regione, e tenga conto delle diverse situazioni e delle sfide specifiche con cui devono misurarsi gli Stati membri;

33. invita la Commissione ad agevolare un programma di vaccinazione più armonizzato e meglio allineato in tutta l'UE, a condividere le migliori pratiche, a esplorare, di concerto con gli Stati membri, le possibilità di istituire una piattaforma a livello unionale per il monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini, a garantire una copertura uniforme in tutta l'Europa, a ridurre le disparità in campo sanitario e a contribuire a promuovere la fiducia nei programmi di vaccinazione e nei vaccini; invita la Commissione a mettere a punto iniziative mirate in materia di vaccinazione, come ad esempio una «Giornata europea della vaccinazione antinfluenzale», che consentirebbe ogni anno di lanciare online una campagna di vaccinazione con l'obiettivo di una copertura del 75 %, conformemente alle raccomandazioni del Consiglio sull'influenza stagionale;

34. invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere iniziative politiche concrete nell'ambito del piano d'azione «One Health», al fine di incrementare con incentivi di carattere politico e finanziario la copertura vaccinale nell'uomo e, laddove richiesto, negli animali e combattere così le malattie infettive nonché la resistenza agli antibiotici in modo più efficiente sotto il profilo dei costi, anche nell'ambito della futura politica agricola comune dopo il 2020;

35. invita gli Stati membri a fornire puntualmente alla Commissione, all'ECDC e all'OMS dati relativi alle vaccinazioni e alle malattie a prevenzione vaccinale;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità nonché ai governi degli Stati membri.

([10]) Leask J., Kinnersley P., Jackson C., Cheater F., Bedford H., Rowles G., «Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals», *BMC Pediatrics*, 2012, Volume 12, pagg.12-154.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0189

Attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (2016/2329(INI))

(2019/C 390/21)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 18, 19, 21, 79 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visti gli articoli 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW),

— vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989,

— visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

— vista l'osservazione generale approvata il 26 agosto 2016 dal comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità in merito all'articolo 6 (sulle donne e ragazze con disabilità) della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità,

— viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), e le decisioni (UE) 2017/865 ([1]) e (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017 ([2]), relative alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

— vista la firma della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) da parte di tutti gli Stati membri,

— vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ([3]),

— vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ([4]),

— vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato ([5]),

([1]) GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11.
([2]) GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13.
([3]) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
([4]) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
([5]) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15.

— viste la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([6]), e la direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI ([7]),

— vista la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 2012, dal titolo «Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» (COM(2012)0286),

— vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo ([8]),

— visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ([9]),

— vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ([10]),

— vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione, tra gli Stati membri dell'Unione europea, del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare ([11]),

— vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ([12]),

— vista la risoluzione del Consiglio, del 10 giugno 2011, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali ([13]),

— visto il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini ([14]),

— visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo «Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019» (SWD(2015)0278),

— vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea»,

— vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne ([15]),

— vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 ([16]),

— vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne ([17]),

---

([6]) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
([7]) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
([8]) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
([9]) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
([10]) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.
([11]) GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.
([12]) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
([13]) GU C 187 del 28.6.2011, pag. 1.
([14]) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
([15]) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
([16]) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.
([17]) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.

Giovedì 19 aprile 2018

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ([18]),

— vista la valutazione sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE (PE 603.272), a cura dei servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, elaborata dall'Unità della valutazione ex post,

— visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

— viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, a norma dell'articolo 55 del regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0065/2018),

A. considerando che qualsiasi forma di violenza nei confronti di un essere umano costituisce una diretta violazione della sua dignità umana, che è alla base di tutti i diritti umani fondamentali e pertanto deve essere rispettata e tutelata; che la violenza contro le donne è una forma brutale di discriminazione e una violazione dei diritti umani fondamentali;

B. considerando che le vittime di violenza e abusi rischiano di essere soggette a vittimizzazione secondaria e reiterata, rappresaglie e intimidazioni; che, di conseguenza, garantire alle vittime la protezione necessaria, anche a livello transfrontaliero, dipende in larga misura dalla loro consapevolezza, dalla società nel suo complesso e da tutti i professionisti che entrano in contatto con esse, comprese le strutture coinvolte quali i rifugi;

C. considerando che la mancanza di un'adeguata protezione di un essere umano contro la violenza di genere ha un effetto negativo sulla società nel suo insieme;

D. considerando che uno dei più importanti aspetti della sicurezza di ogni società è la tutela dell'integrità personale e la libertà di ogni persona; che l'Agenda europea sulla sicurezza dovrebbe includere fra le sue priorità la tutela della sicurezza personale e la protezione di tutte le persone dalla violenza di genere;

E. considerando che la violenza e gli abusi fisici, psicologici e sessuali colpiscono in modo sproporzionato le donne ([19]); che nell'UE una donna su tre ha subito violenze fisiche e/o sessuali dall'età di 15 anni; che, in alcuni Stati membri, la portata e la gravità della violenza contro le donne sono spesso ignorate e banalizzate e che è ancora diffusa una preoccupante tendenza a incolpare le vittime; che solo un terzo circa delle donne che subiscono abusi fisici o sessuali da parte dei loro partner contatta le autorità;

F. considerando che la garanzia della parità di genere in tutti i settori politici è un principio fondamentale dell'Unione europea, nonché un elemento essenziale della lotta contro la violenza di genere;

G. considerando che la convenzione di Istanbul, firmata ma non ratificata dall'UE e da tutti gli Stati membri ([20]), stabilisce che tutte le sue disposizioni, in particolare le misure volte a tutelare i diritti delle vittime, devono essere garantite, senza alcuna forma di discriminazione, e chiede espressamente ai suoi firmatari di riconoscere gli atti persecutori come un reato; che la ratifica e l'attuazione di detta convenzione contribuirà a superare le sfide poste dall'OPE fornendo un quadro giuridico europeo coerente per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne;

H. considerando che, al fine di ridurre il numero stimato di casi di violenza non segnalati, gli Stati membri devono mettere in atto e rafforzare strumenti di segnalazione preventiva e protezione per le donne, consentendo loro così di sentirsi al sicuro e di poter segnalare gli atti di atti di violenza di genere; che il numero notevolmente elevato di casi non segnalati di violenza di genere potrebbe essere correlato alla carenza di risorse pubbliche; che le autorità competenti devono disporre delle strutture, quali rifugi che forniscono assistenza medico-legale, consulenza psicologica e assistenza legale, che fungano da porto sicuro per le donne vittime della violenza di genere;

([18]) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

([19]) La relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo «Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE. Risultati principali» rivela che una donna su tre (33 %) ha subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni; una donna su cinque (18 %) ha subito atti persecutori e una donna su due (55 %) si è dovuta confrontare con una o più forme di molestie sessuali. Alla luce di quanto precede, la violenza contro le donne non può essere considerata una questione marginale che tocca solo la vita di alcune donne.

([20]) https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true

I. considerando che la libertà di circolazione nell'UE implica frequenti spostamenti di persone da un paese a un altro; che l'OPE si basa sulla necessità di tutelare i diritti e le libertà delle vittime, di rispettare in particolare il diritto delle vittime e delle potenziali vittime di godere della libertà di circolazione, nonché di garantire la loro continua protezione nell'esercitare tale diritto;

J. considerando che la prevenzione della violenza mediante investimenti in campagne di sensibilizzazione e di informazione, caratterizzate da un'efficace copertura mediatica, nonché l'istruzione e la formazione di professionisti costituiscono un elemento cruciale nella lotta alla violenza di genere; che la convenzione di Istanbul obbliga le parti a prevenire la violenza e gli stereotipi di genere affrontando la questione del ruolo dei media; che la generale assenza di consapevolezza tra le vittime che beneficiano di misure di protezione nazionali circa l'esistenza dell'OPE incide negativamente sull'attuazione dello stesso; che le campagne e i programmi di sensibilizzazione per combattere la banalizzazione della violenza domestica e di genere contribuiscono ad accrescere la propensione delle vittime a segnalare gli abusi e a richiedere ordini di protezione nazionali ed europei, nonché ad aumentare la loro fiducia nelle autorità competenti;

K. considerando che nel 2010, quando l'OPE è stato proposto dal Consiglio europeo, 118 000 donne residenti nell'UE beneficiavano di misure di protezione relative alla violenza basata sul genere; che, stando alle stime del 2011, nell'UE in media 1 180 persone avrebbero bisogno di misure di protezione continua a livello transfrontaliero;

L. considerando che le ONG spesso svolgono un ruolo essenziale nel sostegno alle vittime in molti Stati membri;

M. considerando che gli OPE sono strumenti di riconoscimento reciproco e di cooperazione, che possono funzionare correttamente e proteggere le vittime solo se pienamente applicati da parte di tutti gli Stati membri;

N. considerando che, in particolare nei casi di violenza, alcuni Stati membri emettono misure di protezione nell'ambito di un procedimento penale, mentre altri emettono ordini di protezione basati su procedimenti civili;

O. considerando che in tutti gli Stati membri dell'UE esiste un'ampia gamma di ordini di protezione e che, a causa dei diversi sistemi giudiziari degli Stati membri, l'esecuzione degli OPE incontra numerose difficoltà che potrebbero pregiudicarne la corretta applicazione per le vittime e limitare il numero di ordini di protezione emessi;

P. considerando che la maggior parte degli Stati membri non dispone di un sistema di registrazione per raccogliere dati sugli OPE, né esiste un registro europeo centrale del sistema di raccolta di tutti i dati dell'UE pertinenti; che la scarsità di dati rende difficile valutare l'applicazione dell'OPE e affrontare le carenze nella legislazione o nell'applicazione;

Q. considerando che l'OPE è applicabile alle vittime di tutti i tipi di reato, tra cui le vittime del terrorismo, della tratta di esseri umani, della violenza di genere e della criminalità organizzata; che le persone in situazioni vulnerabili, vittime di reato, devono essere trattate con particolare attenzione nell'applicazione di un OPE;

R. considerando che esiste un forte legame tra il funzionamento dell'OPE e le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato stabilite dalla direttiva 2012/29/UE;

1. invita gli Stati membri a condannare fermamente tutte le forme di violenza basata sul genere e nei confronti delle donne e a impegnarsi a eliminarle, nonché ad assicurare la tolleranza zero nei confronti di dette forme di violenza;

2. chiede agli Stati membri e alla Commissione di introdurre la prospettiva di genere in tutte le loro politiche, in particolare in quelle potenzialmente correlate alla sensibilizzazione e all'individuazione degli atti di violenza perpetrati nei confronti delle donne, nonché alla protezione e alla salvaguardia dell'integrità delle vittime;

Giovedì 19 aprile 2018

Valutazione generale dell'applicazione della direttiva e raccomandazioni per migliorare lo stato di applicazione e il funzionamento dell'Ordine di protezione europeo (OPE)

3. riconosce che tutti gli Stati membri, che sono vincolati dalla direttiva sull'OPE, ne hanno notificato alla Commissione il recepimento nella legislazione nazionale;

4. è consapevole dell'effetto positivo che l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può avere sulla protezione transfrontaliera delle vittime; ritiene che l'OPE possa essere uno strumento efficace per proteggere le vittime in un mondo moderno caratterizzato da elevata mobilità e assenza di confini interni; rileva, tuttavia, con preoccupazione che, dal momento del recepimento della direttiva, solo sette OPE sono stati individuati negli Stati membri, sebbene negli ultimi anni migliaia di OPE siano stati richiesti e rilasciati negli Stati membri ([21]);

5. deplora che la Commissione non abbia presentato una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva concernente l'OPE, entro l'11 gennaio 2016; invita la Commissione a onorare gli obblighi di comunicazione stabiliti nella direttiva e a includere nella sua relazione una mappatura delle misure di protezione nazionali, una panoramica delle attività di formazione, un'analisi del rispetto da parte degli Stati membri del diritto delle vittime al gratuito patrocinio, informando anche in merito agli eventuali costi sostenuti dalle vittime per un ordine di protezione, nonché una mappatura delle campagne di sensibilizzazione svolte negli Stati membri;

6. rammenta l'obbligo dello Stato di esecuzione di riconoscere all'OPE la stessa priorità riconosciutagli nello Stato di emissione, nonostante le varie difficoltà e i problemi giuridici coinvolti;

7. esprime preoccupazione per il fatto che, quando un OPE viene eseguito, vi sia un notevole divario tra il coordinamento e la comunicazione tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a migliorare e a rafforzare la cooperazione e la comunicazione relativamente all'OPE, dato che ciò metterebbe in moto procedure molto più efficaci e azioni transfrontaliere simultanee tra gli Stati membri;

8. insiste sulla necessità di migliorare la raccolta dei dati statistici per valutare la dimensione del problema e i risultati delle misure adottate per ridurre la violenza di genere; invita gli Stati membri a standardizzare e a digitalizzare i moduli dell'OPE e le relative procedure, nonché a istituire un registro nazionale degli OPE, allo scopo di raccogliere dati e migliorare lo scambio di informazioni con la Commissione e con gli Stati membri; invita gli Stati membri a raccogliere e comunicare periodicamente alla Commissione dati disaggregati per genere e dati relativi al numero di OPE richiesti, emessi e attuati, nonché le informazioni sulle tipologie di reato;

9. invita la Commissione a istituire un sistema di registrazione europeo per raccogliere informazioni sugli OPE provenienti da tutti gli Stati membri;

10. esorta a elaborare e attuare un modulo unico per richiedere e riconoscere gli ordini di protezione, valido per l'azione sia penale che civile, affinché possa essere utilizzato in tutti gli Stati membri; chiede che sia impiegato un sistema digitale di gestione che agevoli il coordinamento, consenta la standardizzazione dei dati raccolti e acceleri sia la gestione degli ordini sia l'elaborazione delle statistiche operative a livello unionale;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a pubblicare l'elenco completo delle autorità competenti per il rilascio e il riconoscimento degli OPE e delle autorità centrali preposte alla trasmissione e alla ricezione di OPE negli Stati membri, e a rendere l'elenco facilmente accessibile per consentire alle persone protette e alle organizzazioni di sostegno alle vittime di fare richiesta di OPE o di regolare le questioni connesse; invita gli Stati membri a rafforzare le proprie istituzioni locali e nazionali e le autorità competenti a rafforzare l'accessibilità e l'applicabilità dell'OPE in modo da favorirne il rilascio;

12. invita la Commissione a promuovere tutte le forme di scambio di buone pratiche e di cooperazione tra gli Stati membri, nonché tra questi ultimi e la società civile, al fine di garantire il corretto funzionamento degli OPE;

([21]) Lo studio dell'EPRS sull'» Ordine di protezione europeo – direttiva 2011/99/UE – Valutazione dell'attuazione europea», riferisce che «è stato stimato che nel 2010 più di 100 000 donne residenti nell'UE sono state sottoposte a misure di protezione relative alla violenza di genere».

13. sottolinea che le vittime di reati che dispongono di un OPE, o ritengono di poterne ottenere uno, dovrebbero esserne automaticamente e adeguatamente informate e un'autorità competente specifica dovrebbe ricordare loro, sia oralmente che per iscritto, della possibilità di richiedere un OPE nel corso del procedimento penale; sottolinea altresì che le persone protette non dovrebbero sostenere alcun costo per richiedere l'emissione di un OPE;

14. invita gli Stati membri ad adottare, alla richiesta di un OPE, un approccio sensibile alla dimensione di genere che comporti una valutazione individuale in relazione alla fornitura di servizi di assistenza e di sostegno;

15. deplora la mancanza di accesso alla giustizia e all'assistenza legale per le vittime di tutti i tipi di reato in alcuni Stati membri, che si traduce in una scarsa informazione fornita alla vittima circa la possibilità di richiedere un OPE; ritiene che gli Stati membri debbano fornire patrocinio gratuito, sostegno amministrativo e informazioni adeguate sull'OPE alle persone protette, in quanto ciò è cruciale per l'utilizzo e l'efficacia dello strumento, sia in fase di emissione che di esecuzione; invita gli Stati membri ad accrescere le risorse destinate al controllo e alla prevenzione della violenza contro le donne nelle zone rurali;

16. esorta gli Stati membri a informare le persone protette in merito alle risorse complementari di assistenza sociale disponibili nello Stato ospitante, quali assegni familiari, alloggio ecc., dal momento che queste misure non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OPE;

17. sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione, nell'ambito della protezione e dell'assistenza sociale complementare, ai figli delle vittime di azioni criminali, segnatamente quelli a rischio di violenza sessuale;

18. deplora il fatto che prima, durante e dopo l'emissione di un OPE, gli Stati membri non garantiscano servizi di traduzione e di interpretazione in una lingua che la vittima comprende;

19. sottolinea che le vittime dovrebbero avere sempre il diritto di essere ascoltate nel corso delle procedure dell'OPE; pone altresì l'accento sul fatto che i servizi di traduzione e interpretazione devono essere disponibili e gratuiti durante tutta la procedura relativa all'OPE; mette in evidenza, pertanto, che tutti i documenti pertinenti dovrebbero essere tradotti in una lingua che la vittima è in grado di comprendere;

20. deplora la mancanza di misure specifiche attuate dagli Stati membri per le vittime in situazioni vulnerabili o le vittime con esigenze specifiche; ritiene che in molte occasioni i tagli alla spesa pubblica incidano negativamente sulle risorse disponibili per applicare dette misure specifiche; invita, pertanto, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e le pertinenti organizzazioni che si occupano di protezione delle vittime, ad adottare orientamenti speciali e misure che agevolino l'OPE per le vittime in situazioni vulnerabili o le vittime con esigenze specifiche;

21. sottolinea che, alla luce della crescente e pericolosa tendenza alla tratta di esseri umani, l'ordine di protezione europeo può essere uno strumento molto vantaggioso per le vittime della tratta stessa; invita pertanto la Commissione a inserire l'OPE nell'ambito di una strategia unionale di lotta alla tratta degli esseri umani;

22. ritiene che, al fine di realizzare il suo potenziale e garantire misure di protezione equivalenti durante le fasi di emissione e di esecuzione, l'ordine di protezione debba essere quanto più rapido, efficace, efficiente e automatico possibile e comportare una burocrazia minima; invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire un chiaro e breve lasso di tempo di due settimane a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, quando viene emesso e notificato un OPE, al fine di evitare un aumento dell'incertezza fra le persone protette e della pressione a cui sono sottoposte e, per conseguire il medesimo obiettivo, a incaricare le autorità competenti di fornire informazioni sufficienti alle vittime durante la procedura di adozione di una decisione sulle loro richieste concernenti l'OPE, compreso qualsivoglia accadimento verificatosi nel corso della procedura; esorta gli Stati membri, in questo contesto, ad assegnare risorse sufficienti alle autorità incaricate degli OPE al fine di agevolare un sistema efficiente che tenga conto della situazione della vittima;

23. invita gli Stati membri a tenere debitamente conto dell'interesse della persona protetta e a fungere da porto sicuro per coloro che denunciano atti di violenza, rispettando pienamente l'obbligo di non informare la persona che determina il pericolo circa la localizzazione e altri dati di contatto riguardanti la persona protetta, a meno che non sia strettamente necessario al fine di soddisfare gli obiettivi dell'OPE; sottolinea che, ogniqualvolta risulti necessario informare l'autore dell'atto di violenza circa eventuali dettagli relativi all'OPE, la vittima deve essere informata di tale decisione;

24. invita gli Stati membri a predisporre procedure speciali per facilitare l'emissione di un OPE per proteggere i familiari che vivono accanto alla vittima già protetta da un OPE;

25. pone l'accento sull'accresciuta efficienza delle nuove tecnologie, come i sistemi di controllo GPS e le applicazioni per smartphone che attivano un allarme in caso di pericolo imminente, che costituiscono un mezzo per migliorare l'efficienza e l'adattabilità degli OPE, sia nel momento della loro emissione che in quello della loro esecuzione; è preoccupato per il fatto che solo un numero limitato di Stati membri si avvale di tali nuove tecnologie;

26. sottolinea l'importanza di monitorare l'OPE nello Stato di esecuzione, in relazione alla minaccia cui la vittima è esposta, al fine di determinare se le misure di protezione adottate siano state attuate correttamente e se debbano essere sottoposte a revisione;

27. invita la Commissione a monitorare l'attuazione della presente direttiva e ad avviare senza indugio procedure di infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri che ne violano le disposizioni;

28. esorta, conformemente a quanto più volte espresso dalle associazioni delle vittime di violenza di genere, a sperimentare procedure che cambino il tradizionale approccio conferito al concetto di protezione nella maggior parte degli Stati membri; sottolinea tuttavia che, piuttosto che concentrarsi sulle misure per le vittime, come spesso accade, le tecniche mirate a evitare i rischi dovrebbero comprendere misure di prevenzione, vigilanza, controllo e monitoraggio delle persone che provocano i danni e che le misure preventive impiegate dovrebbero comprendere, in via prioritaria, programmi di rieducazione per gli autori dei reati;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare un esame approfondito delle modalità possibili per migliorare la legislazione relativa all'OPE e la sua attuazione efficace in tutti gli Stati membri, nonché a fornire sostegno pratico al fine di garantire i diritti alla protezione internazionale e all'assistenza e al sostegno di cui godono le vittime di violenza protette a livello nazionale;

30. invita le agenzie dell'UE, ad esempio l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, a monitorare regolarmente l'attuazione della direttiva;

31. invita la Commissione a lanciare un monitoraggio e una rendicontazione ad opera della società civile, onde migliorare il funzionamento dell'OPE negli Stati membri, mettendo a disposizione delle ONG i fondi dell'UE;

32. invita la Commissione a lanciare inviti volti a promuovere la ricerca sull'uso di ordini di protezione nazionali ed europei e a coordinare i programmi di avvio di campagne di sensibilizzazione all'interno degli Stati membri, al fine di informare le vittime di reati della possibilità di richiedere un OPE e delle misure di protezione transfrontaliere;

33. invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione con le ONG e a fornire corsi obbligatori di formazione basata sui diritti umani, orientata ai servizi, pratica e intersettoriale per tutti i funzionari pubblici che lavorano con le vittime a titolo professionale in relazione all'OPE, e che sono fondamentali per la corretta attuazione della presente direttiva; sottolinea che in tutti gli Stati membri dovrebbero essere organizzati corsi di formazione specifici e regolari sull'OPE per le forze di polizia, il personale delle autorità nazionali competenti, gli operatori della giustizia, i lavoratori sociali, le associazioni e le ONG che si occupano delle vittime di violenza; chiede che il personale che si occupa dei casi di violenza di genere riceva un'adeguata formazione che tenga conto delle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza, nonché risorse sufficienti al fine di dare priorità alla violenza di genere;

34. invita gli Stati membri, considerate la natura profondamente radicata della misoginia e del sessismo nelle nostre società e la crescente esposizione dei bambini e degli adolescenti alla violenza online, a includere nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie l'educazione alla parità di genere e alla non violenza, coinvolgendo gli alunni nelle discussioni e utilizzando tutti le possibili opportunità di insegnamento;

35. sottolinea che nuovi mezzi di comunicazione, per esempio tramite piattaforme digitali, sono utilizzati come nuova forma di violenza di genere che comprende anche minacce e molestie; invita pertanto gli Stati membri a includere tali aspetti nell'emissione e/o esecuzione di un OPE;

Raccomandazioni generali relative alla violenza di genere

36. invita la Commissione a includere la protezione di tutti i cittadini, in particolare di quelli che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, nell'Agenda europea sulla sicurezza, con particolare riguardo per le vittime di reati, quali la tratta di esseri umani o la violenza di genere, comprese le vittime del terrorismo, che necessitano di particolare attenzione, sostegno e riconoscimento sociale;

37. invita la Commissione a mettere a punto campagne volte a incoraggiare le donne a denunciare qualsiasi forma di violenza sulla base del genere, in modo da proteggerle e poter migliorare l'accuratezza dei dati sulla violenza fondata sul genere;

38. sottolinea che, conformemente alla relazione di valutazione elaborata dall'EPRS del Parlamento, la prima causa del diverso livello di utilizzo degli ordini di protezione nazionali ed europei risiede nel mancato riconoscimento da parte delle vittime e di molti professionisti delle possibilità offerte dalla direttiva; invita pertanto gli Stati membri ad assumersi piena responsabilità per i propri cittadini e, con il coinvolgimento delle ONG interessate, a lanciare campagne di sensibilizzazione intersettoriali e di lungo termine sugli strumenti di protezione disponibili e sul loro impiego, rivolgendosi a) alla società nel suo complesso, b) alle potenziali vittime, in particolare alle donne che beneficiano di un ordine di protezione nazionale in vigore, e c) a professionisti quali agenti delle forze dell'ordine, funzionari del sistema giudiziario e fornitori di assistenza legale e di servizi sociali e di emergenza, che sono i primi a occuparsi delle vittime; invita pertanto la Commissione a fornire finanziamenti per il lancio di programmi di informazione;

39. riconosce l'esistenza del portale della giustizia elettronica gestito dalla Commissione con i contributi degli Stati membri; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di ampliare l'» angolo delle vittime» esistente all'interno del portale della giustizia elettronica e di includere tutte le pertinenti informazioni a riguardo dei diritti delle vittime, compresi gli orientamenti specifici per paese sulla segnalazione di casi di violenza; sottolinea la necessità di concepire un «angolo delle vittime» come strumento pratico e semplice da utilizzare e come fonte di informazioni, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE; incoraggia gli Stati membri a mettere a punto un sito Internet di facile utilizzo dedicato ai diritti delle vittime che comprenda anche gli OPE e una piattaforma digitale per le segnalazioni volta ad agevolare l'identificazione della violenza di genere, facilmente accessibile tramite, ad esempio, i portali nazionali di informazione sulla giustizia;

40. esorta gli Stati membri a intensificare la cooperazione con le ONG che proteggono le vittime di violenze, al fine di concepire strategie che comprendano misure sia proattive che reattive in relazione alla violenza basata sul genere, al funzionamento dell'OPE e alle necessarie modifiche della normativa, nonché al sostegno;

41. invita la Commissione a presentare un atto legislativo per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella soppressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e di violenza di genere;

42. chiede al Consiglio di attivare la «clausola passerella» mediante l'adozione di una decisione unanime che configuri la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) come reato, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

43. esorta a promuovere un processo che favorisca la progressiva convergenza della legislazione da applicare alle condotte violente che danno luogo agli ordini di protezione; sottolinea che gli attacchi e le aggressioni che recano danno in particolare alle donne sono particolarmente gravi e dovrebbero essere sanzionati come reato in tutti gli Stati membri e che le misure di protezione relative alla violenza di genere dovrebbero essere adottate anche in ambito penale;

Giovedì 19 aprile 2018

Per un quadro giuridico coerente a livello di UE per la protezione delle vittime

44. accoglie con favore la firma, in data 13 giugno 2017, di adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul, che segue un approccio olistico, globale e coordinato, ponendo i diritti della vittima al centro, e che dovrebbe essere pienamente connessa con l'OPE; invita l'Unione europea a concludere un'ampia adesione alla convenzione per prevenire la violenza nei confronti delle donne, lottare contro l'impunità e proteggere le vittime; sottolinea l'importanza di questo strumento per superare uno degli ostacoli all'applicazione dell'OPE, vale a dire il mancato riconoscimento degli atti persecutori come reato in tutti gli Stati membri; chiede alla Commissione, in linea con la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, di designare un coordinatore dell'UE sulla violenza nei confronti delle donne che sia responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche, degli strumenti e delle misure dell'Unione per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e per fungere da rappresentante dell'UE presso il Comitato delle parti della convenzione;

45. invita tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e ad applicare pienamente la convenzione di Istanbul e a stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, anche tramite l'emancipazione di donne e ragazze, la protezione delle vittime e consentendo loro di ottenere un risarcimento;

46. invita gli Stati membri a garantire formazione, procedure e orientamenti adeguati a tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, al fine di evitare discriminazioni o una seconda vittimizzazione durante i procedimenti giudiziari, medici e di polizia;

47. si compiace dell'obbligo previsto dalla Convenzione di Istanbul di istituire linee telefoniche di assistenza gratuite a livello nazionale, operative ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette, per fornire consulenza ai chiamanti in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione; incoraggia gli Stati membri a utilizzare tale strumento nei casi pertinenti nonché a fornire alle vittime informazioni relative all'OPE;

48. sottolinea che le carenze giudiziarie e pratiche nell'attuazione di questa direttiva possono essere contrastate con un'interazione e un coordinamento adeguati tra i vari strumenti dell'UE per la protezione delle vittime, quali la decisione quadro 2009/829/GAI concernente le misure cautelari adottate in alternativa alla detenzione cautelare e la decisione quadro sulla sospensione condizionale, il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale sancisce il diritto di ottenere informazioni e il diritto di ricevere gratuitamente servizi di interpretazione e traduzione di informazioni e che adotta un approccio globale nei confronti delle vittime con esigenze particolari, ivi comprese le vittime della violenza di genere;

49. invita gli Stati membri a fornire alle vittime informazioni circa altre misure di protezione, nel caso in cui lo Stato di esecuzione cessi di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

50. invita la Commissione a intervenire al fine di rivedere gli strumenti di tutela giuridica esistenti per le vittime dei reati e a stabilire un apposito quadro giuridico coerente a livello dell'UE;

51. invita la Commissione a valutare il modo in cui la presente direttiva viene applicata in connessione con i relativi strumenti in materia civile, vale a dire il regolamento (UE) n. 606/2013, e a proporre orientamenti su come questi due strumenti giuridici dell'UE intesi a proteggere le vittime riconoscendo le misure di protezione adottate nell'ambito di un procedimento giudiziario civile o penale nazionale, potrebbero essere applicati in modo più efficace dagli Stati membri;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0190

Attuazione del processo di Bologna - stato di avanzamento e monitoraggio

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'attuazione del processo di Bologna – Stato di avanzamento e monitoraggio (2018/2571(RSP))

(2019/C 390/22)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del processo di Bologna ([1]),

— viste le conclusioni del Consiglio, del 25 e 26 novembre 2013, sulla dimensione globale dell'istruzione superiore europea ([2]),

— vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo «Sostenere la crescita e l'occupazione – Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa» (COM(2011)0567),

— viste le conclusioni del Consiglio, del 28 e 29 novembre 2011, sulla modernizzazione dell'istruzione superiore ([3]),

— vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012, dal titolo «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)0669),

— vista la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ([4]),

— vista la dichiarazione congiunta sottoscritta il 19 giugno 1999 a Bologna dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei (dichiarazione di Bologna),

— vista la sua risoluzione, del 28 aprile 2015, sul seguito dell'attuazione del processo di Bologna ([5]),

— vista la comunicazione della Commissione, del 14 novembre 2017, dal titolo «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» (COM(2017)0673),

— vista l'interrogazione alla Commissione sull'attuazione del processo di Bologna – stato di avanzamento e monitoraggio (O-000020/2018 – B8-0014/2018),

— vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

— visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il processo di Bologna è un'iniziativa intergovernativa attraverso cui i paesi mirano a conseguire, dialogando in maniera aperta e collaborativa, obiettivi comuni mediante impegni concordati a livello internazionale, contribuendo in tal modo alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS); che l'istruzione superiore di elevata qualità è una componente imprescindibile per lo sviluppo di una società aperta, avanzata e basata sulla conoscenza, che in definitiva contribuisce a costruire una comunità stabile, pacifica e tollerante, garantendo pari opportunità e un'istruzione di qualità accessibile a tutti;

([1]) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 24.
([2]) GU C 28 del 31.1.2014, pag. 2.
([3]) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 36.
([4]) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.
([5]) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 2.

B. considerando che il processo di Bologna ha incentivato la mobilità rafforzando l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e migliorando la compatibilità e la comparabilità degli standard dei diversi sistemi d'istruzione superiore, rispettando al contempo i principi della libertà accademica e dell'autonomia istituzionale, concentrandosi sul potenziamento della qualità dell'istruzione superiore e offrendo ai cittadini pari opportunità;

C. considerando che il SEIS è stato introdotto allo scopo di istituire un sistema a tre cicli (laurea di primo livello, laurea magistrale e dottorato) e di rendere i sistemi europei di istruzione superiore più comparabili e aumentarne l'attrattiva a livello mondiale;

D. considerando che l'istruzione è uno dei pilastri principali su cui si fonda la nostra società e che l'istruzione superiore svolge un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo personale e di competenze, migliorando l'occupabilità e la competitività, rafforzando l'impegno civico, la cittadinanza attiva e la comprensione interculturale, promuovendo valori comuni e affrontando le sfide di un mondo in rapido mutamento;

E. considerando che la Commissione ha lanciato una nuova agenda dell'UE per l'istruzione superiore allo scopo di sostenere gli istituti di istruzione superiore e le autorità nazionali competenti in materia; che altri paesi del SEIS potrebbero essere progressivamente coinvolti in tale processo attraverso consultazioni e scambi di migliori pratiche;

F. considerando che la creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore aperto e inclusivo, fondato sulla qualità e sulla fiducia reciproca, costituisce la base del processo di Bologna;

G. considerando che il processo di Bologna e il SEIS comprendono 48 paesi, tra cui paesi vicini e partner importanti dell'UE; che il processo di Bologna rafforza l'efficacia dei partenariati con i paesi non appartenenti all'UE nel settore dell'istruzione superiore e fornisce incentivi per le riforme dell'istruzione e in altri ambiti nei rispettivi paesi;

H. considerando che, nonostante i progressi disomogenei registrati nel SEIS relativamente all'attuazione del processo di Bologna e le difficoltà riscontrate in diversi casi nell'esecuzione delle riforme strutturali concordate, la maggiore e migliore mobilità degli studenti e i diplomi comuni costituiscono due grandi successi conseguiti fino ad ora;

I. considerando che nel 2015 la Bielorussia è stata ammessa al SEIS a condizione di rispettare i requisiti stabiliti dalla tabella di marcia per la riforma dell'istruzione superiore nel paese; che le autorità bielorusse non hanno adempiuto ai loro obblighi entro i 2017 e dovrebbero riprendere il cammino delle riforme;

1. chiede ai paesi partecipanti di intensificare l'impegno politico e promuovere la cooperazione reciproca nell'attuazione degli obiettivi concordati congiuntamente in tutto il SEIS, sviluppando, laddove necessario, adeguati quadri legislativi atti a consolidare il suo sviluppo, rafforzare la sua credibilità e farlo diventare un punto di riferimento a livello mondiale per l'eccellenza accademica, potenziando nel contempo le opportunità di mobilità per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di studenti;

2. invita i paesi partecipanti ad assicurare meccanismi trasparenti, accessibili ed equi per l'assegnazione delle borse di mobilità e dei sussidi; invita l'UE e gli Stati membri ad aumentare i loro bilanci per l'istruzione per garantire che l'istruzione superiore pubblica sia gratuita e accessibile a tutti, al fine di favorire la formazione permanente (apprendimento lungo tutto l'arco della vita);

3. invita la Commissione e i paesi partecipanti a facilitare il riconoscimento dei periodi di studi accademici e dei crediti ottenuti all'estero nonché delle qualifiche a fini accademici e professionali e della formazione precedente e a sviluppare sistemi di garanzia della qualità; insiste che l'Unione, gli Stati membri e le università dovrebbero stabilire disposizioni per fornire un sostegno finanziario e amministrativo agli studenti, gli accademici e il personale provenienti da contesti svantaggiati attraverso finanziamenti adeguati, compresa la partecipazione a programmi di mobilità, e aprire ulteriormente l'accesso all'istruzione superiore aumentando le opportunità di apprendimento permanente a livello accademico, incoraggiare forme complementari di apprendimento quali l'istruzione non formale e informale e sviluppare percorsi di apprendimento più aperti eliminando le barriere esistenti tra i vari livelli d'istruzione;

4. invita le parti interessate e le istituzioni competenti a fornire una soluzione al problema dei cicli brevi nei casi in cui sia richiesto un esame di qualifica per l'ingresso all'università per l'accesso e l'ammissione a una laurea di primo livello;

5. invita i paesi del SEIS a promuovere una mobilità di studenti, insegnanti, ricercatori e personale amministrativo più inclusiva, poiché la mobilità contribuisce allo sviluppo personale e professionale e a una maggiore qualità dell'apprendimento, dell'insegnamento, della ricerca e dell'amministrazione; raccomanda l'introduzione della mobilità nei programmi d'insegnamento e il miglioramento dell'apprendimento delle lingue straniere; invita gli Stati membri a fornire finanziamenti pubblici adeguati e a utilizzarli in maniera più efficace per garantire che studenti e ricercatori dispongano delle risorse necessarie per studiare all'estero e che il loro contesto socioeconomico non rappresenti un ostacolo;

6. sottolinea che la diffusione della conoscenza, della ricerca e della scienza in tutti i paesi del SEIS è una componente fondamentale della strategia dell'UE oltre il 2020 e contribuisce fortemente a promuovere la cittadinanza europea;

7. invita la Commissione a valutare l'attuazione degli obiettivi della conferenza ministeriale di Erevan del 2015 che riguardano la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento e promuovono l'occupabilità dei laureati per tutta la durata della loro vita lavorativa;

8. sottolinea l'importanza di migliorare la dimensione sociale dell'istruzione superiore; esorta i paesi del SEIS ad attuare efficacemente la strategia per la dimensione sociale del SEIS e a fornire opportunità concrete per l'accesso e il completamento dell'istruzione superiore per gli studenti con disabilità e provenienti da contesti svantaggiati;

9. invita i paesi del SEIS ad assicurare che le consultazioni e le valutazioni critiche dei loro istituti d'istruzione superiore siano effettuate a livello internazionale e ad adoperarsi per un approccio più coordinato all'attuazione delle riforme concordate congiuntamente atte a realizzare gli obiettivi del processo di Bologna e per l'effettivo riconoscimento dell'istruzione non formale e informale per migliorare l'occupabilità e l'impegno civico degli studenti;

10. sottolinea la necessità di migliorare l'accesso dei gruppi sottorappresentati, in particolare definendo obiettivi quantitativi connessi ai tassi di accesso e di completamento; pone l'accento sull'importanza di garantire e promuovere l'accesso dei rifugiati e dei richiedenti asilo a tutti gli istituti facenti parte del SEIS e ricorda che l'» attrattiva» dell'istruzione superiore europea risiede anche nella sua capacità di rispondere alle esigenze degli studenti senza discriminazione alcuna;

11. chiede alla Commissione di monitorare i progressi della dimensione sociale degli obiettivi del processo di Bologna, nonché degli obiettivi più ampi in materia di inclusione;

12. invita la conferenza ministeriale che si terrà quest'anno a Parigi a riferire in merito all'attuazione dell'obiettivo fissato dall'ultima conferenza ministeriale (tenutasi a Erevan, maggio 2015) per completare la creazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

13. chiede che la prossima conferenza ministeriale SEIS del 2018 a Parigi fornisca una valutazione critica del processo di Bologna al fine di a) individuare i rimanenti ostacoli e le soluzioni possibili e assicurare la corretta attuazione degli impegni, b) sostenere i paesi in ritardo nell'attuazione degli impegni fondamentali del processo di Bologna attraverso una migliore creazione di capacità e sviluppare specifici meccanismi e procedure per affrontare i casi di non conformità, e c) esplorare nuovi obiettivi del SEIS oltre il 2020 e rafforzare il dialogo tra i governi, gli istituti di istruzione superiore e gli enti di ricerca, in modo da contribuire alla costruzione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore più integrato, di elevata qualità, inclusivo, attraente e competitivo;

14. chiede ai paesi del SEIS di mantenere la Bielorussia nell'agenda del SEIS; invita la Commissione a fornire risorse per le operazioni necessarie all'attuazione della tabella di marcia della Bielorussia per la riforma dell'istruzione superiore;

15. invita il segretariato del gruppo di follow-up del processo di Bologna a verificare le indicazioni secondo cui gli stessi orientamenti sono stati attuati in modo diverso nei vari paesi del SEIS e situazioni e livelli di risorse differenti hanno portato a significative disparità tra le istituzioni del SEIS;

16. sottolinea l'importanza di rafforzare e creare opportunità di dibattito sociale sul settore dell'istruzione superiore e le sfide poste dinanzi alle parti interessate; pone in evidenza l'importanza di promuovere la partecipazione di studenti, ricercatori, docenti e personale non docente alla governance dell'istruzione superiore;

17. sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti pubblici nel settore dell'istruzione e rispettare il principale obiettivo dell'Unione di destinare il 3 % del PIL dell'Unione alla R&S entro il 2020;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 17 aprile 2018

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2018)0092

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del Libano al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 390/23)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (11967/2017),

— visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11928/2017),

— vista la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri ([1]),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0344/2017),

— visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0352/2017),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica libanese.

([1]) GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0093

Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio: possibilità di pesca e contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 390/24)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (12476/2017),

— visto il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (12479/2017),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0445/2017),

— visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A8-0053/2018),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Maurizio.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0094

Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 390/25)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (13357/2017),

— visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (13471/2017),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0434/2017),

— visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0126/2018),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno di Norvegia.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0096

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/26)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0479),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0330/2016),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 23 marzo 2017 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0262/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ([3]);

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
([2]) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.
([3]) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0339).

Martedì 17 aprile 2018

P8_TC1-COD(2016)0230

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/841.)

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0097

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/27)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0482),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0331/2016),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 23 marzo 2017 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 gennaio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0208/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ([3]);

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
([2]) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.
([3]) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 giugno 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0256).

Martedì 17 aprile 2018

P8_TC1-COD(2016)0231

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/842.)

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0098

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/28)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0481),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0307/2017),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo ([1]),

— previa consultazione del Comitato delle regioni,

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— viste la relazione della commissione per gli affari costituzionali e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0373/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0219

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2018/673)

([1]) Testi approvati, P8_TA(2017)0274.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0099

Prestazione energetica nell'edilizia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/29)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0765),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0499/2016),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti i pareri motivati inviati dalla Prima e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 gennaio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0314/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 246 del 28.7.2017, pag. 48.
([2]) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 119.

Martedì 17 aprile 2018

P8_TC1-COD(2016)0381

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/844)

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0106

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: marchio dell'Unione europea

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

(2019/C 390/30)

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)01231) (»regolamento delegato modificato»),

— vista la lettera in data 23 marzo 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 27 marzo 2018 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ([1]), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([2]), e poi codificato come regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ([3]),

— visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea ([4]), contenente riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica,

— visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 17 aprile 2018,

A. considerando che il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001;

B. considerando che i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero rispecchiare la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base;

C. considerando che il regolamento (UE) 2017/1430, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 ([5]) dovrebbe quindi essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere redatte con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nella versione modificata del regolamento delegato;

([1]) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
([2]) GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21.
([3]) GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.
([4]) GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 39.
([5]) GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 1.

D. considerando che il regolamento delegato modificato non comporta quindi alcuna modifica del contenuto del regolamento delegato (UE) 2017/1430;

E. considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di fissare una data di applicazione ravvicinata e garantirebbe una certa continuità nel funzionamento del regime transitorio previsto dalle disposizioni finali del regolamento delegato modificato;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0107

Fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Consultazione)

(2019/C 390/31)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (07162/2018),

— visto l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ([1]), a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0128/2018),

— vista la sua risoluzione, dell'11 novembre 2015, sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea ([2]),

— vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo ([3]),

— visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0145/2018),

1. approva il progetto del Consiglio;

2. ricorda la propria proposta, allegata alla sua risoluzione sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea, stando alla quale il Parlamento europeo ha la facoltà, previa consultazione del Consiglio, di precisare il periodo elettorale;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

([1]) Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 93/81/Euratom, CECA, CEE (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
([2]) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.
([3]) Testi approvati, P8_TA(2018)0029.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0108

Accordo quadro UE-Australia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 390/32)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (15467/2016),

— visto il progetto di accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (09776/2016),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 207, dell'articolo 212, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0327/2017),

— vista la sua risoluzione non legislativa del 18 aprile 2018 ([1]) sul progetto di decisione,

— visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0110/2018),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia.

([1]) Testi approvati di tale data, P8_TA(2018)0109.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0109

Accordo quadro UE-Australia (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI))

(2019/C 390/33)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (15467/2016),

— visto il progetto di accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (09776/2016),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 212, paragrafo 1, e in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0327/2017),

— vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007,

— visto il quadro di partenariato UE-Australia sottoscritto nell'ottobre 2008, che sarà sostituito dall'accordo quadro,

— vista la dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia adottata a Lussemburgo il 26 giugno 1997,

— viste le sue risoluzioni del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda ([1]) e del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia ([2]),

— vista la dichiarazione congiunta del 15 novembre 2015 del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro australiano, Malcolm Turnbull,

— vista la dichiarazione congiunta del 22 aprile 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del ministro degli Esteri australiano dal titolo «Towards a closer EU-Australia Partnership» (Verso un più stretto partenariato UE-Australia),

— visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, sottoscritto nel 2015 ([3]),

— visto l'accordo amministrativo tra l'Australia e l'Unione europea, concluso nel dicembre 2014, che istituisce un programma di scambio diplomatico,

— visti l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea sottoscritto nel 1998 ([4]), e l'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica tale accordo, concluso nel 2012 ([5]),

— visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) sottoscritto il 29 settembre 2011 ([6]),

— visto l'accordo tra l'Australia e l'Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate, sottoscritto il 13 gennaio 2010 ([7]),

([1]) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 136.
([2]) Testi approvati, P8_TA(2017)0419.
([3]) GU L 149 del 16.6.2015, pag. 3.
([4]) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 1.
([5]) GU L 359 del 29.12.2012, pag. 2.
([6]) GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.
([7]) GU L 26 del 30.1.2010, pag. 31.

— visto l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Australia, sottoscritto nel 1994 ([8]),

— vista la 38ª riunione interparlamentare UE-Australia, tenutasi a Strasburgo il 4 e 5 ottobre 2017,

— visto il primo Forum della leadership UE-Australia (EUALF), tenutosi a Sydney nel giugno 2017, che ha riunito dirigenti politici e aziendali ed esponenti del mondo accademico, dei media e della società civile,

— visto il Libro bianco sulla politica estera pubblicato dal governo australiano nel novembre 2017, che descrive le priorità e le sfide dell'Australia sul panorama esterno e sottolinea la cruciale importanza della cosiddetta regione indo-pacifica per l'Australia,

— visto che il Libro bianco sulla politica estera riconosce la centralità dei ruoli ricoperti da Stati Uniti e Cina nella regione indo-pacifica e nella politica estera australiana, segnalando al contempo l'importanza delle relazioni dell'Australia con l'Unione europea e i suoi Stati membri,

— vista la revisione del 2017 delle politiche sui cambiamenti climatici, pubblicata dal governo australiano nel dicembre 2017,

— visto il documento del governo australiano dal titolo «Australian climate change science: a national framework» (»Scienza dei cambiamenti climatici dell'Australia: un quadro nazionale»), pubblicato nel 2009,

— vista la sua risoluzione legislativa del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione ([9]),

— visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0119/2018),

A. considerando che l'Unione europea e l'Australia hanno concluso un accordo quadro il 7 agosto 2017; che il solido e stretto rapporto tra l'Australia e l'Unione europea e i suoi Stati membri ha profonde radici storiche ed è fondato su valori e principi comuni, quali il rispetto della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dello Stato di diritto, ivi compreso il diritto internazionale, nonché della pace e della sicurezza; che i contatti interpersonali sono profondi e consolidati;

B. considerando che l'UE e l'Australia hanno festeggiato i 55 anni di cooperazione e di relazioni diplomatiche nel 2017; che tale rapporto ha riacquistato maggiore dinamismo nel corso degli ultimi anni; che tutti gli Stati membri intrattengono relazioni diplomatiche con l'Australia e che 25 di essi hanno ambasciate a Canberra;

C. considerando che il Libro bianco sulla politica estera del governo australiano dichiara che un'Unione europea forte rimane fondamentale per gli interessi australiani e diventerà un partner sempre più importante nella protezione e nella promozione di un ordine internazionale basato sulle norme; che il Libro bianco sottolinea la necessità di una stretta cooperazione con l'Unione europea e i suoi Stati membri in relazione a sfide quali il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani;

D. considerando che l'UE e l'Australia partecipano alla cooperazione e al dialogo con i paesi del Sud-Est asiatico, anche mediante l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), l'Asia-Europe Meeting (ASEM) e il vertice dell'Asia orientale (EAS); che l'Australia è membro fondatore del Forum delle isole del Pacifico ed è legata all'ASEAN da un partenariato strategico; che l'Australia ha ospitato un vertice speciale ASEAN-Australia il 17 e 18 marzo 2018;

E. considerando che l'UE, come attore globale, dovrebbe rafforzare ulteriormente la propria presenza in un'area vasta e dinamica come l'Asia-Pacifico, dove l'Australia è un partner naturale dell'UE nonché a sua volta un attore importante; che una regione Asia-Pacifico stabile, pacifica e regolamentata, che rispetti i principi e le norme dell'UE, è utile per la sicurezza e gli interessi della stessa Unione europea;

F. considerando che l'Unione europea e l'Australia sono strettamente allineate nelle questioni di politica estera, come quelle riguardanti l'Ucraina, la Russia, la Repubblica popolare democratica di Corea e il Medio Oriente;

G. considerando che l'Australia mantiene forti legami politici, di sicurezza e di difesa con gli Stati Uniti, che sono compatibili con il suo progressivo avvicinamento alla Cina con la quale mantiene un partenariato strategico globale;

([8]) GU L 188 del 22.7.1994, pag. 18.
([9]) Testi approvati, P8_TA(2018)0108.

H. considerando che nel 2016 l'Unione europea è stata il secondo partner commerciale dell'Australia – la sua seconda fonte di importazioni (19,3 %) e la terza destinazione delle esportazioni (10,3 %) – e che entrambe le parti mantengono una vasta gamma di interessi economici; che nel 2015 gli investimenti diretti esteri dell'UE in Australia sono stati pari a 117,7 miliardi di EUR e gli investimenti diretti dell'Australia nell'UE sono stati pari a 21,7 miliardi di EUR;

I. considerando che l'Australia è fermamente impegnata a favore del libero scambio e ha concluso ALS bilaterali con importanti paesi dell'Asia orientale (Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Malaysia e Thailandia, oltre all'accordo regionale con l'ASEAN) e con la Nuova Zelanda, il Cile, gli Stati Uniti e il Perù, nonché l'accordo PACER Plus con le isole del Pacifico;

J. considerando che il 23 gennaio 2018 l'Australia e altri 10 paesi lambiti dall'Oceano Pacifico hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa in merito a un accordo commerciale transpacifico, il cosiddetto «Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership» (accordo globale e progressivo di Partenariato transpacifico – CPTPP), sottoscritto in Cile l'8 marzo 2018; che l'Australia sta attualmente negoziando un elevato numero di accordi commerciali, tra cui il «Regional Comprehensive Economic Partnership» (partenariato economico globale regionale), proposto in occasione di un vertice ASEAN del 2012;

K. considerando che l'Australia, un paese impegnato a favore della governance globale internazionale, è stato per cinque volte membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ed è membro attivo del G20 fin dalla sua fondazione, avendone presieduto il vertice di Brisbane nel 2014 in una cooperazione molto positiva con l'UE; che l'Australia è stata recentemente eletta al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHCR);

L. considerando che l'Australia si è unita alla coalizione internazionale contro il Daesh mediante il dispiegamento di truppe in Iraq e Siria; che in Afghanistan l'Australia è stato il primo paese non NATO in termini di apporto di truppe alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF);

M. considerando che l'Australia ha contribuito a numerose missioni di mantenimento della pace appoggiate dall'ONU in tre continenti, nonché in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone;

N. considerando che nel 2014 l'Australia ha contribuito per la prima volta a una missione di gestione della crisi condotta dall'UE, ossia EUCAP Nestor nel Corno d'Africa; che la marina australiana è impegnata in operazioni di lotta alla pirateria e al terrorismo sotto l'egida delle forze marittime congiunte nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale;

O. considerando che i cittadini australiani, sia all'interno che all'esterno dei confini del loro paese, hanno subito numerosi attacchi terroristici di matrice islamica radicale; che sia l'UE che l'Australia partecipano alle attività antiterrorismo, ivi compresi le azioni di lotta all'estremismo violento, i tentativi di arrestare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche e il coordinamento di progetti specifici di rafforzamento delle capacità;

P. considerando che il Centro di Giacarta per la cooperazione tra forze incaricate dell'applicazione della legge (Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, JCLEC), un'iniziativa australiano-indonesiana, mira a rafforzare le competenze dei servizi di contrasto del Sud-Est asiatico nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale e ha ricevuto anche finanziamenti dell'UE;

Q. considerando che nell'ottobre 2017 il governo australiano ha avviato la sua strategia internazionale di impegno informatico nell'ottica di affrontare questioni quali il commercio digitale, la criminalità informatica, la sicurezza internazionale e l'e-government;

R. considerando che l'Australia ha sostenuto le Filippine nella promozione della sicurezza e nella lotta al jihadismo;

S. considerando che l'UE e l'Australia discutono le questioni inerenti alla migrazione in occasione del dialogo annuale degli alti funzionari UE-Australia sulla migrazione, l'asilo e la diversità; che il Processo di Bali sulla tratta di esseri umani, sul traffico di persone e sulla relativa criminalità transnazionale è copresieduto dall'Australia;

T. considerando che l'Australia è caratterizzata da un reddito pro capite molto elevato e da una società aperta, democratica e multiculturale; che un cittadino australiano su quattro è nato all'estero e circa sette milioni di migranti permanenti, molti dei quali originari dell'Europa, si sono stabiliti in Australia dal 1945; che l'Australia si inserisce in un contesto geografico speciale, occupando una vasta area compresa tra l'Oceano Indiano e il Pacifico meridionale;

U. considerando che l'Australia e l'Unione europea ribadiscono nell'accordo quadro il rispettivo impegno a cooperare nell'ambito dei cambiamenti climatici; che la revisione del 2017 delle politiche sui cambiamenti climatici ha confermato l'impegno dell'Australia a contrastare tale minaccia;

V. considerando che l'Australia fa fronte a notevoli impatti ambientali ed economici derivanti dai cambiamenti climatici in numerosi settori, tra cui sicurezza dell'approvvigionamento idrico, agricoltura, comunità costiere e infrastrutture;

W. considerando che l'Australia, membro del comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, è particolarmente impegnata a promuovere la buona governance e la crescita economica in Papua Nuova Guinea, Indonesia, Timor Leste e in altre isole del Pacifico e paesi dell'Asia, dove l'UE e i suoi Stati membri sono a loro volta importanti donatori;

X. considerando che il governo australiano sta investendo in programmi come il programma australiano in materia di scienza dei cambiamenti climatici e il programma di ricerca in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di impatti degli stessi ai fini della gestione delle risorse naturali per aiutare i responsabili decisionali a comprendere e gestire i potenziali impatti dei cambiamenti climatici;

Y. considerando che l'Australia ha istituito un quadro nazionale e un gruppo di coordinamento ad alto livello per elaborare un piano per l'applicazione della scienza dei cambiamenti climatici, fornendo un approccio coordinato per affrontare la questione nelle comunità in tutto il paese;

Z. considerando che il 10 novembre 2016 l'Australia ha ratificato l'accordo di Parigi e l'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto, rafforzando il suo impegno a favore dell'azione in materia di cambiamenti climatici, e ha elaborato una serie di politiche per ridurre le emissioni nazionali e sostenere l'azione a livello globale;

AA. considerando che il piano del governo australiano in materia di cambiamenti climatici comprende la riduzione delle emissioni del 5 % rispetto ai livelli del 2000 entro il 2020 e di una percentuale del 26-28 % rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, nonché il raddoppiamento della capacità del paese in termini di energia rinnovabile entro il 2020;

AB. considerando che il governo australiano ha svolto un ruolo di primo piano nel sostegno ai servizi meteorologici nazionali del Pacifico e alle organizzazioni regionali per la realizzazione di sistemi di allerta rapida in materia di clima e condizioni meteorologiche;

1. accoglie con favore la conclusione del progetto di accordo quadro, che fornirà uno strumento giuridicamente vincolante teso ad accrescere e approfondire le relazioni bilaterali UE-Australia e a intensificare la cooperazione in settori quali la politica estera e le questioni di sicurezza, i diritti umani e lo Stato di diritto, lo sviluppo globale e l'aiuto umanitario, gli aspetti economici e commerciali, la giustizia, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, l'agricoltura, gli affari marittimi e la pesca, nonché nel contrastare sfide globali quali i cambiamenti climatici, la migrazione, la salute pubblica, la lotta al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

2. sottolinea che l'UE e l'Australia sono partner stabili e dalle vedute analoghe uniti da una profonda relazione bilaterale, condividono i valori e i principi della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, mantengono rapporti politici ed economici sempre più forti e vantano legami solidi e dinamici a livello culturale, accademico e interpersonale;

3. pone in rilievo il valore speciale che ha sia per l'UE che per l'Australia, in quanto partner che condividono la stessa visione del mondo, cooperare a livello bilaterale e multilaterale a questioni di portata mondiale e regionale; sottolinea il vantaggio dell'azione congiunta UE-Australia in seno all'ONU e all'OMC, nonché a organismi come il G20, per salvaguardare e rafforzare un ordine mondiale cooperativo e basato sulle norme in un mondo complesso e in evoluzione che si trova di fronte a una grande incertezza;

4. accoglie con favore l'istituzione di un comitato misto a norma dell'accordo quadro al fine di promuovere un'efficace attuazione dell'accordo e di preservare una coerenza generale nelle relazioni UE-Australia;

5. sostiene l'imminente avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio tra UE e Australia, che dovranno essere condotti in uno spirito di reciprocità, trasparenza, responsabilità e di mutuo vantaggio prendendo al contempo in considerazione la sensibilità di taluni prodotti, come quelli agricoli, a causa del fatto che l'Australia è un importante esportatore di prodotti agricoli; incoraggia entrambi i partner a mantenere un elevato livello di ambizione nel settore dei servizi; sottolinea che nell'ambito dei negoziati l'UE dovrebbe tenere conto delle esigenze e delle richieste delle PMI senza indebolire le norme ambientali, sociali e del lavoro; segnala la tempestività dell'avvio di tali negoziati, dato che l'Australia ha già concluso numerosi accordi di libero scambio con importanti paesi dell'Asia orientale e del Pacifico ed è in procinto di concludere simili accordi con altri paesi di rilievo;

6. sottolinea la partecipazione attiva dell'Australia ai programmi dell'UE di cooperazione nell'ambito dell'istruzione superiore mediante il programma bilaterale UE-Australia per l'istruzione e accoglie con favore il fatto che dal 2015 le università australiane possano concludere accordi di mobilità Erasmus+; osserva che tale cooperazione dovrebbe essere rafforzata ulteriormente per promuovere vantaggi reciproci per studenti e ricercatori e consentire loro di acquisire competenze multiculturali e innovative;

7. ricorda che l'UE e l'Australia sono partner importanti nella cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione, nell'ottica di contribuire allo sviluppo economico sostenibile e quale mezzo per sviluppare una società basata sulla conoscenza;

8. elogia l'Australia per il suo appoggio e per aver allineato il proprio regime sanzionatorio a quello dell'Unione europea in seguito all'illegittima annessione della Crimea alla Russia e agli interventi militari di quest'ultima nell'Ucraina orientale;

9. accoglie con favore il sostegno dell'Australia a sanzioni internazionali mirate nei confronti di persone ed entità responsabili di aggressione militare, terrorismo e violazioni dei diritti umani, anche in risposta all'aggressione russa in Ucraina e nella Crimea occupata;

10. elogia l'Ufficio delle valutazioni nazionali dell'Australia per il suo sostegno nel fornire un'analisi internazionale, politica, strategica ed economica e la sua collaborazione con i partner internazionali per garantire risposte a questioni di interesse comune;

11. riconosce il ruolo cruciale dell'Australia nella comunità di intelligence «Five Eyes» e il suo sostegno alla sicurezza sia degli Stati membri dell'UE sia dei partner transatlantici; elogia l'accordo operativo dell'Australia con Europol ed evidenzia il potenziale per un'ulteriore espansione della condivisione di intelligence e della cooperazione operativa con il governo australiano;

12. riconosce il ruolo dell'Australia nel copatrocinare nel 2014 le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla condanna dell'abbattimento del volo MH17 e sull'eliminazione dell'arsenale chimico siriano; elogia il suo apporto fondamentale in seno al Consiglio di sicurezza, volto a migliorare la situazione umanitaria in Siria, a gestire la transizione relativa alla sicurezza in Afghanistan e ad affrontare la situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea;

13. accoglie con favore il forte impegno di entrambe le parti nel cooperare alla lotta contro il terrorismo, come sancito dall'accordo quadro; sottolinea l'importanza di una cooperazione bilaterale sempre più stretta in relazione allo scambio di informazioni sui combattenti stranieri e sul relativo rimpatrio; esorta entrambe le parti a continuare a garantire un'attuazione efficace dei quattro pilastri della strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite; elogia il ruolo dell'Australia nella coalizione internazionale contro il Daesh e i suoi notevoli sforzi nella lotta al terrorismo internazionale nel Sud-Est asiatico;

14. pone l'accento sule iniziative internazionali dell'Australia in materia di ciberspazio ed elogia il fatto che, conformemente all'accordo quadro, entrambi i partner coopereranno su questioni legate alla sicurezza informatica, compresa la lotta contro la criminalità informatica;

15. chiede di adoperarsi per rafforzare la cooperazione antiterrorismo tramite esercitazioni comuni tra le squadre di pronto intervento degli Stati membri e le agenzie dell'UE come Europol e il centro europeo antiterrorismo (ECTC), da un lato, ed elementi fondamentali dell'architettura australiana di sicurezza nazionale quali l'Organizzazione australiana di intelligence e sicurezza (ASIO), le forze di difesa australiane (ADF) e la polizia federale australiana, dall'altro;

16. accoglie con favore l'impegno di UE e Australia, a norma dell'accordo quadro, a favore dell'intensificazione del dialogo e della cooperazione in materia di migrazione e asilo; sottolinea che l'elevato livello di mobilità globale alimenta il bisogno di un approccio olistico e multilaterale fondato sulla cooperazione internazionale e su responsabilità condivise; accoglie con favore il fatto che entrambe le parti contribuiscano in maniera proattiva ai negoziati in corso relativi al patto mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare e al patto mondiale sui rifugiati;

17. evidenzia l'importanza dei quadri di cooperazione regionale – quale il Processo di Bali – con i paesi di origine, transito e destinazione al fine di salvare vite, smantellare le reti di trafficanti e gestire la migrazione e i flussi di rifugiati; accoglie con favore il grande impegno dell'Australia a favore dell'UNHCR ai fini del reinsediamento dei rifugiati e dell'aumento dei suoi finanziamenti umanitari globali; invita l'Australia a continuare a contribuire alla ricerca di una soluzione positiva alla situazione dei richiedenti asilo e dei migranti trattenuti in Papua Nuova Guinea e a Nauru;

18. accoglie con favore l'impegno di entrambe le parti a sostenere la tutela e la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali e con parti terze, come previsto dall'accordo quadro; si compiace dell'elezione dell'Australia al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2018-2020; pone in rilievo l'avvio da parte dell'Australia nel 2008 della strategia intesa a colmare il divario in merito alla questione dello svantaggio dei popoli indigeni, come ad esempio il divario in termini di aspettativa di vita e altre disuguaglianze; sottolinea che tale strategia gode del sostegno bipartisan e che il primo ministro presenta al parlamento australiano una relazione annuale sullo stato di avanzamento; evidenzia che il governo australiano collabora con gli stati e i territori nonché con gli aborigeni e gli abitanti indigeni delle isole dello stretto di Torres al fine di rinnovare la strategia intesa a colmare il divario;

19. ribadisce che la lotta ai cambiamenti climatici necessita del sostegno dell'intera comunità internazionale; accoglie con favore la ratifica, da parte dell'Australia, dell'accordo di Parigi e l'impegno assunto a norma dell'accordo quadro di rafforzare la cooperazione e gli sforzi in materia di politica estera al fine di contrastare i cambiamenti climatici; prende atto dell'obiettivo dell'Australia di ridurre entro il 2030 le emissioni di una percentuale compresa tra il 26 e il 28 % rispetto ai livelli del 2005, obiettivo che è stato confermato nella revisione del 2017 delle politiche in materia di cambiamenti climatici; sottolinea che tale revisione ribadisce l'impegno ad assistere altri paesi mediante iniziative bilaterali e multilaterali; accoglie con favore gli attuali sforzi dell'Australia tesi a fornire sostegno finanziario mediante programmi di aiuto alla regione del Pacifico e ai paesi vulnerabili in via di sviluppo, onde consentire loro di potenziare le loro economie in modo sostenibile e ridurre le emissioni, oltre a sostenerli nell'adeguamento ai cambiamenti climatici; pone l'accento sulla copresidenza da parte dell'Australia nonché sul suo finanziamento del Fondo verde per il clima;

20. ricorda che l'Australia, l'UE e i suoi Stati membri sono attori importanti della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nella regione del Pacifico; sottolinea che entrambe le parti concentrano la propria cooperazione in ambiti quali la crescita economica, la buona governance e la resilienza ambientale;

21. ribadisce la sua preoccupazione in merito alle tensioni nel Mar cinese meridionale; invita entrambe le parti a continuare a promuovere la stabilità e la libertà di navigazione in questa via navigabile di importanza internazionale; elogia la posizione assunta dall'Australia a favore di una risoluzione pacifica delle controversie fondata sul diritto internazionale;

o

o o

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento dell'Australia.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0110

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 390/34)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (14494/2017),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0450/2017),

— vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14445/2017),

— vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio ([1]),

— vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ([2]),

— vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ([3]),

— vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([4]),

— visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0131/2018),

1. dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

([1]) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
([2]) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
([3]) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
([4]) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0111

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (protocollo addizionale) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 390/35)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (14498/2017),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0451/2017),

— visto il protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14447/2017),

— vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio ([1]),

— vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ([2]),

— vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ([3]),

— vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([4]),

— visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0132/2018),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo addizionale;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

([1]) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
([2]) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
([3]) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
([4]) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0112

Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/36)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0596),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0385/2015),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016 ([2]),

— – visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0029/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ([3]);

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0276

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/852)

([1]) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.
([2]) GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.
([3]) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 marzo 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0072).

P8_TA(2018)0113

Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/37)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0593),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2015),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0013/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ([3]);

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.
([2]) GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.
([3]) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 marzo 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0069).

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TC1-COD(2015)0272

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/849)

P8_TA(2018)0114

Rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/38)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0595),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0382/2015),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti i pareri motivati inviati dal Senato francese e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0034/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ([3]);

2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.
([2]) GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.
([3]) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 marzo 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0070).

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TC1-COD(2015)0275

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/851)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA A UN QUADRO STRATEGICO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

La Commissione si è impegnata a garantire la piena attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare ([1]). Per seguire i progressi compiuti nella transizione verso l'economia circolare, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio ([2]) basandosi sui quadri esistenti di valutazione dell'efficienza delle risorse e delle materie prime. La Commissione richiama altresì l'attenzione sul lavoro che sta svolgendo in relazione all'indicatore di impronta ecologica per prodotti e organizzazioni.

Le azioni intraprese nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di consumo e produzione sostenibili, nel quadro dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12. È questo il caso, ad esempio, della strategia sulla plastica ([3]) o della proposta recentemente modificata relativa alla garanzia legale per i beni di consumo ([4]).

Per quanto riguarda la coerenza tra i quadri normativi dell'Unione, di recente la Commissione ha adottato anche una comunicazione che stabilisce possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti ([5]). Nel 2018 la Commissione intende altresì vagliare opzioni e azioni atte a instaurare un quadro strategico più coerente dei diversi filoni di attività che, nel campo delle politiche unionali relative ai prodotti, concorrono a realizzare l'economia circolare. Le interazioni tra, da un lato, la normativa e, dall'altro, la cooperazione con il settore industriale per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti saranno ugualmente prese in considerazione nel quadro di tali iniziative e del relativo seguito.

Per quanto attiene alla progettazione ecocompatibile, la Commissione, in linea con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 ([6]), conferma il forte impegno teso a garantire un contributo più incisivo, da parte della progettazione ecocompatibile, all'economia circolare, ad esempio affrontando in modo più sistematico le questioni di efficienza dei materiali come la durata e la riciclabilità.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLE INIZIATIVE SULL'ECONOMIA COLLABORATIVA

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare ([7]), la Commissione ha varato una serie di iniziative sull'economia collaborativa. Come annunciato nella comunicazione dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» ([8]) del giugno 2016, la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi economici e normativi dell'economia collaborativa, al fine di incoraggiare lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, garantendo al contempo un'adeguata protezione sociale e del consumatore.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLE MICROPLASTICHE

Nel contesto della recente strategia europea per la plastica nell'economia circolare ([9]), la Commissione ha presentato un approccio integrato volto ad affrontare le preoccupazioni in materia di microplastiche, inclusi gli ingredienti a base di microsfere. Tale approccio è incentrato su interventi preventivi e mira a ridurre il rilascio di microplastiche da tutte le fonti principali – sia che si tratti di prodotti in cui la microplastica è intenzionalmente aggiunta (ad esempio prodotti per l'igiene personale e vernici) oppure della produzione o dell'impiego di altri prodotti (come oxo-plastica, pneumatici, pellet di plastica e tessuti).

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI DATI SUI RIFIUTI NEL 2020

Ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione dei nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio e in considerazione delle pertinenti clausole di revisione, in particolare per fissare gli obiettivi di prevenzione degli sprechi alimentari e di riciclaggio degli oli usati, la Commissione sottolinea l'importanza dell'intesa comune raggiunta fra i colegislatori, in base alla quale gli Stati membri provvederanno a che la comunicazione dei dati a norma delle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, quali modificate, riguardi l'anno 2020.

([1]) COM(2015)0614.
([2]) COM(2018)0029.
([3]) COM(2018)0028.
([4]) COM(2017)0637.
([5]) COM(2018)0032.
([6]) COM(2016)0773.
([7]) COM(2015)0614.
([8]) COM(2016)0356.
([9]) COM(2018)0028.

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0115

Discariche dei rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/39)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0594),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2015),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0031/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ([3]);

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.
([2]) GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.
([3]) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 marzo 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0071).

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TC1-COD(2015)0274

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/850)

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0116

Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/40)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0789),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0526/2016),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2017 ([1]),

— previa consultazione del Comitato delle regioni,

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0253/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0394

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2018/853)

([1]) GU C 173 del 31.5.2017, pag. 82.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0177

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

(2019/C 390/41)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0783),

— visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0007/2018),

— visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0124/2018),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0178

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/42)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0450),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0265/2016),

— visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

— visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 ([1]),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

— viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica (A8-0056/2017),

([1]) GU C 459 del 9.12.2016, pag. 3
([2]) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 121.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0208

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le *direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/843.)

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0179

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/43)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0031),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0015/2016),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 [1],

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0048/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso [2];

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0014

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/858.)

---

[1] GU C 303 del 19.8.2016, pag. 86.

[2] La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 4 aprile 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0097).

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0180

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 390/44)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0180),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0109/2014),

— visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

— visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati lussemburghese e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2014 ([2]),

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0311/2015),

([1]) GU C 12 del 15.1.2015, pag. 75.
([2]) GU C 19 del 21.1.2015, pag. 84.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0100

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/848.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sugli esperimenti temporanei per le varietà biologiche

La Commissione riconosce la necessità di stabilire le condizioni in cui le varietà biologiche adatte alla produzione biologica devono essere sviluppate.

Al fine di stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche delle «varietà biologiche adatte alla produzione biologica», nonché di definire le condizioni a cui le «varietà biologiche adatte alla produzione biologica» possono essere prodotte a scopo di commercializzazione, la Commissione organizzerà un esperimento temporaneo entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

L'esperimento temporaneo stabilirà i criteri per descrivere la distinguibilità, l'omogeneità, la stabilità e, se del caso, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica e affronterà altre condizioni di commercializzazione, quali l'etichettatura e l'imballaggio. Tali condizioni e criteri terranno conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica, come il rafforzamento della diversità genetica, la resistenza alle malattie e l'adattamento alle condizioni pedoclimatiche. Saranno elaborate relazioni annuali per monitorare l'avanzamento dell'esperimento temporaneo.

Nell'ambito di tale esperimento, che deve basarsi su un periodo di sette anni e prevedere quantitativi sufficienti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

La Commissione valuterà il risultato dell'esperimento al fine di proporre l'adeguamento delle disposizioni della legislazione orizzontale sulla commercializzazione delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali alle caratteristiche delle «varietà biologiche adatte alla produzione biologica».

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 55

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente un «potere discrezionale» del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0181

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Consultazione)

(2019/C 390/45)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0677),

— visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0424/2017),

— vista la sua posizione del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ([1]),

— vista la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ([2]),

— visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0140/2018),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Testi approvati, P8_TA(2016)0355.
([2]) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 201.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri e l'Unione ***si adoperano per sviluppare*** una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile ***e di mercati del lavoro in grado*** di ***rispondere ai mutamenti economici***, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale ***di cui*** all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.	(1) Gli Stati membri e l'Unione ***sviluppano e mettono in atto*** una strategia ***efficace e*** coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di ***mercati del lavoro inclusivi e in grado di rispondere alle realtà e ai cambiamenti economici, sociali, tecnologici e ambientali, con*** una forza lavoro competente, qualificata ***e*** adattabile, ***nonché a favore della salvaguardia del benessere*** di ***tutti i lavoratori***, al fine di realizzare gli obiettivi ***di un'economia sociale di mercato***, della piena occupazione e del progresso sociale ***quali definiti*** all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione combatte ***l'***esclusione sociale e ***le discriminazioni*** e promuove la giustizia e la protezione sociali, così come la parità tra donne e uomini. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.	(2) L'Unione combatte ***tutte le forme di povertà***, esclusione sociale e ***discriminazione in tutti gli ambiti della vita*** e promuove la giustizia e la protezione sociali, così come la parità tra donne e uomini. ***Gli atti giuridici e le politiche dell'Unione in altri settori dovrebbero anch'essi perseguire tale obiettivo generale.*** Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione. ***L'Unione promuove la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita economica, sociale e culturale.***

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, a un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive.	(3) Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali ***che hanno un impatto significativo sulla situazione sociale e occupazionale nell'Unione, con effetti potenziali tra cui l'insicurezza, la povertà e la disuguaglianza***. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, a un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive ***per tutti gli Stati membri***.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Per garantire un processo decisionale più democratico nel contesto degli orientamenti integrati, che interessano le persone e i mercati del lavoro in tutta l'Unione, è importante che il Consiglio tenga conto della posizione del Parlamento europeo.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione europea e diverse iniziative dell'UE, ***compresa*** la raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani ([1]), la raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro ([2]), la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze ([3]) e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità ([4]).	(4) Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione europea e diverse iniziative dell'UE, ***compresi il pilastro europeo dei diritti sociali***, la raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani ([1]), la raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro ([2]), la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze ([3]) e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità ([4]).
([1]) JO C 120 du 26.4.2013, p. 1. ([2]) JO C 67 du 20.2.2016, p. 1. ([3]) JO C 484 du 24.12.2016, p. 1. ([4]) COM(2017)0563 final – 2017/0244 (NLE).	([1]) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1. ([2]) GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1. ([3]) GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1. ([4]) COM(2017)0563 final - 2017/0244 (NLE).

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio ([1]). Dal 2015 il semestre europeo viene continuamente rafforzato e razionalizzato, in particolare per accentuarne gli aspetti occupazionali e sociali e agevolare il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.	(5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio ([1]). Dal 2015 il semestre europeo viene continuamente rafforzato e razionalizzato, in particolare per accentuarne gli aspetti occupazionali e sociali e agevolare il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile, ***ponendo nel contempo una particolare enfasi sulle riforme strutturali e la competitività***.
([1]) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.	([1]) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La ripresa dell'Unione europea dalla crisi economica sostiene le tendenze positive del mercato del lavoro, ma tra gli Stati membri e al loro interno permangono importanti difficoltà e disparità in termini di risultati economici e sociali. La crisi ha evidenziato la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Assicurare che l'Unione progredisca verso uno stato di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ***e verso la*** creazione di posti di lavoro è la sfida principale da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione strategica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Combinando misure relative alla domanda e all'offerta, tale iniziativa dovrebbe rilanciare gli investimenti, rinnovare l'impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e la resilienza economica di fronte alle crisi, ***come pure promuovere*** la responsabilità di bilancio, ***tenendo conto della loro*** incidenza in ambito occupazionale e sociale.	(6) La ripresa dell'Unione europea dalla crisi economica sostiene le tendenze positive del mercato del lavoro, ma tra gli Stati membri e al loro interno permangono importanti difficoltà e disparità in termini di risultati economici e sociali ***in quanto la crescita economica non implica automaticamente un aumento dell'occupazione***. La crisi ha evidenziato la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Assicurare che l'Unione progredisca verso uno stato di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ***affiancata dalla*** creazione di posti di lavoro ***sostenibili e di qualità*** è la sfida principale da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione strategica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Combinando misure relative alla domanda e all'offerta, tale iniziativa dovrebbe rilanciare gli investimenti, ***compresi quelli nell'economia circolare e nell'economia verde nonché gli investimenti sociali, e*** rinnovare l'impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate ***ed equilibrate a livello sociale ed economico*** che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e la resilienza economica di fronte alle crisi, ***promuovano*** la responsabilità di bilancio ***e abbiano nel contempo un'***incidenza ***positiva*** in ambito occupazionale e sociale.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire pratiche nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della competitività, della creazione di posti di lavoro, dei programmi di apprendimento e formazione permanenti e dei redditi reali.	(7) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire pratiche nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento ***del tenore di vita, dell'uguaglianza***, della competitività, della ***produttività, della*** creazione di posti di lavoro ***sostenibili e di qualità***, dei programmi di apprendimento e formazione permanenti e dei redditi reali.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche l'eredità sociale della crisi economica e finanziaria e mirare a costruire una società inclusiva in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia, come indicato anche nella raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro ([1]). Si ***dovrebbe*** combattere la disuguaglianza, dovrebbero essere ***garantiti accesso e*** opportunità per tutti e dovrebbero essere ***ridotte*** povertà ed esclusione sociale (***anche*** dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e ***dei*** regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione e alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro. Sui luoghi di lavoro nell'UE emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.	(8) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche l'eredità sociale della crisi economica e finanziaria e mirare a costruire una società inclusiva ***e socialmente giusta*** in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia, come indicato anche nella raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro ([1]). Si ***dovrebbero*** combattere la disuguaglianza ***e la discriminazione***, dovrebbero essere ***garantite pari*** opportunità per tutti e dovrebbero essere ***eliminate*** povertà ed esclusione sociale (***soprattutto*** dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale ***adeguati ed efficaci*** ed eliminando gli ostacoli all'istruzione e alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro. Sui luoghi di lavoro nell'UE emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo ***assicurando che le persone in forme emergenti di lavoro siano coperte e protette dalle regolamentazioni sull'occupazione. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le potenzialità delle persone disabili di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale.***
([1]) COM(2008)0639 def.	([1]) COM(2008)0639 def.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero creare spazi di riflessione e dialogo con il sostegno di organizzazioni non governative (ONG) specializzate e di organizzazioni di persone che vivono la povertà, per garantire che queste ultime possano contribuire alla valutazione delle politiche che le riguardano.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di ***eventuali*** raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ***può rivolgere*** agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, l'apprendimento e l'istruzione permanenti e migliorare la pubblica amministrazione. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.	(11) Gli orientamenti integrati ***e il pilastro europeo dei diritti sociali*** dovrebbero costituire la base di ***mirate*** raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ***rivolge*** agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, l'apprendimento e l'istruzione permanenti e migliorare la pubblica amministrazione. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione,	(12) In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione ***con il Parlamento europeo, e in particolare con la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, per assicurare la responsabilità democratica***,

Emendamento 13

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro di qualità, anche ***riducendo gli ostacoli*** che le imprese ***incontrano nell'***assumere personale, ***promuovendo*** l'imprenditorialità e il lavoro autonomo ***e***, in particolare, sostenendo la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale.	Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro ***sostenibili, accessibili e*** di qualità ***a tutti i livelli di competenze, in tutti i settori del mercato del lavoro e in tutte le regioni e investire in tale creazione***, anche ***sviluppando pienamente il potenziale dei settori orientati al futuro, quali l'economia verde e circolare, il settore dell'assistenza e il settore digitale. Gli Stati membri dovrebbero mettere le persone in condizione di conciliare la vita lavorativa con quella privata, garantire*** che ***il luogo di lavoro sia adatto alle persone con disabilità e ai lavoratori più anziani, aiutare*** le imprese ***ad*** assumere personale ***e promuovere*** l'imprenditorialità ***responsabile*** e il lavoro autonomo, in particolare sostenendo la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare forme innovative di lavoro che creino opportunità di impiego per tutti in modo responsabile.	Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare forme innovative di lavoro che creino opportunità di impiego ***di qualità*** per tutti in modo responsabile, ***tenendo conto dello sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e assicurando al contempo la piena conformità con il diritto dell'Unione, la legislazione nazionale in materia di occupazione e le prassi occupazionali nazionali nonché con i sistemi di relazioni industriali. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere le buone prassi in tale ambito.***

Emendamento 15

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri dovrebbero ridurre la burocrazia allo scopo di alleviare gli oneri superflui sulle piccole e medie imprese, che contribuiscono notevolmente alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'onere fiscale ***dovrebbe essere trasferito dal*** lavoro ad altre fonti di imposizione meno sfavorevoli all'occupazione e alla crescita, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.	***Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre gradualmente l'***onere fiscale ***sul*** lavoro ***e trasferirlo*** ad altre fonti di imposizione meno sfavorevoli all'occupazione e alla crescita, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita, ***inclusi gli investimenti nei servizi pubblici di interesse generale***.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 17

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
È opportuno che gli Stati membri, in linea con le prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, favoriscano meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e prevedibili, permettendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo retribuzioni eque che offrano un tenore di vita dignitoso. Tali meccanismi dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra i livelli di competenze e le divergenze in termini di risultati economici tra regioni, settori e imprese. Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire livelli salariali minimi adeguati, tenendo conto degli effetti su competitività, creazione di posti di lavoro e livelli di povertà lavorativa.	È opportuno che gli Stati membri, in linea con le prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, favoriscano meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e prevedibili, permettendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo retribuzioni eque che offrano un tenore di vita dignitoso ***in modo sostenibile e responsabile***. Tali meccanismi dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra i livelli di competenze e le divergenze in termini di risultati economici tra regioni, settori e imprese. Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire livelli salariali minimi adeguati, tenendo conto degli effetti su competitività, creazione di posti di lavoro e livelli di povertà lavorativa.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Orientamento 6: migliorare l'offerta di forza lavoro: accesso all'occupazione, abilità e competenze	Orientamento 6: migliorare l'offerta di forza lavoro ***e agevolare l'***accesso all'occupazione, abilità e competenze

Emendamento 19

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ambito di cambiamenti tecnologici, ambientali e demografici, gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze, abilità e competenze pertinenti per tutto l'arco della vita lavorativa delle persone, rispondendo alle ***esigenze*** attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti nella formazione e istruzione iniziale e continua. Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione e le altre parti interessate per ***affrontare le debolezze strutturali*** dei sistemi di istruzione e formazione, fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. ***Essi*** dovrebbero garantire il trasferimento dei diritti ***in materia di*** formazione durante ***le transizioni professionali***. Ciò dovrebbe consentire a tutti di meglio prepararsi e adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro e di gestire con successo le transizioni, rafforzando così la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi.	Nell'ambito di cambiamenti tecnologici, ambientali e demografici, gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali ***e la società civile***, dovrebbero promuovere ***la sostenibilità***, la produttività e l'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze, abilità e competenze pertinenti per tutto l'arco della vita lavorativa delle persone, rispondendo alle ***opportunità*** attuali e ***a quelle*** future ***previste*** del mercato del lavoro ***anche attraverso la promozione mirata della formazione nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica***. Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti nella formazione e istruzione iniziale e continua ***e nell'apprendimento permanente, concentrandosi non soltanto sull'istruzione formale, ma anche sull'apprendimento non formale e informale, e garantendo pari opportunità e parità di accesso per tutti***. Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, ***le organizzazioni della società civile*** e le altre parti interessate per ***migliorare la qualità*** dei sistemi di istruzione e formazione ***e affrontarne le debolezze strutturali***, fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, ***tenendo anche conto delle specifiche esigenze delle persone disabili, delle minoranze etniche e nazionali, degli immigrati e dei rifugiati***. ***Gli Stati membri*** dovrebbero garantire il trasferimento dei diritti ***alla*** formazione durante ***i cambiamenti nella vita professionale mediante un sistema a punti e l'accumulo dei diritti associati***. Ciò dovrebbe consentire a tutti di meglio prepararsi e adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro, ***di evitare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze*** e di gestire con successo le transizioni, rafforzando così la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità nell'istruzione e aumentare i livelli generali di istruzione, in particolare per i meno qualificati. Essi dovrebbero garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, rafforzare le competenze di base, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, migliorare la pertinenza dei diplomi di istruzione superiore per il mercato del lavoro, migliorare le capacità di monitoraggio e previsione e aumentare la partecipazione degli adulti all'istruzione e formazione continua. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante apprendistati efficaci e di qualità, rendere le competenze più visibili e comparabili e aumentare le possibilità di avere riconosciute e convalidate le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione professionale continua flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante la creazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle competenze, ***una corrispondente*** offerta di istruzione e formazione e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.	Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità nell'istruzione, ***inclusa l'istruzione nella prima infanzia***, e aumentare i livelli generali di istruzione, in particolare per i meno qualificati ***e i discenti provenienti da contesti svantaggiati***. Essi dovrebbero garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, ***sviluppare e*** rafforzare le competenze di base, ***promuovere lo sviluppo delle competenze imprenditoriali***, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, migliorare la pertinenza dei diplomi di istruzione superiore per il mercato del lavoro, migliorare le capacità di monitoraggio e previsione e aumentare la partecipazione degli adulti all'istruzione e formazione continua, ***anche attraverso politiche che prevedano congedi a fini di istruzione e formazione nonché misure di formazione professionale e apprendimento permanente sul lavoro***. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante apprendistati efficaci e di qualità, rendere le competenze più visibili e comparabili e aumentare le possibilità di avere riconosciute e convalidate le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione professionale continua flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere ***in modo mirato*** gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante la creazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle competenze, ***un'***offerta di istruzione e formazione ***che corrisponda alle opportunità sul mercato del lavoro*** e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Emendamento 21

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di promuovere il benessere a lungo termine e la produttività della loro forza lavoro, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i propri sistemi di istruzione e formazione, oltre che soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, siano tesi a promuovere lo sviluppo personale, la coesione sociale, la comprensione interculturale e la cittadinanza attiva.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Si dovrebbe porre rimedio all'elevato tasso di disoccupazione e inattività, anche mediante un'assistenza tempestiva e su misura basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, alla formazione ***e*** alla riqualificazione. Strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita ***entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione*** dovrebbero essere perseguite al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale. La disoccupazione giovanile e gli elevati tassi di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante un miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani ([1]).	Si dovrebbe porre rimedio all'elevato tasso di disoccupazione ***nonché alla disoccupazione*** e inattività ***a lungo termine***, anche mediante un'assistenza tempestiva, ***integrata*** e su misura basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, alla formazione, alla riqualificazione ***e a un seguito adeguato. A tal fine, è necessario un approccio coordinato ai servizi sociali e per l'impiego, vale a dire una stretta collaborazione tra i servizi per l'impiego, i servizi sociali, le parti sociali e le autorità locali.*** Strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita ***quanto prima possibile*** dovrebbero essere perseguite al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale ***a lungo termine***. La disoccupazione giovanile e gli elevati tassi di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante un miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani ([1]).
([1]) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.	([1]) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

Emendamento 23

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le riforme fiscali per ***ridurre*** la pressione fiscale ***sul*** lavoro dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e ***i disincentivi*** alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane dallo stesso. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante iniziative di sostegno finanziario e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.	Le riforme fiscali per ***spostare gradualmente*** la pressione fiscale ***dal*** lavoro dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli ***ingiustificati*** e ***l'eccesso di burocrazia e fornire incentivi*** alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane dallo stesso, ***assicurando al contempo che il trasferimento della pressione fiscale non metta a rischio la sostenibilità dello Stato sociale***. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità ***e ai lavoratori più anziani***, anche mediante iniziative di sostegno finanziario e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società ***nel suo complesso. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l'occupazione assistita in un mercato del lavoro aperto e inclusivo.***

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 24

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli ostacoli alla partecipazione e all'avanzamento di carriera dovrebbero essere eliminati al fine di garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore. Dovrebbe essere ***promossa*** la conciliazione tra lavoro e vita familiare, ***in particolare mediante l'accesso all'assistenza a lungo termine e all'educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili***. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a congedi familiari adeguati e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.	Gli ostacoli alla partecipazione e all'avanzamento di carriera dovrebbero essere eliminati al fine di garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore ***in tutti i settori e in tutte le professioni***. ***Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare politiche in materia di trasparenza salariale e di audit sulle retribuzioni al fine di colmare il divario retributivo di genere. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1 bis]), stabilendo sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro che pagano retribuzioni diverse per lo stesso lavoro, a seconda che sia svolto da un uomo o da una donna.*** Dovrebbe essere ***garantita per tutti*** la conciliazione tra lavoro, ***vita privata*** e vita familiare. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a congedi familiari ***e assistenziali*** adeguati, ***a un'assistenza a lungo termine e a un'educazione e cura della prima infanzia economicamente accessibili e di qualità*** e a modalità di lavoro flessibili ***orientate al lavoratore, come il telelavoro e il lavoro intelligente***, per conciliare lavoro e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne. ***Gli Stati membri dovrebbero assicurare il sostegno ai prestatori di assistenza che sono costretti a limitare la propria attività professionale o a porvi fine per potersi occupare in modo adeguato di qualcuno.***

([1 bis]) ***Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).***

Emendamento 25

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Essi dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e ***migliorandone la connessione al*** sostegno al reddito, ***sulla base*** dei diritti e delle responsabilità dei disoccupati di ***cercare attivamente lavoro***. Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati.	Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro ***affinché i lavoratori siano in grado di avanzare nella carriera***. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro ***attraverso un sostegno individuale e servizi integrati nell'ambito di un approccio più ampio di inclusione attiva***. Essi dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone ***i finanziamenti***, gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e ***assicurando un adeguato*** sostegno al reddito ***per i disoccupati che cercano attivamente lavoro***, ***tenendo conto al contempo*** dei diritti e delle responsabilità dei disoccupati. ***Ciò significa anche collaborare con le parti sociali e gli altri soggetti interessati, tra cui le organizzazioni della società civile, al fine*** di ***aumentare l'efficacia e la responsabilità di tali politiche***. Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci, ***interconnessi e di qualità***, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, ***consentendo loro di cercare lavoro in tutta l'Unione***, sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni ***non*** dovrebbero ***costituire un disincentivo a*** un rapido ritorno ***all'occupazione***.	Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo ***sufficiente a consentire loro*** di ***trovare un posto di lavoro di qualità in un*** tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni dovrebbero ***essere affiancate da politiche e misure attive sul mercato del lavoro che offrano incentivi per*** un rapido ritorno ***a un impiego di qualità***.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 27

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere ***promossa*** con l'obiettivo di migliorare le competenze ***in termini di occupabilità*** e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e nel riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un elemento di impedimento o complicazione per i lavoratori di altri Stati membri che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire gli abusi delle norme vigenti e affrontare la potenziale «fuga di cervelli» da alcune regioni.	La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere ***garantita quale libertà fondamentale*** con l'obiettivo di migliorare le competenze e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. ***Si dovrebbe promuovere anche la mobilità interna.*** Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali, ***nell'accesso alla protezione sociale*** e nel riconoscimento delle qualifiche ***e delle competenze, così come i requisiti linguistici sproporzionati. I lavoratori mobili dovrebbero essere sostenuti anche migliorando il loro accesso ai diritti sul posto di lavoro e la loro consapevolezza degli stessi***. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un elemento di impedimento o complicazione per i lavoratori di altri Stati membri che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire gli abusi delle norme vigenti e affrontare la potenziale «fuga di cervelli» da alcune regioni. ***Dovrebbero farlo aumentando e sostenendo gli investimenti nei settori aventi un concreto potenziale di creare opportunità di impiego di elevata qualità, quali l'economia verde e l'economia circolare, il settore dell'assistenza e quello digitale.***

Emendamento 28

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In linea con le prassi nazionali e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche economiche, occupazionali e sociali, anche fornendo sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.	In linea con le prassi nazionali e ***con i principi di partenariato e*** al fine di conseguire un dialogo sociale ***e civile*** più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo, ***autentico*** e significativo delle parti sociali ***e delle organizzazioni della società civile*** nell'elaborazione, nell'attuazione ***e nella valutazione*** delle riforme e delle politiche economiche, occupazionali e sociali, ***e in tutte le fasi del processo***, anche fornendo sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali ***e civili e delle organizzazioni della società civile. Tale coinvolgimento non dovrebbe limitarsi a una mera consultazione delle parti interessate***. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva. ***Anche i lavoratori con contratti atipici e i lavoratori autonomi dovrebbero essere in grado di esercitare il loro diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. Gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti per rafforzare il ruolo delle parti sociali.***

Emendamento 29

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà	Orientamento 8: promuovere ***l'uguaglianza e*** le pari opportunità ***e la non discriminazione*** per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Emendamento 30

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, ***mettendo in atto*** misure ***efficaci intese a promuovere le pari opportunità per i gruppi sottorappresentati*** sul mercato del lavoro. ***Essi*** dovrebbero garantire la parità di trattamento ***in materia*** di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età ***o*** orientamento sessuale.	Gli Stati membri, ***in cooperazione con le autorità locali e regionali***, dovrebbero ***mettere in atto misure efficaci per combattere tutte le forme di discriminazione e*** promuovere ***pari opportunità affinché tutte le persone possano partecipare alla società. Tali misure dovrebbero includere la promozione di*** mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, ***anche attraverso*** misure ***che contrastino la discriminazione nell'accesso e*** sul mercato del lavoro, ***per sostenere le persone che sono discriminate, sottorappresentate o in situazioni vulnerabili. Gli Stati membri*** dovrebbero garantire la parità di trattamento ***e la lotta contro tutti i tipi di discriminazione nell'ambito*** di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale ***o contesto socioeconomico. A tale scopo, sono necessarie misure particolari a sostegno delle persone in situazioni vulnerabili, e tali misure devono essere supportate da adeguati finanziamenti per prevenire qualsiasi potenziale concorrenza per le risorse tra i beneficiari interessati.***

Emendamento 31

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero ***modernizzare*** i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente e adeguata protezione sociale in tutte le fasi della vita di un individuo, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, la partecipazione al mercato del lavoro e la lotta alle disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. ***La modernizzazione dei*** regimi di protezione sociale ***dovrebbe*** portare a una ***migliore accessibilità***, sostenibilità, adeguatezza e qualità.	Gli Stati membri dovrebbero ***migliorare*** i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente e adeguata protezione sociale in tutte le fasi della vita di un individuo, ***compresi i lavoratori autonomi***, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, la partecipazione al mercato del lavoro e la lotta alle disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. ***I miglioramenti e le innovazioni nei*** regimi di protezione sociale ***dovrebbero*** portare a ***un accesso***, una ***disponibilità, una*** sostenibilità, ***un'***adeguatezza e ***una*** qualità ***migliori***.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 32

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando i tre elementi del coinvolgimento attivo: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità. I sistemi di protezione sociale dovrebbero garantire ***il diritto a*** un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società.	Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando i tre elementi del coinvolgimento attivo: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità ***calibrato sui bisogni dei singoli***. I sistemi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società.

Emendamento 33

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Analogamente, gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno della Commissione, promuovere la partecipazione attiva delle ONG specializzate nella lotta contro la povertà e delle organizzazioni di persone che vivono in condizioni di povertà allo sviluppo di politiche volte a combattere la povertà e l'esclusione sociale.

Emendamento 34

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità come l'assistenza all'infanzia, i servizi di assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione, l'alloggio, i servizi sanitari e di assistenza a lungo termine sono fondamentali per garantire pari opportunità, anche per i bambini ***e*** i giovani. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la riduzione della povertà lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso ai servizi essenziali, tra cui l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Alle persone in stato di bisogno o ***vulnerabili***, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio e il diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sfratto forzato. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità.	***L'accesso e la disponibilità di*** servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità come l'assistenza all'infanzia, i servizi di assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione, l'alloggio, i servizi sanitari, ***di riabilitazione*** e di assistenza a lungo termine sono fondamentali per garantire pari opportunità, anche per i bambini, i giovani, ***le minoranze etniche e i migranti***. ***I bambini che vivono in povertà dovrebbero avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione e a strutture per l'infanzia gratuite, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata***. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la riduzione della povertà lavorativa, ***e la discriminazione***. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso ai servizi essenziali ***e che tali servizi abbiano un costo accessibile***, tra cui ***l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'alloggio***, l'acqua ***pulita***, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Alle persone in stato di bisogno o ***in una situazione vulnerabile***, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio e il diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sfratto forzato. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità ***nonché le loro potenzialità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tra l'altro rivedere i loro sistemi di valutazione della disabilità per evitare la creazione di barriere all'accesso al mercato del lavoro.***

Emendamento 35

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri dovrebbero garantire che ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità siano forniti un sostegno e un'assistenza adeguati. La fornitura di assistenza personale nell'istruzione e nei servizi per l'impiego delle persone disabili dovrebbe essere promossa e sostenuta.

Giovedì 19 aprile 2018

Emendamento 36

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto a un accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria e a lungo termine di buona qualità e a prezzi abbordabili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.	Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto a un accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria e a lungo termine di buona qualità, ***accessibili*** e a prezzi abbordabili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Allegato – orientamento 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici per donne e uomini, offrendo pari opportunità per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, ***di entrambi i sessi***, di maturare diritti a pensione, ***anche mediante regimi integrativi*** per assicurare una vita dignitosa. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa ***ed incrementano l'età effettiva di pensionamento, ad esempio limitando l'uscita precoce dal mercato del lavoro e aumentando l'età pensionabile legale per tener conto dell'aumento della speranza*** di ***vita***. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le ***pertinenti parti interessate*** e consentire un'opportuna introduzione progressiva ***delle*** riforme.	Gli Stati membri dovrebbero garantire ***con urgenza*** la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici per donne e uomini, offrendo pari opportunità per ***tutti*** i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi di maturare ***adeguati*** diritti a pensione ***obbligatori*** per assicurare una vita dignitosa, ***mirando anche a garantire un reddito adeguato per le persone anziane che sia almeno al di sopra della soglia di povertà***. ***Dovrebbe essere previsto un accesso non discriminatorio ai regimi supplementari che possa servire da integrazione a un solido regime pensionistico obbligatorio. In funzione dei meccanismi istituzionali degli Stati membri o del diritto nazionale, le pensioni, basate unicamente sul primo pilastro o su una combinazione del primo e del secondo pilastro, dovrebbero costituire un reddito sostitutivo adeguato basato sulle retribuzioni precedenti del lavoratore. Gli Stati membri dovrebbero garantire adeguati crediti pensionistici alle persone che hanno trascorso del tempo al di fuori del mercato del lavoro allo scopo di fornire assistenza in maniera informale***. Le riforme pensionistiche, ***compreso un possibile aumento dell'età di pensionamento effettiva***, dovrebbero essere ***inquadrate all'interno di strategie per un invecchiamento attivo e sano e*** sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa ***per chi desidera lavorare più a lungo. Ai lavoratori prossimi al pensionamento dovrebbe essere offerta la possibilità di scegliere volontariamente di ridurre l'orario di lavoro.*** Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le ***parti sociali e la società civile*** e consentire un'opportuna introduzione progressiva ***di tutte le*** riforme.

Giovedì 19 aprile 2018

P8_TA(2018)0182

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2019 (2018/2001(BUD))

(2019/C 390/46)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 36,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ([2]),

— visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ([3]) (AII del 2 dicembre 2013),

— visto il regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ([4]),

— vista la sua risoluzione del 5 aprile 2017 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2018 ([5]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 ([6]),

— vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio ([7]),

— vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2019,

— visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 16 aprile 2018 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

— visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

---

([1]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
([3]) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
([4]) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.
([5]) Testi approvati, P8_TA(2017)0114.
([6]) Testi approvati, P8_TA(2017)0408.
([7]) Testi approvati, P8_TA(2017)0458.

Giovedì 19 aprile 2018

— visto l'articolo 96 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0146/2018),

A. considerando che questa è la quarta procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la sesta procedura del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

B. considerando che il bilancio 2019, quale proposto nella relazione del Segretario generale, è elaborato nel contesto di un aumento annuale, sia in termini reali che di inflazione, del massimale della rubrica V, che lascia un maggiore margine per la crescita e gli investimenti come pure per il proseguimento delle misure intese a conseguire risparmi e a migliorare l'efficienza nonché orientate a un bilancio basato sulla performance;

C. considerando che gli obiettivi prioritari proposti dal Segretario generale per il bilancio 2019 sono i seguenti: la campagna elettorale del Parlamento europeo per il 2019, i progetti nel settore della sicurezza, i progetti immobiliari pluriennali, lo sviluppo dell'informatica, il miglioramento dei servizi prestati ai deputati e la promozione di un approccio verde ai trasporti;

D. considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 2 016 644 000 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2019, importo che rappresenta un aumento complessivo del 3,38 % rispetto al bilancio 2018 (inclusi 37,3 milioni di EUR per il passaggio alla nuova legislatura e 34,3 milioni di EUR per altre spese straordinarie) e una quota del 18,79 % della rubrica V del QFP 2014-2020;

E. considerando che quasi due terzi del bilancio sono costituiti da spese indicizzate, che riguardano principalmente le retribuzioni, le pensioni, le spese mediche e le indennità dei deputati (23 %) e del personale (34 %) in servizio e in pensione nonché gli edifici (13 %), che sono adeguate a norma dello statuto dei funzionari e dello statuto dei deputati sulla base dell'indicizzazione specifica per settore o del tasso di inflazione;

F. considerando che, nella sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 ([8]), il Parlamento ha già sottolineato che il bilancio 2016 avrebbe dovuto avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;

G. considerando che la credibilità del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio dipende in una certa misura dalla sua capacità di gestire le proprie spese e di sviluppare la democrazia al livello dell'Unione;

H. considerando che il Fondo pensionistico volontario è stato costituito nel 1990 in base alla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) ([9]);

Quadro generale

1. sottolinea che nel 2019 è opportuno mantenere la quota del bilancio del Parlamento al di sotto del 20 % della rubrica V; constata che il livello dello stato di previsione per il 2019 corrisponde al 18,53 %, percentuale che è inferiore a quella del 2018 (18,85 %) e che è la più bassa della rubrica V negli ultimi 15 anni;

2. sottolinea che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali ed è soggetta ad indicizzazione annuale;

3. osserva che, in considerazione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2019, le spese saranno nettamente superiori in alcuni settori, in particolare per quanto riguarda i deputati non rieletti e i loro assistenti, mentre si potranno realizzare risparmi, sia pur di minore entità, in altri ambiti a seguito della riduzione dell'attività parlamentare durante un anno elettorale;

([8]) Testi approvati, P8_TA(2015)0172.
([9]) Testi approvati dall'Ufficio di presidenza, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

4. appoggia l'accordo raggiunto in sede di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, il 26 marzo 2018 e il 10 aprile 2018, che prevede di fissare l'aumento del bilancio 2018 al 2,48 %, percentuale che corrisponde al livello complessivo del suo stato di previsione per il 2019, pari a 1 999 144 000 EUR, di ridurre il livello delle spese nel progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2018 di 17,5 milioni di EUR e di ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti alle seguenti linee di bilancio: 1004 – Spese di viaggio ordinarie; 105 – Corsi di lingue e di informatica per i deputati; 1404 – Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari; 1612 – Perfezionamento professionale; 1631 – Mobilità; 2000 – Affitti; 2007 – costruzione di edifici e sistemazione dei locali; 2022 – Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili; 2024 – Consumi energetici; 2100 – Informatica e telecomunicazioni; 2101 – Informatica e telecomunicazioni – Attività ricorrenti — Infrastrutture 2105 – Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti; 212 – Mobilio 214 – Materiale e impianti tecnici; 230 – Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi; 238 – Altri costi di funzionamento amministrativo; 300 – Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro; 302 – Spese per ricevimenti e di rappresentanza; 3040 – Spese varie per riunioni interne; 3042 – Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni; 3049 – Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi; 3243 – Centri visitatori del Parlamento europeo; 3248 – Spese per informazione audiovisiva; 325 – Spese relative agli Uffici di collegamento; 101 – Riserva per imprevisti; iscrive alla voce 1400 – Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici stanziamenti pari a 50 000 EUR, alla voce 320 – Acquisizione di consulenze stanziamenti pari a 50 000 EUR e alla voce 3211 – Spese per il Polo europeo dei media scientifici stanziamenti pari a 800 000 EUR; si compiace che queste modifiche siano state approvate dall'Ufficio di presidenza il 16 aprile 2018;

5. sottolinea che il Parlamento ha le funzioni fondamentali di colegiferare con il Consiglio e di decidere sul bilancio dell'Unione, di rappresentare i cittadini e di controllare l'operato delle altre istituzioni;

6. pone in evidenza il ruolo del Parlamento nella costruzione di una coscienza politica europea e nella promozione dei valori dell'Unione;

7. prende atto del tardivo ricevimento del progetto preliminare di stato di previsione e dei documenti che lo accompagnano solo dopo la loro approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2018; chiede che, nei prossimi anni, la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza sul progetto preliminare di stato di previsione, inclusi i relativi allegati, gli sia trasmessa in tempo utile;

Trasparenza e accessibilità

8. accoglie con favore la risposta data alla richiesta della commissione per i bilanci, formulata in varie risoluzioni di bilancio, di ricevere ulteriori informazioni per quanto riguarda la programmazione di bilancio a medio e lungo termine, gli investimenti, gli obblighi statutari, le spese operative e una metodologia basata sulle attuali esigenze piuttosto che sui coefficienti; osserva che le somme forfettarie sono uno strumento utile e riconosciuto per apportare flessibilità e trasparenza;

9. constata che, come è avvenuto per i bilanci degli esercizi precedenti, si propone di prevedere un importo per gli investimenti e le spese «straordinari», vale a dire gli investimenti e le spese che sono di natura inusuale o atipica per il Parlamento e sono poco frequenti; rileva che nel 2019 questi investimenti e queste spese ammontano a 71,6 milioni di EUR, inclusi 37,3 milioni di EUR per il passaggio alla nuova legislatura e 34,3 milioni di EUR per altre spese straordinarie; ricorda che la distinzione, introdotta nel bilancio 2016 e inserita nei bilanci successivi, tra spese ordinarie e spese straordinarie è stata operata unicamente in risposta all'attuazione delle misure urgenti concernenti la sicurezza degli edifici e la sicurezza informatica a seguito degli attacchi terroristici; ritiene che il ricorso eccessivo a tale distinzione, vale a dire l'inclusione di altre spese nelle spese straordinarie, fornisca un'indicazione errata circa l'evoluzione dei margini di bilancio e sia dunque in contrasto con il principio della trasparenza della spesa del Parlamento;

10. auspica che il bilancio del Parlamento per il 2019 sia realistico e preciso in termini di corrispondenza tra le esigenze e i relativi costi, onde evitare per quanto possibile dotazioni di bilancio eccessive;

Brexit

11. osserva che l'8 dicembre 2017 i negoziatori dell'Unione e del Regno Unito hanno conseguito un accordo di principio sulla liquidazione finanziaria nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, che include una disposizione secondo cui il Regno Unito parteciperà ai bilanci annuali dell'Unione per il 2019 e il 2020 come se fosse ancora uno Stato membro dell'Unione e verserà la propria quota per il finanziamento degli impegni assunti dall'Unione prima del 31 dicembre 2020; constata che il Fondo pensionistico volontario dei deputati è iscritto nel bilancio dell'UE come passività e che un contributo alle passività in essere necessario per onorare gli impegni assunti in materia di pensioni prima del 2020, ma che si estendono oltre tale data, rientrerà nei negoziati;

12. rileva che la commissione per gli affari costituzionali ha confermato, con il voto in Aula nel febbraio 2018, una relazione d'iniziativa sulla composizione del Parlamento, che prevede la riduzione del numero dei deputati a 705 dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione; osserva che, a seguito della riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo del 23 febbraio 2018, il presidente Tusk ha espresso un ampio sostegno a favore di tale proposta; osserva che, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei deputati sarà di 751 fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non sarà divenuto giuridicamente efficace; sottolinea, tuttavia, che la procedura richiede una decisione all'unanimità del Consiglio europeo previa approvazione del Parlamento; sottolinea che, per il momento, lo stato di previsione del Parlamento rispecchia lo status quo, con un Parlamento composto da 678 deputati provenienti da 27 Stati membri tra il 30 marzo 2019 e la fine dell'ottava legislatura e un Parlamento composto da 705 deputati provenienti da 27 Stati membri dall'inizio della nona legislatura fino alla fine dell'esercizio 2019; prende atto con soddisfazione degli adeguamenti proposti dal Segretario generale che sono stati approvati dall'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2018;

Elezioni europee del 2019

13. accoglie con favore la campagna di comunicazione che contribuisce in modo utile a spiegare ai cittadini le finalità dell'Unione e del Parlamento; sottolinea che tale campagna dovrebbe mirare, fra l'altro, a spiegare il ruolo dell'Unione, il potere del Parlamento e le sue funzioni, per esempio l'elezione del Presidente della Commissione, nonché il suo impatto sulla vita dei cittadini;

14. ricorda che, come approvato nella procedura di bilancio 2018, la dotazione totale per la campagna elettorale ammonta a 33,3 milioni di EUR per il biennio in questione, di cui 25 milioni di EUR per il 2018 (dati i tempi necessari per gestire le procedure di gara e concludere i contratti) e 8,33 milioni di EUR per il 2019; osserva che la strategia per la campagna, basata su un'analisi degli insegnamenti tratti dalle ultime elezioni, è stata approvata dall'Ufficio di presidenza nel novembre 2017;

15. sottolinea che i processi di comunicazione per le elezioni europee si articolano su tre livelli: il livello più visibile è quello dei partiti politici nazionali ed europei e dei loro candidati, il secondo livello è il processo dei candidati capolista (»Spitzenkandidaten»), introdotto per la prima volta nel 2014, e il terzo livello è la campagna istituzionale intesa a ricordare cos'è il Parlamento, qual è la sua funzione, in che modo influenza la vita dei cittadini e per quale motivo è importante partecipare alle elezioni;

16. sottolinea che il Parlamento da solo non dispone delle risorse necessarie per raggiungere i 400 milioni di aventi diritto al voto e deve pertanto fare un uso ottimale delle proprie reti di moltiplicatori a tal fine; ritiene che anche le comunicazioni tramite i siti Internet dei media sociali debbano svolgere un ruolo importante; sottolinea che nel 2018 saranno organizzate a livello europeo una serie di conferenze destinate ai cittadini e ai soggetti interessati e che gli Uffici di collegamento del Parlamento europeo svolgeranno un ruolo cruciale a livello nazionale; ricorda che nell'approccio di collegamento in rete intende continuare a includere il Comitato europeo delle regioni e i suoi rappresentanti locali e regionali; ritiene che, nella fase conclusiva prima delle elezioni, i partiti politici europei e i partiti nazionali svolgeranno un ruolo fondamentale, segnatamente nel quadro della procedura degli «Spitzenkandidaten»; propone pertanto di consentire ai partiti di espletare tale compito mediante un aumento specifico dei finanziamenti per il 2019;

Sicurezza e sicurezza informatica

17. osserva che il bilancio per il 2019 prevede nuove tranche degli ingenti investimenti avviati nel 2016 per migliorare sensibilmente la sicurezza del Parlamento; sottolinea che tali progetti interessano diversi settori, in particolare per quanto riguarda gli edifici, ad esempio il potenziamento degli ingressi, le attrezzature e il personale, come pure il progetto iPACS, ma anche miglioramenti nel settore della sicurezza informatica e della sicurezza delle comunicazioni;

18. accoglie con favore il Protocollo d'intesa, entrato in vigore nel 2017, tra il governo belga e il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e le altre istituzioni con sede a Bruxelles sui controlli di sicurezza per il personale di tutti i contraenti esterni che intendono avere accesso agli edifici delle istituzioni dell'Unione; ricorda l'invito rivolto al Segretario generale, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2018, a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione del Protocollo d'intesa ai funzionari, agli assistenti parlamentari e ai tirocinanti, onde consentire le necessarie verifiche di sicurezza prima della loro assunzione; chiede pertanto al Segretario generale di informare la commissione per i bilanci in merito allo stato di avanzamento di tale fascicolo;

19. ritiene che gli strumenti informatici siano essenziali per consentire ai deputati e al personale di svolgere le loro attività, ma che siano vulnerabili rispetto agli attacchi informatici; accoglie pertanto con favore il leggero aumento degli stanziamenti previsti, che consente all'Istituzione di proteggere meglio i suoi beni e le sue informazioni proseguendo l'attuazione del suo piano d'azione sulla sicurezza informatica;

Politica immobiliare

20. ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, nel rispetto dell'articolo 203 del regolamento finanziario;

21. prende atto del processo di miglioramento dell'ambiente di lavoro dei deputati e del personale, deciso dall'Ufficio di presidenza nel dicembre 2017, che proseguirà nel 2019 al fine di offrire ai deputati spazi di lavoro flessibili per rispondere alle esigenze derivanti dall'evoluzione delle modalità di lavoro, dotandoli di tre uffici a Bruxelles e di due uffici a Strasburgo dopo le elezioni nel 2019; sottolinea, tuttavia, che sarebbe più utile offrire spazi flessibili per le riunioni a Strasburgo; prende atto dei costi di manutenzione degli edifici del Parlamento nel 2019, inclusi i requisiti in materia di sicurezza e di ambiente; mette in discussione i costi alquanto elevati di determinati progetti proposti, vale a dire il trasloco della Biblioteca e dei relativi uffici, la ristrutturazione del ristorante per i deputati (edificio ASP) e la ristrutturazione del ristorante dell'edificio Churchill; invita il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci eventuali informazioni in merito a tali decisioni prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2018, considerando che alcuni progetti saranno rinviati;

22. contesta la somma di 1,58 milioni di EUR prevista per gli studi sulla ristrutturazione dell'edificio Spaak visto che 14 milioni di EUR sono stati già iscritti nel bilancio 2018; invita il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci eventuali informazioni in merito a tale decisione prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2018;

23. chiede ulteriori dettagli sullo stato del mobilio nell'edificio ASP di Bruxelles, che è stato addotto a motivo della sua sostituzione, nonché sulla procedura seguita per scegliere i nuovi arredi, in particolare sul rapporto tra il relativo prezzo e la necessità di sostituzione;

24. prende atto dei nuovi compiti degli Uffici d'informazione, che d'ora in poi si chiameranno «Uffici di collegamento», in conformità della decisione dell'Ufficio di presidenza del novembre 2017; osserva che la principale funzione degli Uffici di collegamento è di informare e comunicare a livello locale per conto del Parlamento in maniera politicamente neutra, al fine di fornire informazioni sull'Unione e sulle sue politiche attraverso le attività di soggetti interessati esterni a livello locale, regionale e nazionale, ivi compresi i membri del Comitato europeo delle regioni;

25. constata che le prime parti dell'ala est del nuovo edificio KAD saranno consegnate e occupate alla fine del 2018, mentre la parte restante degli uffici e delle sale conferenza dell'ala est sarà occupata gradualmente durante il 2019; rileva che i lavori nell'ala ovest inizieranno subito dopo;

26. ricorda l'analisi 2014 della Corte dei conti europea che stimava a 114 milioni di EUR all'anno i costi derivanti dalla dispersione geografica del Parlamento; prende atto altresì che, secondo la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea ([10]), il 78 % di tutte le missioni del personale statutario del Parlamento è la diretta conseguenza della dispersione geografica dei servizi di quest'ultimo; sottolinea che, secondo le stime della relazione, l'impatto ambientale della dispersione geografica si traduce in emissioni di CO_2 comprese tra 11 000 e 19 000 tonnellate; sottolinea i potenziali risparmi per il bilancio del Parlamento che si otterrebbero con una sede unica e chiede pertanto una tabella di marcia verso la fissazione di una sede unica;

27. ricorda l'impegno assunto dal Parlamento, nel contesto della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ([11]), che «prevede di applicare agli edifici di sua proprietà e da esso occupati, fatte salve le norme applicabili in materia di bilancio e di appalti, i medesimi requisiti applicabili agli edifici del governo centrale degli Stati membri ai sensi degli articoli 5 e 6» della direttiva stessa, data la notevole visibilità dei suoi edifici e il ruolo guida che esso dovrebbe svolgere per quanto riguarda la prestazione energetica degli stessi; sottolinea che è urgente che il Parlamento si conformi a questa dichiarazione, non da ultimo per la sua stessa credibilità nei processi di revisione, attualmente in corso, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica;

Questioni relative ai deputati e agli assistenti parlamentari accreditati (APA)

28. si compiace delle attività del Segretariato del Parlamento, delle segreterie dei gruppi politici e degli uffici dei deputati intese a migliorare il supporto prestato ai deputati nell'esercizio del loro mandato; incoraggia a proseguire lo sviluppo dei servizi che potenziano la capacità dei deputati di controllare l'operato della Commissione e del Consiglio e di rappresentare i cittadini;

([10]) Testi approvati, P7_TA(2013)0498.

([11]) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

29. accoglie con favore, in particolare, la crescente qualità della consulenza e degli studi forniti ai deputati e alle commissioni dai Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti tematici; prende atto della valutazione intermedia della cooperazione tra questi due servizi fornita dal Segretario generale nell'ottobre 2017; chiede al Segretario generale di fornire ulteriori informazioni sulle modalità di coordinamento reciproco tra i due servizi in questione al fine di evitare la duplicazione delle attività e di soddisfare le esigenze dei clienti; si compiace dei progetti specifici, nuovi o già esistenti, nel settore dell'informatica, dei quali si prevede la piena o parziale realizzazione nel corso del 2019: il progetto e-Parliament, il sistema di gestione elettronica dei documenti (Electronic Records Management System – ERMS), il programma biblioteca digitale aperta, il nuovo progetto sulla ricerca e sviluppo in materia di apprendimento automatico (»machine learning») con memorie di traduzione e lo strumento per la registrazione dei partecipanti a conferenze ed eventi;

30. ricorda le summenzionate risoluzioni del 5 aprile 2017 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2018 e del 25 ottobre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018; ribadisce la richiesta di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'indennità per spese generali dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a elaborare linee guida più precise per quanto riguarda la rendicontazione delle spese autorizzate a titolo di tale indennità, senza generare costi o oneri amministrativi supplementari per l'amministrazione del Parlamento; rileva che un sistema di controllo generale dell'indennità di mandato parlamentare dei deputati richiederebbe un numero di nuovi posti amministrativi che varia da 40 a 75 ([12]), il che sarebbe contrario al piano di riduzione del personale;

31. ricorda il principio dell'indipendenza del mandato; sottolinea che i deputati eletti sono responsabili dell'utilizzo dell'indennità per spese generali per le attività parlamentari e che i deputati che lo desiderano possono pubblicare il resoconto delle loro spese a titolo dell'indennità per spese generali sulla loro pagina web personale; sottolinea che le somme forfettarie sono ampiamente utilizzate e riconosciute come uno strumento utile negli Stati membri; sottolinea che l'attuale utilizzo delle somme forfettarie non richiede personale supplementare e non comporta costi addizionali per l'amministrazione del Parlamento europeo ed evita di generare costi o oneri amministrativi supplementari obbligatori per i deputati e i loro uffici; ribadisce che il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza dell'indennità per spese generali non implica una violazione della vita privata;

32. esorta il gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sull'indennità per spese generali a completare i lavori per consentire di prendere in considerazione le raccomandazioni sulla base della posizione del Parlamento espressa nell'ottobre 2017 prima dell'inizio della nona legislatura;

33. ribadisce il proprio invito all'Ufficio di presidenza a garantire che i diritti sociali e pensionistici dei deputati e degli assistenti parlamentari accreditati (APA) siano rispettati e che siano rese disponibili risorse finanziarie sufficienti; ribadisce, a tale riguardo, l'invito a trovare una soluzione praticabile per quegli APA che, pur avendo prestato servizio ininterrottamente per due legislature, alla fine dell'attuale legislatura non avranno diritto a beneficiare del regime pensionistico europeo al raggiungimento dell'età pensionabile, dato che avranno prestato meno dei dieci anni di servizio previsti dallo statuto dei funzionari, a causa delle elezioni anticipate nel 2014 e dei ritardi nella convalida dei nuovi contratti degli APA dovuti al forte carico di lavoro nel periodo successivo alle elezioni del 2009; ricorda che l'articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati al Parlamento europeo stabilisce che «i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati»; prende atto, tuttavia, dei problemi persistenti relativi al Fondo pensionistico volontario e chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di esaminare tutte le opzioni per ridurre al minimo l'onere per il bilancio del Parlamento;

34. considera adeguati gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 2 2 «Spese relative agli assistenti parlamentari»;

35. prende atto della revisione degli importi delle indennità versate agli assistenti parlamentari accreditati (APA) per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento; ricorda la propria richiesta all'Ufficio di presidenza di adoperarsi a favore di un pieno allineamento tra funzionari, altri agenti e APA a partire dalla prossima legislatura;

36. invita nuovamente la Conferenza dei presidenti, in vista della prossima legislatura, a rivedere le norme di applicazione relative alle attività delle delegazioni e alle missioni all'esterno dell'Unione europea; sottolinea che tale revisione dovrebbe prendere in esame la possibilità per gli APA, subordinatamente a determinate condizioni, di accompagnare i deputati in seno alle delegazioni e durante le missioni ufficiali del Parlamento;

37. invita l'Ufficio di presidenza a modificare la sua decisione del 19 aprile 2010 sulla regolamentazione concernente i tirocinanti dei deputati per garantire la retribuzione dignitosa dei medesimi; sottolinea che la retribuzione dei tirocinanti presso gli uffici dei deputati o nei gruppi politici dovrebbe almeno coprire le spese di soggiorno a Bruxelles o nella città in cui si svolge il tirocinio;

([12]) Testi approvati, P8_TA(2016)0150.

38. ritiene che sia opportuno rendere disponibili finanziamenti adeguati per l'attuazione della tabella di marcia per l'adeguamento delle misure di prevenzione e di sostegno tempestivo per far fronte ai conflitti e alle molestie tra i deputati e gli APA o altri membri del personale;

Questioni relative al personale

39. riduce di 59 posti l'organigramma del proprio Segretariato generale per il 2019 (obiettivo di riduzione del personale dell'1 %), conformemente all'accordo raggiunto con il Consiglio il 14 novembre 2015 sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, che prevede il proseguimento delle misure annuali di riduzione del personale del Parlamento fino al 2019;

40. ritiene che, in un periodo in cui le risorse finanziarie e umane a disposizione delle istituzioni dell'Unione saranno probabilmente sempre più limitate, è importante che le istituzioni stesse siano in grado di assumere e mantenere il personale più competente per far fronte alle complesse sfide future in modo coerente con i principi della programmazione di bilancio basata sulla performance;

41. ritiene che fino alla pausa elettorale il Parlamento affronterà una situazione unica derivante dalla coincidenza tra la fine usuale della legislatura e l'esame del complesso pacchetto di proposte legislative sul QFP, la Brexit e il crescente numero di triloghi; ritiene che, per consentire al Parlamento e alle sue commissioni di svolgere le loro attività principali, sia essenziale continuare a garantire un adeguato livello di risorse logistiche e umane;

42. incarica il Segretario generale di sviluppare gli accordi di cooperazione esistenti tra il Parlamento, il Comitato europeo delle regioni e in Comitato economico e sociale europeo, di cui l'EPRS è un esempio molto positivo; chiede che siano individuati settori, quali, tra l'altro, i servizi informatici e di sicurezza, in cui si potrebbero aumentare le sinergie tra le funzioni amministrative utilizzando l'esperienza del Parlamento e degli altri due organismi, tenendo pienamente conto delle difficoltà di governance e delle differenze in termini di dimensioni, per sviluppare accordi di cooperazione equi; chiede inoltre al Segretario generale di avviare uno studio sulle possibili sinergie, nell'ambito delle funzioni e dei servizi amministrativi, che potrebbero realizzarsi con le altre istituzioni;

43. chiede una valutazione dei risparmi e dei benefici per ciascuna parte conseguiti grazie all'accordo di cooperazione amministrativa interistituzionale tra il Parlamento, il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sia nei settori oggetto dei servizi congiunti sia nei settori oggetto della cooperazione, nonché dei potenziali risparmi e benefici derivanti da eventuali futuri accordi con altre istituzioni e agenzie;

44. accoglie con favore la risoluzione del Parlamento sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE ([13]); è del parere che la risoluzione sia un passo importante per combattere più efficacemente le molestie sessuali e qualsiasi tipo di comportamento inappropriato nell'Unione e nelle sue istituzioni, ivi compreso il Parlamento; chiede di assegnare risorse sufficienti per attuare le richieste della risoluzione;

Altre questioni

45. prende atto della prassi corrente di utilizzare gli storni di recupero (»ramassage») a fine esercizio per contribuire ai progetti immobiliari in corso; evidenzia, sulla base delle cifre che si riferiscono al 2014, al 2015, al 2016 e al 2017, che gli storni di recupero a fine esercizio sono effettuati sistematicamente sugli stessi capitoli e titoli, e con pochissime eccezioni, esattamente sulle stesse linee; si chiede pertanto se non vi sia una sopravvalutazione programmata di tali capitoli e di tali linee, intesa a generare fondi per il finanziamento della politica di bilancio;

46. esprime dubbi circa la necessità dell'installazione di cuffie e webcam negli uffici di Bruxelles e Strasburgo per tutti gli assistenti parlamentari, sebbene la maggior parte di essi non le abbia nemmeno richieste; mette, pertanto, in discussione il costo di tale decisione e le motivazioni della sua adozione; invita il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci eventuali informazioni in merito a tale decisione;

47. osserva che le restrizioni all'accesso agli spazi di ristorazione del Parlamento sono state eliminate il 1º gennaio 2017; accetta la prassi secondo cui chi lavora presso gli edifici del Parlamento o accede ai suoi locali per una riunione interistituzionale può pranzare nelle mense e nei ristoranti del Parlamento; osserva, tuttavia, che l'accesso al ristorante self-service dell'edificio ASP a Bruxelles e al ristorante self-service dell'edificio LOW a Strasburgo è diventato molto complicato a causa della presenza giornaliera di gruppi di visitatori; chiede pertanto di ripristinare rapidamente i controlli all'ingresso dei due suddetti ristoranti self-service, non per i deputati e il personale di altre istituzioni, ma al fine di indirizzare sistematicamente i gruppi di visitatori verso gli spazi di ristorazione a essi riservati;

([13]) Testi approvati: P8_TA(2017)0417

48. prende atto del dialogo costante tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; sottolinea la necessità di andare oltre il quadro esistente della Settimana parlamentare europea al fine di consentire sinergie permanenti per quanto riguarda le relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; invita a rafforzare tale dialogo al fine di sviluppare una migliore comprensione del contributo del Parlamento e dell'Unione negli Stati membri;

49. chiede il potenziamento del Polo europeo dei media scientifici, approvato nell'ambito del bilancio 2018, e una cooperazione con le emittenti televisive, i media sociali e altri partner, per offrire opportunità di formazione ai giovani giornalisti, in particolare per quanto riguarda i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici e le notizie basate sui fatti e oggetto di valutazione «inter pares»;

50. si compiace degli sforzi compiuti dal Parlamento per promuovere la mobilità sostenibile;

51. invita il Parlamento ad adottare un approccio ecosostenibile e a rendere ecocompatibile la maggior parte delle attività svolte nell'ambito di tale approccio;

52. prende atto della creazione di un gruppo di lavoro sulla mobilità, che dovrebbe lavorare in modo inclusivo e ricevere un mandato chiaro; sottolinea che il Parlamento deve conformarsi a tutte le leggi regionali applicabili nei luoghi di lavoro, anche nel settore della mobilità; sostiene la promozione dell'uso del collegamento ferroviario diretto tra la sede del Parlamento a Bruxelles e l'aeroporto; invita i servizi competenti a rivalutare, in tale contesto, la composizione e le dimensioni del proprio parco autoveicoli; invita l'Ufficio di presidenza a porre in essere senza indugio un sistema di incentivi per promuovere l'uso della bicicletta per il tragitto fra domicilio e luogo di lavoro; rileva che un sistema di questo tipo è già stato introdotto in altre istituzioni, in particolare al Comitato economico e sociale europeo;

53. invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a diffondere una cultura di programmazione del bilancio basata sulla performance nell'intera amministrazione del Parlamento e un'impostazione gestionale più razionale, al fine di aumentare l'efficienza e ridurre le formalità amministrative e la burocrazia nell'attività interna dell'istituzione; sottolinea che l'esperienza di una gestione razionale è il miglioramento costante della procedura di lavoro grazie alla semplificazione e all'esperienza del personale amministrativo;

o

o o

54. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2019;

55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT